



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

**PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO
PER IL TRIENNIO 2017 -2019^{1 2 3}**

In applicazione della disciplina prevista dalla *Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura* approvata il 16 novembre 2017

PREMESSA

L'obiettivo, la durata, il procedimento (e le variazioni) del progetto organizzativo. I criteri previgenti e le modifiche adottate dal luglio 2016. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento, pag. 7

1. Il contenuto e l'obiettivo del progetto organizzativo (nel solco dei provvedimenti adottati dal settembre 2016): criteri di priorità e definizione dell'arretrato già in fase di prima attuazione in virtù del provvedimento del 27 ottobre 2017, pag. 7
2. La durata e la vigenza del progetto organizzativo (e dei relativi criteri di organizzazione e di assegnazione), pag. 9
3. Il procedimento seguito per l'adozione del progetto organizzativo, pag. 9
4. Le variazioni al progetto organizzativo e i provvedimenti attuativi, pag. 10
 - 4.1. *Le variazioni*, pag. 10
 - 4.2. *I provvedimenti attuativi*, pag. 10
5. I criteri previgenti e le modifiche adottate dal luglio 2016, pag. 11
6. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento, pag. 12
 - 6.1. *Il d. l.vo 106/2006* , pag. 12
 - 6.2. *Gli interventi del Consiglio Superiore della Magistratura*, pag. 13
 - 6.3. *Pari opportunità, tutela della genitorialità e della salute del Magistrato*, pag. 14
7. Il Progetto organizzativo: la relazione d'accompagnamento e i criteri di organizzazione e di assegnazione degli affari, pag. 14

PREMESSA

L'obiettivo, la durata, il procedimento (e le variazioni) del progetto organizzativo. I criteri previgenti e le modifiche adottate dal luglio 2016. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento, pag. 7

¹ Testo contenente le modifiche apportate dal decreto n. 6/2018 del 26.3.2018 al n. 19 del 9 novembre 2020.

² Con decreto n. 12/2018 del 24 settembre 2018 è stata disposta la pubblicazione del progetto organizzativo (e successivi aggiornamenti) con la sola omissione dei dati del personale amministrativo.

³ Con decreto n. 13/2018 del 24 ottobre 2018 è stata disposta l'allegazione al progetto organizzativo di tale decreto che disciplina l'Attuazione dell'applicativo T.I.A.P. - Document@-Modifiche dei modelli relativi ad atti o attività compiuti dal Pubblico Ministero e dalle Segreterie ed apposizione dei barcode.

PARTE PRIMA – RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

Risorse, analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, analisi della realtà criminale del circondario. Le linee guida e gli obiettivi del progetto organizzativo (artt. 3 co. 1; 7 co. 2, della Circolare), pag. 16

8. Lo scopo della relazione di accompagnamento, pag. 16
9. Le risorse materiali, in particolare l'informatizzazione e le forme di comunicazione, pag. 16
 - 9.1. *Le risorse materiali, in generale, pag. 16*
 - 9.2. *L'informatizzazione, pag. 17*
 - 9.3. *Comunicazione e sito internet, pag. 18*
10. Le risorse umane, pag. 19
 - 10.1. *I Magistrati, pag. 19*

La cronica carenza dell'organico previsto per i Magistrati
L'attuale organico, i Magistrati in servizio
 - 10.2. *I vice procuratori onorari, pag. 20*
 - 10.3. *Il personale amministrativo, pag. 21*

La cronica carenza dell'organico previsto per il personale amministrativo
L'attuale organico il personale applicato o part time
 - 10.4. *Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria, pag. 22*
 - 10.5. *I tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 98/2013, pag. 23*
 - 10.6. *Sintesi degli uffici della Procura e del personale assegnato, pag. 24*
11. Le caratteristiche del Circondario e della criminalità del territorio, pag. 25
 - 11.1. *Le caratteristiche del circondario, pag. 25*
 - 11.2. *Le caratteristiche della criminalità del circondario, i relativi dati statistici, pag. 26*
 - 11.2.1. *I dati per tipologia di reati: incrementi, decrementi, valutazioni sintetiche, pag. 26*
 - A) *Delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione*
 - B) *Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea*
 - C) *Omicidio volontario (consumato e tentato)*
 - D) *Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime derivanti da incidenti stradali*
 - E) *Delitti contro la libertà sessuale, delitti di stalking, maltrattamenti*
 - F) *Reati in materia di stupefacenti*
 - G) *Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio. I reati in materia di armi*
 - H) *Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale*
 - I) *Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone*
 - L) *Reati in materia edilizia, con particolare riferimento a quelli di lottizzazione edilizia*
 - M) *Reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli indicati nel d.lgs 74/2000*
 - 11.2.2. *La presenza della criminalità organizzata nel circondario, pag. 31*
12. Le statistiche e l'esame dei flussi dei procedimenti, pag. 31
 - 12.1. *Premessa, pag. 31*
 - 12.2. *I tempi d'iscrizione, pag. 32*
 - 12.3. *I dati dei procedimenti nei confronti di autori noti (Reg. Mod. 21), pag. 32*
 - 12.4. *I dati dei procedimenti iscritti nei Reg. 21-bis (GdP), mod. 44 (ignoti) e 45 (FNCR), pag. 33*
 - 12.5. *Considerazioni conclusive. I dati complessivi 2002-2017 (pendenti, sopravvenuti, esauriti) proc. mod 21, 21-bis, 44 e 45, pag. 34*
 - 12.6. *I dati statistici relativi ai singoli Gruppi di lavoro, pag. 37*
 - 12.7. *Le pendenze dei procedimenti in carico ai Magistrati, pag. 38*
 - 12.8. *I dati aggiornati al 31 dicembre 2017. Gli ottimi risultati (quantitativi e qualitativi) ottenuti grazie all'impegno delle colleghe e dei colleghi, pag. 39*
13. L'organizzazione degli uffici Giudicanti, pag. 40
14. Il Bilancio Sociale predisposto per l'anno 2017, pag. 42
15. Le linee guida delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio (in stretta correlazione con quanto esposto nel provvedimento del 27 ottobre 2017), pag. 43
 - 15.1. *L'importanza della sinergia tra i diversi protagonisti dell'azione della Procura, pag. 43*
 - 15.2. *Gli obiettivi: premessa, pag. 43*

- 15.3. *Gli obiettivi: a) la prima enucleazione contenuta nel provvedimento del 26 settembre 2016, i primi provvedimenti organizzativi adottati, pag. 44*
- 15.4. *Gli obiettivi: b) l'ulteriore indicazione in data 18 gennaio 2017, dopo i primi quattro mesi di attuazione dei provvedimenti adottati, pag. 46*
- 15.5. *Gli obiettivi: c) verso la fase conclusiva, il provvedimento del 12 luglio 2017, pag. 48*
- 15.6. *Gli obiettivi: d) la prima attuazione col provvedimento del 27 ottobre 2017 (integrato e corretto il 13/14 e 20 novembre 2017). Il recepimento integrale nel presente progetto organizzativo, pag. 52*
- 15.7. *Un primo bilancio della suddivisione in fascia A (prima udienza nei primi mesi del 2018), fascia B (prima udienza nei primi mesi del 2019) e fascia C (prima udienza nei primi mesi del 2020), pag. 52*
- 15.8. *Adempimenti conseguenti alla disciplina delle avocazioni di cui all'artt. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p., (rinvio al par. 17.8) pag. 53⁴*

PREMESSA

L'obiettivo, la durata, il procedimento (e le variazioni) del progetto organizzativo. I criteri previgenti e le modifiche adottate dal luglio 2016. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento, pag. 7

PARTE PRIMA – RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

Risorse, analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, analisi della realtà criminale del circondario. Le linee guida e gli obiettivi del progetto organizzativo (artt. 3 co. 1; 7 co. 2, della Circolare), pag. 16

PARTE SECONDA - IL PROGETTO ORGANIZZATIVO

Criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari, pag. 54

16. Premessa: i criteri di organizzazione e assegnazione degli affari ai Magistrati che lo compongono, pag. 54
17. I criteri di priorità nella trattazione degli affari (artt. 3 co. 2, 7 co. 2 e 5 lett. 1) della Circolare), pag. 54
- 17.1. *Premessa, pag. 54*
- 17.2. *Le indicazioni del C.S.M., pag. 54*
- 17.3. *Le indicazioni della conferenza distrettuale, pag. 57*
- 17.4. *I criteri di trattazione individuati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica: a) la premessa del documento del 26 ottobre 2017, pag. 59*
- 17.5. *I criteri di trattazione individuati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica: b) le modalità attuative. L'istituzione del tavolo tecnico, pag. 62*
- 17.6. *I criteri di trattazione dei procedimenti individuati dalla Procura della Repubblica (già indicati nel provvedimento del 27 ottobre 2017, integrato e corretto il 13/14 e 20 novembre 2017), pag. 64*
- 17.6.1. *a) Nella fase delle indagini preliminari, pag. 64*
- FASCLA A (c.d. priorità assoluta enucleata all'interno della previsione ex art.132 bis att. c.p.p.)
- FASCLA B (priorità successiva secondo i criteri elaborati dalla Conferenza distrettuale)
- FASCLA C
- Modalità di definizione
- 17.6.2. *b) Con riferimento alla richiesta di fissazione della data d'udienza per i processi a citazione diretta, pag. 66*
- L'impegno della Procura nel non richiedere la fissazione della data d'udienza
- Modalità operative
- L'aggiornamento "esecutivo" adottato il 30 gennaio 2018
- 17.6.3. *c) L'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti (rinvio), pag. 68*
- 17.7. *Una ulteriore priorità (assoluta): i procedimenti di prevenzione patrimoniali, pag. 68*

⁴ Questo paragrafo è stato inserito inizialmente dal decreto n. 10 dell'11 luglio 2018, poi abrogato con decreto n. 17 del 6 novembre 2018 che ha sostituito integralmente il paragrafo 17.8.

17.8. Adempimenti conseguenti alla disciplina delle avocazioni di cui all'artt. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p. ⁵,

pag. 69

17.8.1. Premessa: i diversi elenchi e comunicazioni, le difficoltà operative, pag. 69.

17.8.2. Le determinazioni assunte, le ragioni delle decisioni adottate, pag. 70.

17.8.3. L'elenco delle scadenze del mese successivo, di utilità per il magistrato (estratto dalla segreteria del magistrato sulla base delle indicazioni impartite dallo stesso), pag. 70.

17.8.4. La comunicazione generica ex art. 127 disp. att. c.p.p. (a cura dell'Ufficio Registro Generale), pag. 71.

17.8.5. La comunicazione specifica in vista dell'avocazione ex artt. 407 co. 3-bis, 412, co. 1, c.p.p. La risoluzione del CSM, pag. 71.

18. Gli affari trattati dal Procuratore e dai Gruppi di lavoro. Le Sezioni Definizione Affari Semplici (DAS) e Definizione Affari Risalenti (DAR) (artt. 4 co. 1 lett. a), c), f), h); 7 lett. a), b), i); 5 co. 9; 10; 23 co. 1, della Circolare), pag. 78

18.1. Le previsioni del previgente progetto (adottato nel settembre 2009), pag. 81

18.2. Le previsioni dei progetti precedenti al 2009. Sintesi ai fini della valutazione dell'ultradecennalità, pag. 86

18.3. Sintesi della nuova organizzazione dell'ufficio. Le ragioni delle modifiche adottate. I nuovi Gruppi di lavoro - in continuità col provvedimento di modifica adottato il 27 ottobre 2017 - (la soppressione del 1° Gruppo di Lavoro). Il coordinamento dei Gruppi di lavoro (e delle Sezioni DAS e DAR), pag. 86

18.4. Le ragioni dei nuovi Gruppi di lavoro, pag. 89

18.4.1. Il Gruppo UNO (reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori). Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle "fasce deboli"), pag. 89

A. Locali dedicati all'ascolto delle vittime

B. Audizione delle persone offese

C. Protocolli interistituzionali. Sportello ascolto e accoglienza vittime

D. Partecipazione a progetti europei

E. Direttiva alla polizia giudiziaria

F. Formazione della polizia giudiziaria

G. Organizzazione di servizi di accompagnamento delle vittime

H. Sportelli dedicati alle vittime di reato

I. Specifico avviso alla persona offesa ex art. 90-bis c.p.p. redatto in linguaggio comprensibile

J. Valutazione del Tavolo di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

K. Nuovi strumenti di tutela per le donne vittime di violenza di genere

L. Elaborazione di un protocollo di intesa col Tribunale di Tivoli per garantire il pieno accesso alla giustizia

M. delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime vulnerabili. Nuova denominazione del Gruppo di Lavoro (senza riferimento a "fasce deboli")

18.4.2. Il Gruppo DUE (reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario), pag. 93

18.4.3. Il Gruppo TRE (reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA connessi), pag. 94

18.5. Le assegnazioni dei Magistrati ai Gruppi (e alle sezioni). Il rispetto del termine massimo di permanenza, pag. 95

18.6. I reati (e i procedimenti) assegnati al Procuratore della Repubblica, pag. 96

18.7. I reati attribuiti alla competenza dei Gruppi, pag. 96

18.7.1. Gruppo UNO di lavoro: reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori. Dott.ri Andrea Calice e Gabriele Iuzzolino, dott. Antonio Altobelli, dott.ssa Armanini⁶, pag. 96

18.7.2. Gruppo DUE di lavoro: reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario. Dott.ssa Lelia Di Domenico e dott. Filippo Guerra, pag. 97

18.7.3. Gruppo TRE di lavoro: reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA connessi. Dott.ri Giuseppe Mimmo e Luigi Pacifici, pag. 98

⁵ Questo paragrafo e i relativi sottoparagrafi sono stati inseriti dal decreto n. 10 dell'11 luglio 2018, poi abrogato con decreto n. 17 del 6 novembre 2017 che ha sostituito integralmente il testo precedente con quello ora riportato.

⁶ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio, con decreto 15/2018 la dott.ssa Armanini è stata assegnata come quarto magistrato a questo Gruppo.

18.8. La Sezione Definizione Affari Semplici (DAS) (tutti i Magistrati in coassegnazione col Procuratore della Repubblica), pag. 98

L'organizzazione

Le linee guida relative alla Sezione DAS

Responsabilità e coordinamento della Sezione

L'ausilio dei V.P.O.

Reati attribuiti alla Sezione

Modalità di assegnazione

Abrogazione dell'assegnazione al PM TE dei reati materia generica specificamente indicati nel decreto del 26.2.13

18.9. La Sezione Definizione Arretrato (DAR) (Dott.ssa Armanini in coassegnazione col Procuratore della Repubblica e Procuratore della Repubblica⁷). Attuazione dell'art. 7, comma 2, della Circolare. I primi effetti della sua istituzione. Le pendenze (effettive) dei Magistrati al 31 dicembre 2017, pag. 103

18.9.1. Le ragioni dell'istituzione della Sezione, pag. 103

18.9.2. La necessaria immediata istituzione della Sezione, pag. 104

18.9.3. L'assegnazione dei procedimenti al DAR prevista dal provvedimento del 27 ottobre 2017, pag. 104

Il numero dei procedimenti da assegnare

La gradualità nell'assegnazione dei procedimenti

I procedimenti da assegnare (Primo e Secondo Ruolo)

Le modalità di selezione dei procedimenti

I compiti attribuiti al Magistrato assegnato alla Sezione

L'ausilio dei V.P.O.

Connessione, collegamento, riunione

L'ineludibile valutazione favorevole degli organi di autogoverno

18.9.4. L'attuazione del provvedimento del 27 ottobre 2017. Una prima verifica operativa, pag. 108

18.9.5. Le pendenze effettive dei Magistrati dopo l'istituzione delle Sezioni DAS e DAR, pag. 109

19. L'assegnazione (predeterminata e automatica) degli affari (artt. 4 co. 1 lett. a), h) e m); 7 co. 3 e co. 4 lett. b); 10; 11 della Circolare), pag. 110

19.1. Premessa, la conferma dei criteri previgenti. Il rispetto del disposto dell'art. 10 della Circolare, pag. 110

19.2. L'assegnazione ordinaria (predeterminata e automatica), pag. 110

19.3. Le deroghe, predeterminate, ai criteri di assegnazione ordinaria, pag. 111

19.4. Criteri di assegnazione (predeterminati e automatici) nel caso di precedenti, riunioni, separazioni, pag. 112

19.4.1. Criteri generali, pag. 112

19.4.2. Riunione (o trattazione unitaria) con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato o atto pervenuto, pag. 113

I Criteri

Il procedimento

19.4.3. Assegnazione per precedente, pag. 114

19.4.4. Separazione del procedimento, astensione, altre ipotesi, pag. 114

19.5. Coassegnazione, assegnazione al Procuratore, pag. 114

19.6 Criteri di assegnazione in casi particolari, pag. 115

19.7. L'assegnazione di singoli atti, pag. 115

20. Il Servizio di assegnazione degli affari (smistamento): modalità d'iscrizione nei registri degli atti e delle notizie di reato pervenuti (artt. 2, 3, 4 lett. m), 10 della Circolare), pag. 116

20.1. Premessa, pag. 116

20.2. Modalità d'iscrizione, pag. 116

Attività del Cancelliere addetto all'ufficio

Competenze del PM TE (e delle segreterie)

Trattazione di a) CNR, ANONIMI e FNCR con precedenti

Modalità di trattazione: b) dei seguiti e c) degli altri atti (residui)

20.3. In particolare, iscrizione ai Regg. mod. 21 e 44, pag. 120

⁷ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio. Il Dar, I e II ruolo, è assegnato al Procuratore. Con decreto 15/2018 la Sezione DAR è stata accorpata alla Segreteria del quarto magistrato del I Gruppo, cfr. Nota 43

- 20.4. *In particolare, fatti non costituenti notizie di reato, pag. 121*
- 20.4.1 *La normativa e la qualificazione dell'atto, pag. 121*
- 20.4.2. *Esemplificazione degli atti da iscrivere (o non iscrivere) nel Reg. mod. 45, pag. 121*
- 20.4.3. *L'autoarchiviazione, pag. 122*
- 20.5. *In particolare, atti ed esposti anonimi, pag. 122*
- 20.5.1. *La normativa, pag. 122*
- 20.5.2. *La qualificazione dell'atto come Anonimo, pag. 123*
- 20.5.3. *L'Anonimo quale possibile spunto investigativo, pag. 124*
- 20.5.4. *L'autoarchiviazione degli anonimi, pag. 124*
21. I Servizi di Turno Esterno (urgenza e reperibilità), udienza e supplenza (art. 12 della Circolare), pag. 124
- 21.1. *Il Turno Esterno, pag. 124*
- 21.2. *Il Turno di udienza, pag. 126*
- 21.3. *Il Turno di supplenza, pag. 127*
- 21-bis. Disposizioni particolari per reati di violenza domestica e di genere, pag. 127.
22. I Servizi di esecuzione penale e degli affari civili. Il referente informatico (artt. 5 co. 9; 24 co. 1, della Circolare), pag. 130
- 22.1. *L'esecuzione penale (e dei provvedimenti definitivi di demolizione dei manufatti abusivi), pag. 130*
- 22.2. *Affari civili, pag. 130*
- 22.3. *Referente informatico (MAGRIF), pag. 134*
23. Criteri per la trattazione dei procedimenti; le linee guida emanate (artt. 7 co. 5 lett. o), p), 10, 13, 14 e 15 della Circolare), pag. 134
- 23.1. *Criteri generali, pag. 134*
- 23.2. *Criteri di priorità. Rinvio, pag. 133*
- 23.3. *Assenso, visto, riferire, pag. 134*
- 23.3.1. *Premessa, pag. 134*
- 23.3.2. *L'assenso, pag. 135*
- 23.3.3. *Il visto, pag. 135*
- 23.3.4. *Il riferire, pag. 1356*
- 23.4. *La revoca dell'assegnazione, pag. 136*
- Presupposti*
- Procedimento*
- 23.5. *Le Linee guida emanate con l'indispensabile contributo delle colleghe e dei colleghi, pag. 137*
- 23.6. *Rinuncia all'assegnazione, pag. 138*
24. Le impugnazioni (art. 10 della Circolare), pag. 138
25. L'ufficio del Giudice di Pace (rinvio), pag. 138
26. Compiti e attribuzioni di Magistrati (togati e onorari), personale amministrativo e delle sezioni di polizia giudiziaria (e i servizi di polizia giudiziaria) (artt. 2; 4 co. 1 lett. d), e), i) l); 6 co. 5; 7 co. 4 lett. d), g); 17 della Circolare). Le pari opportunità, pag. 138
- 26.1. *Il Procuratore della Repubblica. L'ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, pag. 138*
- 26.1.1. *Competenze di carattere generale (Costituzione, d.lgs. n. 106/2006, leggi, Circolare C.S.M. 16 luglio 2017), pag. 138*
- 26.1.2. *Competenze specifiche: riunioni con i Magistrati, rapporti con i mezzi di comunicazione, impiego della polizia giudiziaria, uso delle risorse, pag. 141*
- Riunioni con i Magistrati dell'ufficio*
- Rapporti con i mezzi di comunicazione*
- Impiego della polizia giudiziaria*
- Uso delle risorse tecnologiche assegnate e utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre*
- 26.1.3. *L'ufficio di Collaborazione del Procuratore, pag. 141*
- 26.2. *Il Sostituto Procuratore della Repubblica, pag. 142*
- Organizzazione del lavoro, presenza in ufficio*
- Deleghe*

Recupero delle energie lavorative

Ferie

Pari opportunità, tutela della genitorialità, esigenze familiari, salute, doveri di assistenza. Benessere dei Magistrati. Esigenze particolari

26.3. I Vice Procuratori onorari. L'ufficio Giudice di Pace, pag. 149

26.3.1 Inserimento dei V.P.O. nell'ufficio di Collaborazione del Procuratore, pag. 149

26.3.2. Criteri generali per la collaborazione dei V.P.O. (priorità), pag. 150

26.3.3. Ufficio Giudice di Pace della Procura della Repubblica di Tivoli, pag. 150

A) Delega dei procedimenti

B) Assegnazione dei procedimenti

Ba) Disposizioni generali e procedimento di assegnazione

Bb) Criteri (automatici e predeterminati) di assegnazione

Bc) Ipotesi particolari di assegnazione (trasferimento al mod 21, restituzione atti dal dibattimento)

C) Trattazione dei procedimenti

Disposizioni di carattere generale

Riferire imposto dal PM Turno Esterno

Riferire cui è comunque tenuto il V.P.O.

Direttive stabilite dal Magistrato coordinatore

Revoca della delega

Visto

D) Disposizioni organizzative

26.3.4. Procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione, pag. 153

A) La regolamentazione adottata

Attività d'udienza

Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.

B) Le direttive a regolamentazione adottata

26.3.5. Attività dei V.P.O. di ausilio alle funzioni svolte dai Magistrati professionali, pag. 155

26.3.6. L'indennità spettante ai V.P.O. in servizio, pag. 155

26.3.7. Gli ottimi risultati dell'ufficio Giudice di Pace, pag. 156

26.4. Il personale amministrativo. Le circolari emanate, pag. 156

26.5. Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria, pag. 158

26.6 I servizi di polizia giudiziaria. Le direttive e le circolari emanate. Il fondamentale contributo delle colleghe e dei colleghi, pag. 158

PREMESSA

L'obiettivo, la durata, il procedimento (e le variazioni) del progetto organizzativo. I criteri previgenti e le modifiche adottate dal luglio 2016. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento, pag. 7

PARTE PRIMA – RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

Risorse, analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, analisi della realtà criminale del circondario. Le linee guida e gli obiettivi del progetto organizzativo (artt. 3 co. 1; 7 co. 2, della Circolare), pag. 16

PARTE SECONDA - IL PROGETTO ORGANIZZATIVO

Criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari, pag. 54

PARTE TERZA

Disposizioni di varia natura e finali, pag. 160

27. Rapporti con l'Avvocatura, pag. 160

28. Protocolli in atto, pag. 160

29. Disciplina (tendenziale) dei provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore della Repubblica, pag. 162

30. Efficacia, variazioni e comunicazioni, pag. 163

PREMESSA

L'obiettivo, la durata, il procedimento (e le variazioni) del progetto organizzativo. I criteri previgenti e le modifiche adottate dal luglio 2016. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento.

1. Il contenuto e l'obiettivo del progetto organizzativo (nel solco dei provvedimenti adottati dal settembre 2016): criteri di priorità e definizione dell'arretrato già in fase di prima attuazione in virtù del provvedimento del 27 ottobre 2017.

Il presente progetto organizzativo si propone di dare attuazione all'art. 1 d.lgs. n. 106/2006 e alle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura, a partire dalla **Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura approvata il 16 novembre 2017 (oltre indicata come Circolare).**

In osservanza di quanto previsto dall'art. 7 della Circolare, all'esito di un'analisi dettagliata dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una penetrante analisi della realtà criminale del territorio, sono indicati i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai Magistrati della Procura (articolazione in Gruppi di lavoro, con l'indicazione dei Magistrati designati, equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e obiettivi di smaltimento dell'arretrato).

Sono individuati gli obiettivi organizzativi, di intervento sulla criminalità del territorio, sul ripristino della legalità, di produttività (qualitativa e quantitativa) che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che sono stati conseguiti nel precedente periodo.

Il presente progetto organizzativo contiene (art. 7 co. 4 e 5 della Circolare):

- a) la costituzione dei Gruppi di lavoro nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, i criteri assegnazione dei Sostituti Procuratori ai Gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti dirette a valorizzare le specifiche attitudini;
- b) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti, in ossequio alle indicazioni di cui all'art. 10 della Circolare, con la specificazione dei soli criteri automatici e predeterminati di assegnazione, scelta condivisa dell'ufficio come si preciserà oltre;
- c) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.;
- d) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dal d.lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della Circolare;
- e) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 15 della Circolare;
- f) i criteri generali ai quali i Magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- g) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico;
- h) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- i) i criteri ai quali i Magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni loro delegate dal dirigente dell'ufficio;
- j) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti;
- k) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della Circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire.

Viene, in definitiva, fotografata la situazione attuale dell'ufficio e della realtà criminale del circondario (e delle dinamiche di competenza della Procura della Repubblica) e proposta, attraverso un motivato ragionamento, l'organizzazione della Procura (evidenziando le modifiche apportate alla situazione preesistente) diretta a realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi.

Va sottolineato che la presa di possesso del Procuratore della Repubblica il 26 maggio 2016 e lo svolgimento nel maggio-giugno 2017 dell'ispezione ordinaria hanno reso opportuna un'analisi analitica dell'ufficio, delineando nel dettaglio lo stato della Procura, la sua organizzazione e quant'altro necessario per raccogliere in un unico documento informazioni utili per assicurare un'immediata e adeguata conoscenza dell'ufficio e, nei limiti del possibile, della sua evoluzione.

Si è colta l'occasione anche per inserire o richiamare, per quanto possibile, in un unico documento i diversi provvedimenti che regolano il funzionamento dell'ufficio in modo tale da renderli coerenti, facilmente conoscibili e, dunque, semplificare l'attuazione dei compiti di tutti i soggetti che operano con la Procura o che entrano in relazione con essa, a partire da quelli adottati dal settembre 2016 di modifica del precedente progetto.

L'obiettivo indicato, di perseguire nella massima misura possibile i compiti istituzionali della Procura della Repubblica, ha richiesto, come si preciserà oltre, una particolare attenzione nell'individuazione dei criteri di trattazione degli affari in relazione alle specifiche dinamiche criminali del territorio di competenza, **affrontando**

finalmente la principale problematica che incide sulla funzionalità dell'ufficio, rappresentato da un consistente arretrato.

Va sottolineato che è ferma la convinzione, discussa e condivisa con colleghe e colleghi, che l'arretrato non rappresenti solo un problema per la funzionalità dell'ufficio e la compita risposta dovuta rispetto ai reati denunciati, ma che costituisca altresì un rilevante fattore di rallentamento rispetto ad indagini di particolare complessità che richiedono l'investimento di energie e tempo distolto dal numero abnorme di procedimenti cui il Sostituto Procuratore deve fare fronte.

I dati statistici, quantitativi e qualitativi, che si espongono dimostrano che la Procura può, grazie all'impegno encomiabile dei Magistrati e alla preziosa collaborazione dei diversi soggetti che vi lavorano (personale amministrativo, Vice Procuratori Onorari, polizia giudiziaria), definire in modo adeguato – dunque senza ricadute sulla qualità – un numero di procedimenti pari a quelli che pervengono, senza però, incidere significativamente sul consistente arretrato accumulatosi per i ritardi con cui si è proceduto a individuare un organico dei Magistrati idoneo ad affrontare il gravoso carico di lavoro.

A ciò si aggiunge il dato emerso nelle interlocuzioni col Presidente del Tribunale e nel corso dei lavori della conferenza distrettuale: il Tribunale di Tivoli è in grave affanno nel dibattimento collegiale (anche per le maggiori sopravvenienze derivanti dall'incrementato lavoro della Procura) e la Corte d'appello emette numerosissime sentenze di improcedibilità per prescrizione (secondo gli ultimi dati 36%). In definitiva l'arretrato accumulato dalla Procura se da un lato impedisce di dedicare le limitate risorse alla tempestiva definizione dei nuovi procedimenti che avrebbero maggiori probabilità di non concludersi con la prescrizione (laddove, ovviamente, sia stata esercitata l'azione penale e sia, perfino, pronunciata una sentenza di condanna in primo grado), dall'altro lato, se fosse definito, “intaserebbe” ulteriormente il Tribunale monocratico rallentando la definizione dei processi in primo grado e, poi, ove giunti in appello, della Corte.

Da questa sintetica analisi, che si svilupperà oltre, già emerge la necessità, ben evidenziata nel **documento del 25 luglio 2017 conclusivo dei lavori della conferenza distrettuale, di un approccio organico tra gli uffici atteso che ogni intervento su uno dei “segmenti” del procedimento/processo è destinato ad avere ricadute sugli altri.**

In tal senso hanno operato il Tribunale e la Procura di Tivoli:

- **prima adottando un'intesa preliminare in data 25 maggio 2017 sui criteri di trattazione e priorità degli affari;**
- **poi individuando i criteri in attuazione di quanto previsto dalla Conferenza distrettuale con intesa del 26 ottobre 2017 (integrata il 17 novembre 2017).**

Tali intese sono sfociate nell'adozione da parte della Procura, in data 27 ottobre 2017, di un articolato provvedimento di modifica del precedente progetto (integrato il 13/14 e 20 novembre 2017), anticipatorio del presente documento (non adottato all'epoca, in attesa dell'approvazione della Circolare sugli uffici di Procura, poi intervenuta il 16 novembre). Si è ritenuto, infatti, di dare immediata attuazione a una nuova organizzazione dell'ufficio attuativa anche dei criteri di priorità, rinviando la stesura del più complessivo progetto organizzativo all'operatività della nuova disciplina secondaria al fine di evitare ulteriori modifiche.

Il provvedimento organizzativo del 27 ottobre 2017, ampiamente ripreso nel presente progetto organizzativo, è entrato in vigore il 21 novembre 2017 ed è stato attuato subito dopo la presa d'atto, senza rilievi, da parte del Consiglio Giudiziario, in data 22 novembre 2017.

Per la Procura di Tivoli, peraltro, ogni possibile soluzione organizzativa deve confrontarsi con le risorse disponibili, a partire dal numero dei Sostituti Procuratori presenti, a breve 7 sugli 8 previsti (comunque insufficiente), e dalla mancanza di un numero adeguato di dipendenti amministrativi, in presenza di un organico non coperto e sottodimensionato già per il passato, per il quale non si prevedono a breve incrementi, dovuti, tra l'altro, per l'aumento dei Sostituti Procuratori.

Le soluzioni organizzative proposte, dunque, sono coordinate col Tribunale e sono state discusse anche in incontri con l'Avvocatura.

Il progetto organizzativo è stato redatto tenendo conto delle recenti modifiche normative, alcune relative a istituti penali e processuali, ma tali da incidere profondamente sull'organizzazione della Procura (l. n. 103/2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017), altre riguardanti compiti e funzioni dei Vice Procuratori Onorari e, dunque, tali da influire sull'attività dei Magistrati togati (d.lgs. n. 116/2017, entrato in vigore il 15 agosto 2017). Non è possibile, allo stato, tenere conto delle modifiche che saranno a breve apportate dall'emanazione di alcuni decreti delegati previsti dalla l. n. 103/2017 (intercettazioni, impugnazioni, ordinamento penitenziario, riserva penale nel codice penale).

2. La durata e la vigenza del progetto organizzativo (e dei relativi criteri di organizzazione e di assegnazione)

Il progetto organizzativo riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2019, in attuazione dell'art. 8 co. 1, della Circolare.

La decorrenza è fissata al 15 febbraio 2018 (decorsi i 15 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 8 della Circolare).

Peraltro, in virtù del provvedimento del 27 ottobre 2017:

- a) i criteri di priorità e i nuovi Gruppi di lavoro sono operativi dal 20 novembre 2017;
- b) la nuova sezione Definizione Affari Risalenti è stata istituita dal 21 novembre 2017.

Allo spirare del termine di vigenza il progetto e i relativi criteri di organizzazione del lavoro e di assegnazione degli affari (con le eventuali modifiche apportate) resteranno in vigore fino all'adozione del nuovo progetto relativo al triennio successivo.

Va precisato che, pur se già era previsto che il progetto organizzativo fosse redatto per un periodo pari a quello dell'ufficio Giudicante (il C.S.M. ha fissato per il Tribunale di Tivoli il termine di deposito al 30 maggio 2017), in data 26 maggio 2017 è stata comunicata al C.S.M., al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale la decisione di differire, salva diversa determinazione, il deposito del progetto organizzativo, da un lato perché erano in corso i lavori consiliari su una risoluzione sui progetti organizzativi degli uffici requirenti, dall'altro perché era in fase avanzata l'elaborazione di criteri di fissazione e trattazione degli affari da parte della Conferenza distrettuale - riunitasi da ultimo il 25 maggio 2017 -, in attuazione della risoluzione dell'11 maggio 2016. La Procura e il Tribunale di Tivoli hanno già redatto un'intesa preliminare (allegata) che prevede, all'esito delle linee guida della Conferenza distrettuale che costituiranno la cornice di riferimento, l'adozione di un articolato provvedimento sulla definizione, fissazione e trattazione degli affari, che dovrà essere trasmesso al Consiglio Giudiziario e al C.S.M.

In data 25 luglio 2017 sono stati approvati dalla Conferenza Distrettuale i criteri di "priorità e gestione dei flussi degli affari penali" alla cui stesura ha collaborato anche questo Procuratore.

Come ricordato, il Tribunale e la Procura di Tivoli, hanno prima adottato un'intesa preliminare in data 25 maggio 2017 sui criteri di trattazione e priorità degli affari; hanno poi individuato in data 26 ottobre 2017 i criteri di priorità, adottati dalla Procura nel provvedimento del 27 ottobre 2017, in buona parte anticipatorio del presente progetto organizzativo, in attesa dell'adozione della Circolare del 16 novembre 2017. La prima attuazione di questo provvedimento, successiva alla presa d'atto senza rilievi del Consiglio Giudiziario, consente una prima valutazione dei suoi effetti.

Peraltro il Consiglio Giudiziario ha restituito al Tribunale le tabelle, sicché è prevedibile che vi possa essere un reale esame congiunto di tabelle del Tribunale e progetto organizzativo della Procura, anche in considerazione della stretta correlazione attuata dai Dirigenti degli uffici in attuazione (sostanziale e non formale) del disposto del C.S.M.

Va precisato che una prima versione del progetto è stata firmata il 17 gennaio 2017. Successivamente, prima del decorso dei 15 giorni, è stato necessario apportare alcune modifiche e integrazioni, sicché si è ritenuto di depositarlo nuovamente.

Trattandosi di nuovo deposito con parziali modifiche non si è ritenuto di avvalersi del differimento disposto dal CSM con riferimento all'aggiornamento dei progetti vigenti con la Circolare del 16 novembre 2017.

3. Il procedimento seguito per l'adozione del progetto organizzativo

Si dà piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 della Circolare.

Il progetto organizzativo è stato redatto all'esito:

- di plurime riunioni con i Magistrati dell'ufficio (l'ultima il 15 gennaio 2018) che hanno fornito il loro indispensabile apporto di conoscenze (della realtà criminale del territorio e dell'ufficio). Come precisato oltre, solo una coesione dei Magistrati dell'ufficio di Procura, finalizzata al perseguimento degli obiettivi posti dalla Carta Costituzionale e dalle leggi, consente un'efficace organizzazione e azione della Procura nell'ambito delle indicazioni del C.S.M.;
- di riunioni con i Vice Procuratori Onorari, anche al fine di valutare le ricadute del d.lgs. n. 116/2017 entrato in vigore il 15 agosto 2017;
- di riunioni con il personale amministrativo, specificamente con i Direttori Amministrativi e con i responsabili delle Segreterie, al fine di avere un quadro chiaro delle specifiche problematiche di un altro soggetto indispensabile per una buona organizzazione;
- di riunioni con il Presidente del Tribunale (e col Presidente della Sezione penale), con specifico riferimento alle interrelazioni tra gli uffici e alla redazione di criteri di trattazione degli affari condivisi;

- di riunioni col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, collocate all'esito di plurimi e proficui contatti, al fine di tenere conto del punto di vista e della prospettiva dell'ordine forense, protagonista dell'attuazione della giurisdizione;
- dei necessari contatti con i responsabili delle aliquote di polizia giudiziaria della Procura e dei servizi di polizia giudiziaria del circondario, al fine di avere una conoscenza approfondita, non solo delle realtà criminali, ma anche delle concrete modalità di operatività della polizia giudiziaria che agisce, come è noto, sotto la direzione della Procura della Repubblica, esercitata con direttive, incontri, specifiche disposizioni dei Magistrati dell'ufficio.

Il progetto è stato oggetto di apposita riunione in data 15 gennaio 2017 (riunione convocata il 10 gennaio 2017, con allegata una prima stesura, ripresa integralmente nel presente provvedimento, salve modifiche formali e di aggiornamento) ed è stato comunicato a tutti i Magistrati dell'ufficio in questa versione per consentire osservazioni entro 15 giorni ed essere adottato con decreto del Procuratore della Repubblica decorso tale termine.

Il termine di entrata in vigore viene fissato al 15 febbraio 2018 - ovvero decorsi i 15 giorni indicati, procedendosi in data odierna (30 gennaio 2017) alla comunicazione ai Magistrati, ai sensi dell'art. 8 del regolamento.

Il decreto è immediatamente esecutivo, per cui assume piena efficacia fino alla data del 31.12.2019, proseguendo comunque la sua vigenza fino all'approvazione del progetto successivo.

Il decreto viene trasmesso al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al C.S.M. tramite il Consiglio Giudiziario, affinché provvedano ad esercitare le loro competenze, manifestando fin da ora la doverosa massima considerazione e disponibilità alle richieste di integrazioni o modifiche.

Il provvedimento viene comunicato anche al Presidente del Tribunale.

Sarà inevitabile negli anni di vigenza apportare variazioni – derivanti da nuove esigenze o da modifiche normative – che seguiranno il medesimo iter e che saranno inserite nel testo odierno al fine di consentire un'agevole consultazione.

4. Le variazioni al progetto organizzativo e i provvedimenti attuativi

4.1. Le variazioni

Le variazioni al progetto organizzativo seguiranno le indicazioni previste dall'art. 8 co. 2 e 3, della Circolare:

- a) le sole variazioni al progetto organizzativo relative alla costituzione dei Gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei Sostituti Procuratori, ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell'assenso e del visto saranno adottate, previa interlocuzione con i Magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui all'art. 8 della Circolare;
- b) le altre variazioni dei criteri organizzativi saranno comunicate ai Magistrati dell'ufficio e direttamente trasmesse dal Procuratore della Repubblica al C.S.M.;
- c) il conferimento di incarichi di coordinamento e collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo, è preceduta da interpello e segue il procedimento delle variazioni di cui alla lett. a).

4.2. I provvedimenti attuativi

In adempimento a quanto previsto dall'art. 9 della Circolare nell'adozione dei provvedimenti attuativi saranno rispettati, oltre che la normativa primaria e secondaria, i criteri e le disposizioni fissate nel presente progetto organizzativo, salva la ricorrenza di esigenze sopravvenute o non prevedibili che saranno esplicitate con adeguata motivazione.

Saranno comunicati ai Magistrati dell'ufficio i provvedimenti sulle assegnazioni ai Gruppi di lavoro e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti, che saranno trasmessi al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario, con le eventuali osservazioni degli interessati. Gli altri provvedimenti attuativi saranno di norma trasmessi al C.S.M., ferma restando la facoltà da parte del Magistrato di trasmetterli personalmente.

5. I criteri previgenti e le modifiche adottate dal luglio 2016

I previgenti criteri organizzati dell'ufficio sono stati adottati in data 9 settembre 2009 (prot. n. 544/09) e modificati in molte parti in data 26 febbraio 2013 (prot. n. 98/13).

Sono stati, poi, emessi numerosi provvedimenti che affrontano aspetti specifici, alcuni non trasfusi nel documento organizzativo dell'ufficio, con non agevole individuazione delle disposizioni vigenti.

Il progetto organizzativo che si adotta sostituisce tutti i precedenti provvedimenti con l'obiettivo di raccogliere in un unico documento le disposizioni, così da renderne agevole la loro conoscenza e applicazione.

Si avrà cura di procedere alle successive modifiche aggiornando il presente testo, in modo tale da raccoglierle in un unico documento facilmente consultabile.

Saranno menzionate anche le direttive adottate alla polizia giudiziaria, le circolari emanate e i protocolli risultanti agli atti della Segreteria del Procuratore.

Dopo la presa di possesso del Procuratore della Repubblica (avvenuta in data 26 maggio 2016) sono stati inizialmente confermati tutti i criteri vigenti (provvedimento del 27 maggio 2016), con riserva di adozione di nuovi criteri, anche all'esito del doveroso approfondimento con i colleghi e con il dirigente del personale amministrativo.

Successivamente **sono stati adottati plurimi provvedimenti organizzativi di carattere generale** (ovviamente rispettando il procedimento previsto, con inoltro al Consiglio Giudiziario e al C.S.M.), ovvero provvedimenti prettamente organizzativi diretti a semplificare l'attività dei Magistrati, che hanno già delineato una nuova struttura dell'ufficio.

Appare opportuno elencare le modifiche ai criteri organizzativi e i principali provvedimenti organizzativi adottati:

- modifica del progetto organizzativo adottata in data 3 giugno 2016 (prot. n. 844/16), relativa al *recupero delle energie lavorative a seguito di turni festivi e notturni*;
 - modifica del progetto organizzativo adottata il 12.7.2016 (prot. n. 1068/2016), relativa alle *deleghe ai Vice Procuratori Onorari per la trattazione dei procedimenti penali di competenza dei Giudici di Pace*, con l'attribuzione della responsabilità a un Funzionario e con la previsione di un'ampia collaborazione dei Vice Procuratori Onorari;
 - riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti, in data 27 settembre 2016, inserita nel progetto complessivo di una più funzionale ripartizione dei servizi della Procura, *con l'obiettivo ulteriore di "standardizzare" – per quanto possibile – la definizione delle notizie di reato e gli atti di più agevole valutazione, utilizzando al massimo le professionalità della polizia giudiziaria e del personale amministrativo e consentendo al Magistrato di concentrarsi su attività che richiedano una specifica elaborazione.*
- La riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti è stata agevolata dall'adozione della direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016 (n. prot. 1357/2016), con cui sono state disciplinate le modalità di redazione e trasmissione della Comunicazione della Notizia di Reato (art. 347 c.p.p.) e di altri atti (Fatti Non Costituenti Reato, provenienti da Anonimi, Seguiti) con l'obiettivo di assicurare una *"rapida valutazione degli atti suindicati (costituiti principalmente da CNR) da parte del Pubblico Ministero, sia in ordine agli adempimenti relativi all'immediata iscrizione negli appositi registri, sia relativamente alle ulteriori attività da svolgere ai sensi del codice di rito"*;
- modifica del progetto organizzativo adottata il 27.9.2016 (prot. n. 1422/16), relativa *all'istituzione dell'ufficio Definizione Affari Semplici (DAS)*, con progressivi incrementi nel tempo, compatibili con l'attribuzione di idonee risorse, destinato alla trattazione di procedimenti definibili in modo "standardizzato", con alleggerimento del carico di lavoro delle Segreterie e degli stessi Sostituti Procuratori;
 - modifica del progetto organizzativo adottata in data 27 settembre 2016 (prot. n. 1425/16), relativa *all'assegnazione degli Affari trattati dall'ufficio Definizione Affari Semplici (DAS); assegnazione e trattazione degli Anonimi e dei Fatti Non Costituenti Reato; disposizioni varie sulle assegnazioni*;
 - regolamentazione del *rilascio attestazioni ex art. 335 c.p.p. a soggetti privati e a soggetti pubblici*, adottata il 18 ottobre 2016 per agevolare l'attività autorizzatoria del Magistrato;
 - centralizzazione del servizio di iscrizione delle notizie di reato "ordinarie" (Registri mod. 21, 44 e 45), in data 2 dicembre 2016, per assicurare il corretto, uniforme e immediato adempimento (di cui è responsabile il Procuratore della Repubblica) e "sgravare" le Segreterie dei Sostituti Procuratori;
 - modifica del progetto organizzativo adottata in data 2 febbraio 2017, relativa a *"competenze sui procedimenti di esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna che contengono l'ordine di demolizione dei manufatti abusivi periodo feriale"*;
 - modifica del progetto organizzativo adottata il 2.5.2017, relativa alla *modifica dell'assegnazione ai Magistrati del I Gruppo*;
 - modifica del progetto organizzativo adottata il 21.9.2017, contenente Linee guida per l'applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, *Riforma organica della magistratura onoraria. Regolamentazione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari*;
 - **modifica del progetto organizzativo adottata il 27 ottobre 2017 (modificata e integrata con provvedimenti del 13/14 e 20 novembre 2017)**, dopo l'individuazione, in data 26 ottobre 2017, dei criteri di trattazione degli affari da parte del Tribunale di Tivoli e di questa Procura, "in vista della prossima adozione del progetto organizzativo dell'ufficio, ormai definito ma da aggiornare in osservanza della circolare sull'organizzazione delle Procure a breve all'esame del *plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura". Il

provvedimento è **sostanzialmente trasfuso nel presente progetto organizzativo adottato in osservanza alla Circolare del 16 novembre 2017.**

I documenti di rilievo generale ora indicati sono stati inseriti nel sito web della Procura (cfr. oltre).

6. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento

6.1. Il d. l.vo 106/2006

Secondo l'art. 1 del d.lgs 106/2006, **Riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero**, il Procuratore della Repubblica determina i criteri di organizzazione dell'ufficio.

Lo stesso d.lgs. prevede, in attuazione della legge delega n. 150/2005 (con le modifiche apportate dalla l. 269/06), numerose norme cui il Procuratore della Repubblica deve attenersi nella predisposizione dei criteri organizzativi. Per estrema sintesi:

a) *Attribuzioni del Procuratore della Repubblica* (art. 1):

- è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge;
- assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo;
- può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più Magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo;
- determina i criteri di assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica; Titolarità dell'azione penale (art. 2):
- il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più Magistrati dell'ufficio;
- l'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi;
- con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento il Procuratore della Repubblica può⁸ stabilire i criteri ai quali il Magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il Magistrato non si attiene ai principi ed ai criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il Magistrato ed il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il Magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica.

b) *Prerogative del Procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari* (art. 3):

Occorre l'assenso scritto del procuratore della Repubblica nei casi di:

- fermo di indiziato di delitto disposto da un Magistrato dell'ufficio;
- richiesta di misure cautelari personali;
- richiesta di misure cautelari reali, salvo che apposita direttiva di carattere generale lo escluda, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. L'assenso non occorre in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza;

c) *Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche* (art. 4):

Il Procuratore della Repubblica per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, può:

- determinare i criteri generali ai quali i Magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.

d) *Rapporti con gli organi di informazione* (art. 5):

- Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un Magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione;
- è fatto divieto ai Magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

6.2. Gli interventi del Consiglio Superiore della Magistratura

⁸ Ulteriore competenza introdotta dall'art. 1, comma 74, l. n. 103/2017.

La vigente normativa primaria è stata opportunamente specificata e delimitata dagli interventi dell'organo di autogoverno che ha avuto modo di precisare come le nuove disposizioni dovessero essere coordinate con altre di rango legislativo e, soprattutto, costituzionale.

Solo un cenno agli interventi attuati dalla Procura di Tivoli prima dell'adozione della Circolare del 16 novembre 2017:

- a) la **delibera del 12 luglio 2007** in cui sono fissati principi: *sui poteri del C.S.M., sulle modalità di predisposizione del progetto organizzativo, sui poteri del Procuratore della Repubblica*;
- b) la **risoluzione del 10 ottobre 2007** sulla durata del progetto organizzativo;
- c) la **risoluzione del 21 luglio 2009** con cui il Consiglio, oltre a richiamare i principi fissati con la delibera del 12 luglio 2007, ha operato un “secondo momento di riflessione (...) in punto di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero”, integrandola alla luce dei principi posti a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza del singolo Magistrato (art.101 Cost.) e del trasparente e buon funzionamento degli uffici requirenti medesimi (art. 97 Cost.);
- d) **numerose delibere di risposte a quesito** sui poteri del Procuratore della Repubblica. A mero titolo esemplificativo si richiamano:
 - Rapporti fra Procura nazionale antimafia e procure distrettuali in merito alla trasmissione degli atti di indagine (*Delibera del 27 luglio 2011*);
 - Facoltà del Procuratore della Repubblica di destinare i Vice Procuratori Onorari alle attività di udienza da svolgersi nel periodo ferialo (*Risposta a quesito del 13 luglio 2011*);
 - Coordinamento tra le sezioni distaccate e il Procuratore della Repubblica (*Risposta a quesito del 13 luglio 2011*);
 - Sostituibilità dei Vice Procuratori Onorari in caso di sciopero (*Risposta a quesito del 4 febbraio 2010*);
 - Individuazione delle notizie da iscriversi nel registro modello 45 (*Risposta a quesito del 15 luglio 2009*);
 - Rapporti tra l'ufficio di Procura e gli organi di informazione (*Risposta a quesito del 24 settembre 2008*);
 - Rapporti tra ufficio del Pubblico Ministero ed organi di informazione (*Risposta a quesito del 20 febbraio 2008*);
 - Potere del Procuratore della Repubblica di delegare ad un Sostituto il coordinamento di un settore dell'attività dell'ufficio (*Risposta a quesito del 27 giugno 2012*);
 - Obbligo di trasmissione al Procuratore della Repubblica, per l'iscrizione nell'apposito registro, delle notizie di reato acquisite nel corso di procedimento assegnato e aventi ad oggetto fatti non connessi, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., a quelli oggetto del procedimento (*Risposta a quesito del 27 giugno 2012*);
 - Designazione congiunta di più Pubblici Ministeri in udienza (*Risposta a quesito del 6 marzo 2013*);
- e) **alcune delibere del C.S.M. di particolare rilievo per la predisposizione del progetto organizzativo:**
 - Resoconto delle attività svolte dalla Struttura Tecnica per l'Organizzazione nel periodo febbraio 2010 – luglio 2013 (*Delibera del 24 luglio 2013*);
 - Standard di rendimento predisposti dal Consiglio superiore della magistratura (*Delibera del 23 luglio 2014*), con particolare riferimento alla Nota tecnica settore Procura;
 - Dalle buone prassi ai “modelli”: una prima manualistica ricognitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani (delibera del 7.7.2016);
 - Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (*Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod.*);
 - Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti (*Risposta a quesito dell'11 maggio 2016*);

Infine, la Risoluzione con cui è stata approvata la Circolare del 16 novembre 2017, cui si rinvia integralmente (anche all'articolata relazione), che costituisce un condivisibile punto di riferimento, delineante obiettivo e contenuto del progetto organizzativo, in piena attuazione del dettato costituzionale e di principi generali dell'Ordinamento, cui si darà piena osservanza. Circolare adottata “in ossequio, oltre che alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente, ai principi costituzionali riferibili alla materia dell'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce dei quali deve essere interpretata ed applicata” (art. 1).

Si darà attuazione a tutte le disposizioni previste dalla Circolare riguardanti questa Procura (gli artt. 5 e 6 non trovano applicazione non essendo previsto il posto di Procuratore Aggiunto; gli artt. da 18 a 23 si riferiscono ad altri uffici):

- a) di carattere generale: art. 2 (titolarità e organizzazione dell'ufficio requirente), art. 3 (Ragionevole durata del processo e azione penale obbligatoria), art. 4 (Corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e giusto processo);

- b) progetto organizzativo, procedimento e contenuto (artt. da 7 a 17, 24);
- c) adeguamento del progetto organizzativo alle disposizioni della Circolare (art. 25). Al riguardo si ribadisce la bontà della scelta di attendere l'entrata in vigore della Circolare per poi adottare il presente progetto organizzativo in tutto conforme al dettato della Circolare.

6.3. Pari opportunità, tutela della genitorialità e della salute del Magistrato

Si dà piena e concreta attuazione, in osservanza del disposto dell'art. 24 della Circolare, agli articoli della Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti in tema di:

- esoneri (art. 3);
- tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4);
- collaborazione di un Magistrato delegato (art. 14);
- Magistrati in maternità o che provvedono alla cura dei figli minori (art. 113);
- tutela della genitorialità e della malattia (art. 117);
- divieto di assegnazione degli affari nel periodo di congedo (art. 166);
- referente informatico (art. 218), referente per la formazione (art. 219) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 222 e 223);
- componenti della Struttura Tecnica per l'organizzazione (artt. 222 e 223);
- componente del Consiglio Giudiziario (artt. 224 e 225);
- benessere organizzativo tutela della genitorialità e della salute (artt. 271-283).

Si condividono i diversi documenti approvati in materia dagli organi centrale e locale di autogoverno, a partire dalla delibera del 9 aprile 2008 con cui sono stati istituiti i comitati pari opportunità affinché “nel funzionamento degli uffici, si sviluppi una cultura organizzativa in un’ottica di genere” anche attraverso “buone prassi”.

7. Il Progetto organizzativo: la relazione d’accompagnamento e i criteri di organizzazione e di assegnazione degli affari

Il progetto organizzativo, anche per consentire un’opportuna disamina omogenea da parte degli organi di autogoverno, si articola in due parti:

- a) **PARTE PRIMA**, che può essere assimilata al Documento Organizzativo Generale, previsto dagli artt. 5-7 della Circolare, sulle tabelle degli uffici giudicanti, in cui è stata sviluppata **la relazione d’accompagnamento** finalizzata a fornire il *quadro* di riferimento all’interno del quale è stato predisposto il progetto organizzativo e con cui sono chiarite le ragioni delle scelte adottate. La relazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 co. 2, della Circolare è articolata:
 - nella descrizione delle risorse umane e materiali dell’ufficio, del circondario e della criminalità;
 - nell’esame e valutazione dei principali dati statici dell’ufficio e dei flussi dei procedimenti;
 - nell’esposizione delle linee guida, delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio.
- b) **PARTE SECONDA**, in cui è esposto, nel dettaglio, il **progetto organizzativo con i criteri di organizzazione dell’ufficio e di assegnazione degli affari adottati**.
- c) **PARTE TERZA**, dedicata a disposizioni di varia natura e finali.

PARTE PRIMA – RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

Risorse, analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, analisi della realtà criminale del circondario. Le linee guida e gli obiettivi del progetto organizzativo (artt. 3 co. 1; 7 co. 2, della Circolare)

8. Lo scopo della relazione di accompagnamento

La relazione di accompagnamento, corrispondente al documento organizzativo generale previsto per gli uffici giudicanti, intende – come premesso – chiarire le ragioni delle scelte organizzative adottate, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 co. 2, della Circolare.

Nell'ottica ora indicata si procederà:

- a) all'indicazione delle risorse materiali (par. 9) e umane (par. 10) dell'ufficio;
- b) alla descrizione della situazione del circondario e della criminalità (par. 11);
- c) alla descrizione all'esame dei principali dati statici dell'ufficio e dei flussi dei procedimenti (par. 12);
- d) ad accennare all'organizzazione del settore penale del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace (par. 13).
- e) ad accennare al Bilancio Sociale predisposto per l'anno 2017 (par. 14);
- f) a esporre le linee guida, delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio (par. 15).

9. Le risorse materiali, in particolare l'informatizzazione e le forme di comunicazione

9.1. Le risorse materiali, in generale

La Procura occupa un intero edificio, di recente costruzione, realizzato in adiacenza all'immobile che ospita il Tribunale Ordinario.

L'edificio ha accesso da Via Antonio del Re n. 24 ed è composto da quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato.

L'edificio, pur ampio e moderno, appare appena sufficiente per le esigenze dell'ufficio.

Nel settembre-ottobre 2017 sono stati eseguiti alcuni lavori interni finalizzati a ricavare delle stanze necessarie per l'avvio di nuovi uffici centralizzati e per accogliere l'ottavo Sostituto Procuratore in organico e il relativo personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

Saranno necessari ulteriori lavori, programmati per il 2018, per rendere funzionali alcuni locali esterni all'edificio per le nuove necessità, oltre che per adibire un locale nell'edificio del Tribunale all'ascolto delle intercettazioni come previsto dall'emanando decreto legislativo sulle "intercettazioni".

L'opportuna istituzione di nuovi uffici centralizzati (DAS e Iscrizioni) e la previsione di possibili ulteriori centralizzazioni richiede spazi idonei, non sempre facilmente reperibili.

Anche l'avvio del programma TIAP, ormai prossimo, richiederà l'individuazione di appositi locali.

Il Procuratore della Repubblica e i Sostituti hanno a disposizione una stanza.

Il personale amministrativo e la polizia giudiziaria sono generalmente sistemati in stanze in cui sono presenti più unità.

Alcuni uffici hanno a disposizione una o più stanze necessarie per le diverse funzionalità (ufficio dibattimento, Primi Atti, ecc.).

Nell'edificio che ospita il Tribunale la Procura utilizza:

- lo Spazio ascolto e accoglienza vittime, operativo dal gennaio del 2017 a seguito di un protocollo sottoscritto con l'Asl RM/5, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli; nonché la sala audizione minori e vittime vulnerabili. I locali sono situati al piano terra dell'edificio che ospita il Tribunale e sono dotati di accesso diretto dal cortile laterale;
- la Sala intercettazioni, sita al quarto dell'edificio del Tribunale.

Vi è, inoltre, l'archivio ubicato in Villa Adriana, via Lago di Albano.

I **beni strumentali** in dotazione sono sufficienti, pur se occorre continuamente procedere ad approvvigionamenti. Di recente si è dovuto provvedere ad acquisire nuovi mobili per le diverse necessità sorte.

L'ufficio dispone di tre autovetture di servizio, immatricolate tra il 2007 e il 2010, ma ancora idonee per le necessità correnti.

9.2. L'informatizzazione

I **computer e i diversi strumenti informatici** sono periodicamente rinnovati e, talvolta, presentano momentanee carenze.

È curata con particolare attenzione **l'informatizzazione e l'uso degli applicativi**.

A corredo delle le postazioni di lavoro ci sono:

- una stampante e spesso anche uno scanner;
- un collegamento alla fotocopiatrice che viene utilizzata sia come stampante di rete che come scanner;
- il pacchetto OFFICE della soc. Microsoft;
- il collegamento ad una cartella su server per i documenti personali se richiesta;
- il collegamento ad una cartella su server condivisa con la Segreteria o l'ufficio di appartenenza;
- una casella di posta elettronica personale e quasi sempre una casella di posta certificata dell'ufficio/cancelleria di appartenenza;
- accesso ad internet.

La Procura di Tivoli ha avviato ed utilizza tutti gli applicativi e i sistemi resi disponibili dal Ministero in particolare si segnalano:

- L'uso delle PEC da settembre 2014 in tutti gli uffici le Segreterie;
- L'avvio dal 15/12/2014 del Sistema Notifiche Telematiche;
- Il passaggio dal 1/3/2015 dal Proteus a Script@ per la gestione del protocollo;
- L'uso del SIPERT per la gestione delle presenze;
- L'uso del SI.CO.GE per la fatturazione elettronica;
- La migrazione, il 5/5/2015, dal Re.Ge. al S.I.C.P. e sistemi collegati: S.I.R.I.S. e Consolle Area Penale e contestuale passaggio, per la ricezione delle notizie di reato, dal sistema Archimod al portale NDR;
- La chiusura del registro cartaceo per la gestione dei corpi di reato, dal 10/11/2015, e contestuale uso esclusivo del SICP per la gestione del modello 42;

- L'avvio concordato con il Tribunale del sistema GIADA per l'assegnazione automatica dei Giudici e della data di fissazione udienza a seguito di richiesta del PM di citazione diretta a giudizio;
- L'uso del SIAMM, compreso il Sistema Web per la "Liquidazioni delle Spese di Giustizia";
- Il SIES per le esecuzioni penali e il SIPPI per le misure di prevenzione;
- Il SIC per i certificati del casellario prenotabili anche on-line dal 21/1/2015.

Oltre agli applicativi del Ministero della Giustizia sono attivi i collegamenti a banche dati e sistemi di altre Amministrazioni necessari per l'attività istituzionale della Procura; si citano di seguito le più rilevanti:

- Banca dati della Cassazione: Italgire;
- Consiglio Superiore Magistratura (www.cosmag.it);
- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (SIDET WEB 2);
- Camere di Commercio (Telemaco)
- Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- Poste italiane (unep.poste.it);
- Agenzia delle Entrate:
 - Anagrafe tributaria: STATEL Punto Fisco e Anagrafe Rapporti Finanziari;
 - Trasmissione telematica CU;
 - Catasto telematico (SISTER);
- Portale unico previdenziale per il certificato unico regolarità contributiva (DURC);
- Anagrafe del Comune di Roma e di altri comuni del Circondario;
- Provincia di Roma (SAOL);
- Ministero del Tesoro:
 - Gestione inventario e facile consumo (Ge.Co.);
 - NOIPA, per i cedolini ed il CUD;
 - Portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione;
 - SciopNet , AssenzeNet e per le comunicazioni delle assenze e degli scioperi;
 - DetrazioniNet per la comunicazione delle detrazioni fiscali sullo stipendio;
 - Conguaglio previdenziale e fiscale.

È in fase avanzata l'avvio del TIAP che, dopo le necessarie fasi preliminari, è operativo per i procedimenti iscritti dal 2018, inizialmente con alcune limitazioni al fine di assicurare la necessaria gradualità, anche per la scarsità delle risorse. Superata la fase iniziale, che richiederà un impegno rilevante anche sotto il profilo organizzativo e del personale, si ritiene che il nuovo applicativo potrà contribuire a fare fronte ad alcune delle problematiche derivanti dalle scarse risorse disponibili.

La preparazione e l'avvio del TIAP rappresenta uno dei principali obiettivi dell'ufficio.

9.3. Comunicazione e sito internet

Si ritiene che sia indispensabile un'adeguata cura della comunicazione dell'organizzazione e dell'azione della Procura, per ragioni di trasparenza e di conoscenza da parte di tutti coloro che vengono a contatto con l'ufficio o sono ad essa interessati.

Il sito internet, www.procura.tivoli.giustizia.it, è stato pubblicato il 1/10/2012 ed è costantemente aggiornato.

Dal maggio del 2016 è stato implementato con nuove informazioni periodicamente inserite. Scorrendo l'archivio delle *News* si rilevano i numerosi documenti pubblicati nell'ultimo anno. In particolare, è stata creata una nuova sezione denominata "Documenti" che raccoglie:











- Criteri organizzativi;
- Linee guida, circolari e ordini di servizio;
- Circolari personale amministrativo;
- Direttive alla polizia giudiziaria;
- Circolari d'interesse per la polizia giudiziaria;
- Circolari relative a custodi/CT/ausiliari;
- Protocolli;
- Tirocini formativi;
- Negoziazione assistita;
- Dati statistici e relazioni inaugurazione anno giudiziario.

Questi i dati statistici che evidenziano l'incremento di visite:

	Visitatori diversi	Numero di visite	Pagine	Accessi	Banda usata
Traffico visualizzato 2015	18.891	23.845 (1.26 visite/visitatore)	121.076 (5.07 Pagine/Visita)	449.981 (18.87 Accessi/Visita)	2.37 GB (104.24 KB/Visita)
Traffico visualizzato 2016	17.492	23.489 (1.34 visite/visitatore)	124.746 (5.31 Pagine/Visita)	446.744 (19.01 Accessi/Visita)	7.29 GB (325.65 KB/Visita)
Traffico visualizzato 2017	23.302	32.711 (1.4 visite/visitatore)	153.164 (4.68 Pagine/Visita)	562.896 (17.2 Accessi/Visita)	13.65 GB (437.52 KB/Visita)

Emerge un incremento tra 30 e 50% nell'anno 2017

File scaricati (Prime 10) - [Elenco completo](#)

File scaricati: 182		Accessi	206 Accessi	Banda usata	Dimensione media
	/allegatinews/11850.pdf	1.230	316	704.56 MB	466.67 KB
	/documentazione/d_5184.pdf	1.020	282	354.02 MB	278.43 KB
	/documentazione/d_6228.pdf	991	203	559.16 MB	479.55 KB
	/documentazione/d_5179.pdf	874	259	405.65 MB	366.63 KB
	/documentazione/d_6229.pdf	797	192	226.93 MB	234.96 KB
	/documentazione/d_5432.pdf	623	105	190.67 MB	268.20 KB
	/modulistica/delega_per_il_ritiro.rtf	527	3	15.32 MB	29.61 KB
	/modulistica/modello3ita.zip	526	2	9.77 MB	18.94 KB
	/moduli_come_fare_per/modulo_1426.pdf	526	26	13.44 MB	24.93 KB
	/allegatinews/a_3711.pdf	504	88	146.90 MB	254.10 KB

L'esame nel dettaglio evidenzia dei "picchi" con la pubblicazione di determinati documenti. Ad esempio, 991 accessi per il file delle linee guida adottate il 3 agosto sulla riforma di cui alla l. n. 103/2017, 874 per la direttiva alla PG sulle notizie di reato, ecc.

Inoltre, molto dettagliata, sin dalla sua prima pubblicazione, è la sezione dedicata a "Come fare per", nella quale si possono trovare numerose schede esplicative dei servizi forniti dall'ufficio, complete di modulistica e FAQ.

I dati esposti evidenziano il numero rilevante di visitatori che hanno scaricato i relativi file.

Si prevede un'ulteriore implementazione del sito, strumento indispensabile per la trasparenza e l'informazione della Procura, all'esito della sottoscrizione, avvenuta il 13 dicembre 2017, di una convenzione tra la Procura della Repubblica di Tivoli e il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, CoRis, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con cui si propongono i seguenti obiettivi:

- attività di studio e ricerca sui temi della comunicazione giudiziaria;
- realizzazione di convegni o incontri con le parti sociali finalizzati al perseguimento degli obiettivi di terza missione;
- attivazione di strategie e azioni, incluse specifiche linee di ricerca, utili ad interventi di carattere educativo nella promozione della sicurezza;
- progettazione e realizzazione di uno o più corsi di formazione e/o alta formazione per personale individuato della Procura.

Sono stati delegati, per la Procura, i colleghi Andrea Calice e Gabriele Iuzzolino, che hanno dato la disponibilità.

10. Le risorse umane

10.1. I Magistrati

La cronica carenza dell'organico previsto per i Magistrati

È necessario un breve esame relativo alla carenza dell'organico previsto per i Magistrati dell'ufficio, causa dell'attuale rilevante arretrato, per la cui riduzione, come si vedrà oltre, è necessario intervenire in modo radicale.

A) *La "storica" previsione di un organico di 9 Sostituti contenuta nei provvedimenti del Ministro della Giustizia. Il mancato adeguamento come causa dell'attuale "ingestibile" arretrato*

L'organico attuale, composto fino al dicembre del 2016 da 7 Sostituti Procuratori e un Procuratore, è sempre stato ritenuto insufficiente dallo stesso Ministro della Giustizia che, più volte, ha individuato in 9 Sostituti e un Procuratore l'organico necessario per un ufficio giudiziario istituito nel 1999-2001 con l'obiettivo di "alleggerire" il carico di lavoro degli uffici di Roma. Tribunale e Procura di Tivoli, infatti, hanno competenza, come si è ricordato, su parte della Provincia di Roma, con un territorio in buona parte limitrofo al Comune di Roma e che, dunque, presenta le medesime complessità criminali della Capitale.

È sufficiente ricordare che il D.M. 1/6/99 allegato D, istitutivo del Tribunale di Tivoli, entrato in funzione il 01.10.2001, e il DM. Attuativo del 7.4.2000 prevedevano, nel momento in cui l'attività della Procura fosse arrivata a pieno regime, un organico di 9 Sostituti Procuratori. Il numero dei Sostituti Procuratori, originariamente fissato in 5, è stato lentamente aumentato fino a 7, non essendo stato portato a termine l'incremento previsto.

In definitiva, all'atto dell'istituzione del Tribunale e della Procura di Tivoli si stimava già necessario un organico di Sostituti pari a 9 unità, con un graduale aumento della dotazione originaria di 5 Sostituti, derivante dal fatto che l'ufficio nasceva senza arretrato.

Il mancato adeguamento successivo rappresenta la causa della creazione di un arretrato ingestibile (cfr. oltre).

La necessaria dotazione organica di 9 Sostituti per la Procura della Repubblica di Tivoli ha trovato conferma nella Proposta di determinazione delle piante organiche degli uffici di primo grado presentata il 28.12.12 dal Ministro della Giustizia al C.S.M.

B) *Il recente insufficiente aumento di organico di 1 Sostituto Procuratore*

La recente proposta presentata dal Ministro della Giustizia al C.S.M. il 19 luglio 201 di determinazione delle nuove piante organiche degli uffici di primo grado prevedeva, per la Procura di Tivoli, l'incremento di 1 Sostituto Procuratore.

In sede di parere si rappresentavano plurimi dati ed elementi con cui si rappresentava la necessità dell'incremento di 2 Sostituti. In particolare:

a) Rapporto nazionale PM/abitanti

Nella Relazione "*Censimento speciale per la Giustizia penale, Analisi dei flussi e delle pendenze al dicembre 2014*", reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, redatta a cura della direzione statistica del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria (all. 3):

- gli uffici giudiziari di Tivoli sono definiti "grande" (seguono solo pochi uffici "molto Grandi");
- nell'allegato "Elenchi speciali delle Procure sulla base degli indici più significativi", nell'elenco n. 2 "Ordine crescente del parametro Rapporto 1 PM (in pianta organica) per abitanti", la Procura della Repubblica di Tivoli è collocata al 134° posto su 139 uffici di Procura, con un rapporto pari a 1 Magistrato per 60.804 abitanti rispetto a una "media" nazionale di 1 PM per 30.185 abitanti.

In conclusione:

- l'incremento previsto dalla proposta, di un'unità, avrebbe portato al rapporto di 1 PM per 54.000 abitanti;
- l'incremento di 2 unità avrebbe consentito di raggiungere un più congruo rapporto di 1 PM per 48.600 abitanti, comunque largamente inferiore alla media nazionale (1 PM per 30.185).

b) Rapporto Distrettuale PM/abitanti

L'esame dei dati rendeva evidente che il rapporto della popolazione del circondario di Tivoli (1 PM per 60.804 abitanti) rispetto all'organico era di gran lunga sfavorevole rispetto a tutte le altre Procure del distretto (da 28.000 di Rieti a 50.000 di Velletri).

L'incremento di un'unità avrebbe lasciato la Procura di Tivoli con un rapporto estremamente sfavorevole: Tivoli 1 PM per 54.000 abitanti, con Rieti (minimo) 1/28.000 e Velletri (massimo) 1/46.000.

L'incremento di 2 unità avrebbe comportato un rapporto più equilibrato: Tivoli 1 PM per 48.000 abitanti, con Rieti (minimo) 1/28.000 e Velletri (massimo) 1/46.000.

Pur in presenza di autorevoli conferme della necessità di un aumento di 2 Sostituti, a fronte della proposta ministeriale di 1 solo Sostituto, rappresentate dalle valutazioni espresse dal Sig. Procuratore Generale di Roma nel parere espresso il 15 settembre 2016, e dal C.S.M. nel parere formulato il 23 novembre 2016, il DM 1° dicembre 2016 ha previsto l'aumento di 1 Sostituto.

L'attuale organico, i Magistrati in servizio

L'attuale organico prevede 1 Procuratore e 8 Sostituti Procuratori, avendo il DM 1° dicembre 2017 incrementato l'organico dei Sostituti procuratori da 7 a 8.

Gli 8 posti di Sostituto Procuratore rimarranno coperti fino ai primi giorni di febbraio 2018, a seguito del trasferimento della dott.ssa Stefania. Da quella data ci sarà una scopertura pari al 12,5% (ovvero 11% tenendo conto del posto di Procuratore) per la quale si è richiesta al C.S.M. l'immediata pubblicazione.

Questo il prospetto dei Magistrati in servizio, sulla base del ruolo di anzianità, con la data di presa di possesso.

Dr. Francesco MENDITTO	Procuratore della Repubblica (26 maggio 2016)
Dr. Andrea CALICE	Sostituto Procuratore (10.10.2011)
Dr. Gabriele IUZZOLINO	Sostituto Procuratore (2.8.2013)
Dr. Stefania STEFANIA	Sostituto Procuratore (27.9.2009) trasferita (dal febbraio 2018)
Dr. Giuseppe MIMMO	Sostituto Procuratore (5.6.2006)
Dr. Filippo GUERRA	Sostituto Procuratore (6.7.2009)
Dr. Antonio ALTOBELLI	Sostituto Procuratore (15.11.2017)
Dr.ssa Lelia DI DOMENICO	Sostituto Procuratore (18.7.2007)
Dr.ssa Arianna ARMANINI	Sostituto Procuratore (5.11.2018).
Dr. Luigi PACIFICI	Sostituto Procuratore (17.2.14)

All'atto della redazione del presente documento è previsto il trasferimento della dott.ssa Stefania Stefania, che sarà operativo il 5 febbraio 2018.

10.2. I vice procuratori onorari.

Sono previsti in organico 8 Vice Procuratori Onorari

I posti sono tutti coperti.

Dott. Albino Angelillo	Vice Procuratore Onorario
Dr.ssa Serafina Denise Amendola	Vice Procuratore Onorario
Dr.ssa Silvia Babini	Vice Procuratore Onorario
Dott. Claudio Costa Giuseppe	Vice Procuratore Onorario
Dr.ssa Maria Paola Di Nicola	Vice Procuratore Onorario
Dr.ssa Rosanna Fratarcangeli	Vice Procuratore Onorario
Dr.ssa Padula Simona	Vice Procuratore Onorario
Dr.ssa Lucia Trovato	Vice Procuratore Onorario

L'organico è largamente insufficiente, riuscendosi con estrema difficoltà a coprire le numerose udienze.

Le possibilità di incremento dell'organico appaiono assai scarse alla luce del d.lgs. n. 116/2017 cui si è data attuazione col decreto del 21 settembre 2017

I V.P.O. sono stati inseriti nell'ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica istituito ai sensi del d.lgs. n. 116/2017.

10.3. Il personale amministrativo

La cronica carenza dell'organico previsto per il personale amministrativo.

Anche per il personale amministrativo vanno premesse le medesime considerazioni svolte per l'organico dei Magistrati.

Si allega la relazione predisposta dal Direttore Amministrativo dell'ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro predisposta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 (All. 1).

Appare improcrastinabile un ampliamento della pianta organica, rimasta immutata rispetto agli anni precedenti (34 unità), assolutamente inadeguata in rapporto sia all'ampiezza del Circondario (che consta di ben 75 Comuni ad elevata densità abitativa), sia al numero dei procedimenti penali pendenti e a tutti gli elementi posti in rilievo riguardo l'insufficienza dell'organico dei Magistrati, oltre che in considerazione del recente aumento a 8 Sostituti Procuratori.

Il D.M. 01/06/1999 istitutivo degli uffici giudiziari di Tivoli aveva previsto per la Procura una pianta organica "provvisoria" di 30 unità, con riserva di aumentarla a 48, una volta superata la iniziale fase di operatività dell'ufficio, ma tale incremento non è mai stato realizzato; con il D.M. 01/07/2005 è stato disposto un limitato aumento di organico di appena 4 posti: un direttore amministrativo, un funzionario giudiziario e due cancellieri.

D'altra parte, la necessità d'incremento dei Magistrati da parte del Ministero dimostra che occorre analoga decisione in ordine al personale amministrativo.

È stato ripetutamente richiesto l'adeguamento dell'organico indicato, sulla base dei dati statistici e di analoghe dotazioni delle Procure del Lazio, in 48 unità e 1 Dirigente amministrativo (oggi non previsto).

L'attuale organico il personale applicato o part-time

Con il passaggio alla Amministrazione della Giustizia del personale appartenente alla ex Polizia Provinciale (avvenuto nel 2016) sono stati coperti due dei tre posti vacanti, il posto di funzionario giudiziario e di cancelliere.

Precisata l'attuale insufficienza radicale dell'organico (34 unità) rispetto a quello necessario e originariamente previsto (48 unità) risultano scoperti due posti in organico alla luce di un recente pensionamento.

Il prossimo anno è già programmato, nei primi mesi, il pensionamento di una funzionaria giudiziaria.

Si fa fronte alle incombenze solo grazie al personale appartenente ai ruoli della Regione Lazio, in virtù di un Protocollo di intesa siglato in data 29/10/2015 tra il Presidente della Regione, il Ministro della Giustizia, il Procuratore Generale e il Presidente della Corte di Appello di Roma.

Inoltre, dall'inizio del mese di settembre del 2017, è rientrato in servizio il personale ex cassaintegrato (7 unità), pur se per un numero limitato di ore mensili, che ha già svolto negli anni passati tirocini di formazione e potenziamento delle competenze di lavoratori in condizione di svantaggio presso gli uffici giudiziari del distretto.

Già in passato l'attività di collaborazione di tale personale è stata preziosa. Pur non potendo ovviamente sopperire alla mancanza di cancellieri o assistenti, i tirocinanti, inquadrati nel profilo professionale di operatore giudiziario, hanno dato un buon contributo in attività quantitativamente rilevanti.

Questo il prospetto riassuntivo con l'indicazione dei posti in organico e del personale in servizio, distinto in effettivo e distaccato o applicato da altri uffici:

Composizione pianta organica e indicazione dei distacchi, comandi e applicazioni del personale da o per altro ufficio

Figura professionale	Unità in pianta	In servizio	Indice scoperta	Applicati, distaccati o comandati da altri uffici	Applicati, distaccati o comandati presso altri uffici	Totale in servizio	Indice scopertura finale
Direttore Amministrativo Area III	3	2	33,33%			2	-33,3%
Funzionario giudiziario Area III	6	6	0,00%			6	0,0%
Cancelliere Area II	6	6	0,00%	1 (ass. amm. = Cancell. distaccato da Dip. Giu. Min.)		7	16,7%
Assistente giudiziario Area II	7	7	0,00%	1 (1 assistente giudiziario applicato dalla P. G. Roma)		8	14,3%
Operatore Giudiziario Area II	5	4	12,5%	1 (in soprannumero per oppressione di ufficio GDP)		6	20,0%
Conducenti di automezzi Area II	4	4	0,00%	3 (in soprannumero a seguito di stabilizzazione di personale distaccato)		7	75,0%
Ausiliario Area I	3	3	0,00%		1 (applicata al G.D.P. di Tivoli)	2	-33,0%

Figure professionali non previste in pianta organica ma presenti in servizio:

Assistente amministrativo Area II	0	0	1 (distaccata dal Ministero della Giustizia - DAP)			
Personale assegnato provvisoriamente dalla Regione Lazio			9			

Inoltre, sono presenti 7 tirocinanti (effettuano 56 ore mensili).

Va segnalato che è in corso di attuazione un protocollo stipulato **tra la Procura della Repubblica di Tivoli e l'Associazione Nazionale Carabinieri di Tivoli avente ad oggetto l'espletamento di servizio di volontariato presso la Procura.**

Il protocollo è stato trasmesso al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Roma per il successivo inoltro al Ministro della Giustizia, in esecuzione del disposto della circolare n. 160067 dell'8.11.2016, copia della Convenzione stipulata il 24 maggio 2017.

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che non occorre alcuna autorizzazione.

10.4. Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria

La pianta organica delle Sezioni di polizia giudiziaria è quasi al completo essendo presente una vacanza.

Questo il personale delle sezioni di polizia giudiziaria:

	QUALIFICA	COGNOME	NOME	ISTITUZIONE
1	Luogotenente	FRASCHETTI	Nazzareno	CARABINIERI
2	Maresciallo Maggiore	DELLA VEDOVA	Giovanni	CARABINIERI
3	Maresciallo Capo	SOLFANELLI	Claudio	CARABINIERI
4	Maresciallo Ordinario	PETRUCCI	Luca	CARABINIERI FORESTALI
5	Brigadiere	FRANCESCHI	Mauro	CARABINIERI
6	Appuntato Scelto	COLARUSSO	Antonio	CARABINIERI
7	Appuntato Scelto	LADALARDO	Pasquale	CARABINIERI
8	Appuntato Scelto	FIORAVANTI	Sante	CARABINIERI FORESTALI
9	Ispettore Capo	BUSSI	Marcello	POLIZIA di STATO
10	Ispettore Capo	SEVERINI	Alessandro	POLIZIA di STATO
11	Ispettore	VACANTE	/	POLIZIA di STATO
12	Sovrintendente Capo	GIALLONARDO	ADELE	POLIZIA di STATO
13	Assistente Capo	DI BUCCIO	Mauro	POLIZIA di STATO
14	Assistente Capo	PETRELLI	Marco	POLIZIA di STATO
15	Maresciallo Aiutante	CHERUBINI	Gianfranco	GUARDIA DI FINANZA
16	Maresciallo Capo	PIERVINCENZI	Amedeo	GUARDIA DI FINANZA
17	Vice Brigadiere	CLEMENTE	Alessio	GUARDIA DI FINANZA
18	Appuntato Scelto	MASALA	Giuseppe	GUARDIA DI FINANZA

L'Ass. Petrelli è in corso di trasferimento ed è stata richiesta la pubblicazione del posto.

L'organico è insufficiente, non essendo stato, tra l'altro, ancora disposto l'incremento conseguente all'aumento dell'organico di 1 Sostituto Procuratore.

I componenti delle Sezioni di Polizia Giudiziaria svolgono i compiti loro assegnati dalle norme e coadiuvano i Sostituti Procuratori della Repubblica.

Ove necessario svolgono attività di loro competenza anche per specifici uffici (ad esempio notifiche o rapporti con i servizi di polizia giudiziaria).

Sono state stipulate convenzioni con i Comuni di Tivoli e Guidonia e con la Città Metropolitana di Roma Capitale per il distacco funzionale di personale della relativa polizia, in conformità a quanto previsto dalla *Circolare Ministero della Giustizia in materia di applicazione di personale di P.G. n.9-2016 in data 13.5.2016*.

Le Convenzioni sono state trasmesse al Ministero della Giustizia per il tramite della Procura Generale.

10.5. I tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 98/2013

Con tre successivi bandi sono stati ammessi 8 tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 98/2013.

Un bando è stato di recente pubblicato, con scadenza termini il 15 gennaio 2018.

I risultati sono stati ottimi alla luce dell'attività svolta.

Sono stati previsti in apposito documento standard, raccogliendo e precisando le indicazioni della *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 29 aprile 2014*, gli **Obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio**: a) *compiti di studio e approfondimento*; b) *attività precedenti all'udienza dibattimentale*; c) *attività connessa all'udienza dibattimentale*; d) *attività ulteriori e specifiche*; e) *obblighi e oneri del tirocinante*⁹.

I tirocinanti sono stati inseriti nell'ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica istituito ai sensi del d.lgs. n. 116/2017.

10.6. Sintesi degli uffici della Procura e del personale assegnato

Al fine di cogliere, in sintesi, la complessità dell'organizzazione dell'ufficio, si offre il seguente prospetto:

Attuale distribuzione del personale nei vari settori dell'ufficio

OMISSIS

11.1. Le caratteristiche del circondario

Il **circondario** del Tribunale di Tivoli comprende un territorio con circa 500.000 abitanti (456.027 secondo i dati rilevabili dal sito COSMAG, fonte ISTAT aggiornati al 31.12.2011), in realtà in numero ben superiore, in cui sono presenti 75 Comuni (tra cui Guidonia Montecelio con circa 90.000 abitanti – il terzo più popoloso del Lazio e il secondo non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia – e Tivoli con circa 60.000 abitanti) su una vastissima area (circa 185.000 mq) estesa dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone.

L'ampia estensione del territorio e la sua ubicazione evidenziano la particolarità del circondario che si estende dai confini est del Comune di Roma fino a provincie lontane del Lazio (Rieti e Frosinone) o di altre regioni (L'Aquila, regione Abruzzo).

Si tratta di un territorio assai variegato che comprende vere e proprie "appendici" della Capitale d'Italia la cui espansione si è prolungata in particolare a Tivoli e a Guidonia, vera e propria città di grandi dimensioni, con i problemi tipici di tali territori. Il confine col Comune di Roma interessa i municipi III, IV, VI, VIII e XV, alcuni dei quali relativi a zone con alti indici di criminalità (ad es. San Basilio, Tor Bella Monaca), con evidenti contiguità illecite.

11.2. Le caratteristiche della criminalità del circondario, i relativi dati statistici

La criminalità del circondario si articola attraverso diverse tipologie di delitti che interessano gran parte dei reati previsti dal codice penale (ovviamente non attribuiti alla competenza del Procuratore del Distretto) e dalle principali leggi speciali.

E' utile offrire un quadro dei fenomeni criminali, la cui conoscenza consente di modulare opportunamente l'organizzazione della Procura della Repubblica.

Si esaminano, in sintesi, i dati forniti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 (all. 2) con cui si è tentato di offrire una ricostruzione statistica degli ultimi anni al fine di cogliere l'evoluzione della criminalità. Si offre la massima disponibilità a fornire ulteriori dati statistici.

11.2.1. I dati per tipologia di reati: incrementi, decrementi, valutazioni sintetiche

I dati si riferiscono ai procedimenti "noti" iscritti sul registro mod. 21; le informazioni sui procedimenti "ignoti" (iscritti nel registro mod. 44) saranno evidenziati solo in caso in cui i dati siano di particolare interesse.

A) Delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione

Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
314 c.p.	5	12	9	9	11	13	15
316 c.p.	0	0	0	0	0	0	0
317 c.p.	6	4	4	4	1	4	5
318 c.p.	0	0	0	0	0	0	2
319 c.p.	1	1	1	4	3	9	7

⁹ Il documento è reperibile sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=413, allegato alla "Notizia 22/09/2016 - Avviati i progetti formativi ex art. 73 D.L. 69/2013".

319 ter c.p.	0	0	0	0	0	0	0
319 quater c.p.	0	0	0	1	1	3	2
320 c.p.	0	0	0	3	0	0	0
322 c.p.	3	2	4	1	2	7	1
TOTALI	15	19	18	22	18	36	32
323 c.p.	76	60	61	65	63	46	72

Si registra un incremento dei reati più gravi in considerazione dell'azione della Procura della Repubblica.

Va precisato che nei casi in cui i reati contro la p.a. siano connessi con violazioni alle norme urbanistiche o ambientali, il clima di omertà a volte presente in alcuni contesti del circondario e la consapevolezza che, a seguito della riforma di cui alla legge n. 190 del 2012, è ormai punibile anche il soggetto che venga indotto alla dazione di somme di denaro rendono poco agevole l'acquisizione di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio.

I numeri più che concludere l'assenza di fenomeni corruttivi sul territorio, dimostrano la difficoltà di iniziare indagini in presenza di un clima di omertà diffuso. Particolare attenzione sarà posta su questi reati.

In conclusione, i reati in esame sono presenti in misura rilevante sul territorio, anche se non sono di agevole emersione.

B) Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea

Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
316-ter c.p.	0	0	8	3	8	3	2

C) Omicidio volontario (consumato e tentato)

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
575 c.p.	22	20	20	18	19	11	12
56-575 c.p.	15	16	12	10	16	15	28
IGNOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
575 c.p.	5	1	5	2	6	5	9
56-575 c.p.	8	3	8	2	11	9	10
NOTI + IGNOTI							
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
575 c.p.	27	21	25	20	25	16	21
56-575 c.p.	23	19	20	12	27	24	38

I dati documentano un numero assai elevato di omicidi il che non può non destare preoccupazione e al contempo richiedere la massima attenzione da parte di tutti gli organi competenti.

D) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime derivanti da incidenti stradali

Anche per tali dati la configurazione attuale del sistema informatico che regola i registri non è d'aiuto, non permettendo di distinguere all'interno degli artt. 589 co. 2, e 590 co. 2 e 3 c.p. i fatti derivanti da infortuni sul lavoro o da incidenti stradali.

A ciò si aggiunga che il sistema REGE non prevedeva l'obbligatorietà dell'indicazione dei commi dell'articolo di legge violato nella maschera relativa alla "QGF", per cui la ricerca presenta ampi margini di discrezionalità sui parametri da inserire.

La nuova normativa su omicidi e lesioni da incidenti stradali consente di meglio delineare i dati.

Sulla base di una ricognizione più precisa possibile (ma sempre con margini di incertezza), si possono fornire i seguenti dati con riferimento al delitto ex art. 589 c.p.:

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017

589 c.p.	68	60	49	47	23	47	45
589, co. 2 (gruppo 4) – inf. lav.	1	0	0	1	1	1	2
589, co. 2 (generico) - stradale	17	16	10	17	4	11	12
590 co. 2 e 3 (gruppo 4) – inf. lav.	1	1	0	1	0	9	10
590 co. 2 e 3 (generico) - stradale	0	0	1	2	0	4	3

Si rileva un numero limitatissimo di infortuni da violazione delle norme sul lavoro (un solo decesso), pur se risultano in aumento quelli con lesioni, su cui si presterà la massima attenzione.

E) Delitti contro la libertà sessuale, delitti di stalking, maltrattamenti

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
609 bis c.p.	73	58	64	65	72	32	35
609 quater c.p.	10	10	5	7	14	9	6
609 quinquies c.p.	3	3	1	3	2	8	8
609 octies c.p.	4	3	1	0	2	0	0
612 bis c.p.	167	164	173	177	200	206	208
TOTALI	257	238	244	252	290	255	257
IGNOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
609 bis c.p.	17	12	10	26	10	7	12
609 quater c.p.	1	1	0	4	3	5	4
609 quinquies c.p.	1	0	1	0	1	3	1
609 octies c.p.	1	1	0	0	1	0	0
612 bis c.p.	9	12	16	19	23	30	26
TOTALI	29	26	27	49	38	45	43

Si ritiene utile riportare anche i dati relativi al reato di cui all'art. 572 c.p.

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
572 c.p.	169	190	193	242	254	247	354

Si conferma l'aumento progressivo dei casi di *stalking*.

I reati di maltrattamento sono aumentati del 50%. Trattasi di aumento delle denunce di un fenomeno che emerge solo in misura limitata. I dati sono confortanti e derivano anche dall'azione della Procura che ha anche istituito un apposito Sportello ascolto e accoglienza vittime vulnerabili.

Va sottolineato che il d.lgs. n. 212/2015, con la previsione di una nuova "tipologia" di persona offesa in "condizioni di particolare vulnerabilità" (art. 90-*quater* c.p.p.), richiede un maggior impegno da parte dell'A.G. nei procedimenti ai danni di tali soggetti.

Per tale ragione è stata adottata, in data 10 gennaio 2017, apposita direttiva alla polizia giudiziaria avente ad oggetto *Diritti della persona offesa e avviso ex art. 90-bis c.p.p. Modalità di assunzione di sommarie informazioni da minori degli anni 18 e da persone particolarmente vulnerabili*.

Le indagini sono svolte con grande professionalità, promuovendo il coinvolgimento, attraverso la P.G. delegata, dei servizi sociali territoriali, per gli interventi urgenti a tutela dei minori e delle donne, e dei centri antiviolenza dislocati nel territorio, al fine di assicurare un più efficace sostegno alle donne vittime di violenza domestica e di *stalking* che intendano presentare denuncia.

In conclusione, i reati in esame sono assai diffusi nel territorio, pur se risultano di difficile emersione.

F) *Reati in materia di stupefacenti*

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Art 73 dpr 309/90	475	481	414	460	344	435	448
IGNOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
73 dpr 309/90	23	20	15	38	50	56	37

Lo spaccio di sostanze stupefacenti appare un fenomeno criminale di grande diffusione su tutto il territorio, con rilevanti ricadute anche sui numerosi arresti in flagranza.

G) *Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio. I reati in materia di armi*

“NOTI”							
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
644 c.p.	12	13	9	9	13	12	15
628 c.p.	100	101	109	121	87	89	71
629 c.p.	67	76	67	79	101	92	82
624 bis c.p.	73	96	97	108	89	67	77
648 bis c.p.	24	21	27	19	27	32	18
648 ter. 1 c.p.	0	0	0	0	0	0	1
TOTALI	276	307	309	336	317	292	264
IGNOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
644 c.p.	6	4	1	10	34	33	19
628 c.p.	160	148	151	176	114	98	85
629 c.p.	22	22	19	22	43	30	23
624 bis c.p.	154	656	532	408	289	843	993
648 bis c.p.	6	8	3	8	10	16	2
648 ter. 1 c.p.	0	1	0	0	0	0	0
TOTALI	348	839	706	622	490	1020	1122

Plurimi i procedimenti relativi a **reati contro il patrimonio di natura violenta**, che destano particolare allarme sociale in tutto il territorio del circondario, dove sovente si sono verificati episodi di furto in appartamenti ovvero in esercizi commerciali ai danni di inermi cittadini, spesso in età avanzata, commessi principalmente da giovani stranieri che gravitano nelle zone di competenza, appoggiandosi in alloggi di fortuna, con scopi esclusivamente di natura predatoria, poi trasmodati in gravi atti violenti contro la persona.

Il fenomeno dell'**usura** appare sempre assai diffuso. Pur nella difficoltà di aprire nuovi fronti investigativi, legata soprattutto al calo delle denunce da parte delle vittime, sono sorti procedimenti di rilievo, con perquisizioni, contestuali all'esecuzione delle misure cautelari richieste dall'ufficio e concesse dal G.I.P.

Va sottolineato il rilevante numero di procedimenti relativi al possesso e porto illegale di armi, anche da guerra.

La diffusa e “feroce” criminalità del territorio emerge anche dai plurimi delitti in materia di armi, con sequestro di armi clandestine e da guerra. Armi spesso utilizzate per commettere rapine, come già segnalato in precedenza.

Di rilievo i procedimenti relativi ad **associazioni per delinquere**

H) *Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale*

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
2621 c.c.	3	1	0	2	0	2	3
2622 c.c.	0	3	1	4	0	0	0
2624 c.c.	0	0	0	0	0	0	0
Art. 216 r.d. 267/42	58	33	55	37	46	13	32
216 n. 1 r.d. 267/42	14	13	8	12	10	5	20
TOTALI	75	50	64	55	56	20	55

Si registra un notevole incremento dei reati di bancarotta.

I) *Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone*

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
137 d.lgs. 152/06	16	22	17	20	15	23	24
256 d.lgs. 152/06	47	79	95	87	83	55	75
256 bis d.lgs. 152/06	0	0	0	0	1	5	6
257 d.lgs. 152/06	1	1	0	0	0	1	1
258 d.lgs. 152/06	1	2	0	0	0	0	0
259 d.lgs. 152/06	0	0	0	0	0	0	0
261 bis d.lgs. 152/06	0	0	0	0	0	0	0
279 d.lgs. 152/06	12	39	20	22	9	7	6
296 d.lgs. 152/06	0	0	0	0	0	0	0
452 bis c.p.	0	0	0	0	0	1	1
452 quater c.p.	0	0	0	0	0	0	4
452 quinquies c.p.	0	0	0	0	0	0	0
452 sexies c.p.	0	0	0	0	0	0	0
452 septies c.p.	0	0	0	0	0	0	0
452 terdecies c.p.	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	77	143	132	129	108	92	117
IGNOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
137 d.lgs. 152/06	5	3	5	6	7	8	5
256 d.lgs. 152/06	17	26	15	45	37	26	41

Le valutazioni si esprimeranno unitamente a quelle relative ai reati urbanistici.

L) Reati in materia edilizia, con particolare riferimento a quelli di lottizzazione edilizia

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
30 dpr 380/01	13	6	1	2	4	4	1
44 dpr 380/01	508	473	401	434	387	350	325
TOTALI	521	479	402	436	391	354	326

IGNOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
30 dpr 380/01	2	0	0	0	0	0	1
44 dpr 380/01	81	52	43	53	36	33	68
TOTALI	83	52	43	53	36	33	69

Va sottolineata la scarsa effettività delle sanzioni previste dal Legislatore, soprattutto in considerazione dell'esiguità dei termini di prescrizione dei reati contravvenzionali.

La materia della tutela dell'assetto urbanistico ed ambientale richiede particolare attenzione e tempestività, in considerazione della presenza nel territorio di tre parchi regionali naturali - Monti Lucretili, Monti Simbruini e di Vejo (quest'ultimo anche archeologico) - e comunque di diffusi vincoli paesaggistici, ambientali e archeologici; diverse sono state le richieste di sequestro preventivo (ivi comprese quelle di conversione del sequestro probatorio in preventivo), con esito favorevole.

M) Reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli indicati nel d.lgs 74/2000

NOTI							
Titolo reato	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
2 d.lgs. 74/00	22	12	32	39	27	17	17
3 d.lgs. 74/00	0	0	0	0	1	0	0
4 d.lgs. 74/00	28	47	28	23	26	10	16
5 d.lgs. 74/00	41	29	55	48	57	50	33
8 d.lgs. 74/00	16	19	30	34	23	19	11
10 d.lgs. 74/00	41	52	90	46	27	14	4
10 bis d.lgs. 74/00	9	11	21	14	9	36	10
10 ter d.lgs. 74/00	21	24	60	24	10	85	13
10 quater d.lgs. 74/00	1	4	0	1	2	1	1
11 d.lgs. 74/00	1	1	4	5	1	1	2
TOTALI	180	199	320	234	183	233	107

11.2.2. La presenza della criminalità organizzata nel circondario

Si leggeva nel progetto organizzativo previgente: "Dalle attività investigative e di monitoraggio del territorio relative alla criminalità viene registrata la presenza di alcuni soggetti inquisiti per fatti di mafia od appartenenti ad organizzazioni di considerevole capacità criminale (famiglie camorristiche e 'ndranghetiste o di provenienza siciliana), dimoranti o residenti nel territorio del circondario anche seguito a misure di prevenzione. Gran parte di tali attività hanno caratteristiche di invisibilità: l'indagine in tali casi non proviene da un reato già individuato ma origina dalla investigazione relativa ad elementi sintomatici dell'attività e della presenza di gruppi ed elementi criminali. Va pertanto costituito un gruppo che si occupi dei reati di criminalità organizzata di maggior rilievo che siano sintomatici di elevata capacità criminale e di infiltrazioni nel territorio anche di tipo economico. Al gruppo va attribuita la competenza sul reato di associazione per delinquere finalizzata ai delitti commessi con minaccia o violenza".

Il giudizio formulato all'epoca va confermato alla luce delle recenti allarmanti emergenze.

Sono costanti i rapporti con la Procura Distrettuale di Roma, con le conseguenti applicazioni di Sostituti Procuratori di questa Procura, spesso per la trattazione di procedimenti iniziati presso la Procura di Tivoli.

La penetrazione nel territorio della criminalità organizzata emerge dal recente **Rapporto Mafie nel Lazio 2016, a cura dell'Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio**, aggiornato al maggio 2016, di cui è opportuno citare un brano:

“Il comprensorio di Tivoli e Guidonia. Il circondario della procura di Tivoli è un’area che comprende numerose città come Guidonia, Tivoli, Rignano Flaminio e Sacrofano, un territorio vasto con 600.000 abitanti. Secondo la Direzione nazionale antimafia, storicamente, nella zona di Guidonia e Tivoli «il rischio di infiltrazioni criminali di tipo mafioso si concentra nel Car - Centro Agroalimentare di Roma - in considerazione dell’entità degli interessi economici che ruotano intorno ad esso, poiché è il polo commerciale più grande d’Italia. Sono soprattutto i clan campani che paiono fortemente interessati ad “investire” nel settore. Diffusi sono gli episodi di usura in danno di commercianti. La presenza di soggetti affiliati alla criminalità organizzata va ricollegata ad una silenziosa infiltrazione economica effettuata con attività di riciclaggio e con il reimpiego dei capitali di provenienza illecita». Il Car è anche al centro delle indagini del centro operativo Dia di Roma su delega della Dda di Napoli ed è oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni camorristiche. Va sottolineata nella zona di Tivoli e Palestrina «la presenza di alcune famiglie calabresi, legate ad una ‘ndrina attiva nella zona di Sinopoli (Rc). Anche i comuni a nord di Roma registrano la presenza di elementi collegati a formazioni criminali di origine calabrese della zona di Reggio Calabria (Africo, Melito Porto Salvo, Bruzzano Zeffirio), alcuni dei quali pregiudicati per reati in materia associativa».

La Relazione per l’anno 2017 della Direzione nazionale antimafia evidenzia l’importanza del mercato agroalimentare, nel polo del CAR di Guidonia (RM), i cui volumi commerciali assumono un rilievo nella fissazione dei prezzi degli agrumi in Europa, segnalando l’ordinanza del gennaio 2016 del G.I.P. del Tribunale di Roma che “ha applicato misure cautelari personali e reali nei confronti di numerosi esponenti apicali, affiliati e *prestanome* del clan di matrice camorristico MOCCIA, sottoposti ad indagine per i reati di trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tentata estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, tutti circostanziati con l’aggravante ex art. 7 l. n. 203/91 per il ricorso al metodo mafioso. Gli elementi di prova posti a fondamento del provvedimento hanno consentito di ricostruire “tra l’altro l’aggressione, presso il CENTRO AGROALIMENTARE ROMA – C.A.R. subita nel novembre del 2013 ad opera di MOCCIA Gennaro da parte di un imprenditore concorrente nel medesimo settore, con le connotazioni di una tipica azione camorristica”.

Allo stato non è possibile offrire ulteriori elementi oggetto di approfondimenti investigativi di competenza della DDA di Roma.

12. Le statistiche e l’esame dei flussi dei procedimenti

12.1. Premessa

Si è demandata la verifica successiva dei dati statistici alla **commissione flussi** istituita presso il Consiglio Giudiziario, evitando una previa interlocuzione per non “appesantirne” il funzionamento.

12.2. I tempi d’iscrizione

Per accelerare le iscrizioni è stato istituito un apposito ufficio centralizzato che cura le iscrizioni non urgenti. Quelle urgenti sono effettuate dalla Segreteria del Magistrato di Turno Esterno.

Le iscrizioni, anche quelle ordinarie, sono eseguite con estrema rapidità.

L’innovazione ha consentito di assicurare le iscrizioni quasi in tempo reale.

Va precisato che il nuovo Sistema Informativo della Cognizione Panale comporta un inevitabile rallentamento nelle attività di iscrizione, a causa delle diverse problematiche emergenti, da risolvere con l’ausilio dei tecnici, oltre che per le informazioni da inserire in campi obbligatori maggiori rispetto al Re.ge.

12.3. I dati dei procedimenti nei confronti di autori noti (Reg. Mod. 21)

Le pendenze dell’ufficio per i procedimenti “noti”, in costante aumento nel passato, registrano una lieve flessione negli ultimi tre anni (peraltro influenzati da false pendenze eliminate):

AG'10-'11 (inizio periodo)	9710
AG'11-'12 (inizio periodo)	9843
AG'12-13 (inizio periodo)	10317
AG'13-'14 (inizio periodo)	11000

AG'14-'15 (inizio periodo)	11198
AG'15-'16 (inizio periodo)	10867
AG'16-'17 (inizio periodo)	9.898
AG'17-'18 (inizio periodo)	9.387

Le sopravvenienze sono ormai costanti, non registrandosi la diminuzione verificatasi a livello nazionale:

AG'10-'11	8819
AG'11-'12	8517
AG'12-'13	8738
AG'13-'14	8695
AG'14-'15	8485
AG'15-'16	8125
AG'16-'17	8239

Risulta una media, riferita all'ultimo quinquennio, di circa 8.600 sopravvenienze annue, che comporta l'assegnazione in media di circa 1.230 procedimenti all'anno a Magistrato (all'epoca erano presenti in organico 7 Magistrati: con 8 Magistrati la media sarebbe stata di circa 1.070 procedimenti).

I procedimenti esauriti, nonostante l'elevato carico di sopravvenienze, sono a livelli elevatissimi, grazie all'impegno e alla dedizione di tutti i Magistrati e del personale.

AG'10-'11	8689
AG'11-'12	8043
AG'12-'13	8076
AG'13-'14	8473
AG'14-'15	8816
AG'15-'16	8765 non si è tenuto conto delle false pendenze eliminate
AG'16-'17	8751

Da notare il progressivo aumento delle definizioni negli ultimi anni, con una media di procedimenti esauriti nel quinquennio pari a circa 8500, **il che significa che ogni Magistrato (7 presenti all'epoca) ha definito in media oltre 1.240 procedimenti per anno, superiore alle altissime sopravvenienze.**

Risulta evidente che l'ufficio, grazie all'impegno dei Magistrati e del personale, è riuscito a esaurire i procedimenti pervenuti, senza potere ridurre l'arretrato

12.4. I dati dei procedimenti iscritti nei Reg. 21-bis (GdP), mod. 44 (ignoti) e 45 (FNCR)

Con riferimento ai registri mod. 21-bis (GdP), mod. 44 (ignoti) e mod. 45 (FNCR) i dati sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

Reg. mod. 21-bis (GdP)

	Pendenti	Sopravvenuti	Esauriti
AG'10-'11	1604	1508	1672
AG'11-'12	1438	1525	1565
AG'12-'13	1398	1428	1460
AG'13-'14	1364	1622	1606
AG'14-'15	1378	1309	1306
AG'15-'16	1599 comprese 225 false pendenze	1188	1351
AG'16-'17	1211	953	1084

Al 30/6/16	1067		
------------	------	--	--

Reg. mod. 44 (Ignoti)

	Pendenti (inizio periodo)	Sopravvenuti	Esauriti
AG'10-'11	2537	13641	12702
AG'11-'12	3404	13250	13085
AG'12-13	3569	13109	13194
AG'13-'14	3472	14306	14190
AG'14-'15	3578	12768	12589
AG'15-'16	3728	11823	11213
AG'16-'17	4354	11495	12241
Al 30/6/16	3634		

Reg. mod. 45 (FNCR)

	Pendenti	Sopravvenuti	Esauriti
AG'10-'11	685	1215	804
AG'11-'12	1108	1410	1290
AG'12-13	1228	1718	1268
AG'13-'14	1641	1903	1715
AG'14-'15	1666	1920	1617
AG'15-'16	1928	2077	1434
AG'16-'17	2534	1727	3327
Al 30/6/16	915		

Ancora una volta, i dati complessivi documentano, sotto il profilo quantitativo, che le risorse assegnate all'ufficio sono insufficienti rispetto alla complessiva mole di procedimenti gestiti.

Va evidenziata la diminuzione drastica della sopravvenienza dei procedimenti pendenti al mod. 45, derivante dalla piena applicazione delle disposizioni previste nei criteri adottati il 27.9.2017 tendenti a ridurre l'utilizzo e la pendenza dei relativi fascicoli (che, infatti, sono stati definiti in gran numero).


12.5. Considerazioni conclusive. I dati complessivi 2002-2017 (pendenti, sopravvenuti, esauriti) proc. mod 21, 21-bis, 44 e 45

Particolarmente utili i dati riepilogativi e leggibili con appositi grafici redatti dai tecnici informatici:

Procedimenti sopravvenuti

Anno Giudiziario	Mod.21 (NOTI)	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45 (FNCR)	Mod.21Bis (GDP)
AG'02-'03	5117	11940	726	1601
AG'03-'04	6454	11224	1431	1365
AG'04-'05	6920	10657	1372	1494
AG'05-'06	6948	11120	758	1246
AG'06-'07	6149	11510	918	1404
AG'07-'08	7551	14107	1289	1545
AG'08-'09	7525	11946	1423	1520
AG'09-'10	8598	13308	1165	1774
AG'10-'11	8819	13641	1215	1508
AG'11-'12	8517	13250	1410	1525
AG'12-'13	8738	13109	1718	1428

AG'13-'14	8695	14306	1903	1622
AG'14-'15	8485	12768	1920	1309
AG'15-'16	8125	11823	2077	1188
AG'16-'17	8239	11495	1727	953



Procedura
Anno
AG'04-'05
AG'05-'06


AG'04-'05	5597	10757	856	1350
AG'05-'06	5900	9323	609	1269
AG'06-'07	5135	10998	714	1280
AG'07-'08	6522	14685	2022	1132
AG'08-'09	6893	12540	778	1126
AG'09-'10	9248	14446	1393	1867
AG'10-'11	8689	12702	804	1672
AG'11-'12	8043	13085	1290	1565
AG'12-'13	8076	13194	1268	1460
AG'13-'14	8473	14190	1715	1606
AG'14-'15	8826	12584	2141	1303
AG'15-'16	8767	11213	1434	1351
AG'16-'17	8751	12241	3327	1084



Procedimenti pendenti

Anno Giudiziario	Mod.21 (NOTI)	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45(FNCR)	Mod.21Bis (GDP)
AG'02-'03	1933	1612	262	392
AG'03-'04	3692	2938	454	900
AG'04-'05	5318	2650	1161	656
AG'05-'06	6641	2550	1677	800
AG'06-'07	7689	4347	1826	777
AG'07-'08	8703	4859	2030	901
AG'08-'09	9732	4281	1297	1314
AG'09-'10	10364	3687	942	1708
AG'10-'11	9710	2537	685	1604
AG'11-'12	9843	3404	1108	1438
AG'12-13	10317	3569	1228	1398

AG'13-'14	11000	3472	1641	1364
AG'14-'15	11198	3578	1666	1378
AG'15-'16	10867	3728	1928	1599
AG'16-'17	9898	4354	2534	1211
AG'17-'18 (inizio, 1.7.2017)	9387	3634	915	1067



- i dati complessivi e i relativi grafici rendono evidente la sopravvenienza esponenziale dei procedimenti fino al 2010, con progressiva formazione di arretrato. Se fossero stati assegnati tempestivamente due ulteriori Sostituti Procuratori, come previsto inizialmente, non si sarebbe verificata l'attuale situazione;
- il relevantissimo carico di lavoro quantitativo, derivante evidentemente dalla criminalità del circondario (le cui caratteristiche saranno esaminate oltre), conferma l'insufficienza delle risorse, in particolare umane, evidenziate in precedenza;
- la quantità di arretrato, non riducibile seriamente se non con l'aumento di due Sostituti e del personale amministrativo, rischia di comportare tempi di definizione tali da rendere prevedibile la prescrizione per le contravvenzioni e per i delitti puniti meno gravemente (anche per le difficoltà che presenta il settore penale del Tribunale), disincentivando i riti alternativi.

12.6. I dati statistici relativi ai singoli Gruppi di lavoro

Al fine di valutare i dati relativi ai singoli Gruppi, di cui si dirà oltre, sono stati estrapolati i dati dell'anno 2016 e del primo semestre 2017.

Va precisato che per assegnazione manuale si intende l'assegnazione "forzata" sulla base dei criteri organizzativi che prevedono modalità di attribuzione predeterminata e che richiedono tale forzatura per il SICP.

Iscrizioni Reg. mod. 21

ANNO 2016			
Dettaglio Procedimento			
Materia/Dettaglio Procedimento	Assegnazione Automatica	Assegnazione Manuale	Totale complessivo
Ufficio Materia			
			1
DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI			172
GENERICA	1079	3565	4644
GRUPPO 1 CRIM.ORG.FRODE VIOL.	211	59	270
GRUPPO 2 – ECONOMIA	87	44	131
GRUPPO 3 - EDILIZIA AMBIENTE	347	224	571
GRUPPO 4 - TUT FAMIGLIA MINORI	586	177	763
PROCURATORE		8	8
R.P.AMMINISTRAZIONE		24	24
Totale complessivo	2310	4274	6584

ANNO 2017 1.1.2.17-30.6.2017			
Dettaglio Procedimento			
Materia/Dettaglio Procedimento	Assegnazione Automatica	Assegnazione Manuale	Totale complessivo
Ufficio Materia			
DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI	1	597	598
GENERICA	712	1912	2624
GRUPPO 1 CRIM.ORG.FRODE VIOL.	123	27	150
GRUPPO 2 – ECONOMIA	68	122	190
GRUPPO 3 - EDILIZIA AMBIENTE	132	185	317
GRUPPO 4 - TUT FAMIGLIA MINORI	257	100	357
PROCURATORE		6	6
R.P.AMMINISTRAZIONE		15	15
Totale complessivo	1293	2964	4257

Iscrizioni Reg. mod. 45

ANNO 2016			
Conteggio di Procedimento			
Dettaglio Procedimento			
Materia/Dettaglio Procedimento	Assegnazione Automatica	Assegnazione Manuale	Totale complessivo
Ufficio Materia			
DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI	1	597	598
GENERICA	712	1912	2624
GRUPPO 1 CRIM.ORG.FRODE VIOL.	123	27	150
GRUPPO 2 - ECONOMIA	68	122	190
GRUPPO 3 - EDILIZIA AMBIENTE	132	185	317
GRUPPO 4 - TUT FAMIGLIA MINORI	257	100	357
PROCURATORE		6	6
R.P.AMMINISTRAZIONE		15	15
Totale complessivo	1293	2964	4257

ANNO 2017 1.1.2.17-30.6.2017			
Dettaglio Procedimento			
Materia/Dettaglio Procedimento	Assegnazione Automatica	Assegnazione Manuale	Totale complessivo
Ufficio Materia			
GENERICA	47	617	664
GRUPPO 1 CRIM.ORG.FRODE VIOL.	4		4

GRUPPO 2 - ECONOMIA	7	33	40
GRUPPO 3 - EDILIZIA AMBIENTE	66	39	105
GRUPPO 4 - TUT FAMIGLIA MINORI	7	2	9
PROCURATORE		4	4
R.P.AMMINISTRAZIONE		4	4
Totale complessivo	131	699	830

12.7. Le pendenze dei procedimenti in carico ai Magistrati

È opportuno riportare i dati statistici relativi alle pendenze alla data del 30 giugno 2017 relative ai singoli Magistrati.

I dati suindicati, infatti, si riferiscono ai procedimenti in carico all'ufficio, comprensivi. Perciò, anche dei procedimenti in cui è stato emesso il decreto che dispone il giudizio innanzi al Tribunale monocratico (che da quel momento risultano definiti per il Magistrato), ma il cui fascicolo del dibattimento non è stato ancora trasmesso al Tribunale. Alla luce dell'incremento dei ruoli del Tribunale monocratico e delle prime udienze fissate a distanza di anni dalla richiesta del PM; nel giugno 2017 è stata sospesa la richiesta data da parte della Procura (a eccezione dei procedimenti urgenti) perché erano esaurite le date fino al 31 dicembre 2018.

In definitiva, in considerazione della lontana data della prima udienza e delle risorse disponibili, l'ufficio dibattimento della Procura, che cura la fase successiva alla firma del decreto che dispone il giudizio da parte del PM, "lavora" i fascicoli mediamente sei-otto mesi prima della data di udienza e trasmette il fascicolo del dibattimento al Tribunale 15-30 giorni prima dell'udienza; fino a tale trasmissione il procedimento è pendente per l'ufficio, ma non per il Pm assegnatario

Come evidenziato in più parti, l'attuale carico più gravoso di alcuni ruoli deriva da plurime ragioni (formazione dei ruoli, problematiche sperequative in sede di assegnazione evidenziate al paragrafo precedente, tipologia della materia, risorse umani e materiali assegnate nel tempo, incarichi aggiuntivi, ecc.) e non dalla laboriosità dei Magistrati, accertata in misura elevatissima.

Si riportano i soli dati relativi ai Reg. mod. 21, 44 e 45 alla data del 30 giugno 2017.

Magistrato	Mod.21 (NOTI)	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45 (FNCR)	Mod.21Bis (GDP)
Andrea Calice	1790	883	241	117
Lelia Di Domenico	432	303	143	290
Filippo Guerra	558	220	98	92
Gabriele Iuzzolino	1528	857	44	77
Francesco Menditto	20	10	14	4
Giuseppe Mimmo	933	918	314	75
Luigi Pacifici	257	87	15	60
Stefania Stefania	955	360	47	64
TOTALE	6.473	3.638	916	779

12.8. I dati aggiornati al 31 dicembre 2017. Gli ottimi risultati (quantitativi e qualitativi) ottenuti grazie all'impegno delle colleghe e dei colleghi

Al solo fine di una valutazione complessiva dell'ufficio, anche alla luce della prima fase di attuazione della riorganizzazione avviata dal 21 novembre 2017 (in attuazione del citato provvedimento del 27 ottobre 2017), è opportuno esaminare i dati raccolti alla data del 31 dicembre 2017.

Si riportano i soli dati relativi ai Reg. mod. 21, 44 e 45 alla data del 31 dicembre 2017.

Magistrato	Mod.21 (NOTI)	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45 (FNCR)	Mod.21Bis (GDP)
Antonio Altobelli	927	9	0	0
Andrea Calice	1.244	864	273	0
Lelia Di Domenico	367	220	91	0
Filippo Guerra	549	253	90	0
Gabriele Iuzzolino	1.329	1.150	111	0
Francesco Menditto	281	20	22	0

Giuseppe Mimmo	695	994	310	0
Luigi Pacifici	340	98	12	0
Stefania Stefania	745	206	49	0
TOTALE	6.478	3.814	958	466 Trasferiti ai V.P.O.

Si riportano anche i dati statistici relativi alla statistica comparata Magistrati (complessivi) agli interi anni 2016 e 2017 (dall'1° gennaio al 31 dicembre):

Reg. mod. 21 (Noti)

ANNO	Pendenti (1° gennaio)	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti (31 dicembre)
2016	7.999	7.923	9.124	6.568
2017	6.568	8.532	8.523	6.479

Reg. mod. 45 (FNCR)

ANNO	Pendenti (1° gennaio)	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti (31 dicembre)
2016	2.062	2.098	2.118	1.940
2017	1.940	1.672	2.626	958

Reg. mod. 21+45 (Noti + FNCR)

ANNO	Pendenti (1° gennaio)	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti (31 dicembre)
2016	10.061	10.021	11.242	8.508
2017	8.508	10.204	11.149	7.514

Reg. mod. 44 (IGNOTI)

ANNO	Pendenti (1° gennaio)	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti (31 dicembre)
2016	4.170	13.057	12.564	4.585
2017	4.585	10.255	10.907	3.814

Appare evidente il gran lavoro svolto dai Magistrati in questi due anni (l'ottavo sostituto ha preso servizio solo il 15 novembre 2017) che ha consentito:

- di rivedere, come da modifica dei criteri organizzativi, le iscrizioni residuali al Reg. mod 45 (passate da 2.098 a 1.672), riducendo considerevolmente e in modo fisiologico le pendenze di questo registro (da 1940 a 958);
- di avere dati più precisi sui procedimenti noti che si incrementano corrispondentemente alla diminuzione dei procedimenti mod. 45 (da 7.923 a 8.523). Peraltro, andrà meglio verificato se e quanto l'aumento dei Noti derivi da un aumento delle notizie di reato significative. In ogni caso ciò ha comportato un notevole incremento del lavoro dei sostituti;
- un rilevantissimo numero di definizione dei procedimenti noti (circa 8.500) che individuano la capacità massima dei Sostituti Procuratori dell'ufficio (all'epoca 7) in circa 1.200 procedimenti ciascuno;
- la riduzione complessiva delle pendenze nel 2017 per Noti (da 6.568 a 6.479), FNCR (da 1.940 a 958), Noti+FNCR (da 8.508 a 7.514), ignoti (da 4.585 a 3.814).

Tali ottimi risultati quantitativi si coniugano (e ciò appare fondamentale) agli ottimi risultati qualitativi raggiunti nell'ambito di plurimi e delicati procedimenti.

Un'ulteriore valutazione dei dati sarà svolta oltre, al fine di verificare la prima attuazione dell'istituzione della Sezione DAR e delle priorità.

È opportuno segnalare gli ottimi risultati raggiunti grazie alla riorganizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace, con l'attribuzione della materia ai V.P.O. (cfr. par. 23.5).

Se alla data del 1° gennaio 2017 erano pendenti n. 655 procedimenti, alla data del 31 dicembre 2017 ne risultano n. 466.

Il risultato deriva dal saldo estremamente positivo tra pervenuti (845) ed esauriti (1.003).

13. L'organizzazione degli uffici giudicanti

Rinviando, nel dettaglio, alle tabelle degli uffici giudicanti, si rileva che **il Tribunale** prevede stabilmente, per ogni settimana, la celebrazione di un'udienza collegiale, di otto udienze monocratiche e, mediamente, di due udienze G.I.P./G.U.P.

Si registra un incremento delle pendenze collegiali, dalle **170** del 1.4.2012 alle **223** del 31.3.2017, pur con un incremento delle definizioni.

Si legge nelle tabelle predisposte dal Tribunale: “per quanto concerne il settore monocratico, nonostante il notevole incremento dei procedimenti definiti - passati dai **2.051** del 2012 ai **2.846** del 2016 (sono **703** nel primo trimestre 2017) l'aumento considerevole delle sopravvenienze da parte della Procura della Repubblica ha fortemente danneggiato la regolarità dei ruoli: si è passati dai **2.090** del 2015 ai **3.647** del 2016 e solo nel primo trimestre 2017 sono **1.090** le nuove iscrizioni sul ruolo monocratico. Par chiaro che si rendono necessari correttivi urgenti sul piano dell'individuazione delle soluzioni organizzative volte a contrarre il numero dei procedimenti a citazione diretta per i quali si registra il prossimo esaurimento delle date d'udienza per tutto il 2018. Con la fissazione delle udienze di prima comparizione al 2019 si segnerebbe la definitiva rottura dell'equilibrio sanzionatorio attraverso l'inevitabile prescrizione di un numero troppo elevato di procedimenti”.

Per quanto riguarda l'ufficio G.I.P., “l'obiettivo già raggiunto in precedenza della istituzione di un ulteriore ruolo, con assegnazione stabile ed esclusiva di un terzo magistrato all'Ufficio, ha consentito di eliminare del tutto l'elevatissimo arretrato dell'Ufficio”.

Indicative le tabelle statistiche:

TAB. 3 DIBATTIMENTO COLLEGALE - TOTALE MOVIMENTO DEGLI AFFARI ISCRITTI ANNI 2014 - 2015 - 2016

Fonte dei dati: Dibattimento 2014 e 2015 : DGSTAT, rilevazioni trimestrali periodiche. 2016 Monitoraggio Annuale comunicato dall'Ufficio

Movimento/Anni	2014	2015	2016	Dato medio del periodo
Pendenti inizio periodo	213	199	204	205
Sopravvenuti	96	96	100	97
Totale esauriti	110	91	85	95
Pendenti fine periodo	199	204	219	207
INDICATORI				
Indice di ricambio	115	95	85	98
Indice di smaltimento	35,6	30,8	28,0	31,5
Durata prospettiva	1,8	2,2	2,6	2,2

TAB.4 DIBATTIMENTO MONOCRATICO - TOTALE MOVIMENTO DEGLI AFFARI ANNI 2014 - 2015 - 2016

Fonte dei dati: Dibattimento 2014 e 2015 : DGSTAT, rilevazioni trimestrali periodiche. 2016 Monitoraggio Annuale comunicato dall'Ufficio

Movimento/Anni	2014	2015	2016	Dato medio del periodo
Pendenti inizio periodo	3.887	3.863	4.475	4.075
Sopravvenuti	2.893	3.291	3.670	3.285
Totale esauriti	2.917	2.679	2.841	2.812
Pendenti fine periodo	3.863	4.475	5.304	4.547
INDICATORI				
Indice di ricambio	101	81	77	87
Indice di smaltimento	43,0	37,4	34,9	38,5
Durata prospettiva	1,3	1,7	1,9	1,6

Ulteriori e più precisi elementi si traggono dall'allegata intesa del 26 ottobre 2017 (cfr. oltre).

Con riferimento al rito monocratico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016, le pendenze sono passate da 3.887 a 5.304 (con aumento percentuale di oltre il 30%), ma è significativo che ciò sia avvenuto a fronte di una eccezionale produttività documentata dal dato medio dei procedimenti esauriti nel periodo in osservazione, pari a 2.812 annui, distinti in quattro ruoli.

Ad oggi (30.9.2017), addirittura, proseguendo lo stesso trend, le pendenze con rito monocratico si attestano su 5.677.

Con riferimento, invece, al Tribunale in composizione collegiale, le pendenze nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016 sono passate da 213 a 219, dunque con lieve aumento percentuale. Tuttavia, ad oggi (30.9.2017) sono ulteriormente aumentate sino a 246.

Tipo richiesta al DIB MONO	2015	2016	2017 fino al 30/6
Citazione diretta a giudizio	2274	2712	1548
Conv. fermo arr./Giud.dirett.	328	364	129
Giudizio direttissimo (15 gg)	19	13	11
Giudizio immediato (Opp.D.P.)	46	108	64
Giudizio immediato (Sv. G.I.)	64	72	57
Giudizio ordinario (Sv. U.P.)	447	507	250
Totali	3178	3776	2059

Il **giudice di pace penale** tiene udienza a Tivoli e a Subiaco, pur se in questa sede sono pochissimi i procedimenti in corso.

14. Il Bilancio Sociale predisposto per l'anno 2017

Grazie all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli è stato realizzato il primo bilancio di responsabilità sociale della Procura della Repubblica di Tivoli.

È stata raccolta, con entusiasmo, la richiesta di fotografare, anche con le caratteristiche proprie del bilancio, l'attività della Procura in modo tale da consentire di conoscere l'organizzazione e il funzionamento di un ufficio a presidio della legalità, come previsto dalla Carta costituzionale.

Se l'attività investigativa della Procura è connotata da necessaria segretezza e riservatezza, particolarmente nella prima fase, di assoluta trasparenza devono essere l'organizzazione, il funzionamento, l'azione amministrativa e contabile, in modo tale da assicurare quel controllo "sociale" indispensabile per ogni istituzione.

Questa la ragione che ha spinto Procura e Ordine ad avviare una collaborazione che consente di predisporre il primo bilancio di responsabilità sociale, nella consapevolezza che si tratta solo dell'avvio di un percorso che proseguirà con ulteriori approfondimenti nei prossimi anni (All. 3).

Come evidenziato nella pubblicazione, l'obiettivo di una rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori (cosiddetti *stakeholders*, o portatori di interessi), primari o secondari - singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, o altre istituzioni pubbliche e private -, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione della singola amministrazione.

L'evoluzione e la diffusione della responsabilità sociale e del bilancio sociale sono concetti relativamente recenti per il tessuto socioeconomico italiano.

Se, infatti, a livello europeo alcuni Paesi hanno introdotto nella propria normativa espliciti obblighi di rendicontazione socio/ambientale, il nostro ordinamento non impone alcun vincolo.

Il Bilancio di Responsabilità Sociale vuole essere quindi una sintesi, un rendiconto non solo economico o contabile, ma anche politico-funzionale, dell'attività svolta, per consentire alla globalità degli interlocutori, portatori di interessi, di comprendere meglio l'odierna realtà, complessa e multiforme, nel nostro caso, di una Procura della Repubblica.

Il Bilancio Sociale consente la certificazione di un profilo etico che legittima il ruolo di un'istituzione, comunicando affidabilità e dimostrando altresì attenzione e sensibilità al contesto socioeconomico ed ambientale in cui opera.

Esso assume diverse funzioni:

- in qualità di strumento di *reporting*, deve essere in grado di mettere in evidenza gli obiettivi politico-strategici, di offrire al decisore una più completa serie di informazioni per l'indirizzo delle scelte in fase di programmazione, nonché una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'ente in fase di controllo;
- come strumento di trasparenza e comunicazione, pone le basi per la costruzione di un rapporto con la collettività basato sulla correttezza, completezza e puntualità informativa. Comunica i valori di cui l'organizzazione è portatore, con l'obiettivo ultimo di consolidarne l'immagine e la reputazione presso tutti i soggetti che, a titolo diverso, interagiscono con il suo operato. Con il Bilancio Sociale l'ente rende trasparente il suo lavoro, manifesta impegni verso gli *stakeholder* e genera fiducia;
- come strumento di valorizzazione ed espressione dei concetti di efficacia ed efficienza.

In effetti il Bilancio Sociale non è pertanto un semplice rendiconto consuntivo o un documento di relazione di carattere amministrativo-burocratico: è soprattutto uno straordinario strumento di gestione e divulgazione.

Oltre che esercitare una funzione di comunicazione esterna, svolgendo una funzione di controllo a beneficio della collettività di riferimento, opera un'azione di comunicazione interna, in quanto facilita il sistema delle relazioni e di governo dell'organizzazione, permettendo di valutare, programmare e pianificare, di anno in anno, le proprie strategie in funzione degli obiettivi e valori sociali in cui l'azienda si riconosce.

Rappresenta, inoltre, un momento di riflessione sull'impegno che l'"impresa" assume per migliorare qualità di prodotto e servizio, sicurezza sul posto di lavoro e tutela ambientale.

Il Bilancio Sociale, quindi, si propone di:

- fornire a tutti gli *stakeholder* un quadro complessivo delle *performance*, aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale;
- fornire informazioni utili sulla qualità dell'attività per ampliare e migliorare, anche sotto il profilo etico-sociale, le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli *stakeholder*;
- analizzare il ruolo svolto nella società civile, evidenziando le caratteristiche della cultura aziendale e divulgando il sistema di valori di riferimento della propria organizzazione;
- dimostrare che il fine è anche quello di fornire un valore aggiunto per la comunità;
- essere considerato come un fattore di cruciale importanza per lo sviluppo della democrazia e della trasparenza nell'ambito delle attività;
- diventare uno strumento per rendicontare le ricadute sociali in termini di utilità, di legittimazione ed efficienza delle attività svolte;
- rappresentare un momento di riflessione sull'impegno che tutto l'organico assume per migliorare qualità di prodotto e servizio, rapporto con l'utenza, rispetto della persona e dei diritti umani, sicurezza sul posto di lavoro, rispetto dell'ambiente.

Si tratta, in sintesi, di un documento da affiancare a quelli canonici già esistenti, in grado di fornire, ai diversi soggetti interessati, informazioni sugli effetti sociali ed ambientali che derivano dalle scelte aziendali ma, allo stesso tempo, risulta un documento autonomo, in grado di fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti prodotti dall'attività.

L'autonomia del Bilancio Sociale va però intesa in senso relativo: essa riguarda il documento e non le informazioni in esso contenute, le quali devono presentare un forte aggancio con fonti certe e verificabili e con procedure definite, per evitare il rischio che le informazioni prodotte appaiano mere dichiarazioni d'intento, e come tali, sfuggano a qualunque controllo e confronto spaziale e temporale.

15. Le linee guida delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio (in stretta correlazione con quanto esposto nel provvedimento del 27 ottobre 2017)

15.1. L'importanza della sinergia tra i diversi protagonisti dell'azione della Procura

Sulla base dei dati e delle valutazioni indicati vanno esposte le scelte individuate per raggiungere gli obiettivi dell'azione dell'ufficio (art. 4 d.lgs. n. 106/2006 e normativa consiliare), già esposte nel provvedimento del 27 ottobre 2017 con cui sono stati anticipati alcuni degli aspetti del presente progetto (nuovi Gruppi di lavoro e criteri di priorità).

Le scelte e gli obiettivi devono tendere a un più efficiente funzionamento della giustizia attraverso azioni di miglioramento pianificate nel tempo, tenendo necessariamente conto dei vari soggetti con cui l'ufficio di Procura interloquisce, a partire dagli uffici giudicanti.

Occorre, dunque, definire obiettivi concretamente perseguibili, sulla base delle ridotte risorse a disposizione, nel periodo di riferimento del presente progetto organizzativo.

È evidente che in una Procura di medie dimensioni, come quella di Tivoli, sono essenziali la sinergia tra i vari soggetti e la fungibilità nei servizi. Assumono rilievo prioritario, in questa prospettiva, la qualità e la motivazione dei singoli operatori, dovendo gli interventi organizzativi tenere necessariamente conto anche dei suggerimenti degli interessati.

La dimensione dell'ufficio consente anche una diretta conoscenza dei settori di lavoro e, dunque, di ridurre rigidità eccessive nell'organizzazione del lavoro.

Si è consapevoli, peraltro, della necessità di procedere a costanti verifiche dell'organizzazione adottata, al fine di raggiungere in modo ottimale i risultati.

15.2. Gli obiettivi: premessa

Gli obiettivi del presente progetto organizzativo compendiano quelli delineati progressivamente dal maggio 2016 (presa di possesso del Procuratore) in una visione d'insieme elaborata con la progressiva conoscenza dell'ufficio e delle dinamiche criminali, acquisita anche attraverso le plurime e proficue riunioni con le colleghe e i colleghi che hanno offerto costantemente spunti interessantissimi. Utile anche il rapporto col personale amministrativo e la polizia giudiziaria, nonché con l'Avvocatura.

L'adozione dei provvedimenti è stata preceduta sempre da riunioni con i soggetti interessati e/o conoscitori delle problematiche su cui si intendeva intervenire, per plurime ragioni:

- l'opportunità di coinvolgere i soggetti interessati;
- raccogliere le problematiche esistenti e le possibili soluzioni;
- consentire un adeguato confronto;
- proporre un progetto di intervento per verificarne l'idoneità.

Questa metodologia è stata seguita sia nell'adozione degli interventi sui criteri organizzativi, sia nell'adozione delle diverse circolari e linee guida adottate.

A titolo di esempio, la modifica sull'organizzazione dell'ufficio Primi Atti – che si limitava a ricevere le notizie di reato e a trasmetterle al Magistrato di turno – è stato realizzato attraverso:

- la verifica delle disposizioni esistenti e delle direttive emanate alla polizia giudiziaria;
- la verifica delle disposizioni emanate all'ufficio e le prassi esistenti;
- il rafforzamento del personale addetto con l'assegnazione di un Cancelliere con esperienza specifica;
- riunioni con i Magistrati, la dirigenza amministrativa, il personale addetto all'ufficio;
- la redazione di una direttiva alla polizia giudiziaria sulla predisposizione delle Comunicazioni delle Notizie di reato, con apposita modulistica, previamente discussa con i principali comandi dei servizi territoriali;
- l'adozione di modifiche dei criteri organizzativi diretti a risolvere le criticità ravvisate sulle modalità di iscrizione e di ricerca dei precedenti;
- apposite riunioni illustrative della direttiva alla polizia giudiziaria, alla presenza del personale addetto all'ufficio Primi Atti;
- la verifica del rispetto della direttiva da parte della polizia giudiziaria;
- la costante verifica delle concrete modalità d'iscrizione.

All'esito della nuova organizzazione sono stati raggiunti plurimi risultati che consentono anche il pieno rispetto della responsabilità del Procuratore sull'iscrizione delle notizie di reato:

- modalità uniformi di redazione delle Comunicazioni delle Notizie di reato da parte della polizia giudiziaria;
- modalità uniformi di ricezione e di smistamento, con predisposizione della bozza di scheda d'iscrizione da parte del Cancelliere addetto;
- un'attenta e tendenzialmente uniforme modalità di iscrizione delle notizie di reato da parte del PM di turno naturalmente ferma restando l'autonomia nelle valutazioni di merito.

Proprio la "coralità" dell'individuazione delle problematiche e l'esposizione delle possibili soluzioni, prospettate, ha consentito di proporre e adottare plurimi interventi che trovano il naturale sbocco nel presente progetto organizzativo che si propone di dare armonia all'ufficio in continuità con quanto già in atto.

Il progetto organizzativo costituisce, in definitiva, l'occasione per delineare in modo organico la nuova fisionomia dell'ufficio necessaria per realizzare gli obiettivi progressivamente enucleati.

15.3. Gli obiettivi: a) la prima enucleazione contenuta nel provvedimento del 26 settembre 2016, i primi provvedimenti organizzativi adottati

La filosofia complessiva dei provvedimenti adottati dal maggio 2016 (presa di possesso del Procuratore), proprio in previsione dei nuovi criteri organizzativi, è riassunta nel provvedimento del 27 settembre 2016, che,

assunto dopo plurime riunioni, ha ottenuto il parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario, con presa d'atto del C.S.M., che ben delinea gli obiettivi che ci si propone.

“Nella prospettiva delineata, **occorre prioritariamente fare fronte al rilevante carico di lavoro gravante sui Sostituti Procuratori (e sul personale amministrativo) che, nonostante il costante e relevantissimo impegno, riescono a definire le sopravvenienze, ma non possono ridurre il consistente arretrato (13.500 procedimenti complessivi mod. 21, mod. 21-bis e mod. 45) formatosi in questi anni;** arretrato che potrà essere smaltito solo con l'auspicato aumento di organico richiesto al Ministero. D'altra parte, la necessità di fare fronte all'elevatissimo numero di procedimenti pendenti e sopravvenuti non consente ai Magistrati dell'Ufficio di concentrare tutte le risorse sui procedimenti di maggiore allarme sociale e impatto sul territorio.

....I provvedimenti elencati, unitamente all'istituzione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (oltre indicato come DAS), si inquadrano nella riorganizzazione complessiva dell'Ufficio fondata su plurime esigenze che si possono solo enunciare:

- a) il puntuale adempimento dei compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi alla Procura della Repubblica, in un'ottica di “effettività” dell'azione per dare piena concretezza al “controllo di legalità” per la repressione dei reati, anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
- b) l'attuazione dei principi indicati dal CSM nell'intento:
 - di valorizzare le buone prassi, tra cui rientra la costituzione di un Ufficio Definizione Affari Semplici (cfr. delibera del 7 luglio 2016 “*Dalle buone prassi ai "modelli". Una prima manualistica ricognitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani?*”);
 - di perseguire moduli organizzativi con “*criteri di priorità e gestione dei flussi di affari (rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti)*” in cui si collocano gli Uffici DAS (cfr. delibera 11 maggio 2016);
- c) la gestione dei procedimenti con valutazione anche dei tempi di trattazione e definizione, perseguita attraverso provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore della Repubblica, quale titolare dell'esercizio dell'azione penale (con le modalità previste dalle delibere del CSM 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009), in linea con la citata delibera del CSM del 7 luglio 2016, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e delle norme sul *giusto processo* (art. 1 d.lgs. n. 106/2006);
- d) il migliore utilizzo delle (limitate) risorse disponibili al fine di consentire ai Magistrati dell'Ufficio di concentrare l'impegno su procedimenti che richiedono il pieno apporto della loro professionalità, perciò di maggiore allarme sociale e impatto sul territorio, evitando di disperdere le energie tra la molteplicità di procedimenti, anche seriali, per reati di agevole definizione;
- e) il perseguimento di tempi e modalità omogenee di trattazione dei reati definibili in modo “seriale”, anche nelle diverse fasi. Risultato questo conseguibile attraverso l'individuazione:
 - di una struttura autonoma destinata, gradualmente, ad assorbire una percentuale rilevante del carico di lavoro della Procura della Repubblica, con conseguente diminuzione per i Sostituti Procuratori e per le rispettive Segreterie;
 - di uniformi modalità di trattazione e di definizione dei procedimenti;
 - di possibili protocolli investigativi basati su una concreta e continua collaborazione con la polizia giudiziaria dislocata sul territorio e con gli Uffici che presentano numerose denunce;
- f) la realizzazione di opportuni raccordi con gli Uffici Giudicanti (che saranno perseguiti a breve):
 - con il Tribunale, anche al fine di individuare un numero di procedimenti da avviare alla fase dibattimentale, evitando di “intasare” l'Ufficio Giudicante con processi destinati a sicura prescrizione. In tale prospettiva è utile, previa intesa con i Capi di Corte, tenere conto anche dell'esito finale del processo, dunque delle capacità di definizione degli altri Uffici Giudicanti (cfr. delibera CSM del 7 luglio 2016);
 - col Giudice delle indagini preliminari, tenuto conto delle determinazioni di sua competenza, a partire dalla scelta da operare sulla richiesta di decreti penali di condanna in cui occorre valutare il possibile esito della notificazione e la prevedibilità dell'opposizione”.

Questi i provvedimenti adottati per attuare gli obiettivi indicati:

- modifica del progetto organizzativo adottata il 12.7.2016 (prot. n. 1068/2016), relativa alle *deleghe ai Vice Procuratori Onorari per la trattazione dei procedimenti penali di competenza dei Giudici di Pace*, con l'attribuzione della responsabilità a un Funzionario e con la previsione di un'ampia collaborazione dei Vice Procuratori Onorari;
- la riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti, in data 27 settembre 2016, con l'obiettivo anche di “standardizzare” – per quanto possibile – la definizione delle notizie di reato e gli atti di più agevole valutazione, attuata anche grazie all'adozione della direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016 (n. prot.

- 1357/2016), con cui sono state disciplinate le modalità di redazione e trasmissione della Comunicazione della Notizia di Reato (art. 347 c.p.p.) e di altri atti (Fatti Non Costituenti Reato, provenienti da Anonimi, Seguiti);
- modifica del progetto organizzativo adottata il 27.9.2016 (prot. n. 1422/16), relativa *all'istituzione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS)* con progressivi incrementi nel tempo, compatibili con l'attribuzione di idonee risorse, destinato alla trattazione di procedimenti definibili in modo "standardizzato", con alleggerimento del carico di lavoro delle Segreterie e degli stessi Sostituti Procuratori;
 - modifica del progetto organizzativo adottata in data 27 settembre 2016 (prot. n. 1425/16), relativa a *Assegnazione degli Affari trattati dall'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS); assegnazione e trattazione degli Anonimi e dei Fatti Non Costituenti Reato; disposizioni varie sulle assegnazioni*
 - regolamentazione del *rilascio attestazioni ex art. 335 c.p.p. a soggetti privati e a soggetti pubblici* adottata il 18 ottobre 2016 per agevolare l'attività autorizzatoria del Magistrato;
 - centralizzazione del servizio di iscrizione delle notizie di reato "ordinarie" (Registri mod. 21, 44 e 45), in data 2 dicembre 2016, per assicurare il corretto, uniforme e immediato adempimento (di cui è responsabile il Procuratore della Repubblica) e "sgravare" le segreterie dei Sostituti Procuratori.

15.4. Gli obiettivi: b) P'ulteriore indicazione in data 18 gennaio 2017, dopo i primi quattro mesi di attuazione dei provvedimenti adottati

Un'ulteriore specificazione degli obiettivi è contenuta nella lettera del 18 gennaio 2017 redatta all'esito della riunione del 10 gennaio 2017 con le colleghe e i colleghi, a seguito dei primi quattro mesi di attuazione del complesso dei provvedimenti adottati, principalmente, nel settembre-ottobre 2016.

Si procedeva:

- a una nuova valutazione del grave stato in cui versava la giustizia penale nel circondario

"Il grave stato in cui versa la giustizia penale nel circondario. Criteri organizzativi della Procura e tabelle del Tribunale

Ho messo in risalto, nella citata nota inviata al Sig. Presidente del Tribunale, che l'organizzazione conseguente ai nuovi criteri costituisce l'occasione di affrontare alcuni problemi che "affliggono" la Procura della Repubblica (e il Tribunale penale) derivanti, tra l'altro: dall'abnorme carico di lavoro, dall'insufficienza degli organici dei magistrati (solo in parte affrontato dall'aumento di 1 sostituto di cui al DM 1 dicembre 2016), dal gravissimo sottodimensionamento degli organici del personale amministrativo (oltre che della loro copertura), dalla quantità e qualità della criminalità del circondario messa in rilievo da ultimo dalla relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 trasmessa al Sig. Presidente della Corte d'Appello e al Sig. Procuratore Generale.

Ho proposto al Sig. Presidente del Tribunale un approccio complessivo del tema, per ora da parte di questi Uffici, salva la necessità di confrontarsi e interloquire con la Corte di Appello e la Procura Generale (oltre che col Consiglio dell'Ordine degli avvocati) per collocare i possibili interventi in un più ampio quadro, nella convinzione che solo un esame organico delle problematiche e dei possibili interventi, tenendo conto dei singoli "segmenti" interessati nelle diverse fasi (e gradi) del procedimento, consente di tentare di migliorare il funzionamento complessivo del sistema".

- alla puntuale individuazione delle indicazioni offerte dal C.S.M.

"Il Csm, facendo seguito a numerose risoluzioni precedenti relative ai cd criteri di priorità, con la risoluzione dell'11 maggio 2016 *Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti* (cfr. anche delibera del 7 luglio 2016), integralmente condivisa da questo Procuratore propone di perseguire moduli organizzativi con *criteri di priorità e gestione dei flussi di affari*.

Il Csm, dopo una lunga riflessione sull'elaborazione consiliare dei criteri di priorità e sulla loro "centralità", così conclude:

1) *È preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione dei descritti principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale.*

2) *In mancanza di modalità concertate fra gli uffici, anche sollecitate dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale; - il Procuratore della Repubblica, a fronte della constatazione della assenza di concerto e della concreta e diffusa impossibilità - per l'ingente mole dei carichi di lavoro - di definizione dei processi in fase dibattimentale nel termine prescrizioneale, deve valutare ogni soluzione alternativa alla massiva richiesta di fissazione di udienza per tutte le tipologie di reati ex art. 550 c.p.p., che determinerebbe inevitabili criticità in termini di efficienza, efficacia e trasparenza del complessivo esercizio dell'attività giudiziaria. - non è in ogni caso conforme al sistema ordinamentale vigente che la Presidenza del Tribunale, a fronte di richieste di fissazione di udienze monocratiche formulate dalla*

Procura, le lasci in essere per un tempo superiore a quello che ragionevolmente necessita per i soli profili organizzativi di espletamento delle relative procedure.

3) *I provvedimenti in materia di priorità, degli uffici giudicanti e requirenti, anche laddove non assunti nelle forme tabellari, vanno adottati sentiti i magistrati dell'ufficio e trasmessi al Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario”.*

- infine, all'individuazione delle scelte da adottare e degli obiettivi da perseguire

Queste le scelte e gli obiettivi:

a) Revisione dei Gruppi di lavoro

“Vi è una sostanziale condivisione sulla necessità di rivedere, alla luce dell'esperienza maturata e (anche) dell'evoluzione normativa e della criminalità del territorio, il Gruppo di lavoro che rappresentano il principale strumento organizzativo della Procura nel ripartire le risorse con riferimento ai risultati da perseguire.

Sono convinto (ed ho espresso tale convinzione nei documenti presentati al Csm, al Consiglio giudiziario e al Sig. Procuratore Generale) che soluzioni condivise tra noi magistrati, così come la motivazione nello svolgimento delle funzioni (particolarmente) in un ufficio requirente, sono elementi prioritari (precondizioni) per una Procura efficiente. Un Ufficio preposto al rispetto della legalità e titolare di molteplici e complesse competenze può perseguire la sua azione, a presidio della legalità, solo attraverso persone non solo preparate, ma anche motivate.

La motivazione, che in questi mesi ho constatato in tutti Voi - nonostante i carichi di lavoro e le difficoltà operative -, richiede (per quanto possibile) la trattazione di materie corrispondenti alle proprie inclinazioni. Ciò è più agevole in un Ufficio di medie dimensioni, come la Procura di Tivoli, in cui è possibile una discussione e valutazione tra tutti i magistrati appartenenti all'Ufficio.

All'esito dei necessari approfondimenti individueremo le materie che richiedono un'adeguata specializzazione, le inseriremo nei Gruppi, e procederemo alle assegnazioni ai Gruppi, ovviamente rispettando i criteri fissati dal CSM.”

b) Rapporto tra quantità e qualità del lavoro

“In presenza di carichi di lavoro non gestibili, segnalati in ogni sede, è inevitabile porsi il problema del rapporto tra dato quantitativo e qualitativo del lavoro svolto dai magistrati dell'Ufficio. Occorre, in altre parole, affrontare il tema dell'impegno del Magistrato nell'attività d'indagine e nella definizione dei procedimenti che, come è noto a tutti noi, richiede tempi assai differenti a seconda del singolo fascicolo e dei reati da perseguire. D'altra parte, la determinazione nell'attività investigativa da parte del Magistrato, così come la necessità di approfondire diversi temi d'indagine o di “aggregare” specifici “fenomeni” criminali, non sono agevolmente quantificabili, richiedendo uno specifico impegno - di energie e di tempo -.

Sono proprio i fascicoli più impegnativi, che statisticamente valgono sempre “1”, quelli che consentono alla Procura della Repubblica di svolgere il proprio compito perseguendo il controllo di legalità attraverso la repressione dei reati. D'altra parte, una mera trattazione burocratica del procedimento, che potrebbe consentire la definizione in tempi rapidi, potrebbe impedire approfondimenti utili e necessari.

L'elaborazione dell'organo di autogoverno e la normativa consentono di individuare criteri orientativi univoci, a partire da quelli fissati dalla Circolare CSM n. 20691 del 8.10.2007 (con le modifiche successivamente apportate) sulla valutazione dei criteri di professionalità dei Magistrati. Si prevede che attraverso tutte le fonti di conoscenza utili, sia ricostruita “con completezza le qualità del magistrato, in modo da evidenziare in modo dettagliato le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini, inquadrando le stesse nei parametri che sono previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”.

A tal fine, tutti i provvedimenti di valutazione di professionalità, e quindi anche il rapporto del Dirigente dell'Ufficio, “devono procedere ad una indicazione analitica di ciascun parametro di valutazione e degli elementi di fatto positivi e negativi sui quali sono fondati i giudizi”. Plurimi i parametri da valutare: in primo luogo, **l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio**, a seguire:

- **la capacità**, desunta da plurimi elementi¹⁰;
- **la laboriosità**, desunta da plurimi elementi, di cui solo uno è rappresentato dalla produttività, peraltro intesa “come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici”¹¹;

¹⁰ La capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

¹¹ La ‘laboriosità’ si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall'attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio.

- la 'diligenza'¹²;
- l'impegno¹³.

Dunque, nella redazione dei rapporti informativi (e dei pareri dei Consigli Giudiziari), per precisa indicazione del CSM (peraltro pienamente condivisa dal sottoscritto) la valutazione sarà puntualmente espressa tenendo conto dei parametri indicati (ulteriormente precisati nella circolare), di cui solo uno consiste nel "nudo" dato numerico degli affari definiti che, peraltro, discende da numerosi fattori non necessariamente ascrivibili al Magistrato (materia trattata, complessità degli affari, organizzazione dell'Ufficio, ecc.). Intendo dire che per una valutazione dell'attività svolta, in un Ufficio come la Procura di Tivoli, che consente un contatto quotidiano tra Procuratore e Sostituti, è possibile per il Dirigente dell'Ufficio "apprezzare" direttamente tutti i parametri di valutazione, ivi compreso il dato della "qualità" (e del tempo impegnato) nella trattazione dei procedimenti, atteso che statisticamente è considerata una definizione la richiesta di decreto penale come la richiesta di rinvio a giudizio di un procedimento che ha comportato complesse e articolate attività. Pertanto, qualora il dato statistico comparativo sia inferiore a quello medio vi sarà la massima attenzione nell'evidenziare gli elementi che comportano tale scostamento, dando valore agli elementi che vi hanno inciso: processi di particolare rilievo trattati, deleghe per la trattazione di questioni amministrative o organizzative, ecc.

Ci tengo a sottolineare che proprio le continue interlocuzioni e gli scambi quotidiani intrattenuti in questi mesi con ciascuno di Voi, o nelle riunioni di tutti o di parte dei magistrati dell'Ufficio (a seconda degli argomenti trattati) mi hanno consentito di apprezzare le Vostre capacità e il Vostro impegno, indipendentemente dal dato statistico quantitativo, così come la disponibilità verso l'Ufficio (ad esempio nell'assunzione di incarichi amministrativi o organizzativi" ulteriori")."

c) Possibili soluzioni organizzative per rendere più gestibili i ruoli

"Quanto ora esposto è utile per individuare possibili soluzioni dirette a rendere *gestibili* ruoli che oggi, per la loro consistenza, non consentono al magistrato di dedicare un tempo adeguato alla trattazione di complessi procedimenti.

Non vi è dubbio che nel tempo, per ragioni e cause varie, alcuni ruoli presentano un numero di fascicoli elevatissimo. Pur se le definizioni sono elevate, anche superiori alle sopravvenienze, occorrerebbero anni per giungere a numeri tali da consentire di trattare adeguatamente i procedimenti che lo richiedono, con l'effetto di perpetuare un danno complessivo per l'Ufficio, per il servizio giustizia e per il controllo di legalità demandato alla Procura. Ciò, peraltro, in presenza di un dato complessivo innegabile, la conclusione con sentenza definitiva (di assoluzione o condanna) solo di un numero limitatissimo di procedimenti.

In definitiva, la positiva congiuntura dell'aumento di un Sostituto consente di approfondire la possibile istituzione di una "Sezione stralcio" in cui:

- fare confluire un numero adeguato di procedimenti tale da "alleggerire" i ruoli più consistenti;
- prevedere modalità di definizione che tengano conto delle reali possibilità dell'Ufficio, sulla base delle risorse disponibili e della capacità del Tribunale di pronunciare "in tempo utile" sentenza;
- assegnare un magistrato, in coassegnazione col Procuratore in considerazione dei profili di assunzione di responsabilità circa il carico di lavoro della sezione, i tempi di definizione, le modalità "semplificate" di esame e smaltimento degli affari.

Al fine di procedere su questa linea è opportuno avere dati leggibili sulla pendenza dei fascicoli, non solo dei procedimenti mod. 21 (per i quali è agevole estrarre i dati), ma anche dei mod. 44 e 46 e, soprattutto, dei mod. 45. Vi prego, pertanto, di procedere – per quanto possibile – a un esame dei procedimenti mod. 44, 45 e 46, definendo quelli che lo consentono (eventualmente col trasferimento al mod. 21).

Ferma restando la piena autonomia del Sostituto nel merito delle valutazioni, rappresento che, in considerazione delle finalità e delle scelte organizzative evidenziate, condivido pienamente scelte dirette ad agevolare nella più ampia misura possibile la definizione del procedimento atteso che:

- per i procedimenti mod. 44, interviene la valutazione del G.I.P.;
- per i procedimenti mod. 45, sarà sempre possibile richiamare successivamente il fascicolo dall'archivio all'esito di ulteriori elementi;

¹² la 'diligenza' si desume: dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza.

¹³ l'impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del C.S.M., e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura..."; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico".

- per i mod. 46, vi è un'ampia valutazione discrezionale sulla loro idoneità a *stimolare l'attività di iniziativa del P.M. ...al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se...possano ricavarvi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis".*"

15.5. Gli obiettivi: c) verso la fase conclusiva, il provvedimento del 12 luglio 2017

Decorso un ulteriore semestre, e in vista dei criteri organizzativi (rinviati per le ragioni descritte), vi è stato un nuovo intervento in data 12 luglio 2017 con una lettera/provvedimento inviata anche agli organi di autogoverno.

Riassunti i precedenti provvedimenti e le indicazioni del 18 gennaio 2017, si evidenziavano i fatti nuovi sopraggiunti:

- a) "lo svolgimento dell'Ispezione ministeriale ordinaria che, pur se l'esito sarà noto a settembre, è stata l'occasione per verificare l'andamento dei singoli Uffici della Procura e delle positive ricadute dei provvedimenti adottati nell'ultimo anno;
- b) l'approvazione della l. n. 103/2017 che innova in numerose parti istituti sostanziali e processuali e incide, per quanto interessa in questa sede, su alcuni criteri di trattazione dei processi, sulla prescrizione, sulla disciplina dell'avocazione del Procuratore Generale;
- c) la pubblicazione da parte del CSM dell'ottavo posto di sostituto (aumento di cui al DM 4 dicembre 2017), con una procedura che si esaurirà in tempi assai ristretti;
- d) l'intesa preliminare raggiunta col Presidente del Tribunale di Tivoli, il 24 maggio 2017, sull'individuazione di criteri di trattazione degli affari¹⁴;
- e) l'adozione da parte della Procura Generale di Roma, in data 6 luglio 2017, di un decreto diretto a disciplinare le modalità di avocazione;
- f) la prossima adozione dei criteri di trattazione degli affari da parte della conferenza distrettuale, poi sopravvenuti il 25 luglio 2017".

Si ribadiva il grave stato in cui versano la giustizia penale nel circondario e questa Procura, richiamando ulteriori dati statistici raccolti, anche nel corso dei lavori della Conferenza Distrettuale, idonei a offrire ulteriori elementi di valutazione:

- "la sostanziale capacità della Procura di definire un numero di procedimenti pari a quelli che pervengono solo grazie all'impegno, in primo luogo, dei magistrati;
- l'impossibilità di intervenire sull'arretrato se non all'esito dell'effettivo incremento di organico (da 7 a 8 sostituti presenti) e solo dopo un adeguato tempo quantificabile, in mancanza di interventi straordinari, in numerosi anni¹⁵. Vanno affrontati, peraltro, i problemi relativi al personale amministrativo e di polizia giudiziaria da assegnare all'ottavo magistrato;
- la grave sofferenza del Tribunale monocratico, aggravata dalla sopravvenienza negli ultimi anni di un numero di processi molto superiore alla capacità di definizione, peraltro in presenza di un consistentissimo arretrato. Le richieste di data di udienza sono state sospese essendo già esaurite le udienze dell'intero anno 2018;
- l'incidenza delle prescrizioni dichiarate in primo grado (circa il 10%) e in appello (oltre il 35%), che si verifica quasi sempre per le contravvenzioni. Tali percentuali sono prevedibilmente in aumento in considerazione del flusso degli affari al Tribunale monocratico (le prossime udienze utili, come ricordato, sono fissate dal gennaio 2019) e alla Corte d'Appello (ove sono da fissare un numero rilevantissimo di ricorsi)".

Si confermavano le linee generali già indicate il 18 gennaio 2017 per la redazione dei criteri organizzativi della Procura con ulteriori precisazioni: a) sulla revisione dei Gruppi di lavoro; b) sulla sperequazione nelle assegnazioni; c) sulle soluzioni organizzative per rendere più gestibili i ruoli.

a) La revisione dei Gruppi di lavoro

¹⁴ Si legge nella premessa dell'intesa: "si conviene:

- sulla necessità di adottare criteri di fissazione e trattazione degli affari in applicazione delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura;
- sulla necessità di concordare tali criteri tra gli uffici, giudicante e requirente, per le evidenti interrelazioni e interessi comuni;
- sull'opportunità di procedere a un'intesa preliminare, da formalizzare all'esito della Conferenza distrettuale convocata per il 25 maggio 2017 che potrà fornire utili indicazioni;
- sulla necessità, all'esito del deliberato della Conferenza distrettuale, di procedere alla stesura dei criteri di fissazione e trattazione degli affari secondo il procedimento previsto dalla risoluzione del CSM dell'11 maggio 2016.

Ciò premesso, si concorda sulla intesa preliminare nei termini che seguono..."

¹⁵ Si legge, nella richiesta di aumento di organico del 6 luglio 2016:

"Nella prospettiva delineata, occorre prioritariamente fare fronte al rilevante carico di lavoro gravante sui Sostituti Procuratori (e sul personale amministrativo) che, nonostante il costante e rilevantissimo impegno, riescono a definire le sopravvenienze, ma non possono ridurre il consistente arretrato (13.500 procedimenti complessivi mod. 21, mod. 21-bis e mod. 45) formatosi in questi anni; arretrato che potrà essere smaltito solo con l'auspicato aumento di organico richiesto al Ministero. D'altra parte, la necessità di fare fronte all'elevatissimo numero di procedimenti pendenti e sopravvenuti non consente ai Magistrati dell'Ufficio di concentrare tutte le risorse sui procedimenti di maggiore allarme sociale e impatto sul territorio".

“Vi è la necessità di rivedere, alla luce dell’esperienza maturata e (anche) dell’evoluzione normativa e della criminalità del territorio, i Gruppo di lavoro che rappresentano il principale strumento organizzativo della Procura nel ripartire le risorse con riferimento ai risultati da perseguire e alle inclinazioni di ciascuno di noi.

È emersa l’opportunità di inserire ogni magistrato in un solo gruppo di lavoro.

I gruppi sono stati così individuati:

- a) Ambiente e urbanistica;
- b) Criminalità economica;
- c) Violenza sessuale, maltrattamenti, stalking;
- d) Reati contro la Pubblica Amministrazione (da meglio delineare).

Si è proceduto anche all’individuazione, in linea di massima e con alcune decisioni ancora da adottare, dei reati da assegnare ai singoli gruppi.

La materia “generica” sarà assegnata a tutti i Sostituti Procuratori.

L’assegnazione ai Gruppi avverrà, ovviamente, rispettando i criteri fissati dal CSM”.

b) La sperequazione nelle assegnazioni

“L’esame dei dati statistici e del software di assegnazione ha consentito di individuare anomalie di funzionamento, dall’epoca di avvio del SICP (5 maggio 2015) derivanti da questioni tecniche non completamente risolte. Le “sperequazioni” risultano (per quanto riferito dai tecnici) aumentate in questi ultimi mesi.

Questi i dati complessivi delle assegnazioni dal 5 maggio 2015 al 30 giugno 2017 (All. 1):

	Mod. 21	Mod. 45
SOPRAVVENUTI COMPLESSIVI	17.643	4.031
MEDIA (totale diviso 7)	2.520	575
Magistrato con minor numero di assegnazioni	2.769	740
Magistrato con minor numero di assegnazioni	2.225	415

Tralascio i dati dei procedimenti mod. 44 (non perché non rilevino ma perché) poco attendibili per la presenza dei cd ignoti seriali.

Va precisato che i dati forniti andrebbero ulteriormente affinati (scorporando le assegnazioni per materie, computando i passaggi di registro, ecc.).

Peraltro, anche alla luce di quanto emerso dalle riunioni e dagli approfondimenti con i tecnici, è mia intenzione procedere in questo modo:

- alla data del 1° luglio 2017 sarà avviato “il contatore” che dovrebbero garantire le pari assegnazioni (numeriche) attraverso il cd. generico;
- la “perequazione” potrà avvenire con l’istituzione della cd. Sezione “Definizione Affari Risalenti” (DAR) come sotto precisato;
- ogni semestre si opererà una verifica delle assegnazioni e si procederà alle opportune valutazioni”.

c) le Soluzioni organizzative per rendere più gestibili i ruoli

“È prioritario individuare soluzioni dirette a rendere *gestibili* ruoli che oggi, per la loro consistenza, non consentono al magistrato di rispettare i termini di conclusione delle indagini e di dedicare un tempo adeguato alla trattazione di complessi procedimenti.

Come già evidenziato, non vi è dubbio che nel tempo, per ragioni e cause varie, alcuni ruoli presentano un numero di fascicoli elevatissimo. Pur se le definizioni sono elevate, talvolta anche superiori alle sopravvenienze, occorrerebbero anni per giungere a numeri tali da consentire di trattare adeguatamente i procedimenti che lo richiedono, con l’effetto di perpetuare un danno complessivo per l’Ufficio, per il servizio giustizia e per il controllo di legalità demandato alla Procura.

Tutto ciò in presenza di un dato complessivo innegabile, la conclusione con sentenza definitiva (di assoluzione o condanna) solo di un numero limitatissimo di procedimenti (come ricordato le prescrizioni tra primo e secondo grado sono oggi pari quasi al 50%).

Vi sono, inoltre, plurime variabili che occorre considerare:

- un ruolo consistente comporta problemi di gestione molto superiori a quelli di ruoli più “leggeri”, con la conseguenza che vi è una minore capacità di definizione;
- la materia trattata incide sulla “quantità” di lavoro: ad esempio necessità di adottare misure cautelari, in particolare personali, necessità di incidenti probatori, maggior numero di processi collegiali da trattare personalmente, ecc.;
- per numerosissimi procedimenti, anche risalenti, è spirato inevitabilmente il termine per la conclusione delle indagini preliminari.

In tale contesto possono individuarsi alcune linee operative.

1. **L'opportunità di definire, comunque, i procedimenti pendenti particolarmente risalenti.**

È opportuno definire, comunque, i procedimenti particolarmente risalenti, nella prospettiva di una migliore gestione complessiva dell'Ufficio e delle opportune azioni di verifica della Procura Generale contenute nel provvedimento organizzativo del 6 luglio 2017 di cui si farà menzione oltre.

Già molto lavoro è stato fatto in questi mesi grazie al Vostro impegno. Ho constatato un'accelerazione nella definizione dei procedimenti risalenti, con un impegno che non ha impedito di trattare con la consueta professionalità e tempestività i procedimenti che richiedevano particolare attenzione e che hanno consentito alla Procura di conseguire rilevanti risultati investigativi in un territorio in cui è presente un'allarmante criminalità.

Al momento, tenuto conto dei dati raccolti e della concreta possibilità di impegnare energie senza distogliere l'attenzione dai procedimenti di maggiore impegno e per i quali sono esperibili utilmente indagini, mi sembra opportuno indicare criteri prioritari chiari e realistici. Pertanto, in una primissima fase si potrà tenere conto dei seguenti criteri:

- o mod. 21, appare prioritario definire i (pochi) procedimenti iscritti entro il 31.12.2012;
- o mod. 45 e 46 appare prioritario definire i (pochi) procedimenti iscritti entro il 31.12. 2015;
- o mod 44, appare prioritario definire i (pochi) procedimenti iscritti entro il 31.12.2013.

A seguire, all'esito delle verifiche successive e anche in base a quanto si dirà oltre, si procederà per i procedimenti meno risalenti.

2. **L'opportunità di procedere alla definizione dei procedimenti in modo tale da evitare inutili sovraccarichi del ruolo.**

Ferma restando la piena autonomia del Sostituto nel merito delle valutazioni, in considerazione delle finalità e delle scelte organizzative (oltre che dei criteri distrettuali in corso di elaborazione e dell'intesa preliminare col Tribunale), **ritengo utili e condivisibili scelte dirette ad agevolare nella più ampia misura possibile la definizione del procedimento** atteso che:

- per i procedimenti mod. 44, interviene la valutazione del G.I.P. e sarà sempre possibile procedere alla riapertura delle indagini;
- per i procedimenti mod. 45 (che per le ragioni dell'iscrizione non consentono una lunga pendenza) sarà sempre possibile richiamare successivamente il fascicolo dall'archivio all'esito di ulteriori elementi;
- per i fascicoli mod. 46 (che per le ragioni dell'iscrizione non consentono una lunga pendenza) vi è un'ampia valutazione discrezionale sulla loro idoneità a *stimolare l'attività di iniziativa del P.M. ...al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se...possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"*.

Per i procedimenti mod. 21 le determinazioni assunte dal PM sono soggette a plurime verifiche, a partire dalla richiesta di avviso avanzata dalla PO (e l'eventuale opposizione), per concludersi con la decisione del Giudice. Rilevato **che sono attualmente pendenti un numero "ingestibile" di proc. mod. 21, per l'accumulo di un arretrato non dipendente dai Magistrati, ritengo utili e condivisibili scelte dirette a richiedere in misura ampia archiviazioni per tenuità del fatto e, soprattutto, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.** Ribadito sempre il valore dell'autonomia del Magistrato assegnatario del procedimento, rilevo che tali scelte vanno privilegiate anche in considerazione di elementi non neutri:

- 1) il rilievo della risalenza del fatto che, come è noto, comporta in sede dibattimentale, in molti casi, maggiore difficoltà di pervenire a un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;
- 2) i dati emersi nel corso della Conferenza distrettuale circa le sentenze di prescrizione in primo grado (Tribunale di Tivoli circa 10%), e in secondo grado (Corte d'Appello di Roma oltre il 35%, con un trend in crescita esponenziale dal 2012). Va sottolineato che la prima data di fissazione utile dei processi monocratici, individuata dal tribunale di Tivoli a partire dal gennaio 2019, comporta che per un delitto soggetto alla prescrizione più frequente, pari a anni sei (anni sette e sei mesi con l'interruzione), accertato il 1° gennaio 2013 (quindi iscritto almeno nel gennaio del 2013) vi è la certezza della declaratoria della prescrizione, probabilmente anche se trattasi di procedimento a trattazione prioritaria;
- 3) i dati emersi nel corso della Conferenza Distrettuale circa le sentenze con esito diverso dalla condanna (comprese le prescrizioni): primo grado circa 50%, secondo grado un ulteriore 50% circa.

Il PM non può non tenere conto, nella valutazione dei presupposti del 125 disp att. c.p.p., di questi elementi anche in considerazione della valutazione complessiva ricordata.

Un condivisibile utilizzo delle disposizioni richiamate (come detto soggette al vaglio fondamentale del G.I.P.) consente anche una maggiore possibilità di giungere utilmente a sentenza per i procedimenti per i quali viene esercitata l'azione penale;

3. Il potenziamento della sezione Definizione Affari Semplici.

Nei prossimi giorni sarà disposto l'incremento dei reati trattati dall'Ufficio DAS, in particolare con l'attribuzione delle truffe internet nel caso in cui non presentino particolari complessità (e previa emanazione di una direttiva alla polizia giudiziaria al fine di fare pervenire indagini complete);

4. L'istituzione della "sezione definizione affari risalenti" (DAR).

Riservato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla equa distribuzione degli affari, la positiva congiuntura dell'aumento di un Sostituto consente di valutare positivamente l'istituzione di una sezione ove:

- fare confluire un numero adeguato di procedimenti tale da consentire un immediato "alleggerimento" dei ruoli più consistenti derivante anche dalle citate problematiche sperequative in sede di assegnazione (cfr. supra);
- prevedere modalità di definizione che tengano conto delle reali possibilità dell'Ufficio, sulla base delle risorse disponibili e della capacità del Tribunale di pronunciare sentenza *in tempo utile* sulla base dei criteri che saranno individuati con lo stesso Tribunale;
- assegnare un magistrato, in coassegnazione col Procuratore in considerazione: dei profili di assunzione di responsabilità circa il carico di lavoro della sezione; dei tempi di definizione; delle modalità "semplificate" di esame e smaltimento degli affari. Il magistrato sarà addetto anche ad altri compiti da meglio precisare in sede applicativa e, sulla base del progressivo esaurimento della funzione della sezione, sarà assegnatario progressivamente di altri affari.

La Dirigenza è già impegnata all'individuazione delle risorse umane e materiali necessarie.

5. Modalità di trattazione dei procedimenti.

Pur ai limitati fini della presente nota appare inevitabile introdurre il tema della trattazione dei procedimenti pendenti, come ricordato fortemente influenzato dal carico rilevantissimo di arretrato, non addebitabile agli attuali assegnatari ma alla scelta degli organi istituzionali di non adeguare tempestivamente l'organico della Procura di Tivoli, pur a fronte di costanti segnalazioni"

Il provvedimento del 6 luglio 2017 della Procura Generale di Roma

"La Procura Generale di Roma, col provvedimento del 6 luglio 2016, ha delimitato i poteri di esercizio della facoltà di avocazione previsti dal vigente art. 407 c.p.p., riservandosi di valutare gli effetti della nuova disposizione introdotta dalla l. n. 103/2017. Si ha cura di precisare che la vigilanza non ha finalità disciplinari.

La Procura Generale invita i Procuratori della Repubblica, anche attraverso modalità informatiche, a trasmettere elenchi più puntuali rispetto a quelli generici e omnicomprensivi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p.

Il provvedimento individua i criteri che presiederanno a una valutazione sull'esercizio dell'avocazione, anche all'esito di ulteriori interlocuzioni con le Procure della Repubblica.

In estrema sintesi la Procura Generale terrà conto, prioritariamente, dei seguenti criteri:

- a) il decorso di un termine ulteriore di sei mesi (un anno per i procedimenti di cui all'art. 407, comma 1, lett. a) oltre a quello di scadenza delle indagini preliminari (tenendo conto delle eventuali proroghe concesse);
- b) l'irrilevanza dei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico per i quali è stata richiesta la data d'udienza;
- c) la presenza di uno dei seguenti elementi:
 - procedimenti più risalenti, tenendo conto però, di regola, dei criteri elaborati dagli Uffici e approvati dal CSM;
 - dei procedimenti a trattazione prioritaria ex art. 132 bis lett. da a) a d) disp. att. c.p.p.;
 - dei procedimenti nei confronti di magistrati o in cui vi sia un sequestro di rilevante entità o la persona lamenti un danno ingente."

Le determinazioni adottate, allo stato

"Saranno adottati specifici provvedimenti sulle modalità di trattazione dei procedimenti all'esito dei Criteri della Conferenza Distrettuale e delle intese col Tribunale, anche tenuto conto del provvedimento della Procura Generale del 6 ottobre 2017.

Nelle more della definizione di tali criteri, che richiederanno un tempo non breve e che dovranno tenere conto del dato complessivo dei procedimenti, utile modalità di trattazione da parte di questa Procura della Repubblica sono i criteri di cui all'art. 132 bis c.p.p., lasciando come residuale quello generico contenuto nella lett. b) ultima parte "delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni)". In aggiunta, naturalmente, saranno valutate le istanze delle parti e gli elementi ritenuti rilevanti da ciascun magistrato.

All'esito degli ulteriori approfondimenti, previsti in tempi brevissimi, saranno esaminate le ricadute della l. n. 103/2017 nella parte in cui introduce il comma 3-bis all'art. 407 c.p.p., prevedendo una diversa modalità di

avocazione da parte della Procura Generale per i procedimenti iscritti dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge)”.

15.6. Gli obiettivi: d) la prima attuazione col provvedimento del 27 ottobre 2017 (integrato e corretto il 13/14 e 20 novembre 2017). Il recepimento integrale nel presente progetto organizzativo

Quanto esposto rende agevole l'indicazione del principale obiettivo che va perseguito sotto il profilo organizzativo col presente progetto, come detto anticipato con il citato provvedimento del 27 ottobre 2017 (integrato e corretto il 13/14 e 20 novembre 2017) e qui recepito integralmente.

I dati sui flussi degli affari, che si esporranno anche oltre, confermano, come più volte ricordato, che l'ufficio di Procura è in grado di definire i procedimenti che pervengono in tempi congrui, tenendo conto anche dei criteri di priorità previsti dall'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.

Il problema, che incide sulla funzionalità complessiva e anche sulle modalità di definizione dei nuovi procedimenti, con ritmi spesso insostenibili per Magistrati e personale e con rischi di errori e omissioni addebitabili alla gravosità dell'impegno, è rappresentato dal consistente arretrato della cui origine già si è parlato.

L'assegnazione di un ottavo Magistrato consente di tentare di affrontare (in modo radicale) la problematica, tenendo conto della scelta complessiva di individuare idonei criteri di trattazione che possano comportare anche la prescrizione del reato in determinate ipotesi. Il quadro “normativo” è rappresentato:

- da un'ampia cornice di riferimento delineata dalle delibere del C.S.M.;
- da uno sfondo più dettagliato, calibrato sulle esigenze e sulle risorse distrettuali, rappresentato dai Criteri approvati dalla Conferenza distrettuale, a firma del presidente della Corte di appello di Roma e del Procuratore Generale della Repubblica presso tale ufficio;
- dall'intesa preliminare redatta dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica di Tivoli.

All'esito degli ulteriori incontri tenuti recentemente col Presidente del Tribunale è stato possibile delineare ulteriormente i criteri di trattazione di cui si dirà oltre.

La Procura della Repubblica procede analogamente nell'organizzazione del lavoro, anche con l'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti (cfr. *sub*).

15.7. Un primo bilancio della suddivisione in fascia A (prima udienza nei primi mesi del 2018), fascia B (prima udienza nei primi mesi del 2019), fascia C (prima udienza nei primi mesi del 2020)

L'aver anticipato la prima attuazione dei criteri di priorità e l'istituzione dei nuovi Gruppi di lavoro a partire dal 21 novembre 2017 consente una prima verifica di quanto sta avvenendo.

Infatti, come si vedrà oltre:

- è stata costituita la Sezione Definizione Affari Risalenti, con quasi integrale redistribuzione degli Affari, verificando l'entità di quelli più risalenti;
- sono stati suddivisi in fasce i procedimenti per i quali è stata nuovamente richiesta la data d'udienza al Tribunale monocratico, sulla base della decisione del Presidente del tribunale: a partire dall'udienza del 22 maggio 2018, 605 procedimenti di fascia C su 1548 già fissati per l'intero 2018;
- sono state richieste le date delle udienze monocratiche (o sospesa la richiesta) per 1.104 procedimenti, bloccati a partire dal giugno 2017, con individuazione delle nuove date, ormai esaurite fino al 7 aprile 2020, per la fascia C (laddove per la fascia B si fissa l'udienza del 9.4.2019, per la fascia A il 22 maggio 2018). Questi i dati:

Fascia B	421
Fascia C	496
TOTALE	917
Sospesi (fascia C) 237 (compresi 46 DAS)	
TOTALE	1.154 ¹⁶

¹⁶ Questi i dati al 31 dicembre 2017:

Procuratore Fascia C 2 Fascia B 0 Sospesi 0

Pm Pacifici Fascia C 89 - Fascia B 59 - Sospesi 0;

Pm Calice Fascia C 45 - Fascia B 35 - Sospesi 51;

Pm Guerra Fascia C 68 - Fascia B 60 - Sospesi 31;

Pm Di Domenico Fascia C 78 - Fascia B 72 - Sospesi 0;

Pm Mimmo Fascia C 80 - Fascia B 58 - Sospesi 58;

Da questi dati relativi a un campione significativo emerge quanto segue:

Rapporto tra procedimenti fascia B (421) e C -fissati e sospesi (496+237=733): B 36%; C 64%

Rapporto tra procedimenti fissati fascia B (421) e C (496): B 38%; C 62%

Rapporto procedimenti con richiesta data sospesa, solo fascia C (237 su 1.104): 21%

I dati sono privi dei procedimenti Fascia B provenienti da opposizione a decreto penale, attualmente scarsissimi (circa 20% di opposizioni su circa 100 processi ad anno).

L'avvio, a breve, di un quinto ruolo monocratico potrebbe ridurre o eliminare le sospensioni in atto, peraltro individuate nel minimo anche attraverso un'attenta opera dei PM diretta a individuare eventuali urgenze da sottoporre al Presidente del Tribunale.

Per ricavare la percentuale della Fascia A (GUP e GIP, escluse direttissime), in mancanza di dati sovrapponibili, si può fare riferimento a quelli suindicati, offerti dal Tribunale per il primo semestre 2017 e relativi al solo Tribunale monocratico: 16% rispetto al totale (A+B+C).

Dati più precisi potranno essere rilevati a breve.

15.8. Adempimenti conseguenti alla disciplina delle avocazioni di cui all'art. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p., (rinvio al par. 17.8)¹⁷

PARTE SECONDA - IL PROGETTO ORGANIZZATIVO

Criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari

16. Premessa: i criteri di organizzazione e assegnazione degli affari ai Magistrati che lo compongono

Come previsto dall'art. 7 della Circolare, il progetto organizzativo, all'esito dell'esame dei dati e degli obiettivi esposti nella relazione d'accompagnamento, dà attuazione alle scelte organizzative attraverso i criteri di organizzazione e di assegnazione degli affari.

Questa seconda parte è dedicata all'esposizione (ragionata e analitica) dei criteri ora indicati, dando puntuale attuazione a quanto previsto dagli art. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della Circolare, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della stessa Circolare.

Nell'ottica ora indicata si esporranno:

- a) i criteri di priorità nella trattazione degli affari, alla luce degli obiettivi individuati in precedenza al par. 15 (par. 17). Si procederà anche a una primissima analisi dell'attuazione dei criteri, già operata dal 20 novembre 2017(par. 17.6);
- b) gli affari trattati dal Procuratore e dai Gruppi di lavoro. Le Sezioni Definizione Affari Semplici (DAS) e Definizione Affari Risalenti (DAR) (par. 18);
- c) l'assegnazione (predeterminata e automatica) degli affari (par. 19);
- d) il Servizio di assegnazione degli affari (*smistamento*): modalità d'iscrizione nei registri degli atti e delle notizie di reato pervenuti (par. 20);
- e) i Servizi di Turno Esterno (urgenza e reperibilità), udienza e supplenza (par. 21);
- f) i Servizi di esecuzione penale e degli affari civili. Il referente informatico (par. 22);
- g) i criteri per la trattazione dei procedimenti. Le linee guida emanate (par. 23);
- h) i criteri per le impugnazioni (par. 24);
- i) l'ufficio Giudice di Pace (rinvio) (par. 25)

Pm Iuzzolino Totali 14 non ancora divisi in fascia

Pm Stefania - Fascia C 51 - Fascia B 66 -Sospesi 57;

Das Fascia C 83 (di cui Sospesi 46) - Fascia B 71.

¹⁷ Questo paragrafo è stato inserito inizialmente dal decreto n. 10 dell'11 luglio 2018, poi abrogato con decreto n. 17 del 6 novembre 2017 che ha sostituito integralmente il presente paragrafo nel testo qui riportato.

- j) compiti e attribuzioni di Magistrati (togati e onorari), personale amministrativo e delle sezioni di polizia giudiziaria (e i servizi di polizia giudiziaria) (par. 26).

17. I criteri di priorità nella trattazione degli affari (artt. 3 co. 2, 7 co. 2 e 5 lett. 1) della Circolare)

17.1. Premessa

Devono intendersi qui richiamati:

- o il contenuto della citata intesa preliminare del 24 maggio 2017 tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica, che costituisce la premessa delle conclusioni cui si giunge con il presente documento. dopo l'ulteriore attività di raccolta e studio dei dati disponibili e l'effettuazione di riunioni con i Magistrati degli uffici;
- o il documento del 25.7.2017 redatto all'esito dei lavori della Conferenza Distrettuale in ordine a "priorità e gestione dei flussi degli affari penali" (All. 4);
- o il documento firmato il 26 ottobre 2017 (aggiornato e rettificato il 17 novembre 2017) tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica in cui sono adottati i criteri di trattazione e priorità, con impegno a riportarli, rispettivamente, in provvedimenti tabellari e progetto organizzativo (All. 5).

17.2. Le indicazioni del C.S.M.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto più volte negli ultimi anni in materia di criteri di priorità degli affari penali, tratteggiando un orientamento che può ritenersi ormai consolidato e diretto a fornire indicazioni ai dirigenti degli uffici (inquirenti e giudicanti) per razionalizzare, nell'ambito delle loro competenze, la trattazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse disponibili.

In proposito, viene in evidenza la **risoluzione del 9 luglio 2014**, "*Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali*" con cui si affrontava in modo approfondito il tema, osservando che "... non è revocabile in dubbio l'urgenza di fornire una risposta trasparente a uno "stato di necessità", per regolare situazioni che, siccome caratterizzate per tabulas da una oggettiva impossibilità di tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, richiedono l'adozione di moduli organizzativi adeguati, al fine di evitare o la mera casualità nella trattazione degli affari (e quindi il rifiuto di ogni razionalizzazione del lavoro) oppure l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso ufficio, non verificabili e perciò più esposti ad abusi e strumentalizzazioni".

Si offrivano, perciò, precise indicazioni per gli uffici giudicanti e inquirenti.

Per gli uffici giudicanti: "...l'individuazione di priorità, ulteriori rispetto a quelle legali, nella trattazione degli stessi, finora lasciata esclusivamente al prudente apprezzamento del singolo giudicante, dovrà invece essere filtrata attraverso atti di indirizzo rimessi alla responsabilità del capo dell'ufficio. Tali atti di indirizzo dovranno essere emanati, dunque, in primo luogo in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio e delle tabelle infradistrettuali...L'inclusione di tali atti di indirizzo ...dovrà essere preceduta, ai fini del necessario coordinamento, dalla conferenza distrettuale, convocata dal Presidente della Corte di appello e dal Procuratore generale, con la partecipazione dei dirigenti, anche amministrativi, di tutti gli uffici giudicanti e inquirenti del distretto e dei presidenti degli ordini forensi territoriali, o loro delegati, con il compito di indicare i moduli organizzativi e i criteri più idonei per la corretta attuazione dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p., nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale".

Per gli uffici inquirenti: "Per quel che, invece, specificamente attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici inquirenti, in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato, la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale deve essere rimessa ai singoli dirigenti delle Procure della Repubblica, tenendo conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti".

La **risoluzione del 17 giugno 2015**, in tema di buone prassi, ha poi ribadito l'inserimento tra le categorie codificate in tal senso delle "... 5) Prassi orientate all'abbattimento di specifiche aree della pendenza dell'ufficio e comunque orientate al controllo di gestione (es: programmi di lavoro volti a prevenire il c.d. "rischio Pinto") secondo scelte di priorità predefinite e pubbliche (es: in materia di gestione del rischio prescrizione penale)".

Nella **risposta a quesito dell'11 maggio 2016** (Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici inquirenti e uffici giudicanti) è stato affrontato nuovamente il tema delle "priorità ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal legislatore che rappresentano una risposta ad uno stato di necessità, purtroppo non occasionale e di cui si fa fatica a vedere la soluzione, rappresentato essenzialmente dalla carenza delle risorse umane e materiali degli uffici, con riferimento al personale di magistratura, al personale amministrativo, alle forniture materiali e tecnologiche".

Si ribadisce "la scelta di una verifica in sede di Conferenza distrettuale" delle scelte organizzative e di priorità che intervengono da parte dei dirigenti degli uffici che "costituiscono una corretta risposta di efficienza, razionalità, trasparenza ed efficacia della funzione giudiziaria, pienamente rispettosa dei relativi valori costituzionali ed attuativa del principio di obbligatorietà dell'azione penale alle condizioni date".

Il Consiglio delinea la necessità di criteri adottati in sintonia tra gli uffici, inquirente e giudicante, di primo e secondo grado, in una prospettiva in cui sono necessarie scelte "concertate e caratterizzate da una razionalità complessiva

che, del resto, non può non coinvolgere, in questo momento storico, le Corti di appello afflitte da notevoli arretrati e da carenze di organico consistenti?”. Occorre il “metodo della concertazione e della collaborazione istituzionale fra gli uffici. Nel rispetto delle competenze di ciascuno e dei poteri autonomi nei rispettivi ambiti in materia di priorità organizzazione e del lavoro. Il metodo della condivisione, del resto, non deve interessare solo la concertazione sul catalogo dei reati prioritari ma appare opportuno che riguardi, anche e soprattutto, i moduli organizzativi per farvi fronte, nel rapporto per esempio fra Procura ed ufficio Gip in relazione agli uffici centralizzati per la trattazione degli affari semplici, o fra procura e dibattimento in relazione alle semispecializzazioni nella trattazione degli affari...”.

Per il C.S.M. “Le scelte di priorità, quindi, effettuate negli uffici di primo grado, producono effetti anche per l’organizzazione della Corte di appello e della Procura generale: può a tal fine ritenersi opportuno che anche i Capi di Corte, oltre che partecipare nelle forme fin qui delineate (conferenza distrettuale), possano sollecitare, nell’ambito delle rispettive competenze e dei poteri loro assegnati dall’ordinamento, i dirigenti degli uffici di primo”.

Il C.S.M. conclude quindi nel senso che:

1. “è preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione dei descritti principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale;
2. i provvedimenti in materia di priorità, degli uffici giudicanti e requirenti, anche laddove non assunti nelle forme tabellari, vanno adottati sentiti i magistrati dell’ufficio e trasmessi al Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.”

Per altro verso, la Circolare sulle tabelle di formazione degli uffici giudicanti 2017-2019 richiama, all’articolo 203, la necessità di indicare, “con riguardo all’articolo 132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte d’appello e del Presidente del Tribunale. Criteri che devono essere individuati e dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il dirigente dell’ufficio GIP, il dirigente della cancelleria e il Presidente dell’ordine degli avvocati”.

Da ultimo, la Circolare del 16 novembre 2017 sull’Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, valorizzando ulteriormente i criteri di priorità:

- a) prevede, in primo luogo all’art. 3 commi 2 e 3:
 - o “2. Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale e dei parametri fissati dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili”.
 - o “3. Nella elaborazione dei criteri di priorità il Procuratore della Repubblica cura l’interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell’11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di “criteri di priorità nella trattazione degli affari penali” e di “linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”;
- b) ribadisce la previsione dei criteri di priorità (art. 4 co. 1, lett. f));
- c) prevede la presenza nei criteri di organizzazione dell’ufficio degli “eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato” (art. 7, co. 2);
- d) ribadisce la previsione nel progetto organizzativo dei criteri di priorità nella trattazione degli affari (art. 7 co. 5, lett. l);
- e) prevede la programmazione dell’impiego del personale amministrativo (e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio) coerentemente con l’analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati (art. 17 co. 1, lett. a)).

L’importanza dei criteri di priorità emerge anche dalla relazione alla Circolare nelle seguenti parti:

- “...Per le medesime finalità opportunamente si riconosce al Procuratore della Repubblica la facoltà di elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, stabilendo un’interlocuzione con il Dirigente dell’ufficio giudicante e avvalendosi anche delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, in ossequio alle risoluzioni consiliari in materia che indirizzano ormai costantemente i dirigenti a razionalizzare i tempi di smaltimento degli affari secondo logiche di efficienza, qualità e priorità...”;
- “...Va ancora una volta valorizzata, in questo contesto, la risoluzione del 21 luglio 2009 a proposito dell’incidenza diretta sull’organizzazione degli uffici requirenti del precetto costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata, previsti dall’art. 111 Cost. Nella risoluzione si precisa, difatti, che, a

tali fini, i dirigenti degli uffici requirenti compiano un'attenta, costante e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti, eventualmente avvalendosi anche delle *Commissioni Flussi* istituite presso i Consigli Giudiziari; e, nel rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sentiti i Presidenti dei Tribunali per i profili organizzativi attinenti alla fase processuale, elaborino possibili criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Allo stesso tempo, non può fuggire che scelte organizzative proprie degli uffici requirenti possono aver incidenza sui flussi di lavoro dei rispettivi uffici giudicanti (: tale effetto consegue, ad esempio, con la predisposizione di uffici centralizzati per la definizione dei procedimenti con richiesta di decreto penale di condanna ovvero con la formazione di altre strutture finalizzate alla trattazione di categorie omogenee di procedimenti, individuate in relazione a specifiche tipologie di reati o di particolari protocolli di indagine). È dunque compito del Consiglio, nell'ambito di tale cornice, da un lato disciplinare e dare corpo alle previsioni di legge, attraverso l'adozione di disposizioni dal carattere regolamentare; dall'altro, mettere a disposizione dei Dirigenti degli uffici di Procura la conoscenza e l'esperienza diffusa, al fine di fornire un possibile percorso organizzativo – cui il dirigente farà auspicabilmente ricorso – che sia in grado di realizzare al meglio gli obiettivi che il Legislatore pone a carico del Procuratore della Repubblica e, al contempo, di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dei singoli sostituti e, più in generale...”;

- “...La norma primaria, com'è noto, individua due *macro-settori* di intervento. **Il primo è quello della gestione e dell'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore.** In quest'ambito, il progetto organizzativo individua i criteri con cui il concreto esercizio dell'azione penale viene ripartito dal Procuratore tra i magistrati dell'Ufficio, attraverso gli istituti delle *assegnazioni*, delle *revoche*, dell'*assenso* sulle misure cautelari, dell'utilizzazione dei *V.P.O.*, dell'eventuale individuazione dei *criteri di priorità* e della fissazione delle prerogative di *semi-direzione* attribuite al *Procuratore della Repubblica Aggiunto*, istituti sui quali si è ritenuto necessario intervenire con una disciplina di dettaglio proprio al fine di assicurare il rispetto dei principi affermati dalla normativa di rango primario...”;
- “...Si ripropone in questo ambito il tema, già anticipato, della possibile indicazione dei criteri di priorità, sui quali il C.S.M. ha più volte deliberato e da ultimo con la circolare del 14 luglio 2014 e con la risoluzione dell'11 maggio 2016. Sul punto appare evidente come la natura di scelta organizzativa propria del provvedimento con cui sono adottati i criteri di priorità, espressamente finalizzati a garantire la complessiva ragionevole durata del processo e il buon andamento della risposta di giustizia, imponga una valutazione che, pur nel rispetto tendenziale del principio di omogeneità di trattazione degli affari sul territorio nazionale, sia modulata sulle contingenti necessità operative del distretto. In altri termini, una volta chiarito che, allo stato della legislazione vigente, l'individuazione di criteri di priorità è legittima solamente quando abbia l'obiettivo di fornire un'adeguata risposta alla domanda di giustizia e non già quello di consentire al magistrato la scelta della tipologia di reati da perseguire, è evidente che tale individuazione, per risultare efficace, deve muovere dall'analisi di dati oggettivi su base territoriale, costituiti, quanto meno, della qualità e della quantità dei procedimenti pendenti. Consentire la trattazione prioritaria di una ben determinata tipologia di reati, difatti, non permetterà solo di affrontare con maggiore rapidità la richiesta di intervento più pressante proveniente dal territorio, ma assicurerà, altresì, una risposta a tutte le istanze degli utenti del servizio giustizia, attraverso diverse scelte organizzative capaci di differenziare le sole modalità di trattazione degli affari (per esempio privilegiando un rito rispetto a un altro, dedicandovi una diversa *forza lavoro*, unificandone la trattazione, etc.). Scelte, queste, ovviamente da condividersi con l'ufficio giudicante del Distretto e nell'ambito della più ampia conferenza distrettuale, suggerita dalla circolare vigente...”.

Univoca, dunque, l'indicazione del C.S.M. nella convinzione che criteri di priorità e definizione dell'arretrato rappresentano presupposti per il puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

17.3. Le indicazioni della conferenza distrettuale

La Conferenza distrettuale ha raccolto i dati statistici, esaminato i provvedimenti già adottati dai vari uffici ed analizzato la situazione complessiva in un approfondito confronto che ha tenuto conto della dinamica globale dei due gradi di giudizio.

Come anticipato, all'esito è stato redatto, in data 25 luglio 2017, un documento conclusivo che, al paragrafo 6, detta specifiche linee guida per i criteri di definizione da parte delle Procure, di fissazione e trattazione in udienza degli affari penali da parte del Tribunale (principalmente monocratico), nonché indicazioni sulla necessità di utilizzare con la maggiore estensione consentita le modalità alternative di definizione offerte dalla legge.

È opportuno riportare alcune parti di questo documento che, approvato all'unanimità, delinea criteri che rispondono alle sollecitazioni del C.S.M.

L'**eccezionalità della situazione** che impone “con urgenza di dare attuazione alle citate risoluzioni del CSM prevedendo linee guida in materia di priorità o meglio criteri:

- a) di *definizione* da parte della Procura;
- b) di fissazione delle udienze da parte del Presidente del Tribunale;
- c) di trattazione delle udienze da parte del Tribunale (principalmente monocratico)”.

La necessità di adottare **linee guida «coordinate tra gli uffici di primo grado, requirente e giudicante (ufficio G.I.P. e dibattimento)**, in una prospettiva che tenga conto anche dei criteri di fissazione e di trattazione della Corte d'appello, così come i provvedimenti della Procura Generale in tema di avocazione devono tenere conto dei criteri fissati dalle Procure della Repubblica».

L'opportunità di intervenire «prendendo **atto dell'attuale eccezionale situazione con l'obiettivo di governarla e di pervenire in tempi non lunghi a un'organizzazione che, con le risorse disponibili, sia in grado di definire in tempo utile tutti i procedimenti e/o processi con una decisione di merito.**

Se la situazione eccezionale verificatasi a seguito dell'accumularsi di affari appare un evento ormai in atto, vi è la convinzione che affrontato il tema in modo approfondito ed elaborati criteri di definizione si possa giungere a una diversa condizione in cui sia possibile definire utilmente tutti gli affari. L'obiettivo non è quello di accantonare gli affari, ma di predisporre organizzazioni che consentano una più razionale trattazione finalizzata a una complessiva utile definizione (vale a dire con decisione di merito definitiva), alimentando un circuito virtuoso che consenta di incrementare le definizioni complessive. L'individuazione dei criteri deve privilegiare “il risparmio” di risorse per il sistema (indipendentemente dal beneficio momentaneo assicurato all'Ufficio interessato dal singolo provvedimento) atteso che quel “risparmio” consente un complessivo risultato positivo e di utilizzare quel “risparmio” per incrementare la produttività complessiva. In altre parole, la scelta consapevole di evitare adempimenti prevedibilmente inutili (perché seguirebbe la prescrizione senza effetto alcuno, se non la definizione del fascicolo) consente di utilizzare le risorse per giungere a un maggior numero di utili definizioni seppur ottenute in altra fase o altro grado».

In conclusione, «occorre alimentare gli istituti di definizione - previsti anche da recenti riforme - diretti a evitare il dibattimento e individuare criteri di trattazione degli affari che, a partire dall'organizzazione degli Uffici del pubblico ministero (ivi compresa la Procura Generale per il fondamentale ruolo attribuitole in materia di avocazione per il “decorso del termine” presso la Procura della Repubblica) , fino a quella della Corte d'appello, indichino le più idonee e utili modalità di definizione in una visione complessiva».

Si sollecitano **le modalità alternative di definizione degli affari:** la **richiesta di decreto penale** e l'utilizzo dell'istituto previsto dall'**art. 131-bis c.p.**

Si individuano, in concreto, i **criteri: assoluto, successivo, ulteriore:**

a) **la priorità assoluta o legale**

Si richiamano le indicazioni dell'art. 132-bis disp. att. c.p., offrendo, comunque, delle indicazioni:

«La priorità è evidente:

- per i processi indicati alla lett. a),
- per quelli con imputati detenuti o con misura cautelare personale in atto per i quali vi è un termine d'efficacia stabilito dal legislatore e ricorrano le specifiche esigenze delineate dall'art. 274 c.p.p.;

Altrettanto evidente che l'indicazione generica prevista dall'art. 132-bis c.p.p. lett. b) solo sulla base della pena edittale consente di modulare fissazione e trattazione in modo peno pressante (anche con ulteriori suddivisioni) rispetto ai processi espressamente indicati.»

b) **la priorità successiva**

«Tali criteri dovranno, nel dettaglio, essere elaborati dai singoli Uffici».

c) **Gli ulteriori procedimenti/processi (non prioritari)**

«La definizione/trattazione dei procedimenti/processi che non rientrano nelle lett. a) e b) non può che seguire criteri “successivi” che potranno essere rivisti alla luce delle risorse disponibili e della capacità di definizione degli Uffici. Anzi, si ritiene che all'esito della definizione della descritta situazione eccezionale oggi in atto si interverrà utilmente anche su questi».

Infine, si descrivono **le modalità di definizione della Procura, di fissazione e trattazione del Tribunale:**

«Per la fissazione dell'udienza dei reati a citazione diretta possono delinearsi due modalità.

Per la prima, la Procura della Repubblica richiede la fissazione della data di udienza a citazione diretta di un numero di procedimenti predeterminato periodicamente (tendenzialmente ogni anno). Saranno individuate modalità organizzative – trasparenti e automatiche - tali da garantire che la richiesta di data per i procedimenti in esame “completi” quella dei procedimenti a priorità assoluta o successiva.

Qualora i reati si prescrivano in un periodo di tempo (da individuarsi per singolo Ufficio) successivo alla prima data di fissazione disponibile, la Procura sospenderà la richiesta. Tale termine (a titolo esemplificativo, 18 mesi) dovrà essere individuato con riferimento alla prevedibile prescrizione ordinaria atteso che l'interruzione

determinata dalla firma del decreto che dispone il giudizio (pari a 1/4, di norma 18 mesi) non consentirebbe la definizione prima del maturarsi della prescrizione massima in considerazione degli ordinari tempi di trattazione dei procedimenti non prioritari e della celebrazione dell'appello.

Nel caso di specifica istanza dell'indagato o della parte offesa la Procura richiederà la fissazione dell'udienza. Potranno anche prevedersi modalità con cui informare gli interessati (ad esempio all'atto della notifica dell'avviso ex 415 bis all'indagato).

Per la seconda, la Procura richiede in ogni caso la data dell'udienza che sarà indicata dal Tribunale secondo i criteri ora previsti (all'esito della prioritaria fissazione dei procedimenti *sub a* e b), cui sarà dedicato comunque un numero fisso di procedimenti anche per udienze future). Qualora i reati si prescrivano in un termine come sopra indicato (a titolo esemplificativo 18 mesi) la Procura potrà sospendere gli ulteriori adempimenti (che potrebbero essere inutilmente dati) e, se decorsa la prescrizione, richiederà l'archiviazione.

Per le modalità di trattazione dell'udienza, saranno individuati criteri tali da garantire un tempo residuo idoneo ad assicurare che non maturi la prescrizione in secondo grado e nel grado di legittimità. Tale tempo si indica in **(due anni)**.

17.4. I criteri di trattazione individuati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica: a) la premessa del documento del 26 ottobre 2017

In data 27 ottobre 2017 sono state recepite le indicazioni della Conferenza distrettuale calandole nel contesto e nelle specifiche esigenze degli uffici giudiziari di Tivoli, sulla scorta dell'intesa preliminare del 24 maggio 2017. Il provvedimento è stato integrato e corretto in data 17 novembre 2017.

È opportuno riportare, di seguito, il contenuto del provvedimento (come integrato e corretto):

“... Con la presente intesa si recepiscono le indicazioni della Conferenza distrettuale calandole nel contesto e nelle specifiche esigenze degli uffici giudiziari di Tivoli.

4 - LA SITUAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI TIVOLI E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

La Procura della Repubblica, come evidenziato in numerosi documenti ufficiali, si trova in uno stato di particolare sofferenza derivante principalmente dall'arretrato sorto negli anni a causa dell'assegnazione di un numero insufficiente di Sostituti; l'organico è stato progressivamente incrementato, ma sempre in ritardo rispetto a un arretrato già accumulato.

Grazie all'impegno dei magistrati (e del personale che lo coadiuva) si riesce a smaltire un numero di procedimenti corrispondente alle sopravvenienze e nel 2016 addirittura superiore (in considerazione della diminuzione delle sopravvenienze), ma è impossibile intervenire seriamente sull'arretrato pari al 31 dicembre 2016 a 6.558 proc. mod. 21 (per ragioni di sintesi si omettono i dati relativi agli altri registri, pur significativi).

Va precisato che i dati indicati (6.558 pendenti) non tengono conto dei procedimenti per i quali è stata richiesta la data d'udienza per la citazione diretta (3.70), ma il fascicolo non è stato ancora trasmesso al Tribunale monocratico (trattasi, perciò, di fascicoli pendenti per l'Ufficio di Procura).

Sulla base degli ultimi dati statistici (anno 2016) il tempo medio di definizione del procedimento è di 320 giorni circa, ma il 50% è definito nei 6 mesi.

Dall'esame dei dati statistici elaborati in vista dell'ispezione, relativi agli ultimi 5 anni (a partire dall'1.4.2012) le modalità di definizione dei procedimenti noti mod. 21 sono i seguenti:

- richieste di archiviazione, 48% circa (3.600 circa di media per anno);
- esercizio dell'azione penale e richiesta di data per la citazione diretta, 52% circa (3.902 di media per anno), di cui:
 - richieste rinvio a giudizio (Collegiale e monocratico Gup) 533 di media per anno;
 - richieste di data per il giudizio a citazione diretta 2.615 di media per anno;
 - immediato, direttissima, patteggiamento 540 di media per anno;
 - richiesta di decreto penale 214 di media per anno.

Nell'anno 2016 risultano dati vicini alla media indicata, anche per le richieste di citazione diretta pari a 2.800 circa; ma le richieste di decreto penale scendono a 100. Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state 109.

In conclusione, la Procura, seppur con estrema difficoltà, riesce a definire un numero di procedimenti pari ai sopravvenuti (talvolta superiore), senza intervenire sull'arretrato. Ampio il ricorso alla richiesta di archiviazione, ma limitatissima la richiesta di decreto penale. Il dato “definitorio” più consistente è quello della richiesta di citazione diretta.

Va, peraltro, sempre ricordato che i dati relativi alle definizioni sono fortemente influenzati dal numero dei magistrati presenti, dalla consistenza del personale amministrativo, da procedimenti particolarmente complessi e da numerose altre variabili.

Va aggiunto che:

- sono pendenti oggi in Procura, ufficio dibattimento, 3.070 fascicoli per i quali è stata fissata la data d'udienza monocratica a citazione diretta che cade tra fine giugno 2017 e il 31 dicembre 2018;
- sono esaurite le date del 2018 per i processi a citazione diretta. Pertanto, per le prossime richieste sarà fissata una data di udienza a partire dal gennaio 2019.

Nel corso delle riunioni in vista del nuovo progetto organizzativo è emersa l'opportunità, anche con l'auspicata assegnazione dell'8° sostituto, di istituire una sezione "stralcio" per alleggerire i ruoli di alcuni magistrati che, per ragioni diverse non a loro addebitabili, hanno ruoli anche di 1600 procedimenti mod. 21. Alla sezione stralcio saranno assegnati i più risalenti procedimenti non attribuiti a Gruppi specializzati ovvero non rientranti in criteri da definire con maggiore precisione; alcuni di tali procedimenti potrebbero riguardare reati con prescrizione non lontana. L'obiettivo è quello di costituire ruoli che non superino un numero compreso tra 600 e 700 procedimenti mod. 21 per consentire un'ordinata e proficua trattazione.

La recente istituzione dell'Ufficio definizione Affari Semplici consente una "modulazione" delle richieste di fissazione di data per i reati attribuiti a tale Ufficio, tutti di agevole definizione.

La Procura Generale ha recentemente adottato un decreto sui criteri di avocazione per il decorso del termine delle indagini preliminari in cui, in più parti, si richiamano criteri di priorità.

Il Tribunale di Tivoli, in estrema sintesi, come risulta dai documenti già esaminati dalla Commissione Flussi e allegati alla ultima proposta tabellare, presenta la situazione che segue.

Con riferimento al rito monocratico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016, le pendenze sono passate da 3887 a 5304 (con aumento percentuale di oltre il 30%), ma è significativo che ciò sia avvenuto a fronte di una eccezionale produttività documentata dal dato medio dei procedimenti esauriti nel periodo in osservazione, pari a 2.812 annui distinti in quattro ruoli.

Ad oggi (30.9.2017), addirittura, proseguendo lo stesso trend le pendenze con rito monocratico si attestano su 5.677.

Con riferimento, invece, al Tribunale in composizione collegiale le pendenze nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016 sono passate da 213 a 219, dunque con lieve aumento percentuale. Tuttavia, ad oggi (30.9.2017) sono ulteriormente aumentate sino a 246.

La pendenza riscontrabile con riferimento ai processi con rito monocratico è determinata in via principale dall'elevatissimo numero dei procedimenti pervenuti al giudice dibattimentale dalla Procura della Repubblica, con aumento crescente in tutto l'ultimo periodo (2893 nel 2014, 3291 nel 2015, 3670 nel 2016 e addirittura già 2059 nel primo semestre 2017). Dunque, nonostante la elevata produttività di cui si è detto, non è stato possibile far altro che cercare di contenere l'aumento delle pendenze.

Anche nel settore collegiale va riscontrato un aumento del numero delle pendenze, incrementato nell'ultimo periodo dalla modifica della composizione di entrambi i collegi, con conseguente rinnovazione di molti dibattimenti, ed aggravato dalla presenza sul ruolo di diversi procedimenti pervenuti a dibattimento da molto tempo.

Allo stato non è prevista la copertura del quinto ruolo monocratico, frutto dell'aumento di organico, perché l'ingresso imminente di un nuovo giudice nella sezione penale è compensato dal trasferimento ad altro ufficio del dott. Politi.

È possibile prevedere un contributo positivo a tale situazione, seppure limitato e certamente non risolutivo rispetto ai flussi indicati, con un maggiore coinvolgimento dei magistrati onorari e -una volta coperto il posto di presidente del Tribunale- con la partecipazione del presidente di sezione alla trattazione degli affari monocratici.

L'Ufficio G.I.P./G.U.P., invece, definisce i procedimenti praticamente in tempo reale e non presenta criticità.

Il numero di procedimenti definiti da quell'Ufficio con decreto penale di condanna risulta non elevato negli anni 2014 e 2015 (rispettivamente 85 e 95), con incremento nel primo semestre 2016 (82 definizioni); stesso trend per le sopravvenienze da opposizioni a decreto penale di condanna, passate da 46 nel 2015 a 108 nel 2016 e già 64 nel primo semestre 2017.

L'analisi di tale situazione porta ad affermare che la Procura ha un consistente arretrato per la cui definizione è prevedibile un tempo di alcuni anni.

La Procura ha, seppur con estrema difficoltà e con l'impegno dei magistrati e del personale, la capacità di definire con richiesta di data per citazione diretta un numero di procedimenti (2.800) superiore a quelli definibili dal Tribunale.

Le date per la prima udienza del giudizio monocratico a citazione diretta sono già fissate a distanza di oltre 18 mesi.

L'attuale pendenza presso il Tribunale monocratico richiederebbe, in assenza di ulteriori fissazioni, due anni per la definizione, mentre con l'attuale capacità di definizione della Procura presenterà un incremento progressivo ed esponenziale.

La gestione da parte del Tribunale monocratico di ruoli ad oggi composti in media di ben 1.400 processi non consente l'effettivo rispetto dei criteri di priorità legali (art. 132-bis c.p.p.), verificandosi -sia pure solo sporadicamente- revoche di misure cautelari per decorso del termine di efficacia.

I processi monocratici presentano, inoltre, un rilevante e crescente rischio di prescrizione: dal 10% rilevato negli anni precedenti, si è passati ad oltre il 20% secondo i dati (fonte Consolle) delle definizioni intervenute nei primi nove mesi del 2017 ed è prevedibile un ulteriore aumento a fronte dell'incremento delle sopravvenienze. A ciò si aggiunge il rischio di prescrizione in appello, a sua volta elevatissimo per quanto detto in precedenza.

Allo stesso tempo, lo straordinario impegno richiesto ai giudici della sezione penale in sede monocratica, caratterizzato anche da un costante flusso di affari presentati con rito direttissimo (si veda la tabella di seguito riportata), ostacola la possibilità di destinare maggiori risorse, anche in termini di udienze straordinarie, al settore collegiale, dove, come detto, la pendenza ha avuto una pericolosa impennata nel più recente periodo e vi è necessità di definire alcuni procedimenti giunti a dibattimento da epoca risalente e aventi ad oggetto l'accertamento di fatti di assoluta gravità ed allarme sociale.

I giudici della sezione penale sono stati sentiti sul tema in apposita riunione del 12 luglio 2017, e hanno tutti concordato sui seguenti obiettivi di fondo: a) recuperare equilibrio ai tempi di definizione dibattimentale ed effettività alla risposta di giustizia, evitando l'aumento della conclusione degli affari con prescrizione in primo e/o in secondo grado; b) recuperare qualità della risposta penale, con la tutela in concreto dei beni giuridici più rilevanti e la trattazione tempestiva nei casi di presenza di misure cautelari; c) consentire, poi, lo spostamento di risorse sul dibattimento collegiale, pure in sofferenza. Sono stati condivisi il catalogo dei criteri di priorità già anticipato nell'intesa preliminare e gli strumenti operativi anche informatici per realizzare la conseguente gestione delle sopravvenienze. Si è convenuto, infine, sulla assoluta necessità di procedere contestualmente alla riconfigurazione dei ruoli delle udienze di prima comparizione già formati per l'anno 2018, recuperando, almeno in parte, la relativa disponibilità per impegnare l'attività di quell'anno con i nuovi criteri e comunque per smaltire l'arretrato.

5 - I SETTORI DI INTERVENTO

La situazione descritta impone, quindi, la urgente necessità di ridurre la pressione sul settore monocratico dibattimentale, assicurando prioritariamente la definizione (da parte della Procura), la fissazione e la trattazione (da parte del Tribunale) dei procedimenti indicati dall'art. 132-bis c.p.p.

Si individuano pertanto i seguenti interventi:

1. Delimitazione della capacità di definizione del Tribunale monocratico

Per meglio affrontare questo punto sono stati acquisiti all'attualità anche i dati scomposti delle sopravvenienze in dibattimento monocratico, per tenere conto del numero complessivo gli affari non provenienti da citazione diretta.

Tipo richiesta al DIB MONO	2015	2016	2017 fino al 30/6
Citazione diretta a giudizio	2274	2712	1548
Conv. fermo arr./Giud.dirett.	328	364	129
Giudizio direttissimo (15 gg)	19	13	11
Giudizio immediato (Opp.D.P.)	46	108	64
Giudizio immediato (Sv. G.I.)	64	72	57
Giudizio ordinario (Sv. U.P.)	447	507	250
Totali	3178	3776	2059

Così ragionando, il Tribunale individua la capacità massima di assorbimento di nuovi processi in sede dibattimentale monocratica all'attualità, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio sopra esposti (*eliminazione dell'arretrato, contrazione dei tempi per gli affari prioritari, incremento dell'impegno in sede collegiale*) e della scoperta del quinto posto di giudice in organico, in 2200 affari all'anno.

Come già anticipato, è possibile prevedere un aumento di tale capacità con un maggiore coinvolgimento dei magistrati onorari e -una volta coperto il posto di Presidente del Tribunale- con la partecipazione del Presidente di sezione alla trattazione degli affari monocratici; ma tale ulteriore contributo sarebbe comunque limitato e certamente non risolutivo rispetto ai flussi indicati e all'esigenza di smaltire l'arretrato di cui si è detto.

Pertanto, considerato che mediamente, secondo la tabella sopra riportata, le sopravvenienze diverse dalla citazione diretta ammontano a circa 950 all'anno e non si prestano ad interventi di riduzione (anzi, è prevedibile

nel medio periodo l'aumento almeno a 1000, grazie all'incremento delle opposizioni a decreto penale di condanna), ne deriva che la capienza per i procedimenti a citazione diretta ammonta realisticamente per il prossimo biennio a n.1200 annui.

Per ciascun ruolo monocratico verranno perciò previste in calendario, a regime, n.15 udienze di prima comparizione all'anno, con cadenza massima di due al mese, a settimane alternate per ruolo.

2. In ciascuna udienza di prima comparizione saranno fissati n.20 affari a citazione diretta per un conseguente totale massimo di 300 procedimenti, ai quali andranno aggiunti gli affari monocratici provenienti da udienza preliminare e da giudizio immediato. Incentivazione delle definizioni alternative

Per compensare la contrazione del livello delle citazioni dirette a giudizio, è necessario contestualmente utilizzare con la maggiore estensione consentita modalità di celere definizione del procedimento come la richiesta di decreto penale destinata ad un'utile definizione prima della prescrizione, tenendo conto dunque del titolo di reato, della prevedibilità dell'opposizione e della sua celere trattazione, dell'irreperibilità del destinatario, ecc. e, comunque con modalità tali da consentire il celere esame da parte del G.I.P..

Per contenere la propensione, anche defatigatoria, all'opposizione è indispensabile che il Tribunale possa garantire la fissazione e trattazione privilegiata dei conseguenti giudizi. Il sistema GIADA, attraverso il monitoraggio periodico delle pendenze monocratiche, si presta ad una notevole accelerazione della fase di opposizione, inserendo tali processi nelle categorie prioritarie. Un sistema a regime tende, ovviamente, a contrarre il numero delle opposizioni e ad incrementare l'efficacia deflattiva del procedimento monitorio. È un percorso di medio periodo (due anni massimo) all'esito del quale è ragionevole attendersi una contrazione delle opposizioni.

Inoltre, appare utile porre in rilievo che l'art. 131-bis c.p., un istituto introdotto specificamente dal legislatore per la deflazione dei carichi penali è applicabile sia nella fase delle indagini (udienza preliminare inclusa) che del dibattimento (predibattimento incluso). Il *favor* verso l'istituto è stato autorevolmente espresso dalla Corte di cassazione (Cass. SS.UU. 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj; Cass. SS.UU. 25 febbraio 2016, n. 13682, Coccimiglio), in adesione all'intento del legislatore, di porre il procedimento penale al riparo di incursioni su fatti di modesto allarme sociale. La circostanza che l'art.131-bis c.p. operi – come noto – sul piano della punibilità in concreto dell'autore dell'illecito penale, pone delicate questioni laddove si voglia procedere ad una latitudine applicativa che, in qualche misura, intenda “catalogare” le fattispecie suscettive di elisione con questa clausola.

Su questi aspetti è necessario pertanto costituire un tavolo tecnico che, con tempi certi, individui le modalità operative per accrescere la capacità di definizione degli affari con tali strumenti.3. Introduzione di criteri di priorità

Tenendo conto delle indicazioni fornite dalle linee guida distrettuali, sono individuate tre distinte fasce di priorità (A, B e C) da osservare in ordine decrescente nella fissazione e nella trattazione dei processi. Nella prima fascia vengono enucleate dalla previsione legale di cui all'art.132 bis att. c.p.p. i processi indicati alla lettera a), quelli con imputati comunque sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria, nonché i reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis cp e comunque tutti i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni provenienti da udienza preliminare.

Tenendo conto delle indicazioni fornite dalle linee guida distrettuali, sono individuate tre distinte fasce di priorità (A, B e C) da osservare in ordine decrescente nella fissazione e nella trattazione dei processi.

Nella prima fascia vengono enucleate dalla previsione legale di cui all'art.132 bis att. c.p.p. processi indicati

- alla lettera a), a-bis),
- alla lettera b), limitatamente a quelli provenienti da udienza preliminare,
- alla lettera c), con imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria,
- f),
- f-bis) introdotta dalla l. 103/207,
- f-bis) introdotta dalla l. n. 161/2017.

Nella seconda fascia sono ricomprese tutte le altre fattispecie previste dall'art.132 bis att. c.p.p. (compresi, dunque, i processi con delitti puniti con pena superiore a 4 anni a citazione diretta) e sono inseriti, alla luce delle peculiarità dell'esperienza giudiziaria del circondario, i processi nei quali siano stati disposti sequestri di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.00 Euro, ovvero che importino spese di custodia particolarmente onerose, i processi considerati a trattazione urgente su istanza delle parti, i processi con costituzione di parte civile, i processi per i delitti di cui agli artt. 570., co. 2) c.p. e **570-bis. c.p.** e i processi per opposizione a decreto penale di condanna.

Nella terza fascia sono inseriti tutti gli altri processi.

La apposita programmazione dell'applicativo GIADA garantirà da subito per i procedimenti a citazione diretta la fissazione secondo ordine di priorità, ottenendo tempi diversi delle prime udienze di comparizione per ciascuna categoria di affari.

Gli stessi criteri di differenziazione verranno utilizzati dal Presidente, in attesa dell'estensione anche in tale campo dell'applicativo GIADA, per la fissazione degli affari monocratici provenienti da udienza preliminare e da giudizio immediato, nonché per i processi davanti al collegio.

Per quanto riguarda la trattazione dei processi verranno date indicazioni per differenziare anche le date di rinvio a seconda della fascia di appartenenza e, con particolare riguardo a quelli monocratici e collegiali più complessi, si verificherà sperimentalmente un metodo di trattazione "sequenziale" programmando con le parti, ove possibile, la calendarizzazione delle udienze e l'esame dei testi".

4. Interventi sul ruolo di udienza monocratici del 2018.

Per aggredire l'arretrato e consentire in tempi ragionevoli l'effettiva trattazione prioritaria dei processi sopra indicati, è indispensabile ed urgente intervenire sui ruoli d'udienza già formati per l'anno 2018 senza alcun criterio di fissazione e con numeri complessivamente ingestibili. Utilizzando le funzionalità dell'applicativo GIADA il Tribunale annullerà la data di prima udienza dibattimentale per i processi a citazione diretta non prioritari (fascia C) già fissati nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2018; per tali processi la Procura della Repubblica procederà a nuova richiesta di fissazione con i nuovi criteri di inserimento del processo nella fascia di competenza, sempre utilizzando l'applicativo GIADA che fornirà la nuova data secondo i parametri di programmazione aggiornati".

17.5. I criteri di trattazione individuati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica: b) le modalità attuative. L'istituzione del tavolo tecnico

Questi i criteri individuati e le modalità attuative come riportati nell'intesa del 26 ottobre 2017 (integrata e corretta il 17 novembre 2017):

"6 - CONCLUSIONI: I CRITERI ADOTTATI E LE MODALITÀ ATTUATIVE

Capacità massima di definizione del Tribunale

-Il Tribunale individua per il biennio 2018-2019 la propria capacità massima di massima di assorbimento di nuovi processi in sede dibattimentale monocratica per i processi con citazione diretta nel numero di 1200 all'anno.

Di conseguenza, a regime, verranno previste per ciascun ruolo monocratico verranno previste in calendario, a regime, n.15 udienze di prima comparizione all'anno con cadenza massima di due al mese a settimane alternate.

In ciascuna udienza di prima comparizione saranno fissati n.20 affari a citazione diretta ai quali andranno aggiunti gli affari monocratici provenienti da udienza preliminare e da giudizio immediato.

Individuazione delle fasce: A, B e C

-Sono individuate tre distinte fasce di priorità (A, B e C) da osservare in ordine decrescente nella fissazione e nella trattazione dei processi penali.

FASCIA A (cd priorità assoluta enucleata all'interno della previsione ex art.132 bis att. c.p.p.)

In questa fascia, a priorità assoluta, vanno ricompresi la quasi totalità dei processi di cui all'art. 132-bis disp att. c.p.p. Precisamente:

- a) processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- b) Processi provenienti dall'udienza preliminare relativi:
 - a. ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale,
 - b. ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
 - c. nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni;
- c) processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- d) processi relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
- e) processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;
- f) processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

FASCIA B (priorità successiva secondo i criteri elaborati dalla Conferenza distrettuale)

In tale fascia sono ricomprese le altre fattispecie previste dall'art.132 bis disp att. c.p.p., per le quali, come evidenziato anche nei criteri adottati dalla Conferenza Distrettuale, è possibile individuare un grado di priorità successiva tenuto conto della pena edittale (punto 1), dello stato attuale di libertà dell'imputato (punto 2) e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161, co. 2, c.p. (punto3). Precisamente:

1. processi, non provenienti da udienza preliminare (dunque a citazione diretta), relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro;
 2. processi a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
 3. processi nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.
- Sono inserite in tale fascia, inoltre, le seguenti fattispecie, enunciate alla luce delle peculiarità dell'esperienza giudiziaria del circondario, come segue:*
4. processi nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.00 Euro (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui alla lett. f-bis). La valutazione per i beni diversi dal denaro o prodotti finanziari avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
 5. processi nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui alla lett. f-bis). La valutazione avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
 6. processi per i delitti di cui agli artt., 570, comma 2, c.p. e **570-bis c.p.** ;
 7. processi considerati a trattazione urgente su istanza del pubblico ministero, dell'imputato, della parte civile e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni valutate dal presidente se in sede di fissazione;
 8. processi con costituzione di parte civile;
 9. processi per opposizione a decreto penale di condanna.

FASCIA C

In tale fascia sono ricompresi tutti i processi che non rientrano nelle categorie sub A) e B).

Modalità di fissazione della prima udienza e modalità di trattazione.

I diversi canali previsti nell'applicativo GIADA verranno predisposti in modo da associare a ciascuno di essi una delle fasce previste e così rispettare l'ordine di priorità nella fissazione dei processi a citazione diretta, ottenendo tempi diversi delle prime udienze di comparizione per ciascuna categoria di affari.

Gli stessi criteri di differenziazione verranno utilizzati dal Presidente, in attesa dell'estensione anche in tale campo dell'applicativo GIADA, per la fissazione degli affari monocratici provenienti da udienza preliminare e da giudizio immediato, nonché per i processi davanti al collegio.

Per quanto riguarda la trattazione dei processi, verranno date indicazioni per differenziare anche le date di rinvio a seconda della fascia di appartenenza e, con particolare riguardo a quelli monocratici e collegiali più complessi, si verificherà sperimentalmente un metodo di trattazione "sequenziale" programmando con le parti, ove possibile, la calendarizzazione delle udienze e l'esame dei testi.

-Per tutti i processi diversi da quelli ricompresi nella fascia A) e di quelli della fascia B) per i quali vi sia costituzione di parte civile o il Giudice -anche su indicazione del PM o delle altre parti- ritenga che ricorrano ragioni di celere trattazione, nel caso di ragionevole previsione di maturazione del termine massimo di prescrizione (dunque tenuto conto dell'interruzione) entro i 15 mesi successivi, il Tribunale differirà la trattazione e collocherà il procedimento, in sede di rinvio, nell'ultima fascia dei procedimenti non prioritari evitando inutili attività.

"L'impegno della Procura nel non richiedere la fissazione della data d'udienza"

-Alla luce dei criteri indicati dal Tribunale la Procura, per i soli reati di fascia C), **sempre che si tratti di reato commesso prima del 3 agosto 2017 (per i quali non opera la sospensione della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017 all'art. 161 c.p.p.)**, nel caso in cui tutti i reati per i quali si proceda nel singolo fascicolo si prescrivano nei 18 mesi successivi alla ultima data di fissazione ricevuta per tale fascia, sospenderà la richiesta, a eccezione del caso in cui la parte offesa abbia richiesto di essere avvisata in caso di archiviazione, avendo manifestato un interesse alla definizione. L'interesse dell'imputato alla definizione è assicurato potendo avanzare apposita richiesta fin dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. La Procura richiederà successivamente la data

di udienza solo se e quando il Tribunale assicurerà le possibili definizioni in tempi utili per evitare il maturarsi della prescrizione secondo i criteri indicati. Il termine di 18 mesi si riferisce alla prescrizione ordinaria atteso che l'interruzione determinata dalla firma del decreto che dispone il giudizio (pari a 1/4, di norma 18 mesi) non consentirebbe la definizione prima del maturarsi della prescrizione massima in considerazione degli ordinari tempi di trattazione dei procedimenti non prioritari e della celebrazione dell'appello. In considerazione della gravità della situazione in cui versa il tribunale e della necessità di non disperdere le possibilità di miglioramento che i criteri elaborati intendono perseguire, la Procura, come meglio specificato oltre, procederà a individuare modalità di selezione dei procedimenti di Fascia C e, in via residuale, di Fascia B che, per la risalenza del fatto sono destinati a inutili dibattimenti per il certo verificarsi della prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Pertanto, sarà costituita una Sezione finalizzata alla definizione degli Affari risalenti (Sezione DAR) in cui confluiranno in un apposito ruolo:

- i procedimenti di fascia C in cui la prescrizione si verifichi nei 36 mesi successivi all'ultima data di fissazione ricevuta per tale fascia;
- i procedimenti di Fascia B in cui la prescrizione si verifichi nei 24 mesi successivi all'ultima data di fissazione ricevuta per tale fascia.

La Procura definirà tali procedimenti quando il Tribunale segnalerà la capacità di definizione.

Modalità operative

- Nel caso di procedimenti con la contestazione di più reati si tiene conto del reato più grave e, comunque, di quello inserito nella fascia maggiormente prioritaria.

-Per i processi monocratici a citazione diretta con data già fissata dal Tribunale è previsto il seguente intervento sul calendario delle udienze monocratiche del 2018: utilizzando la funzione RIMUOVI dell'applicativo GIADA il Tribunale annullerà la data di prima udienza dibattimentale per i processi a citazione diretta **di fascia C** già fissati nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2018. Per tali processi la Procura della Repubblica procederà a nuova richiesta di fissazione, senza applicare il criterio della sospensione della richiesta stessa nel caso del maturarsi della prescrizione ordinaria nei successivi 18 mesi in quanto è stata già esercitata l'azione penale con la firma del decreto che dispone il giudizio: con i nuovi criteri di inserimento del processo nella fascia di competenza, sempre utilizzando l'applicativo GIADA, verrà fornita la nuova data secondo i parametri di programmazione aggiornati.

-Per tutti i procedimenti monocratici in cui va richiesta la data, ivi compresi quelli a citazione diretta in attesa dopo la sospensione disposta per esaurimento delle date nell'anno 2018, si procederà sulla base dei nuovi criteri.

La Procura della Repubblica nel richiedere la data tramite l'applicativo Giada inserirà la fascia ricevendo la relativa data. La determinazione del PM è provvisoria, potendo essere variata dal Presidente del tribunale e, dalla ricezione del fascicolo del dibattimento, dal Giudice assegnatario ai fini della trattazione.

-L'evoluzione dei flussi ed il rispetto dei criteri di priorità saranno costantemente monitorati in modo tale da assicurare le opportune modifiche ovvero di intervenire con un immediato aumento delle fissazioni qualora si verifichi tale possibilità e maturino le condizioni per accrescere la capacità di definizione del Tribunale.

7 - ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI BUONE PRASSI

-Si dispone l'immediata costituzione di un apposito tavolo tecnico, composto da delegati della sezione G.I.P./G.U.P. e della procura della Repubblica che, congiuntamente al corrispondente personale amministrativo e al responsabile informatico, si occuperà di potenziare le forme di definizione alternativa delle categorie di affari (relativi a procedimenti di fascia C) per i quali l'esercizio dell'azione penale con rito monocratico si è rilevato, nell'esperienza dibattimentale, priva di possibili utili definizioni. In particolare, entro il termine di mesi tre dall'insediamento, verranno individuate prassi e modalità procedurali standardizzate per le richieste di decreto penale di condanna e l'emissione del relativo decreto con modulistica uniforme ed informatizzata, nonché per l'archiviazione per tenuità del fatto".

17.6. I criteri di trattazione dei procedimenti individuati dalla Procura della Repubblica (già indicati nel provvedimento del 27 ottobre 2017, integrato e corretto il 13/14 e 20 novembre 2017)

17.6.1. a) Nella fase delle indagini preliminari

In esecuzione dell'intesa raggiunta il 26 ottobre 2017 col Presidente del Tribunale (integrata e corretta il 17 novembre 2017) e in attuazione dei criteri elaborati dalla Conferenza Distrettuale il 25 luglio 2017 e delle sollecitazioni del C.S.M., **la Procura della Repubblica ritiene di conformarsi ai criteri indicati nella citata intesa, individuando analoghe fasce.**

Le fasce

Sono individuate tre distinte fasce di priorità (A, B e C) nella trattazione dei procedimenti.

FASCIA A (c.d. priorità assoluta enucleata all'interno della previsione ex art.132 bis att. c.p.p.)

In questa fascia, a priorità assoluta, vanno ricompresi la quasi totalità dei processi di cui all'art. 132-bis disp att. c.p.p. Precisamente:

- a) processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- b) processi relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni per i quali è previsto il rinvio a giudizio;
- c) processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro, sempre che (per tutti i delitti indicati) provenienti dall'udienza preliminare;
- d) processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- e) processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale;
- f) processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo **240-bis c.p.** (12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, **riportato nell'art. 240-bis c.p. dal d.lgs. 21/2018**)¹⁸.

FASCIA B (priorità successiva secondo i criteri elaborati dalla Conferenza distrettuale)

In tale fascia sono ricomprese le altre fattispecie previste dall'art.132 bis disp. att. c.p.p., per le quali, come evidenziato anche nei criteri adottati dalla Conferenza Distrettuale, è possibile individuare un grado di priorità successiva, tenuto conto della pena edittale (punto 1), dello stato attuale di libertà dell'imputato (punto 2) e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161 co. 2 c.p. (punto3). Precisamente:

1. processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro, sempre che (per tutti i delitti indicati) a citazione diretta;
2. processi a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
3. processi nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.

Sono inserite in tale fascia, inoltre, le seguenti fattispecie, enucleate alla luce delle peculiarità dell'esperienza giudiziaria del circondario, come segue:

4. processi nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui alla lett. f-*bis*). La valutazione per i beni diversi dal denaro o prodotti finanziari avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
5. processi nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui alla lett. f-*bis*). La valutazione avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
6. processi per i delitti di cui agli artt., **387-bis**, 570, comma 2, c.p. e **570-bis c.p., 582 aggravato ai sensi dell'art. 577, co. 1, n. 1) e 2**¹⁹;
7. processi considerati a trattazione urgente su istanza del Pubblico Ministero, dell'imputato, della parte civile e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni valutate dal presidente se in sede di fissazione.

FASCIA C

In tale fascia sono ricompresi tutti i processi che non rientrano nella categoria sub A) e B).

L'inserimento nella fascia avverrà sulla base delle valutazioni del PM, inevitabilmente sommaria nelle prime fasi, con individuazione più precisa solo all'atto dell'emissione dell'avviso ex art. 415-*bis* che

¹⁸ Coordinamento formale derivante dal d.lgs. 21/2018, previsto dal decreto n. 6 del 26 marzo 2018.

¹⁹ 387-bis e 582 aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 1) e 2 inseriti a seguito della l. 69/2019.

dà maggiore stabilità alle imputazioni e alle determinazioni assunte. È evidente, infatti, che l'evoluzione della fase investigativa e delle acquisizioni comporta una inevitabile fluidità con difficile individuazione della fascia.

Non si ritiene di indicare diverse fasce per i reati attribuiti ai Gruppi di lavoro.

Al provvedimento del 27 ottobre 2017 (e successivi aggiornamenti) è stato allegato, a titolo esemplificativo, un elenco dei reati e affari relativi alle fasce A, B e C.

La Procura della Repubblica procederà all'attuazione dei criteri indicati anche attraverso la Sezione Definizione Affari Semplici e con l'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti (cfr. oltre).

Modalità di definizione

L'opportunità di procedere alla definizione dei procedimenti in modo tale da evitare inutili sovraccarichi del ruolo.

Ferma restando la piena autonomia del Sostituto nel merito delle valutazioni, in considerazione delle finalità e delle scelte organizzative (oltre che dei criteri distrettuali in corso di elaborazione e dell'intesa preliminare col Tribunale), **ritengo utili e condivisibili scelte dirette ad agevolare nella più ampia misura possibile la definizione del procedimento**, atteso che:

- **per i procedimenti mod. 44**, interviene la valutazione del G.I.P. e sarà sempre possibile procedere alla riapertura delle indagini;
- **per i procedimenti mod. 45** (che per le ragioni dell'iscrizione non consentono una lunga pendenza) sarà sempre possibile richiamare successivamente il fascicolo dall'archivio all'esito di ulteriori elementi;
- **per i fascicoli mod. 46** (che per le ragioni dell'iscrizione non consentono una lunga pendenza) vi è un'ampia discrezionalità di valutazione sulla loro idoneità a *stimolare l'attività di iniziativa del P.M. (...) al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se (...) possano ricavarci estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"*.

Per i procedimenti mod. 21 le determinazioni assunte dal PM sono soggette a plurime verifiche, a partire dalla richiesta di avviso avanzata dalla PO (e l'eventuale opposizione), per concludersi con la decisione del Giudice. Rilevato **che sono attualmente pendenti un numero "ingestibile" di proc. mod. 21, per l'accumulo di un arretrato non dipendente dai Magistrati, ritengo utili e condivisibili scelte dirette a richiedere in misura ampia archiviazioni per tenuità del fatto e, soprattutto, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.** Ribadito sempre il valore dell'autonomia del Magistrato assegnatario del procedimento, rilevo che tali scelte vanno privilegiate anche in considerazione di elementi non neutri:

- 1) il rilievo della risalenza del fatto che, come è noto, comporta in sede dibattimentale, in molti casi, maggiore difficoltà di pervenire a un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;
- 2) i dati emersi nel corso della Conferenza distrettuale circa le sentenze di prescrizione in primo grado (Tribunale di Tivoli circa 10%) e in secondo grado (Corte d'Appello di Roma oltre il 35%, con un trend in crescita esponenziale dal 2012). Va sottolineato che la prima data di fissazione utile dei processi monocratici, individuata dal Tribunale di Tivoli a partire dal gennaio 2019, comporta che per un delitto soggetto alla prescrizione più frequente (pari ad anni sei; anni sette e sei mesi con l'interruzione), accertato il 1 gennaio 2013 (quindi iscritto almeno nel gennaio del 2013), vi sia la certezza della declaratoria della prescrizione, probabilmente anche se trattasi di procedimento a trattazione prioritaria;
- 3) i dati emersi nel corso della Conferenza Distrettuale circa le sentenze con esito diverso dalla condanna (comprese le prescrizioni): primo grado circa 50%, secondo grado un ulteriore 50% circa.

Il PM non può non tenere conto, nella valutazione dei presupposti del 125 disp att. c.p.p., di questi elementi anche in considerazione della valutazione complessiva ricordata.

Un condivisibile utilizzo delle disposizioni richiamate (come detto soggette al vaglio fondamentale del G.I.P.) consente anche una maggiore possibilità di giungere utilmente a sentenza per i procedimenti per i quali viene esercitata l'azione penale;

17.6.2. b) Con riferimento alla richiesta di fissazione della data d'udienza per i processi a citazione diretta

In esecuzione dell'intesa raggiunta il 26 ottobre 2017 col Presidente del Tribunale (integrata il 17 novembre 2017) e in attuazione dei criteri elaborati dalla Conferenza Distrettuale il 25 luglio 2017, è stato già disposto il 27 ottobre 2017 quanto segue:

L'impegno della Procura nel non richiedere la fissazione della data d'udienza

Alla luce dei criteri indicati dal Tribunale la Procura, per i soli reati di fascia C), nel caso in cui tutti i reati per i quali si proceda nel singolo fascicolo si prescrivano nei 18 mesi successivi alla ultima data di fissazione ricevuta per tale fascia (sulla base delle modalità attuative che saranno successivamente specificate), sospenderà la richiesta, a eccezione del caso in cui la parte offesa abbia richiesto di essere avvisata in caso di archiviazione, avendo manifestato un interesse alla definizione. L'interesse dell'imputato alla definizione è assicurato potendo avanzare apposita richiesta fin dalla notifica dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* La Procura richiederà successivamente la data di udienza solo se e quando il Tribunale assicurerà la possibile definizione in tempi utili per evitare il maturarsi della prescrizione secondo i criteri indicati.

Il termine di 18 mesi si riferisce alla prescrizione ordinaria, atteso che l'interruzione determinata dalla firma del decreto che dispone il giudizio (pari a 1/4, di norma 18 mesi) non consentirebbe la definizione prima del maturarsi della prescrizione massima, in considerazione degli ordinari tempi di trattazione dei procedimenti non prioritari e della celebrazione dell'appello. **Tale disposizione non opera per i reati commessi dal 3 agosto 2017 per i quali si applicano le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione introdotte dalla l. n. 103/2017.**

Il PM provvederà, in adempimento di quanto ora previsto, ad adottare un apposito provvedimento di sospensione della richiesta di data (allegato al provvedimento del 26 ottobre 2017).

Modalità operative

Nel caso di procedimenti con la contestazione di più reati si tiene conto del reato più grave e, comunque, di quello inserito nella fascia maggiormente prioritaria.

Per i processi monocratici a citazione diretta con data già fissata dal Tribunale è stato previsto (nel provvedimento del 27 ottobre 2017) un apposito procedimento: il Tribunale ha annullato la data di prima udienza dibattimentale per i processi a citazione diretta **di fascia C**, già fissati nel periodo dal 22 maggio al 31 dicembre 2018. Per tali processi la Procura della Repubblica ha richiesto nuova fissazione, senza applicare il criterio della sospensione della richiesta stessa nel caso del maturarsi della prescrizione ordinaria nei successivi 18 mesi, in quanto è stata già esercitata l'azione penale con la firma del decreto che dispone il giudizio: con i nuovi criteri di inserimento del processo nella fascia di competenza, sempre utilizzando l'applicativo GIADA, è stata fornita la nuova data secondo i parametri di programmazione aggiornati.

L'adempimento ora indicato, come esposto, è già stato eseguito a cura dell'ufficio Dibattimento sotto la direzione del Procuratore della Repubblica

Per i procedimenti a citazione diretta in cui è stata sospesa la richiesta della data per esaurimento delle udienze nell'anno 2018, si procederà sulla base dei criteri oggi adottati.

La Procura della Repubblica, nel richiedere la data tramite l'applicativo GIADA, inserirà la fascia ricevendo la relativa data, secondo le modalità attuative che saranno poi specificate.

La determinazione del PM è provvisoria, potendo essere variata dal Presidente del Tribunale e, dalla ricezione del fascicolo del dibattimento, dal Giudice assegnatario ai fini della trattazione.

Le Segreterie hanno già quasi completato tale attività.

L'aggiornamento "esecutivo" adottato il 30 gennaio 2018

Con la circolare 1/2018 del 30 gennaio 2018 sono state adottate modalità esecutive relative ai procedimenti per i quali è stata sospesa la richiesta data nella fase di prima attuazione;

Con la circolare 2/2018 del 30 gennaio 2018 sono state adottate modalità esecutive relative alle modalità di richiesta data e di eventuale sospensione della stessa.

In particolare:

- a) per i procedimenti a citazione diretta, dopo la classificazione in fasce, la data di udienza sarà richiesta previa utilizzazione del modulo allegato e con le modalità ivi riassunte in attuazione del vigente progetto organizzativo. Dunque:
 - **per i procedimenti di fascia A** la data sarà individuata immediatamente, dopo la firma della richiesta da parte del PM, tramite l'applicativo Giada. Il PM potrà avanzare una nuova motivata richiesta qualora la data fissata sia ritenuta non congrua;
 - **per i procedimenti di fascia B** la data sarà individuata immediatamente, dopo la firma della richiesta da parte del PM, tramite l'applicativo Giada a eccezione dei procedimenti inseriti in fascia B dal PM perché ritenuti a trattazione urgente (con apposita motivazione contenuta nella richiesta di data). In tale ipotesi:
 - la richiesta (e il fascicolo, se così disposto dal PM) sarà trasmessa in via cartacea al Presidente del Tribunale per le sue determinazioni

- nel caso di accoglimento della richiesta, restituiti gli atti, la Segreteria provvederà a richiedere la data con l'applicativo Giada collocando il procedimento in fascia B;
 - nel caso di rigetto della richiesta, restituiti gli atti, la Segreteria provvederà a richiedere la data con l'applicativo Giada collocando il procedimento in fascia C (non operando in alcun caso la sospensione della richiesta data).
- **per i procedimenti di fascia C** la data sarà individuata immediatamente, dopo la firma della richiesta da parte del PM, tramite l'applicativo Giada, qualora ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:
- il reato contestato o uno dei reati contestati siano stati commessi dal 3 agosto 2017;
 - la parte offesa abbia richiesto di essere avvisata ex art. 408 c.p.p.

Nel caso, invece, in cui

- tutti i reati contestati siano stati commessi prima del 3 agosto 2017;
- e la parte offesa non abbia richiesto di essere avvisata ex art. 408 c.p.p.

si attenderà la prossima comunicazione periodica del Presidente del Tribunale relativa alla prima data di udienza disponibile (per i procedimenti di fascia C). All'esito di tale comunicazione si sospenderà la richiesta della data di udienza rimettendo il fascicolo al P.M. per le sue determinazioni nel solo caso in cui per tutti i reati contestati la prescrizione si verifichi in periodo di tempo di diciotto mesi successivo a tale data.

Il PM, verificata la sussistenza dei presupposti, adoterà il provvedimento di sospensione in calce al modulo allegato.

SI RICORDA CHE OGGI PUO' ESSERE RICHIESTA LA DATA CON L'APPLICATIVO GIADA SOLO PER LA FASCIA A.

IN OGNI ALTRO CASO OCCORRE ATTENDERE IL PROVVEDIMENTO DI "SBLOCCO" CHE SARA' COMUNICATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- b) qualora il Gip ordini l'imputazione ex art. 409, co. 5, c.p.p. per i procedimenti a citazione la richiesta data andrà comunque avanzata tramite l'applicativo con riferimento alla fascia di appartenenza del procedimento, non operando per i procedimenti di fascia C la sospensione pur se in astratto ricorrano i presupposti;
- c) ottenuta la data di udienza dal Presidente del Tribunale il decreto che dispone il giudizio sarà completato con l'inserimento della stessa data e sarà sottoposto al PM per la firma, con successiva apposizione del depositato ed esecuzione degli ulteriori adempimenti;
- d) nel caso in cui sia disposta la sospensione della richiesta della data:
 - a. si procederà all'annotazione al SICP dell'intervenuta sospensione (il coordinatore delle Segreterie comunicherà le modalità con cui procedere);
 - b. i procedimenti saranno custoditi in attesa di ulteriori disposizioni (fino a quando il Presidente del Tribunale non segnalerà la possibilità di fissare una data precedente ovvero il procedimento non sia definibile in altro modo);

17.6.3. c) L'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti (rinvio)

Come indicato nell'intesa del 26 ottobre 2017, già citata, una delle modalità attuative dei criteri di trattazione è rappresentata dall'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti (DAR), poi attuata con provvedimento del 27 ottobre 2017, come si dirà a breve.

Parte della "filosofia" a fondamento dei criteri adottati è rappresentata dalla già avvenuta istituzione della Sezione Definizione Affari Semplici (DAS).

17.7. Una ulteriore priorità (assoluta): i procedimenti di prevenzione patrimoniali

La l. n. 161/2017, entrata in vigore il 19 novembre 2017, ha introdotto l'art. 34-ter al d.lgs. n. 159/2011 (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale):

"1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini

dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo”.

Per dare attuazione al disposto ora indicato e per assicurare la specializzazione prevista in altre parti del d.lgs. 159/2011, come novellato dalla l. n. 161/2017, la trattazione dei procedimenti di prevenzione è stata attribuita al Procuratore della Repubblica già col provvedimento del 27 ottobre 2017.

17.8. Adempimenti conseguenti alla disciplina delle avocazioni di cui all'artt. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p.²⁰

17.8.1. Premessa: i diversi elenchi e comunicazioni, le difficoltà operative.

Al fine di inquadrare la difficoltà di rendere operativo il nuovo sistema di “comunicazioni”, con un rilevante aggravio per la Procura della Repubblica (Procuratore e Sostituti) e col rischio di distogliere i magistrati per un tempo non breve dall'ordinaria attività, è opportuno ricordare le discipline che si sono sovrapposte che hanno reso e rendono più complicato il lavoro del Magistrato.

a) originariamente venivano predisposti in questa Procura due elenchi con riferimento alla scadenza del termine delle indagini preliminari:

- 1) **un elenco, a cura delle segreterie dei magistrati**, contenente i procedimenti con scadenza termini nel mese successivo. L'elenco, estratto dal SICP, generalmente il 20 del mese, consentiva al PM di verificare i fascicoli in scadenza il mese successivo al fine di valutare la necessità o opportunità della richiesta di proroga. Per non incrementare gli adempimenti era diffusa la prassi, condivisa da questo Procuratore, di non richiedere la proroga nei casi in cui il procedimento poteva definirsi dopo la scadenza termini senza il compimento di atti utilizzabili per il dibattimento;
- 2) **un elenco, a cura dell'Ufficio Registro Generale**, predisposto ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p. trasmesso alla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma, come disposto, con cadenza mensile.

b) dopo le determinazioni della Procura Generale assunte con decreto del 6 luglio 2017, dirette a evitare l'inoltro di elenchi mensili di difficile utilità e l'entrata a regime del sistema di avocazione delineato dalla l. 103/2017, coesistevano sempre due elenchi:

- a) **un primo elenco, coincidente con quello supra a)**, l'unico di utilità per il PM assegnatario del fascicolo;
- b) **un secondo elenco per le comunicazioni ex art. 127 disp. att. c.p.p.** prevista nel regime previgente per l'avocazione per decorso del tempo, **arricchito dei dati previsti dalla Procura Generale con decreto del 6 luglio 2017**, contenente i fascicoli scaduti da oltre sei mesi (salve alcune eccezioni) aventi determinate caratteristiche al fine di consentire una effettiva verifica dello stato del ruolo del magistrato e dell'organizzazione dell'Ufficio.

Questo ufficio aveva dato attuazione alla nuova regolamentazione con un primo inoltro dell'elenco sub 2), la cui predisposizione era di una certa complessità.

c) a seguito dell'efficacia delle modifiche alla disciplina dell'avocazione e del decreto del Procuratore Generale di Roma del 20 giugno 2018 (emesso dopo la risoluzione del CSM e le determinazioni del Procuratore generale della Cassazione), col decreto di questo Procuratore n. 10 dell'11 luglio 2018 si riteneva necessario

c) un terzo elenco per le comunicazioni ex art. 407 co. 3-bis, c.p.p. in vista dell'avocazione di cui all'art. 412, co. 1, c.p.p. (introdotta dalla l. 103/17), contenente i procedimenti con termini scaduti da oltre tre mesi rivelatrici di un'inerzia effettiva come indicato dai provvedimenti citati;

d) emesso il decreto del 10 ottobre 2018 della Procura generale è necessario ritornare sul punto. Le ulteriori indicazioni della Procura Generale si possono così riassumere:

- a. è stato confermato il rilievo dato ai criteri di priorità degli Uffici di Procura;
- b. ai reati individuati sulla base dei criteri supra a, sono stati aggiunti ulteriori reati indicati dalla Procura Generale, solo in parte coincidenti con quelli supra a.
- c. è stato previsto che nei casi di cui alla Risoluzione del CSM richiamata in premessa, punti 2, 3, 4 e 5, “rientra nella responsabilità del dirigente dell'ufficio di Procura di verificare la cessazione della

²⁰ Questo paragrafo e i relativi sottoparagrafi sono stati inseriti inizialmente dal decreto n. 10 dell'11 luglio 2018., poi abrogato con decreto n. 17 del 6 novembre 2017 che ha sostituito integralmente il presente paragrafo nel testo qui riportato

- ragione dello stallo procedimentale, comunicando in caso contrario a questo ufficio la persistenza di tale situazione, decorsi sei mesi dall'originario termine per la comunicazione”;
- d. è stato disposto che la comunicazione dei procedimenti per inerzia effettiva avvenga mensilmente;
 - e. viene confermato, implicitamente, l'inoltro degli ordinari elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p.;
 - f. viene soppresso l'inoltro dell'elenco originariamente previsto dal decreto 6 luglio 2017 della Procura Generale (procedimenti scaduti da oltre sei mesi, con alcune specificità).

17.8.2. Le determinazioni assunte, le ragioni delle decisioni adottate.

Già, in generale, nelle linee guida del 1° agosto 2017, *Prime linee guida per l'applicazione della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*²¹, si esaminava la nuova disciplina al par. 11 e si ponevano in risalto le ricadute sui criteri di trattazione e sull'organizzazione dell'Ufficio (cfr. par. 11.5).

Nel progetto organizzativo previgente e attuale si è fatto più volte riferimento ai rapporti tra criteri di priorità e avocazioni.

Occorre confermare il sistema adottato, approvato dal CSM, che consente di attuare le complesse disposizioni esistenti in modo da evitare incombenze non sostenibili dai Magistrati dell'Ufficio.

Come nel previgente progetto le direttrici si individuano:

- nella ovvia necessità di attuare nel migliore dei modi la regolamentazione complessiva vigente alla luce della risoluzione del CSM e dei provvedimenti del Procuratore Generale della Cassazione e del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma;
- nella necessità di ridurre al massimo le incombenze gravanti sui Magistrati dell'Ufficio che già hanno un carico di lavoro non sostenibile;
- nella necessità di concentrare in capo al Procuratore le responsabilità atteso che, in presenza di nuovi e non agevoli adempimenti, solo il dirigente dell'Ufficio può ripartire le risorse, individuare i compiti a carico del personale amministrativo, cercare e trovare soluzioni praticabili;
- nell'opportuna gradualità che consente di raggiungere progressivamente l'obiettivo. In questo già si è constatata la disponibilità della Procura Generale di Roma consapevole delle difficoltà in cui versa questo Ufficio;
- nella scelta adottata da questo Procuratore di dare rilievo, nelle comunicazioni richieste, ai procedimenti prioritari individuati in quelli di fascia A) come meglio precisato oltre. Questo ufficio, infatti, ha ritenuto di adottare criteri prioritari (di cui ha preso atto senza rilievi il CSM) che consentono di concentrare l'attenzione sui procedimenti più significativi. Proprio questa scelta, in assenza di un programma informatico idoneo, richiede uno sforzo applicativo iniziale diretto a evidenziare i procedimenti di fascia A (utili per le comunicazioni). Come si vedrà oltre, pur in assenza di un programma informatico ministeriale, è stato individuato un sistema di evidenziazione, ricognizione ed estrazione del dato che consentirà, a breve, di individuare informaticamente i procedimenti astrattamente di rilievo.

17.8.3. L'elenco delle scadenze del mese successivo, di utilità per il magistrato (estratto dalla segreteria del magistrato sulla base delle indicazioni impartite dallo stesso).

L'elenco contenente i procedimenti con scadenza termini nel mese successivo va estratto non più sulla base dell'apposito programma ministeriale realizzato grazie alla Procura Generale di Roma (essendo state rilevate alcune criticità) ma dal SICP, come avveniva in passato.

Questo elenco è quello di maggiore utilità pratica perché consente al PM di verificare i fascicoli in scadenza il mese successivo al fine di valutare la necessità o opportunità della richiesta di proroga.

Confermo di condividere la scelta di non richiedere ordinariamente la proroga nei casi in cui il procedimento può definirsi dopo la scadenza termini senza il compimento di atti utilizzabili per il dibattimento, salvo che, di norma, per i procedimenti di fascia A che non possano concludersi nei tre mesi successivi (cfr. sub).

L'utilizzo sistematico della richiesta di proroga in casi diversi da quelli evidenziati, in un Ufficio in cui è problematico definire (non solo l'arretrato ma anche) le sopravvenienze, potrebbe rispondere a una mera logica "difensiva" diretta a mettere al riparo il Magistrato da controlli meramente formali, ma aggraverebbe il sistema di attività superflue (a partire dal carico sul GIP) con ulteriore peggioramento complessivo dell'azione dell'Autorità Giudiziaria complessivamente intesa.

²¹ Pubblicata su diverse riviste giuridiche e consultabile sul sito della Procura http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409.

Ciò vale, ovviamente, come messo in risalto nel progetto organizzativo, principalmente per i magistrati con un più alto numero di procedimenti pendenti non a loro addebitabile.

Al fine di “decentrare” l'estrazione dell'elenco sulla base delle esigenze dei magistrati, questo elenco sarà predisposto dal responsabile della segreteria del magistrato, secondo le indicazioni da lui impartite anche sulla data di estrazione.

Questo elenco contiene anche i procedimenti DAS. Qualora il magistrato intenda individuare l'elenco dei procedimenti DAS saranno seguite le indicazioni offerte dalla responsabile di questa sezione.

In conclusione, l'elenco dei procedimenti con scadenza delle indagini preliminari nel mese successivo sarà estratto dal SICP dal responsabile della Segreteria, secondo le indicazioni impartite dal magistrato.

17.8.4. La comunicazione generica ex art. 127 disp. att. c.p.p. (a cura dell'Ufficio Registro Generale).

La comunicazione ex art. 127 disp. att. c.p.p. era prevista in vista dell'avocazione di cui al previgente art. 412 c.p.p.

Dal decreto del 10 ottobre della Procura Generale si desume che la comunicazione va, comunque, inoltrata.

Dunque, a cura dell'Ufficio Registro Generale, deve essere predisposto ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p. un elenco dei procedimenti in scadenza il mese successivo da inoltrare alla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma con cadenza mensile (come disposto dalla stessa Procura Generale).

In conclusione, l'Ufficio Registro Generale provvederà nuovamente, entro il 20 di ogni mese, a estrarre dal SICP i procedimenti in scadenza il mese successivo e a inoltrare l'elenco alla Procura Generale di Roma.

17.8.5. La comunicazione specifica in vista dell'avocazione ex artt. 407 co. 3-bis, 412, co. 1, c.p.p. La risoluzione del CSM.

A - Gli interventi del CSM, del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, del Procuratore Generale di Roma

Il tema dell'avocazione ex art. 407 co 3-bis e 412 co. 1 c.p.p. è stato oggetto dei seguenti documenti:

- risoluzione del CSM del 16 maggio 2018 “*Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative*”;
- provvedimento del Procuratore Generale della Corte di cassazione del 24 aprile 2018 “*Criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazioni*”;
- decreti del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma:
 - o del 20 giugno 2018 “*Modifica al progetto organizzativo in materia di avocazioni*”
 - o e del 10 ottobre 2018 “*Provvedimento attuativo della risoluzione adottata in data 16 maggio 2018 dal Consiglio superiore della Magistratura in materia di avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p.*”.

Nel rinviare all'articolato e complesso contenuto dei citati documenti, in cui emerge la difficoltà di attuare una normativa che non tiene conto della concreta realtà delle Procure della Repubblica, è sufficiente richiamare alcune conclusioni utili per le determinazioni da assumere:

- a) l'effettiva funzionalità del sistema dipende da un adeguato sistema informatico, attualmente inesistente, in grado di individuare le singole situazioni di rilievo;
- b) il Procuratore della Repubblica ha l'onere di provvedere alla comunicazione prevista;
- c) **l'avocazione ha natura facoltativa**;
- d) il termine per la comunicazione (in relazione alla scadenza del termine per le indagini preliminari) va individuato in concreto (secondo quanto ritenuto dal Procuratore Generale della Cassazione e dal Procuratore Generale di Roma);
- e) rileva la sola inerzia effettiva e non quella “meramente apparente”. Sono, conseguentemente, individuate categorie di procedimenti per i quali, pur scaduti i termini di cui all'art. 407 co. 3 bis, non occorra la comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica:
 - 1) i procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica come prioritari (CSM).

Più precisamente, i “fascicoli concernenti reati la cui trattazione non è prioritaria...quando il complessivo carico di lavoro dell'ufficio inquirente di primo grado, rapportato all'organico disponibile, abbia imposto al suo dirigente l'adozione di criteri di priorità, stante l'impossibilità di definire tutti gli affari nei termini prefissati” (Procuratore Generale della Cassazione).

In tal senso è anche a Procura Generale di Roma nei decreti del 20 giugno 2018 e del 10 ottobre 2018. In quest'ultimo decreto si individuano ulteriori e specifici reati che per il Procuratore Generale vanno equiparati a quelli prioritari indicati dai Procuratori della Repubblica. Si delinea una sorta di criterio prioritario ai fini della comunicazione;

- 2) i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria (CSM), purché il ritardo non sia ascrivibile al PM perché ha sollecitato la PG e ha svolto quanto in suo potere in relazione alla specificità del procedimento (Procuratore Generale della Cassazione), dovendo comunque tenersi conto che la PG dipende dal PM (Procuratore Generale di Roma). Aggiunge il PG di Roma, nel provvedimento del 10 ottobre 2018, che decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione questa va comunque effettuata;
 - 3) i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata – se del caso opportunamente sollecitata – della informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni (CSM), con le precisazioni e specificazioni indicate al n. 3 del Procuratore Generale della Cassazione e dal Procuratore Generale di Roma. Aggiunge il PG di Roma, nel provvedimento del 10 ottobre 2018, che decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione questa va comunque effettuata;
 - 4) i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica (CSM). Aggiunge il PG di Roma, nel provvedimento del 10 ottobre 2018, che decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione questa va comunque effettuata;
 - 5) i procedimenti nei quali è all'esame del Pubblico Ministero l'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare, con le precisazioni di cui al n. 3 del Procuratore Generale della Cassazione e dal Procuratore Generale di Roma. Aggiunge il PG di Roma, nel provvedimento del 10 ottobre 2018, che decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione questa va comunque effettuata;
 - 6) i procedimenti in cui sia pendente al Gip una richiesta di misura cautelare ovvero un procedimento di incidente probatorio;
 - 7) i procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa della fissazione della data di udienza;
 - 8) i procedimenti per i quali, firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa, ovvero per i quali, firmato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., si è in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente procedura prevista dalla legge;
 - 9) i procedimenti per i quali, pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive, di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate in quel procedimento complesso;
- f) l'avocazione, pur derivante da inerzia procedimentale che può sfociare nell'adozione di un provvedimento avocatorio, non evidenzia, di per sé, un profilo di rilevanza disciplinare, trattandosi principalmente dell'indice rivelatore di una situazione complessiva dell'ufficio che coinvolge, in primo luogo e secondo quanto sopra tratteggiato, la risposta organizzativa del dirigente o l'inadeguatezza nella gestione del ruolo da parte del singolo sostituto.

B - Le valutazioni

Non possono che ribadirsi le valutazioni già formulate nelle note inviate il 4 e 14 giugno 2018 alla Procura Generale di Roma e nel decreto n. 10 dell'11 luglio 2018.

Lo stato di difficoltà in cui versa la Procura di Tivoli. I provvedimenti adottati

Non è necessario approfondire il grave stato in cui versa la Procura della Repubblica di Tivoli, frutto del sottodimensionamento dell'organico dei Magistrati e del personale amministrativo (e delle aliquote della polizia giudiziaria). La questione è approfondita nella relazione di accompagnamento al progetto organizzativo ed è nota alla Procura Generale di Roma e al CSM che hanno sostenuto la proposta di aumento di organico di 2 Sostituti Procuratori, non accolta dal Ministro che, col decreto del dicembre 2017, ha disposto l'aumento di 1 sola unità.

Il personale amministrativo (36 unità in organico a fronte delle 48 necessarie, oltre al Dirigente Amministrativo, sulla base di quello previsto per altre procure delle medesime dimensioni) ha ottenuto solo due unità di assistenti di aumento, di cui solo uno ha preso possesso.

Come si rileva dalla Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario per l'anno 2019 i sette magistrati attualmente presenti:

- Ricevono 1.200 procedimenti mod. 21 all'anno,

- Esauriscono oltre 1.200 procedimenti mod. 21,
- Hanno in carico, in media, circa 1000 procedimenti mod. 21.

La situazione, comparando i dati di altre Procure del distretto e anche quelli della Procura di Roma, è certamente più grave (senza tenere conto della “feroce” criminalità del circondario)

Ho rappresentato in più sedi che la Procura, grazie all’impegno dei magistrati e del personale, è in grado di smaltire un numero di affari pari alle sopravvenienze, ma non di “intaccare” l’arretrato, almeno fino a quando non saranno presenti tutti gli 8 sostituti in organico (l’aumento da 7 a 8 non è stato operativo a causa del trasferimento di una collega) e sempre che si riesca a ottenere altro personale amministrativo.

In ogni caso, sono stati adottati provvedimenti per razionalizzare l’organizzazione, migliorare l’efficienza, predisporre quanto possibile per attuare il decreto della Procura Generale del 6 luglio 2017 e la nuova disciplina sulle avocazioni ex l. 103/2017:

- Individuazione di criteri di trattazione e priorità (condivisi col Tribunale) di cui ha preso atto senza rilievi il CSM, sulla base delle risoluzioni dell’organo di autogoverno e dei Criteri predisposti dalla Conferenza Distrettuale:
 - o Fascia A, circa 19% del totale, costituita da parte dei procedimenti ex art. 132-bis disp. att. c.p.p.;
 - o Fascia B, circa 36 % del totale, costituita dalla parte residua dei procedimenti ex 132-bis. d.a. c.p.p. e altri procedimenti specificamente individuati;
 - o Fascia C, circa 45% del totale, costituita dai procedimenti restanti.
- Potenziamento della Sezione definizione affari Semplici (istituita nel settembre 2016) ove confluiscono il 18-20% dei procedimenti, quasi tutti di Fascia B o C;
- Istituzione della Sezione Definizione affari risalenti distribuiti su due ruoli
 - o Uno al Procuratore,
 - o Uno all’ottavo magistrato (oggi bloccato per il trasferimento dell’ottavo sostituto)
- Diversa composizione dei Gruppi di Lavoro, incrementando la specializzazione e tenendo conto della complessità dei procedimenti assegnati (si pensi al Gruppo I, Violenza sessuale, di genere e ai danni dei minori, con procedimenti in gran parte di fascia A in cui sono richieste – anche in tempi brevissimi – un gran numero di misure cautelari).

Il trasferimento dell’ottavo sostituto ha bloccato l’assegnazione dei procedimenti alla Sezione Definizione Affari Risalenti ove ne dovevano confluire **almeno altri 800** mod. 21 per garantire a ogni Sostituto un ruolo non superiore a 600 procedimenti mod. 21 in carico alla propria segreteria (pur se un carico gestibile non dovrebbe superare i 400). La presa di possesso dell’ottavo sostituto, prevista per il 5 novembre 2018, consentirà di riavviare il progetto descritto.

L’impegno dei magistrati (e del personale)

Dopo due anni di permanenza presso questa Procura posso affermare che l’attuale pendenza, derivante dal gravosissimo arretrato accumulato nel tempo, non consente il rispetto dei termini fissati per le indagini preliminari, in particolare di chi è gravato di ruoli di gran lunga superiore a quello “medio” per una Procura come quella di Tivoli (400-500 fascicoli Reg. mod. 21).

Non ho alcun dubbio sul fatto che tutti i magistrati in servizio presso questa Procura, come da me rappresentato in ogni sede, provvedono con professionalità a esaminare e definire un numero elevatissimo di procedimenti, assicurando la qualità richiesta al magistrato del pubblico ministero gravato di plurime responsabilità e adempimenti. Tutto ciò nonostante le rilevanti difficoltà presenti e l’incremento di esposti e richieste di avocazione che, certo, non possono tranquillizzarli.

D’altra parte, il livello qualitativo e quantitativo della criminalità nel circondario è stato ben evidenziato nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Come si vedrà oltre, nonostante la progressiva perequazione tra i ruoli (originariamente tra i 1.700 procedimenti mod. 21 e i 300, oggi tra 1.100 e 300) sono in particolare i magistrati con maggiori pendenze a non essere in grado di assicurare il rispetto dei termini delle indagini preliminari per tutti i procedimenti per plurime ragioni. A mero titolo esemplificativo:

- Appare incongruo richiedere la proroga nel caso in cui non debbano essere adottati atti utilizzabili nel corso del dibattimento;
- È inevitabile dare priorità ai procedimenti di maggiore rilievo e che presentano maggiore allarme sociale e/o rischio per l’incolumità della persona offesa;
- Il maggior carico di lavoro rende più problematica l’azione ordinaria di definizione dei procedimenti e l’azione del personale di Segreteria.

Procedimenti iscritti prima del 3 agosto 2017

Per i procedimenti iscritti prima del 3 agosto 2017, a seguito della sostanziale abrogazione del decreto del 6 luglio 2017 della Procura Generale, non è più necessario comunicare i procedimenti con termini scaduti da oltre sei mesi (esclusi quelli per i quali è stata richiesta la data dell'udienza monocratica) *estratti* sulla base del citato provvedimento della Procura Generale di Roma del 6 luglio 2017.

Procedimenti iscritti dal 3 agosto 2017

Per i procedimenti iscritti dal 3 agosto 2017, in attesa delle risoluzioni del CSM e del provvedimento del Sig. Procuratore Generale della Corte di Cassazione e del Procuratore generale di Roma avevo invitato i colleghi a richiedere, comunque, la proroga dei termini per procedimenti di fascia A che si riteneva di non potere concludere nei successivi tre mesi (oltre, naturalmente, ai procedimenti per i quali devono essere compiuti atti utilizzabili al dibattimento).

I colleghi si sono impegnati a rispettare i termini previsti dalla nuova normativa per i procedimenti di Fascia A e, generalmente, ci stanno riuscendo. Si vedrà a breve l'impatto della nuova normativa.

Anche in questo caso si è riscontrata la necessità di un programma informatico che consenta di depurare i procedimenti estratti da quelli privi di rilievo. In caso contrario l'adempimento continuerà ad assorbire rilevanti energie distolte dalla concreta attività del PM.

L'indicazione da parte della Procura Generale, nel provvedimento del 10 ottobre 2018, di ulteriori reati sostanzialmente "prioritari" (perché da comunicare nel caso di scadenza del termine) potrà comportare alcune criticità in quanto i magistrati della Procura di Tivoli li hanno trattati come non prioritari.

Considerazioni

Gli adempimenti imposti si confrontano col numero dei procedimenti attualmente in carico ai magistrati della Procura di Tivoli.

È prevedibile che dopo un congruo periodo di permanenza di 8 magistrati si possa *alleggerire* la situazione rendendo *esigibile* il carico di lavoro e il rispetto dei termini (almeno per le Fasce A e B).

Non posso non rilevare che i colleghi, di cui apprezzo le qualità professionali e umane, si stanno impegnando oltre ogni misura e che l'impiegare tempo per adempimenti di ordine formale è causa di amarezza perché sottratto ad attività investigative e operative che, perciò, sono rallentate (così come la definizione dei procedimenti).

D'altra parte, ho percepito - pur con la cautela propria di Magistrati di elevatissima professionalità, motivazione e impegno - che la pluralità di adempimenti e rispetto di termini li espone a controlli di carattere formale che ben possono essere utilizzati da chi si duole nel merito del loro operato. Ho constatato, infatti, che sono aumentati i casi in cui vengono presentate doglianze da parti e difensori, quasi sempre infondate o riferibili con evidenza al carico di lavoro.

D- La regolamentazione adottata

I procedimenti interessati, la ratio della comunicazione

La comunicazione da effettuare dal Procuratore della Repubblica (e sotto la sua responsabilità) alla Procura Generale, per come delineato l'istituto dalla risoluzione del CSM e dai provvedimenti del Procuratore generale della Cassazione e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, riguarda esclusivamente **l'inerzia effettiva e non quella "meramente apparente"**. Come precisato dai citati provvedimenti rileva la **finalità della comunicazione**: l'avocazione pur derivante da inerzia procedimentale che può sfociare nell'adozione di un provvedimento avocatorio non evidenzia, di per sé, un profilo di rilevanza disciplinare, trattandosi principalmente dell'indice rivelatore di una situazione complessiva dell'ufficio che coinvolge, in prima battuta e secondo quanto sopra tratteggiato, la risposta organizzativa del dirigente o l'inadeguatezza nella gestione del ruolo da parte del singolo sostituto.

Si delinea - condivisibilmente - un sistema, in cui i contorni sono indicati concordemente - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - dall'organo di autogoverno, dal Procuratore Generale della Cassazione (competente per i reclami in materia di avocazione), dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma (titolare del potere di avocazione). In questo contesto il ruolo del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti Procuratori deve collocarsi in modo armonico per consentire il raggiungimento della finalità dell'istituto.

Esclusa ogni valenza disciplinare e valorizzata la natura di verifica dell'organizzazione dell'Ufficio e del singolo magistrato, da collocarsi nel contesto delle risorse disponibili, si ritiene che:

- a) l'acquisizione preliminare dei dati da parte del Procuratore della Repubblica sia finalizzata principalmente a una migliore conoscenza delle ricadute procedurali delle difficoltà organizzative, derivanti quasi sempre da carenze di risorse, peraltro a lui e ai magistrati dell'Ufficio ben note. Carenze note al CSM e alla Procura Generale, più volte segnalate;
- b) l'acquisizione preliminare dei dati va depurata, a monte, dai procedimenti per i quali CSM e Procura Generali hanno già ravvisato in astratto l'impossibilità del verificarsi dell'inerzia effettiva. Il Procuratore, infatti, deve verificare la possibile inerzia effettiva che è ipotizzabile solo previa verifica preliminare del dato temporale e dall'assenza delle cause di esclusione individuate in astratto;
- c) acquisiti i dati supra b) segue una valutazione sulla possibile inerzia effettiva derivante:
 - dalla conoscenza dell'Ufficio, delle sue articolazioni e delle difficoltà operative relative al magistrato assegnatario del procedimento (ad esempio carenza di personale amministrativo in quella segreteria);
 - conoscenza del procedimento (ad esempio perché oggetto di "riferire", "visti", interlocuzione col magistrato assegnatario, ecc.);
 - interlocuzione col magistrato assegnatario;
 - possibilità di procedere in tempi brevi alla definizione del procedimento;
- d) comunicazione al Procuratore Generale dei casi non solo di inerzia effettiva eventualmente ritenuta dal Procuratore, ma anche di quelli in cui è opportuno mettere a conoscenza di difficoltà che non consentono la definizione in tempi ragionevoli o occorre, comunque, una valutazione del Procuratore Generale;
- e) comunicazione al Procuratore Generale, comunque, delle ipotesi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 della Risoluzione del CSM dei procedimenti prioritari (per il Procuratore della Repubblica e per il Procuratore Generale) decorsi sei mesi dal termine per la comunicazione originaria.

I procedimenti interessati, la tipologia

Per procedere a quanto esposto è necessaria un'operazione di **selezione preliminare dei procedimenti aventi le seguenti caratteristiche:**

- a) **soggetti alla disciplina in esame:**
 - iscritti dal 3 agosto 2017;
 - con termini per le indagini preliminari (in concreto) scaduti da oltre 3 mesi, sempre che non sia stata ottenuta la proroga richiesta al Procuratore Generale ex art. 407 co. 3 bis, secondo periodo, c.p.p.²²;
 - con decorso di oltre tre mesi dalla scadenza dei termini ex art. 415-bis c.p.p. (decorrenti dall'ultima notifica all'indagato). Non si ignora che in mancanza di un adeguato programma informatico l'individuazione di tali procedimenti è problematica, per cui soccorre il criterio ordinario;
- b) **per i quali si possa ravvisare in astratto l'inerzia rilevante. La prima selezione riguarda, ripercorrendo l'elencazione contenuta nella risoluzione del CSM, i procedimenti con reati aventi determinate caratteristiche:**
 - 1) **compresi nella Fascia A, come delineata dal vigente progetto organizzativo²³;**

²² In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

²³ **A breve sarà diffuso un elenco, di comodo, dei reati di Fascia A.**

I procedimenti con reati di Fascia A individuati inizialmente con decreto del 27 ottobre 2017 di cui ha preso atto, senza rilievi il CSM, sono riportati nel progetto organizzativo 2017-2019 adottato con decreto n. 5 del 15 febbraio 2018 (di cui ha preso atto, senza rilievi, il Consiglio Giudiziario; all'esame del CSM):

FASCIA A (cd priorità assoluta enucleata all'interno della previsione ex art.132 bis att. c.p.p.)

In questa fascia, a priorità assoluta, vanno ricompresi la quasi totalità dei processi di cui all'art. 132-bis disp att. c.p.p. Precisamente:

- a) *processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;*
- b) *processi relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni per i quali è previsto il rinvio a giudizio;*
- c) *processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro, sempre che (per tutti i delitti indicati) provenienti dall'udienza preliminare;*
- d) *processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;*
- e) *processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;*
- f) *processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 240-bis c.p.*

2) indicati dal Procuratore Generale di Roma (e non rientranti tra quelli della Fascia A)²⁴.

c) tra i procedimenti selezionati sulla base degli indicatori supra a) e b) ne vanno esclusi numerosi per i quali, comunque, non può in astratto ravvisarsi inerzia rilevante:

- a. procedimenti in cui sia pendente al Gip una richiesta di misura cautelare ovvero un procedimento di incidente probatorio;
- b. procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa della fissazione della data di udienza (ipotesi che, in realtà, si può verificare solo per i indicati dal Procuratore Generale di Roma non ricompresi nella fascia A);
- c. procedimenti per i quali firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa (che, in realtà, risultano "definiti"). Del resto, è stato istituito apposito Ufficio per i relativi adempimenti, per cui mai l'inerzia potrebbe addebitarsi al magistrato assegnatario;
- d. procedimenti per i quali firmato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., si è in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente procedura prevista dalla legge (V. supra, lett. a);
- e. procedimenti per i quali, pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive, di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate in quel procedimento complesso;
- f. **procedimenti per i quali si sia in attesa:**
 - i. **dell'esito di indagini** tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria, sempre che il PM abbia sollecitato la PG e svolto quanto in suo potere in relazione alla specificità del procedimento;
 - ii. del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata – se del caso opportunamente sollecitata – **della informativa finale** e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni;
 - iii. **dell'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare.**
 - iv. **del deposito di consulenza tecnica.** Nel caso di ritardi non giustificati il sollecito, con fissazione di un termine perentorio, sarà inviato al Procuratore.

Per questi procedimenti, nel caso di ritardi non giustificati, **va sollecitato l'adempimento in un termine perentorio. Il sollecito va comunicato, per conoscenza, al Procuratore** per consentirgli l'esercizio dei poteri di direzione sulla PG e di controllo generico sul CT.

In ogni caso il procedimento sarà comunicato alla Procura Generale decorsi sei mesi dalla scadenza dell'originario termine, dunque, complessivamente nove mesi dalla scadenza del termine delle indagini preliminari.

²⁴ Nel decreto del 10 ottobre 2018, come integrato in data 31 ottobre 2018, sono indicati i seguenti reati:

- 336 c.p. (Violenza o minaccia a pubblico ufficiale);
- 338 c.p. (Violenza o minaccia ad un Corpo Politico, amministrativo o giudiziario);
- 343-bis c.p. (Corte penale internazionale);
- art. 349 c.p. (Violazione di sigilli) se commesso in relazione a violazioni urbanistiche o in materia di ambiente;
- 570, comma 2, c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare);
- **Con decreto del 17 novembre 2018 è stato espunto un delitto erroneamente inserito;**
- 590 c.p. (Lesioni personali), solo nel caso di lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- 606 c.p. (Arresto illegale);
- 607 c.p. (Indebita limitazione di libertà personale);
- 608 (Abuso di autorità contro arrestati o detenuti);
- 609 (Perquisizione o ispezione personali arbitrarie);
- 624-bis c.p. (Furto in abitazione e furto con strappo);
- 624-625, n. 7-bis, c.p. (furto su infrastrutture e altro);
- 624-625, n. 8-bis, c.p. (furto all'interno di mezzi di trasporto);
- 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) nelle sole ipotesi di competenza del Tribunale monocratico;
- art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 (Lottizzazione abusiva; costruzioni senza permesso in zona vincolata);
- art. 181 d.lgs. 42/2004 (Costruzione in zona sottoposta a vincolo).

Per il reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa), anche solo tentata, con l'uso di strumenti informatici, viene adottata col presente decreto una modifica al progetto organizzativo diretta a meglio precisare la trattazione delle truffe di più gravi o seriali.

L'inaffidabilità dei dati estratti informaticamente (fino all'adozione di apposito programma), oltre che le plurime variabili che possono verificarsi, rendono inevitabili errori di individuazione dei procedimenti.

Acquisiti i dati consentiti sulla base dell'attuale programma informatico, il Procuratore procede alle ulteriori valutazioni derivanti:

- dalla conoscenza dell'Ufficio, delle sue articolazioni e delle difficoltà operative relative al magistrato assegnatario del procedimento;
- dalla eventuale conoscenza del procedimento;
- dall'interlocuzione col magistrato assegnatario;

Esclusa la possibilità di definire in tempi brevi il procedimento, il Procuratore provvederà alla comunicazione dei casi non solo di inerzia effettiva, ma anche di quelli in cui è opportuno mettere a conoscenza il Procuratore Generale delle difficoltà che non consentono la definizione del procedimento in tempi ragionevoli o, comunque, occorre una valutazione dello stesso Procuratore Generale.

In ogni caso, per le ipotesi supra 2, 3, 4 e 5 la comunicazione sarà inoltrata nei termini ivi previsti (nove mesi dal termine delle indagini preliminari).

Le modalità organizzative per la comunicazione

La comunicazione, come disposto dal Procuratore Generale, avrà cadenza mensile. Si procederà nel seguente modo:

a) per tutti i procedimenti di nuova iscrizione:

- il Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti annoterà sulla scheda di iscrizione, oltre alla Fascia A come accade attualmente, "Procura Generale" per i procedimenti con reati indicati da questo Ufficio;
- l'Ufficio iscrizioni annoterà al SICP nel campo "Argomento" Fascia "A"²⁵ o "Procura Generale"²⁶ secondo quanto risulta dalla scheda di iscrizione. Annoterà sulla copertina del fascicolo i dati "A" ovvero "P.G.";
- le segreterie dei magistrati opereranno come indicato ai punti a. e b. per i procedimenti da loro iscritti (Turno esterno, stralci);

b) per i procedimenti già iscritti dal 3 agosto 2017:

- il Procuratore della Repubblica, con la collaborazione degli addetti all'Ufficio di collaborazione, individuerà i procedimenti rispondenti alle caratteristiche indicate (previa estrazione selettiva da parte dell'Ufficio gestione risorse) per poi fare annotare al SICP i relativi dati nella parte "Argomento", comunicandoli al PM assegnatario che potrà farle segnare questi dati sul fascicolo;

c) terminate le operazioni *Supra* b. (perciò, annotati al SICP tutti i procedimenti con reati di Fascia A o individuati dalla Procura Generale):

- l'Ufficio Gestione Risorse estrarrà (con l'apposito programma) **tra il 15 e il 20 di ogni mese i procedimenti iscritti dal 3 agosto di Fascia A e indicati dalla Procura Generale di Roma 2017 con termini scaduti da tre mesi alla data dell'estrazione, con gli opportuni filtri diretti a escludere i procedimenti da non comunicare;**
- il Procuratore della Repubblica, effettuata una prima verifica richiederà eventuali informazioni al magistrato assegnatario;
- all'esito delle informazioni acquisite il Procuratore provvederà agli ulteriori adempimenti nei sensi sopra indicati.

18. Gli affari trattati dal Procuratore e dai Gruppi di lavoro. Le Sezioni Definizione Affari Semplici (DAS) e Definizione Affari Risalenti (DAR) (artt. 4 co. 1 lett. a), c), f), h); 7 lett. a), b), i); 5 co. 9; 10; 234, co. 1 della Circolare)

18.1. Le previsioni del previgente progetto (adottato nel settembre 2009)

²⁵ Per l'elenco vedi nota 3.

²⁶ Per l'elenco vedi nota 4.

Il previgente progetto organizzativo prevedeva **la trattazione da parte del Procuratore della Repubblica di alcuni specifici reati e procedimenti (individuati con criteri predeterminati²⁷)** e la presenza di quattro gruppi specializzati (con indicazione dei reati specificamente assegnati²⁸):

1° GRUPPO DI LAVORO: reati di criminalità organizzata - reati commessi con frode - reati di comune pericolo mediante violenza²⁹. Assegnati al gruppo: i dott.ri Filippo Guerra, Gabriele Iuzzolino, Giuseppe Mimmo;

²⁷Codice penale:

Art. 314	Peculato.
Art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato.
Art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Art. 317	Concussione.
Art. 318	Corruzione per atto d'ufficio.
Art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Art. 319 ter	Corruzione in atti giudiziari.
Art. 320	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Art. 322	Istigazione alla corruzione.
Art. 322 bis	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle CC.EE e funzionari delle CC.EE e di Stati Esteri.

Sono assegnati al Procuratore della Repubblica i procedimenti:

1. a carico di agenti o ufficiali di P.G.;
2. a carico di Magistrati;
3. relativi al delitto previsti dall'art. 2 l. 25.01.1982 nr. 17 in materia di associazioni segrete.
4. per delitti contro la personalità dello Stato;
5. riguardanti reati commessi all'interno degli edifici che ospitano il Tribunale, le Sezioni Distaccate e gli uffici del Giudice di Pace.

Al Procuratore vengono anche assegnati gli accessi previsti dall'art. 52 del DPR 633/72 e dall'art. 33 del DPR 600/73.

²⁸ Si riportano in nota i singoli reati assegnati ai gruppi per consentire un confronto con i nuovi gruppi (e con quelli precedenti) ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni sull'ultradecennalità.

²⁹ Codice penale:

Art. 353	Turbata libertà degli incanti.
Art. 354	Astensione dagli incanti.
Art. 355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Art. 356	Frode nelle pubbliche forniture.
Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo o commessi con violenza o minaccia
Art. 422	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo o commessi con violenza o minaccia
Art. 423	Incendio
Art. 423-bis	Incendio boschivo.
Art. 424	Danneggiamento seguito da incendio.
Art. 426	Inondazione, frana o valanga.
Art. 427	Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
Art. 428	Naufragio, sommersione o disastro aereo.
Art. 429	Danneggiamento seguito da naufragio.
Art. 430	Disastro ferroviario.
Art. 431	Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
Art. 432	Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Art. 433	Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni.
Art. 434	Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Art. 435	Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Art. 473	Contraffazione, alterazione e uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o prodotti industriali
Art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Art. 575	Omicidi limitatamente alle fattispecie in cui vi sia connessione con altro reato attribuito al gruppo.
Art. 629	Estorsione
Art. 640 cpv nr. 1	Truffa commessa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico
Art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 644	Usura.
Art. 648 bis	Riciclaggio.
Art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Art. 678	Fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.
Art. 697	Detenzione abusiva di armi.
Art. 699	Porto abusivo di armi.
Art. 703	Accensioni ed esplosioni pericolose.

- 1) reati di cui all'art. 73 T.U. 309/90 (sostanze stupefacenti e psicotrope) aggravati dall'art. 80;
- 2) violazioni delle leggi sulle armi e munizioni (L. 895/67; L. 497/74; L. 110/75; TULPS ecc.) con esclusione delle armi bianche;

2° GRUPPO DI LAVORO: reati di criminalità economica - reati contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio³⁰. Sono assegnati al gruppo il dott. Filippo Guerra e la dott.ssa Lelia di Domenico;

3° GRUPPO DI LAVORO: reati concernenti l'edilizia, l'ambiente ed i reati contro la Pubblica Amministrazione connessi. Assegnati al gruppo: i dott.ri Andrea Calice e Luigi Pacifici e la dott.ssa Stefania Stefania³¹;

4° GRUPPO DI LAVORO: reati sessuali, contro la famiglia e contro le fasce deboli - reati di comune pericolo mediante frode e reati colposi di comune pericolo - reati a tutela della sicurezza del lavoro - reati per colpa professionale³². Assegnati al Gruppo: i dott.ri Andrea Calice e Gabriele Iuzzolino e la dott.ssa Stefania Stefania.

- 3) reati di immigrazione clandestina previsti dall'art. 12 D lvo 25.07.1998 nr. 286;
- 4) violazione L. 20/2/58 n. 75 (sfruttamento della prostituzione);
- 5) reati previsti dal DPR 23.01.1973 nr. 43 (contrabbando e altre violazioni doganali);
- 6) reato previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 08.06.1982 nr. 306 (trasferimento fraudolento di valori);
- 7) reati previsti dalla normativa antiriciclaggio (L. 197/1991; Testo Unico Bancario e Testo Unico Finanziario D.L. 303 del 2006; D.Lvo 231/2007);
- 8) violazioni delle misure di prevenzione e antimafia (L. 1423/56);
- 9) misure di prevenzione personali e patrimoniali.

³⁰ Codice penale:

Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 499	Distruzione di materia prime o prodotti agricoli o industriali ovvero mezzi di produzione.
Art. 500	Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Art. 501	Rialzo e riabbasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Art. 501-bis	Manovre speculative su merci.
Art. 503	Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Art. 504	Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero.
Art. 505	Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.
Art. 506	Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.
Art. 507	Dif Boicottaggio.
Art. 508	Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.
Art. 509	Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio.
Art. 513-bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515	Frode nell'esercizio del commercio.
Art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

- 1) Reati fallimentari (R.D. 267/1942);
- 2) Reati societari (Codice Civile RD 262/1942 artt. 2621-2639);
- 3) Reati fiscali e violazioni tributarie (d.lvo 74/2000).

³¹ Codice penale:

Art. 349	Violazione di sigilli (in materia urbanistica).
Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 648	Ricettazione limitata ai beni di interesse culturale artistico e storico
Art. 659	Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Art. 674	Getto pericoloso di cose relativo a fatti di inquinamento (acque, campi elettromagnetici)
Art. 734	Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
	Reati contro la P.A. connessi con i reati attribuiti al gruppo.

- 1) Rischi da incidenti rilevanti (dlv. 334\1999);
- 2) Tutela ambiente (acque, rifiuti, inquinamento atmosferico D.L.vo 152/2006);
- 3) Urbanistica e beni culturali e ambientali (TU 380/01; D.L.vo 42/2004);
- 4) Aree protette (L. 394/91);
- 5) Alimenti (L.283\62; 439, 440,441,442,444 c.p.)
- 6) Navigazione (art. 1164 e 54 cod. nav.);
- 7) Pesca (R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604);
- 8) Caccia e tutela animali (L. 157\92; art. 544bis e ss. C.p.; art. 727 c.p.; L. 150\92)
- 9) Tutela consumatori (D.lvo 73/92);
- 10) Impiego amianto ed altre sostanze e prodotti pericolosi (Art. 58 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Art. 3 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 904; Art. 7 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 215; Art. 8 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 216; Art. 15, primo comma del L.27 marzo 1992 n. 257; Artt. 23 e seguenti del D.Lv. 17 marzo 1995 n. 194; Articolo 36, primo e secondo comma del D.Lv. 3 febbraio 1997 n. 52; Articolo 10, commi quarto e quinto del D.Lv. 22 maggio 1999 n. 209; Articolo 18 D.Lv. 14 marzo 2003 n. 65).

³² Codice Penale:

Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 436	Sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Art. 437	Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Sei dei sette Magistrati erano assegnati a più gruppi.

I Magistrati, in linea generale, erano titolari dei procedimenti relativi ai reati attribuiti:

- a) al Gruppo cui erano assegnati (distribuiti in modo automatico tra i componenti);
- b) al PM di Turno Esterno (quando svolgevano tale servizio) nei casi espressamente previsti, relativi alla agevole definizione che sconsigliava l'assegnazione automatica, ai sensi della modifica dei criteri del 26.2.13³³;

Art. 438	Epidemia.
Art. 439	Avvelenamento di acque o sostanze alimentari.
Art. 440	Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.
Art. 441	Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Art. 442	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Art. 443	Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Art. 444	Commercio di sostanze alimentari nocive.
Art. 445	Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Art. 449	Delitti colposi di danno.
Art. 450	Delitti colposi di pericolo.
Art. 451	Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Art. 452	Delitti colposi contro la salute pubblica
Art. 527	Atti osceni.
Art. 528	Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Art. 564	Incesto.
Art. 565	Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.
Art. 556	Bigamia.
Art. 566	Supposizione o soppressione di stato.
Art. 567	Alterazione di stato.
Art. 568	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.
Art. 571	Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Art. 572	Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Art. 578	Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Art. 589	Omicidio colposo limitatamente ai reati commessi con colpa professionale o con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro.
Art. 590	Lesioni colpose non di competenza giud.pace.
Art. 600 bis	Prostituzione minorile.
Art. 600 ter	Pornografia minorile.
Art. 600 quater	Detenzione di materiale pornografico.
Art.600 quinquies	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Art. 609 bis	Violenza sessuale.
Art. 609 quater	Atti sessuali con minorenne.
Art.609 quinquies	Corruzione di minorenne.
Art. 609 octies	Violenza sessuale di gruppo.
Art. 612 bis	Atti persecutori.
Art. 643	Circonvenzione di persona incapace.
Art. 726	Atti contrari alla pub. Dec. Non di comp. G.di Pace
Art. 734 bis	Divulgazioni immagini o gen. Parti offese atti violenza sess.

1) Violazioni norme prev. incendi (L.818/1984);

2) Violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni (D.lvo 626/96; DPR 547/55; DPR 320-321-322-323/56; D.l. 758/74 e 494/96 D.Lvo. 81/08).

³³ Col citato provvedimento si dispone che siano delegati al Magistrato di turno assegnazione:

A) tutti i procedimenti contro ignoti appartenenti alla materia dei reati generici e gli atti non costituenti notizia di reato ricollegabili alla materia dei reati generici che possono essere immediatamente definiti; il Magistrato dovrà provvedere immediatamente a quanto risulta in sequestro;

B) i procedimenti che devono essere trasmessi per competenza ad altra AG;

C) i procedimenti precedibili a querela in cui vi è contestuale remissione della stessa;

D) i procedimenti per i seguenti reati:

1) I reati del codice della strada;

2) Le contravvenzioni del c.p. (artt. 650 — 734 bis) non di competenza specialistica;

3) art. 336 c.p.

4) art. 337 c.p.;

5) art. 341 bis c.p.

6) i reati del TULPS

7) art. 385 c.p.

8) art. 388 c.p.

9) art. 4 l. 1 10/75

10) art. 477 c.p.

11) art. 482 c.p.

- c) alla c.d. materia generica, non rientrante in quelle *supra* lett. a) e b), assegnata in modo automatico per perequare quantitativamente le diverse assegnazioni.

18.2. Le previsioni dei progetti precedenti al 2009. Sintesi ai fini della valutazione dell'ultradecennalità

Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni sul termine massimo di permanenza dei Magistrati è necessario riportare l'evoluzione dei Gruppi di lavoro nel tempo.

Il Procuratore della Repubblica nel decreto di approvazione dei criteri del 9.9.09 dava atto delle ragioni per cui venivano radicalmente modificati i Gruppi preesistenti, rispetto ai precedenti, previsti dal progetto organizzativo del 28.1.2008³⁴:

- la dott.ssa Rita Ceraso era assegnata al Gruppo Reati contro il patrimonio e la fede pubblica³⁵;

-
- 12) art. 485 c.p. con riferimento ai falsi contrassegni assicurativi
 - 13) art. 570 c.p.
 - 14) art. 582 (non gdp)
 - 15) art. 610 c.p.
 - 16) art. 612 co. 2 c.p.
 - 17) art. 614 c.p.
 - 18) art. 624 c.p.
 - 19) art. 624 bis c.p.
 - 20) art. 633 c.p.
 - 21) art. 635 c.p.
 - 22) art. 641 c.p.

³⁴ Si riportano in nota i singoli reati assegnati ai gruppi per consentire un confronto ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni sull'ultradecennalità.

³⁵ Erano attribuiti al Gruppo i seguenti reati del codice penale:

Art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
Art. 454	Alterazione di monete.
Art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
Art. 460	Contraffazione in carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.
Art. 462	Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
Art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Art. 465	Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
Art. 466	Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.
Art. 467	Contraffazione del sigillo di Stato e uso del sigillo contraffatto.
Art. 468	Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Art. 469	Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Art. 470	Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Art. 471	Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
Art. 472	Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
Art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o prodotti industriali.
Art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Art. 476	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 477	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Art. 478	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Art. 479	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 480	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Art. 481	Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Art. 482	Falsità materiale commessa dal privato.
Art. 483	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Art. 484	Falsità in registri e notificazioni.
Art. 485	Falsità in scrittura privata.
Art. 486	Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
Art. 487	Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
Art. 488	Altre falsità in foglio firmato in bianco.
Art. 489	Uso di atto falso.
Art. 490	Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Art. 493	Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Art. 494	Sostituzione di persona.

- le dott.sse Gabriella Fazi e Lelia Di Domenico erano assegnate al Gruppo Reati contro la P.A, reati colposi contro la vita e la incolumità delle persone, delitti contro la incolumità pubblica³⁶;
- il dott. Marco Mansi era assegnato al Gruppo Reati contro la famiglia e la sessualità³⁷;

Art. 495	Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 496	False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 497	Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.
Art. 498	Usurpazione di titoli o di onori.
Art. 624	Furto.
Art. 624 bis	Furto in abitazione e furto con strappo.
Art. 627	Sottrazione di cose comuni.
Art. 628	Rapina.
Art. 629	Estorsione.
Art. 648	Ricettazione

³⁶ Al Gruppo erano assegnati i seguenti reati:

Art. 314	Peculato.
Art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato.
Art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Art. 317	Concussione.
Art. 318	Corruzione per atto d'ufficio.
Art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Art. 320	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Art. 322	Istigazione alla corruzione.
Art. 322 bis	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle CC.EE e funzionari delle CC.EE e di Stati Esteri.
Art. 323	Abuso di ufficio.
Art. 325	Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio.
Art. 326	Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Art. 328	Rifiuti di atti di ufficio. Omissione.
Art. 329	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
Art. 331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Art. 590	Lesioni colpose non di competenza giud.pace.
Art. 589	Omicidio colposo.
Art. 423	Incendio doloso.
Art. 424	Danneggiamento seguito da incendio.
Art. 426	Inondazione, frana o valanga.
Art. 427	Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
Art. 428	Naufragio, sommersione o disastro avario.
Art. 429	Danneggiamento seguito da naufragio.
Art. 430	Disastro ferroviario.
Art. 431	Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
Art. 432	Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Art. 433	Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni.
Art. 434	Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Art. 438	Epidemia.
Art. 439	Avvelenamento di acque o sostanze alimentari.
Art. 440	Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.
Art. 441	Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Art. 442	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Art. 443	Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Art. 444	Commercio di sostanze alimentari nocive.
Art. 445	Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Art. 449	Delitti colposi di danno

1) Violazioni norme sull'immigrazione D.L.vo 25.7.98 n.286 e succ. mod.

2) Violazioni norme prev. incendi (L.818/1984)

3) Violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni (d.l.vo

626/96; DPR 547/55; DPR 320-321-322-323/56; D.l. 758/74 e 494/96

³⁷ Codice Penale:

Art. 388	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (in ambito familiare altrimenti al Dr. MIMMO).
Art. 527	Atti osceni.
Art. 528	Pubblicazioni e spettacoli osceni.

- il dott. Giuseppe Mimmo era assegnato al Gruppo Reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, reati dei privati con la P.A., contro l'Amministrazione della Giustizia e l'Autorità della decisione giudiziarie, nonché reati riguardanti la tutela arbitraria e quelli contro l'ordine pubblico³⁸;

Art. 564	Incesto.
Art. 565	Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.
Art. 566	Bigamia.
Art. 567	Supposizione o soppressione di stato.
Art. 568	Alterazione di stato.
Art. 569	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.
Art. 570	Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Art. 571	Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Art. 572	Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Art. 578	Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Art. 600 bis	Prostituzione minorile.
Art. 600 ter	Pornografia minorile.
Art. 600 quater	Detenzione di materiale pornografico.
Art.600 quinquies	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Art. 609 bis	Violenza sessuale.
Art. 609 quater	Atti sessuali con minorenne.
Art.609 quinquies	Corruzione di minorenne.
Art. 609 octies	Violenza sessuale di gruppo.
Art. 643	Circonvensione di persona incapace.
Art. 726	Atti contrari alla pub. Dec. Non di comp. G.di Pace
Art. 734 bis	Divulgazioni immagini o gen. Parti offese atti violenza sess.

1) Art. 13 co. 5 bis L. 189/2002. Immigrazione clandestina e favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

2) Violazione L. 20/2/58 n. 75 (sfruttamento della prostituzione).

³⁸ Codice penale;

Art. 334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa.
Art. 335	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Art. 336	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Art. 337	Resistenza a un pubblico ufficiale.
Art.337 bis	Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
Art. 338	Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Art. 340	Interruzione di un pubblico o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Art. 342	Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Art. 343	Oltraggio a un Magistrato in udienza.
Art. 345	Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.
Art. 346	Millantato credito.
Art. 347	Usurpazione di funzioni pubbliche.
Art. 348	Abusivo esercizio di una professione.
Art. 361	Omessa denuncia di reato da parte del p.u.
Art. 362	Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio.
Art. 363	Omessa denuncia aggravata.
Art. 364	Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.
Art. 365	Omissione di referto.
Art. 366	Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Art. 367	Simulazione di reato.
Art. 368	Calunnia.
Art. 369	Autocalunnia.
Art. 370	Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.
Art. 371	Falso giuramento della parte.
Art.371 bis	False informazioni al Pubblico Ministero.
Art.371 ter	False dichiarazioni al difensore.
Art. 372	Falsa testimonianza.
Art. 373	Falsa perizia o interpretazione.
Art. 374	Frode processuale.
Art. 374 bis	False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'A.G.
Art. 376	Ritrattazione.
Art. 377	Subornazione.
Art.377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.
Art. 378	Favoreggiamento personale.
Art. 379	Favoreggiamento reale.

- il dott Postiglione era assegnato al Gruppo Delitti contro le persone l'onore, la personalità individuale, la libertà personale la libertà morale la inviolabilità del domicilio e la inviolabilità dei segreti³⁹;

Art.379 bis	Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
Art. 380	Patrocinio o consulenza infedele.
Art. 381	Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
Art. 382	Millantato credito del patrocinatore.
Art. 385	Evasione.
Art. 386	Procurata evasione.
Art. 387	Colpa del custode.
Art. 388	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (se non commessa in ambito familiare altrimenti al Dr. Mansi).
Art.388 bis	Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro giudiziario o conservativo.
Art.388 ter	Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
Art. 389	Inosservanza di pene accessorie.
Art. 390	Procurata inosservanza di pena.
Art. 391	Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
Art. 392	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Art. 393	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Art. 414	Istigazione a delinquere.
Art. 415	Istigazione a disobbedire alle leggi.
Art. 416	Associazione per delinquere.
Art.416 ter	Scambio elettorale politico-mafioso.
Art. 418	Assistenza agli associati.
Art. 419	Devastazione e saccheggio.
Art. 420	Attentato ad impianti di pubblica utilità.
Art. 421	Pubblica intimidazione.
Art. 678	Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplosive.
Art. 697	Detenzione abusiva di armi.
Art. 703	Accensioni ed esplosioni pericolose.

- 1) Violazioni al T.U. 309/90 (sostanze stupefacenti e psicotrope);
- 2) Violazioni delle leggi sulle armi e munizioni (L. 895/67; L. 497/74; L. 110/75; TULPS ecc.);
- 3) Misure di prevenzione
- 4) Violazioni delle misure di prevenzione e antimafia (L. 1423/56).

³⁹ Codice penale:

Art. 579	Omicidio del consenziente
Art. 580	Istigazione al suicidio
Art.582- 585	Lesioni aggravate
Art.582– 583	Lesioni gravi
Art.583 bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 586	Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Art. 588	Rissa
Art. 593	Omissione di soccorso
Art.594 Cpv	Ingiuria aggravata
Art. 595	Diffamazione
Art. 598	Offese in scritti e discorsi davanti alle Autorità giudiziarie
Art. 600	Riduzione e mantenimento in schiavitù
Art. 601	Tratta di persone
Art. 605	Sequestro
Art. 610	Violenza privata
Art. 611	Violenza e minaccia a commettere reati
Art.612 Cpv	Minaccia aggravata
Art. 613	Stato di incapacità procurato mediante violenza
Art. 614	Violazione di domicilio
Art. 615	Violazione di domicilio commesse da pubblico ufficiale
Art.615 bis	Interferenze nella vita privata
Art.615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico
Art.615 quarter	Detenzione e diffusione codici di accesso a sistemi informatici
Art.615 quinquies	Diffusione di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici
Art. 616	Violazione , sottrazione corrispondenza
Art. 617	Cognizione, interruzione comunicazione telegrafica o telefonica
Art.617 bis	Istallazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni
Art.617 ter	Falsificazioni soppressione contenuto intercettazioni
Art.617 quater	Intercettazioni comunicazioni informatiche o telematiche
Art.617 quinquies	Istallazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni informatiche o telematiche
Art.617 sexies	Falsificazioni conversazioni informatiche e telematiche

- il dott. Luca Ramacci era assegnato al Gruppo Reati concernenti l'edilizia, l'ambiente ed i reati connessi⁴⁰;
- il dott. Salvatore Scalera era assegnato al Gruppo Reati criminalità economica⁴¹.

Art. 618	Rilevazione del contenuto di corrispondenza
Art. 619	Violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da addetti al servizio poste , telegrafi, o telefonia
Art. 620	Rivelazione del contenuto di corrispondenza , commessa da persona addetta al servizio delle poste , dei telegrafi, o dei telefoni
Art. 621	Rilevazione del contenuto di documenti sequestrati
Art. 622	Rilevazione di segreto professionale
Art. 623	Rilevazione di segreti scientifici o industriali
Art.623 bis	Altre comunicazioni
Art. 660	Molestia o disturbo alle persone

⁴⁰ Codice penale:

Art. 349	Violazione di sigilli (in materia urbanistica).
Art. 659	Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Art. 734	Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

- 1) Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche (RD 523/1904);
- 2) Rischi da incidenti rilevanti (DPR 175/88 Seveso);
- 3) Tutela ambiente (D.L.vo 99/1992);
- 4) Inquinamento atmosferico (DPR 203/88);
- 5) Inquinamento acustico (L. 447/95 reg. DPCM 93);
- 6) Urbanistica (TU 380/01; D.L.vo 42/2004);
- 7) Cave e torbiere (DPR 128/1959);
- 8) Aree protette (L. 394/91);
- 9) T.U. acque (D.L.vo 152/99);
- 10) Rifiuti (D.L.vo 22/97);
- 11) Oli esausti (D.L.vo 95/1992);
- 12) L. 283/1962;
- 13) Navigazione (art. 1164 e 54 cod. nav.);
- 14) Pesca (L. 963/1965 e RD 1604/1931);
- 15) Caccia (L. 157/1992);
- 16) Antiparassitari (DPR 223/88);
- 17) Tutela consumatori (D.L.vo 73/92);
- 18) Impiego amianto (D.L.vo 257/1992);
- 19) Sostanze e prodotti pericolosi (D.L.vo 115/1995);
- 20) Sostanze pericolose (D.L.vo 52/97);
- 21) Inquinamento sostanze pericolose (257/84 PCT – DPR 904/82 PCB);
- 22) Amianto (DPR 215/88, DPR 261/88 e DPR 209/99).

⁴¹ Codice Penale

18.3. Sintesi della nuova organizzazione dell'ufficio. Le ragioni delle modifiche adottate. I nuovi Gruppi di lavoro - in continuità col provvedimento di modifica adottato il 27 ottobre 2017. La soppressione del 1° Gruppo di Lavoro. Il coordinamento dei Gruppi di Lavoro (e delle Sezioni DAS e DAR)

Si riporta, quasi integralmente, la motivazione contenuta nel provvedimento di modifica del progetto organizzativo adottato il 27 ottobre 2017, in vigore dal 20 novembre 2017.

Come evidenziato nel paragrafo in cui sono stati individuati gli obiettivi del presente progetto (Parte I, par. 7), all'esito di plurime riunioni e approfondimenti, si è convenuto sulla necessità di rivedere, alla luce dell'esperienza maturata e (anche) dell'evoluzione normativa e della criminalità del territorio, i Gruppi di lavoro che rappresentano il principale strumento organizzativo della Procura nel ripartire le risorse con riferimento ai risultati da perseguire e alle inclinazioni di ciascuno dei Magistrati dell'ufficio.

In tale contesto si è convenuto anche sulla necessità di inserire ogni Magistrato in un solo Gruppo di lavoro al fine di assicurarne una maggiore specializzazione.

I Gruppi, dopo una ragionata valutazione sulla criminalità del territorio, sui dati statistici, sulle esigenze complessivamente valutate, sono stati così individuati:

- a) 1° Gruppo: reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori, con assegnazione di quattro⁴² Magistrati;**

Art. 353	Turbata libertà degli incanti.
Art. 354	Astensione dagli incanti.
Art. 355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Art. 356	Frode nelle pubbliche forniture.
Art. 416	Associazione per delinquere (connessa all'usura).
Art. 499	Distruzione di materia prime o prodotti agricoli o industriali ovvero mezzi di produzione.
Art. 500	Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Art. 501	Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Art. 501 bis	Manovre speculative su merci.
Art. 503	Serrata e sciopero per fini non contrattuali.
Art. 504	Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero.
Art. 505	Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.
Art. 506	Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.
Art. 507	Boicottaggio.
Art. 508	Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.
Art. 509	Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio.
Art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Art. 514	Frodi contro le industrie nazionali.
Art. 515	Frode nell'esercizio del commercio.
Art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Art. 629	Estorsione (connessa all'usura).
Art. 640	Truffa
Art. 640 bis	Truffa aggravata x il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 640 ter	Frode informatica.
Art. 641	Insolvenza fraudolenta.
Art. 642	Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.
Art. 644	Usura.
Art. 645	Frode in emigrazione.
Art. 646	Appropriazione indebita.
Art. 647	Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Art. 648 bis	Riciclaggio.
Art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- 1) Reati fallimentari;
- 2) Reati societari;
- 3) Reati fiscali e violazioni tributarie;
- 4) Reati per le violazioni delle leggi speciali sul credito;
- 5) Intermediazioni bancarie e finanziarie (artt. 166 – 184 D.L. 58/98; 130 – 132, 136 – 138 e 141 D.L. 385/93; art. 23 L. 142/1992 e art. 16 L. 108/1996).
- 6) Leggi a tutela dei prodotti SIAE e contro l'illecita riproduzione di opere tutelate, contraffazione di supporti informatici anche se concorrenti con il reato di ricettazione.

⁴² Con decreto n. 15/2019 del 29 ottobre 2018 è stata disposta l'assegnazione di un quarto magistrato al I Gruppo. Si legge:

- b) **2° Gruppo: reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario, con assegnazione di due Magistrati;**
 c) **3° Gruppo: reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA connessi, con assegnazione di due Magistrati.**

Ferme restando le materie assegnate al Procuratore della Repubblica, i nuovi gruppi presentano alcune specificità rispetto ai precedenti con l'eliminazione del Primo Gruppo, di cui si è convenuta la soppressione in considerazione di plurime ragioni derivanti dall'esperienza maturata in questi anni, prima tra tutte la problematicità scaturente dallo svolgimento di atti urgenti da parte del PM TE e successiva assegnazione al Magistrato del 1° Gruppo, tanto da suggerire la modifica dei criteri del 2.5.2017, relativi alla *assegnazione ai Magistrati del I Gruppo*.

Si osservava nel citato provvedimento, che ha superato il vaglio degli organi di autogoverno: "l'attuale criterio di assegnazione comporta che in presenza di alcun gravi reati il PM di turno, pur in presenza di fermo o di arresto, svolga gli accertamenti e attività urgenti, con trasmissione poi al magistrato del 1° gruppo, con dispendio di conoscenze e della continuità di trattazione del procedimento, oltre che di direttive impartite e da impartire alla polizia giudiziaria".

La necessità della continuità di trattazione del procedimento imponeva di conservare, nei casi di arresto o fermo e di adozione di atti urgenti, la titolarità del procedimento al PM TE per i delitti di estorsione, in materia di armi e omicidio, pur se connessi con reati attribuiti al 1° Gruppo.

La modifica apportata ha dato immediati risultati positivi, suggerendo di procedere radicalmente con l'eliminazione del 1° Gruppo, la cui materia, tra l'altro, interferiva significativamente anche con le materie trattate dai Gruppi 2° e 3°.

I delitti trattati dal 1° Gruppo sono stati così ripartiti:

- o alcuni sono stati naturalmente attratti dalla competenza degli altri Gruppi di lavoro, specificamente:
 - o al 2° Gruppo (criminalità economica), ad esempio: artt. 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter c.p.; reati in materia di contrabbando, normativa antiriciclaggio, TU bancario e TU finanziario; delitto di intestazione fittizia di beni;
 - o al 3° Gruppo (ambiente-urbanistica), ad esempio: artt. da 423 a 429 e 434 c.p.;
 - o al nuovo 1° Gruppo - in parte precedente 4° Gruppo - (reati sessuali, violenza di genere, vittime vulnerabili), ad esempio i reati in materia di immigrazione e sfruttamento della prostituzione;
- o i rimanenti reati sono stati inseriti nella materia generica, richiedendo una professionalità tipica del Pubblico Ministero. Per questi reati e, specificamente, per quelli di più invasiva criminalità (omicidio, estorsione aggravata, delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi da più persone o aggravati), il necessario coordinamento interno e le possibili necessità di scambio di informazioni e collegamenti con la Direzione Distrettuale Antimafia sono assicurati dal Procuratore della Repubblica.

Il numero dei Magistrati da assegnare a ogni Gruppo è stato individuato sulla base delle attuali valutazioni derivanti dall'analisi dei flussi degli affari e del rilievo della materia, anche con riferimento alle misure cautelari da adottare e ai processi collegiali da seguire al dibattimento.

Tale valutazione appare "allo stato", nel senso che si è dovuto tenere conto della necessità di istituire la Sezione Definizione Arretrato (DAR) di cui si dirà oltre, che avrà una naturale durata limitata, e di verificare l'impatto dell'avvio a regime della Sezione Definizione Affari Semplici (DAS).

"Rilevato che i dati delle sopravvenienze dei procedimenti del secondo semestre 2017 e del primo semestre 2018 evidenziano un aumento esponenziale dei procedimenti del Gruppo I e, in particolare dei procedimenti ex 612-bis e 572 c.p. Noti

Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
572 c.p.	169	190	193	242	254	247	354	473
612 bis c.p.	167	164	173	177	200	206	208	224

L'aumento deriva dalla scelta dell'Ufficio, riportata nel progetto organizzativo di fare emergere questi reati che affliggono il territorio. Risultato che può dirsi in parte raggiunto atteso che le notizie di reato per art. 572 c.p. sono raddoppiate nell'ultimo biennio. Rilevato che risulta uno sbilanciamento tra i procedimenti assegnati per reati dei tre gruppi:

- o Gruppo Uno, 3 magistrati, 676;
- o Gruppo Due, 2 magistrati, 147;
- o Gruppo 3, 2 magistrati, 262;

Ritenuto che i dati suindicati rendono evidente che è necessario assegnare un quarto magistrato al Gruppo Uno (eliminando l'attuale previsione della presenza dell'ottavo magistrato alla Sezione DAR), anche in considerazione della necessità dell'esame immediato di plurimi procedimenti per delitti che pongono in serio pericolo la persona offesa. Va sottolineato, peraltro, che un ulteriore aumento dell'emersione di questi delitti ne renderà problematica la repressione, essendo già assegnati a questo Gruppo il 50% dei magistrati dell'Ufficio".

In tale contesto si è convenuto sulla necessità di procedere a un progressivo monitoraggio al fine di valutare se e quale Gruppo avrà bisogno di un adeguato rafforzamento, così come si potrà rivedere la collocazione dei reati ai singoli Gruppi⁴³.

Sono stati individuati i reati da assegnare ai singoli Gruppi sulla base della “materia” e delle affinità conseguenti. Il numero limitato dei Magistrati, che ha imposto un raggruppamento delle materie senza eccessive suddivisioni, ha comportato alcuni abbinamenti non sempre conseguenti all’omogeneità della materia.

La materia “generica” vale a dire non attribuita ai Gruppi o al Procuratore della Repubblica, viene assegnata con le seguenti modalità:

- alla Sezione Definizione Affari Semplici (DAS), per i reati specificamente indicati, cui sono assegnati tutti i Magistrati in coassegnazione col Procuratore della Repubblica (cfr. oltre);
- a tutti i Magistrati dei 3 Gruppi, per tutti i restanti reati.

Si istituisce la Sezione Definizione Arretrato (DAR), con assegnazione di un Magistrato in coassegnazione col Procuratore della Repubblica⁴⁴.

La straordinarietà dell’attuale situazione, che sarà meglio esplicitata oltre, e la positiva congiuntura dell’aumento dell’organico dei Magistrati, ha indotto, col consenso unanime, ad istituire un’apposita sezione per la definizione dell’arretrato, con assegnazione temporanea di un Magistrato, che, all’esito dell’esaurimento delle ragioni della Sezione potrà essere assegnato a uno dei Gruppi ovvero a nuovo Gruppo da costituire (cfr. oltre). Il trasferimento di un Magistrato (dott.ssa Stefania) – operativo dal 5 febbraio 2018 –, successivo alla presa di possesso dell’ottavo sostituto (dott. Altobelli), viene fronteggiato, prima della copertura (si auspica a breve, essendo stata richiesta la pubblicazione urgente), con opportuno provvedimento temporaneo adottato l’8 gennaio 2018⁴⁵.

⁴³ Cfr. nota precedente.

⁴⁴ Con decreto n. 15 del 29 ottobre 2018 la sezione DAR è stata “accorpata” alla Segreteria del quarto magistrato assegnato al I Gruppo. Si legge:

“ alla dott.ssa Armanini è assegnato il secondo ruolo DAR (come detto formato da 80 procedimenti Fascia B e 520, Fascia C non movimentati) – in coassegnazione co, Procuratore della Repubblica ai fini della responsabilità nella trattazione, come esposto nel progetto organizzativo - la cui trattazione non presenta alcuna urgenza. Questi procedimenti saranno trattati solo dopo quelli assegnati in via ordinaria e con l’ausilio dei VPO e di quanti sono assegnati all’Ufficio di collaborazione del Procuratore; quale conseguenza di quanto disposto alla lett. c) l’ottava Segreteria diviene la Segreteria del quarto magistrato assegnato al I Gruppo e continua a trattare i due ruoli DAR. Dunque la Sezione DAR, così denominata, è soppressa”;

⁴⁵ Rilevato che la dott.ssa Stefania prenderà possesso presso altro Ufficio a partire dal 1° febbraio 2018;

ritenuto che occorre adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi fino alla sostituzione della collega che avverrà - auspicabilmente - in tempi non lunghi;

ritenuto che occorre dare priorità alla trattazione dei procedimenti di Fascia A e poi B appartenenti ai gruppi di Lavoro, come previsto nel progetto organizzativo (modificato in data 27 ottobre 2017). A tal fine sono estremamente utili la distinzione dei procedimenti in fasce (A, B e C), il raggruppamento in Gruppi di Lavoro e l’istituzione della Sezione D.A.R cui sono assegnati procedimenti solo di fascia B e C non appartenenti a Gruppi di Lavoro;

preso atto della disponibilità manifestata dal dott. Antonio Altobelli a trattare (anche) il ruolo della dott.ssa Stefania;

ritenuto che l’assegnazione di due ruoli al dott. Altobelli può essere “fronteggiata”, oltre che dalla disponibilità del collega:

- dal numero non elevato di procedimenti pendenti sul ruolo della dott.ssa Stefania (759 Reg. mod. 21, 208 mod. 44, 49 mod. 45) tra reati appartenenti al gruppo Uno (ed ex 4° Gruppo) e reati *generico*, che andranno a ridursi a seguito del blocco delle assegnazioni dal 10 gennaio 2018;
- dal numero di procedimenti assegnati al dott. Altobelli al Secondo ruolo della Sezione DAR, (in totale circa 1200 di cui circa il 40% di fascia B) inferiore a quello previsto dalla modifica dei criteri organizzativi del 27 ottobre 2017 (stimabile in circa 2.500);
- dal fatto che entrambi i ruoli non ricevono nuove assegnazioni (ad eccezione di quelli derivanti dal Turno Esterno);

riservato ogni ulteriore provvedimento al più tardi all’atto della presa di possesso del magistrato che sostituirà la dott.ssa Stefania;

D I S P O N E

a) dal 10 gennaio 2018 saranno bloccate tutte le assegnazioni al ruolo della dott.ssa Stefania.

I reati del Gruppo Uno saranno assegnati secondo gli ordinari criteri ai soli dott.ri Calice e Iuzzolino (le maggiori assegnazioni saranno compensate in automatico da un minore numero di procedimenti *generico*).

Le maggiori assegnazioni dei procedimenti *generico* saranno ripartite, in base agli ordinari criteri, tra gli altri magistrati (Guerra, Di Domenico, Mimmo, Pacifici). Tali assegnazioni subiranno, comunque, una diminuzione atteso che i procedimenti per truffa internet saranno attribuiti alla Sezione DAS dal 29 gennaio 2018;

b) dal giorno in cui la dott.ssa Stefania prenderà possesso presso altro ufficio il dott. Antonio Altobelli sarà assegnatario (in applicazione) del ruolo della collega sostituendola nella trattazione di tutti i procedimenti e conserverà il Secondo ruolo della Sezione DAR (in coassegnazione con questo Procuratore). In applicazione dei criteri previsti dal programma organizzativo procederà, ferma restando l’autonomia propria del Magistrato, alla trattazione nel seguente ordine:

- urgenze;
- procedimenti di fascia A del Gruppo Uno e dell’ex Gruppo 4 (ruolo Stefania);
- procedimenti di fascia B del Gruppo Uno e dell’ex Gruppo 4 (ruolo Stefania);
- per quanto consentito dalla gravosità dei ruoli, procedimenti di Fascia B della Sezione DAR;
- in via residuale procedimenti di fascia C del Gruppo Uno e dell’ex Gruppo 4 (ruolo Stefania) e della Sezione DAR;

La perequazione numerica tra i Magistrati dei tre Gruppi avverrà attraverso l'assegnazione della materia generica.

La nuova organizzazione è già in vigore dal 20 novembre 2017 e non ha creato alcun problema. Vige, comunque, la disposizione relativa alla riunione al precedente, con possibilità di coassegnazione o deroga condivisa dai Magistrati interessati.

In conclusione, la nuova organizzazione dell'ufficio, con riferimento ai reati di competenza del Tribunale (e della Corte di assise), può così essere riassunta:

- specifici reati assegnati in modo automatico e predeterminato:
 - al Procuratore della Repubblica e ai Sostituti Procuratori assegnati ai tre Gruppi di lavoro;
 - ai Sostituti Procuratori in servizio, con riferimento ai reati attribuiti alla competenza della Sezione Definizione Affari Semplici (DAS), in coassegnazione col Procuratore della Repubblica;
 - ai Sostituti Procuratori assegnati ai tre Gruppi di lavoro, con riferimento ai reati della c.d. materia generica (reati non rientranti in quelli sopra indicati);
 - ai Sostituti Procuratori in servizio, con riferimento ai reati della c.d. materia generica (reati non rientranti in quelli sopra indicati) assegnati al PM di Turno Esterno (cfr. oltre);
 - al Sostituto Procuratore assegnato e al Procuratore della Repubblica per i reati attribuiti alla Sezione Definizione Arretrato (DAR).

Il coordinamento dei Gruppi di lavoro è assicurato dal Procuratore della Repubblica, non essendo necessario, in considerazioni del numero dei Magistrati assegnati, conferire deleghe.

18.4. Le ragioni dei nuovi Gruppi di lavoro

18.4.1. Il Gruppo UNO (reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori). Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle "fasce deboli")

Il nuovo Gruppo UNO di Lavoro - reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori - comprende solo parte della materia prima attribuita al gruppo 4°:

- sono stati esclusi i reati di comune pericolo mediante frode e reati colposi di comune pericolo; i reati a tutela della sicurezza del lavoro; i reati per colpa professionale. Alcuni di questi sono stati attribuiti ai Gruppi 2° e 3°;
- sono stati inclusi ulteriori reati (570 c.p., 388 c.p.), i reati in materia di prostituzione, di immigrazione, ecc.

Il gruppo, pur riprendendo parte della materia del precedente 4° Gruppo, ha assunto il numero UNO per conservare ai successivi Gruppi DUE e TRE la precedente numerazione.

Il Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze e per tali ragioni sono stati individuati i singoli reati sotto specificati.

La necessità e il rafforzamento del Gruppo derivano dalla presenza di una pervicace e diffusa criminalità in questo settore, come evidenziato dai dati statistici indicati.

La necessità di adeguate risposte a questa criminalità deriva anche dalla sempre maggiore sensibilità verso questi "odiosi" delitti, dimostrata dalle recenti iniziative di monitoraggio da parte del Ministero (Nota del 20.6.2017 sulla circolare istitutiva del monitoraggio permanente dell'attuazione della direttiva in tema di diritti delle vittime di reato. Misure previste dal d.lgs. n. 121/2015 e ulteriori misure), del C.S.M. (delibera del 20 luglio 2017 sull'individuazione di buone prassi in materia di indagini sulla violenza di genere) e del Parlamento (nota del 1° agosto 2017 della Commissione di inchiesta del Senato della Repubblica sul femminicidio e sulla la violenza di genere).

Per migliorare il servizio di assistenza e protezione delle vittime particolare cura è stata dedicata al tema da questo Procuratore, fin dalla data di presa di possesso dell'ufficio (26 maggio 2016), coadiuvato costantemente dai Magistrati che si occupano dei relativi delitti, dotati di specifica professionalità (dott. Andrea Calice, dott. Gabriele Iuzzolino, dott.ssa Stefania Stefania).

A seguire alcune iniziative adottate.

A. Locali dedicati all'ascolto delle vittime

La dott.ssa Stefania segnalerà al dott. Altobelli i procedimenti di maggior rilievo che non sarà riuscita a definire e quelli eventualmente da seguire al dibattimento;

- c) il dott. Altobelli svolgerà il turno Affari Urgenti della dott.ssa Stefania 29 gennaio-5 febbraio 2017;
- d) il dott. Altobelli, ferma restando l'autonomia delle due Segreterie (e del relativo personale di polizia giudiziaria), potrà distribuire il lavoro secondo le necessità da lui individuate;
- e) i procedimenti per truffa internet saranno assegnati alla Sezione DAS dalle notizie di reato pervenute dal 29 gennaio 2018.

Presso questa Procura è operativa una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con i CT nominati e la vittima.

Non è stato agevole provvedere al necessario: reperimento dei locali all'interno dell'ufficio giudiziario; arredamento (offerto gratuitamente da Ikea nell'ambito di apposito progetto); materiale tecnologico.

Il tutto è stato curato dal collega Andrea Calice e dalla dott.ssa Vera Cruzzocrea, consulente psicologa di questa Procura.

Le foto della sala ascolto sono visibili (unitamente allo spazio ascolto *sub*) sul sito della Procura http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime_foto.aspx.

B. Audizione delle persone offese

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità sotto la responsabilità della dott.ssa Stefania Stefania⁴⁶ e di una coordinatrice consulente psicologa. Si allega la direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2017 del 10 gennaio 2017 *Diritti della persona offesa e avviso ex art. 90-bis c.p.p. Modalità di assunzione di sommarie informazioni da minori degli anni 18 e da persone particolarmente vulnerabili* ove sono impartite le opportune indicazioni e specificate le modalità per assicurare il pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale.

Vi è particolare cura nell'assicurare da parte della polizia giudiziaria il rispetto delle disposizioni sull'ascolto delle vittime, con una particolare professionalità dimostrata dal personale del Commissariato Polizia di Stato di Tivoli.

C. Protocolli interistituzionali. Sportello ascolto e accoglienza vittime

È operativo, dal 29 novembre 2016, un protocollo firmato con Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.

Il Protocollo (All. 3) ha la finalità di costruire un sistema di protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali, al fine di evitare la vittimizzazione secondaria e si rivolge:

- alle vittime che possano essere considerate particolarmente vulnerabili ai sensi degli artt. 90-*quater* e 351, comma 1-*ter*, c.p.p. e di tutte le disposizioni sovranazionali e nazionali;
- alle vittime che, come previsto dal considerando n. 38 della citata Direttiva 2012/29/UE, si trovino «in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono»;
- destinatari diretti e/o indiretti sono anche gli operatori e le operatrici dei servizi socio-territoriali, delle forze dell'ordine, della scuola, degli enti del privato sociale.

Il protocollo, completato da un allegato tecnico (All. 4), prevede:

- a) le linee guida;
- b) l'istituzione per le vittime di reato, di un servizio, denominato **“Spazio ascolto e accoglienza vittime”**, presso la Procura della Repubblica di Tivoli, diretto: a fornire una prima accoglienza psicologica; a fornire le informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o professionisti deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario o psico-sociale.

Il Servizio è stato istituito il 15 gennaio 2017 (cfr. *sub*);

- c) l'istituzione di un **tavolo tecnico interistituzionale col coinvolgimento, oltre che dei firmatari del Protocollo, di tutti i soggetti pubblici e privati competenti**, a vario titolo e ognuno nel rispetto dei propri compiti e mandati, nell'ausilio delle vittime, con la presenza delle forze dell'ordine locali - con riferimento specifico alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri -, dei servizi sociali dei Comuni, dei centri antiviolenza, oltre che delle scuole, dei centri specializzati per l'ausilio delle vittime, delle strutture di accoglienza.

Il tavolo, cui è stato delegato alla partecipazione e coordinamento il dott. Andrea Calice, **è operativo**. Si allega la locandina dell'evento organizzato per l'istituzione del tavolo;

- d) lo **svolgimento di promozione congiunta di sensibilizzazione sul territorio** di competenza – attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. relativi alla materia; l'impegno a promuovere e/o a partecipare a **programmati percorsi di formazione integrata** rivolti ai principali referenti della rete socio-sanitaria, giudiziaria, scolastica e del privato sociale di riferimento, al fine di migliorare il sistema di accesso delle vittime alla giustizia e garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale. Sono già previsti i servizi e programmi di formazione indicati;

⁴⁶ A seguito del trasferimento della dott.ssa Stefania la responsabilità è stata attribuita al dott. Calice.

- e) l'impegno a sollecitare, presso gli enti locali competenti, la creazione di centri antiviolenza nel territorio del circondario di Tivoli nel più breve tempo possibile ,al fine di indirizzarvi le vittime in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 119/2013, di recepimento della Convenzione di Istanbul, che prevede il potenziamento delle «forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza».

L'attività è in atto. I corsi di formazione sono programmati da settembre 2017.

Il dott. Andrea Calice è delegato a tutte le attività, anche organizzative.

D. Partecipazione a progetti europei

La Procura di Tivoli ha aderito al progetto (preliminare) *Daphne call - Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting - JUST/2015/RDAP/AG/MULT*, proposto dalla Presidente dell'Associazione Differenza Donna ONG. Il progetto, svolto in partenariato con istituzioni nazionali ed internazionali, ha l'obiettivo "di offrire in modo pratico ed effettivo supporto, protezione e accesso alla giustizia per le vittime di violenza di genere, con attenzione particolare al gruppo vulnerabile e ancora non adeguatamente raggiunto delle giovani donne di età compresa tra i 14 e i 19 anni". La partecipazione al progetto, come segnalato anche alla Procura Generale di Roma, è avvenuta per il particolare interesse della Procura a interventi di formazione nel territorio in questo delicato settore.

È stata designata come responsabile la dott.ssa Stefania Stefania, **poi sostituita dal dott. Calice dopo il trasferimento della collega.**

E. Direttiva alla polizia giudiziaria

È stata emanata apposita direttiva alla polizia giudiziaria: Direttiva n. 2/2019 (sostitutiva della direttiva n. 1/2017): protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere. Direttiva aggiornata con le modifiche derivanti dalla l. n. 69/2019.

F. Formazione della polizia giudiziaria

Nei prossimi mesi saranno avviati contatti e intese con i Comandi di Polizia Giudiziaria del circondario per **istituire servizi dedicati specializzati per la ricezione di denunce e querele in questo delicato settore.**

G. Organizzazione di servizi di accompagnamento delle vittime

È in corso di redazione apposito progetto.

Intanto si cura con attenzione che ciò accade in Procura.

H. Sportelli dedicati alle vittime di reato

Sono stati allestiti locali dedicati allo "Spazio Ascolto vittime" di cui al citato protocollo presso la Procura della Repubblica, con la presenza di psicologhe specializzate e turni di Avvocati e polizia giudiziaria.

Non è stato agevole procedere all'avvio dello Spazio ascolto in considerazione dell'assoluta assenza di risorse. I locali sono stati reperiti all'interno della Procura ed il servizio è curato gratuitamente da psicologhe specializzate dell'Ordine Psicologi del Lazio.

Vi è stata già una prima valutazione del Servizio con un evento a carattere scientifico tenuto il 30 maggio 2017, con ottimi risultati operativi. Si allega la relazione tenuta all'evento del 30 maggio 2017 dalla dott.ssa Cruzzocrea sull'attività svolta.

Quanto realizzato dalla Procura di Tivoli è stato replicato dalla Procura della Repubblica di Frosinone.

L'esperienza è stata citata in più sedi, ivi compresi corsi della Scuola Superiore della Magistratura.

A breve l'esperienza potrebbe essere oggetto di un Protocollo Regionale promosso dalla Regione Lazio, per estendere queste esperienze, in accordo con la Procura Generale di Roma.

Le foto dello Spazio ascolto vittime sono visibili sul sito della Procura http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime_foto.aspx.

I. Specifico avviso alla persona offesa ex art. 90-bis cpp redatto in linguaggio comprensibile

È stato predisposto uno specifico Avviso alla Persona Offesa, redatto dalla Procura di Tivoli in ossequio all'art. 90-bis c.p.p., consegnato sulla base di detta disposizione alle vittime di reato. Un avviso non formale e

burocratico, ma comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio di immediata percezione⁴⁷, con la collaborazione della professoressa Maria Emanuela Piemontese, già docente dell'Università di Roma "Sapienza", esperta di semplificazione di comunicazione pubblica e istituzionale.

L'avviso, pubblicato su riviste giuridiche, è stato adottato da numerose Procure della Repubblica (All. 7).

J. Valutazione del Tavolo di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le azioni della Procura relative al Protocollo suindicato e all'avvio dello Spazio ascolto Vittime sono state prese in considerazione dalla Cabina di regia interistituzionale costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del *Piano di azione straordinario per il contrasto della violenza di genere*.

K. Nuovi strumenti di tutela per le donne vittime di violenza di genere

La Procura di Tivoli ha contribuito ad adottare nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti. Nell'imminenza della scarcerazione di un uomo condannato irrevocabilmente a una pena di anni due, mesi sei per gravissimi maltrattamenti ai danni della moglie (anche alla presenza del figlio) sono stati segnalati i rischi che correva la donna perché l'ex marito l'avrebbe aggredita appena scarcerato (la donna viveva nel terrore). Nonostante gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul e la recente condanna dell'Italia da parte della Corte Europea per i diritti dell'uomo (sentenza 2 marzo 2017, Talpis c. Italia), non vi erano provvedimenti da adottare nell'ambito del c.p.p., se non dopo la commissione di un nuovo reato, con evidenti effetti devastanti per la credibilità delle istituzioni. La Procura, all'esito di un approfondimento (da cui risultava che il pericolo era imminente anche per il comportamento tenuto dal condannato nel corso della detenzione), ha chiesto e ottenuto dal Tribunale misure di Prevenzione di Roma, in tempi brevissimi (due giorni), un provvedimento provvisorio di divieto di soggiorno nei comuni frequentati dalla donna ai sensi dell'art. 9 del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011), immediatamente notificato all'uomo prima della scarcerazione. Successivamente è stato emesso il decreto definitivo. I provvedimenti in esame⁴⁸ rappresentano un precedente seguito da altre Autorità Giudiziarie.

L. Elaborazione di un protocollo di intesa col Tribunale di Tivoli per garantire il pieno accesso alla giustizia delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime vulnerabili

È in corso di redazione, in applicazione delle Convenzioni internazionali e delle disposizioni del codice di rito in materia di reati ai danni delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime vulnerabili, un protocollo tra la Procura della Repubblica e il Tribunale di Tivoli con cui regolamentare le diverse fasi di intervento, a partire dalla raccolta della denuncia/querela, fino alla trasmissione del fascicolo al Giudice dell'impugnazione (nel caso di pronuncia di sentenza).

M. Nuova denominazione del Gruppo di lavoro (senza riferimento a "fasce deboli")

Si è deciso di modificare il nome del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli", in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili.

18.4.2. Il Gruppo DUE (reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario)

⁴⁷ Si legge nella nota dell'Avviso: "Questo avviso (versione 9 gennaio 2017) è stato predisposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli con l'intenzione di attuare quanto previsto dall'articolo 90-bis del codice di procedura penale, **da utilizzare necessariamente per i reati di minaccia e violenza ai danni delle donne e minori (lesioni, maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, ecc.), anche in contesti legati a relazioni familiari o affettive**. L'obiettivo è informare le vittime di reato sui diritti e sulle facoltà previste per loro dalla legge. Il linguaggio di questo avviso cerca di essere il più possibile chiaro per i destinatari e perciò usa le parole più semplici, proprie della "lingua italiana comune" (ad esempio *vittima del reato* e non *persona offesa, avvocato* e non *difensore*)".

⁴⁸ Il decreto definitivo emesso dal Tribunale è reperibile su <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/04/Scarica-il-Decreto-del-Tribunale-di-Roma.pdf>.

La memoria della Procura, in cui si evidenzia la pericolosità dell'uomo manifestata anche in carcere, è reperibile su <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/04/Scarica-la-memoria-della-Procura-di-Tivoli.pdf>.

Il nuovo Gruppo DUE di Lavoro - reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario - comprende solo parte della materia prima attribuita al precedente gruppo 2°:

- sono stati esclusi numerosi delitti del codice penale (499, 500, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517). Alcuni di questi reati sono stati attribuiti al 3° Gruppo, altri alla c.d. materia generica;
- sono stati inclusi reati prima attribuiti al precedente 1° Gruppo, ad esempio: artt. 640-*bis*, 644, 648-*bis*, 648-*ter* c.p.; reati in materia di contrabbando, normativa antiriciclaggio, TU bancario e TU finanziario; delitto di Intestazione fittizia di beni;
- sono stati inclusi i reati con colpa in materia sanitaria.

Il Gruppo, pur riprendendo solo parte della materia del precedente 2° Gruppo, ha assunto il medesimo numero.

Il Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze e per tali ragioni sono stati individuati i singoli reati sotto specificati.

La necessità e il rafforzamento del Gruppo (essendo stata eliminata la competenza della dott.ssa Di Domenico alla trattazione dei procedimenti dei Giudici di Pace e del dott. Guerra alla trattazione dei reati del precedente 1° Gruppo) derivano dalla presenza di una diffusa criminalità economica, come evidenziato dai dati statistici indicati e dalla concreta esperienza maturata.

Appare necessario incrementare la repressione dei reati in materia economico-finanziaria, che comportano un grave danno all'Erario ed inquinano l'economia legale.

Si è ritenuto di "abbinare" la materia della responsabilità con colpa in materia sanitaria (in precedenza attribuita al 4° Gruppo) per la necessità di concentrare la trattazione di tali reati in pochi Magistrati, anche alla luce della recente modifica legislativa.

18.4.3. Il Gruppo TRE (reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché contro la PA connessi)

Il nuovo Gruppo TRE di lavoro - reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché contro la PA connessi - comprende solo parte della materia prima attribuita al precedente gruppo 3°:

- o tratta anche la materia della sicurezza del lavoro;
- o sono stati inclusi reati prima attribuiti al precedente 1° Gruppo, ad esempio: artt. da 423 a 429 e 434 c.p.

Il Gruppo, pur assumendo la trattazione di ulteriori reati, ha conservato la precedente numerazione.

Il Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze e per tali ragioni sono stati individuati i singoli reati sotto specificati.

La necessità e il rafforzamento del Gruppo (essendo stata eliminata la competenza del secondo componente anche per altro Gruppo) derivano dalla necessità di adeguati interventi a tutela dei beni protetti: ambiente, urbanistica, salute, sicurezza del lavoro, come evidenziato dai dati statistici indicati e dalla concreta esperienza maturata.

18.5. Le assegnazioni dei Magistrati ai Gruppi (e alle sezioni). Il rispetto del termine massimo di permanenza

L'assegnazione ai Gruppi dei Magistrati in servizio è avvenuta rispettando le preferenze espresse:

- o il dott. Andrea Calice, in precedenza assegnato ai Gruppi 3° e 4°, ha espresso la preferenza per il nuovo Gruppo UNO (in parte corrispondente al precedente 4°);
- o la dott.ssa Stefania Stefania, in precedenza assegnata ai Gruppi 3° e 4°, ha espresso la preferenza per il nuovo Gruppo UNO (in parte corrispondente al precedente 4°)⁴⁹;
- o il dott. Gabriele Iuzzolino, in precedenza assegnato al soppresso 1° Gruppo e al 4° Gruppo, ha espresso la preferenza per il nuovo Gruppo UNO (in parte corrispondente al precedente 4° Gruppo);
- o il dott. Giuseppe Mimmo, in precedenza assegnato al soppresso 1° Gruppo, ha espresso la preferenza per il Gruppo TRE;
- o la dott.ssa Lelia Di Domenico, in precedenza assegnata al 2° Gruppo, ha espresso la preferenza per il Gruppo DUE (in parte corrispondente al precedente 2° Gruppo);
- o il dott. Filippo Guerra, in precedenza assegnato al soppresso 1° Gruppo e al 2° Gruppo, ha espresso la preferenza per il Gruppo DUE (in parte corrispondente al precedente 2° Gruppo);
- o il dott. Luigi Pacifici, in precedenza assegnato al 3° Gruppo, ha espresso la preferenza per il Gruppo TRE (in parte corrispondente al precedente 3° Gruppo).

⁴⁹ La dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio, è stata sostituita dal dott. Altobelli.

Va dato atto al dott. Giuseppe Mimmo, assegnato in precedenza al solo 1° Gruppo, di avere agevolato le assegnazioni esprimendo la preferenza per il Gruppo TRE, per il quale poteva esservi la preferenza di un solo Magistrato a fronte della previsione di due.

Tutti i Sostituti Procuratori sono assegnati alla Sezione Definizione Affari Semplici (cfr. oltre).

Il posto per la Sezione Definizione Affari Risalenti (cfr. oltre) è stato assegnato al dott. Antonio Altobelli, già prima della presa di possesso, avendo manifestato il gradimento.

Il **Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111** (Delibera di Plenum in data 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015), ai sensi dell'art. 1, non ha trovato applicazione per la Procura della Repubblica di Tivoli fino alla data dell'1 dicembre 2016, quando è stato deliberato l'aumento dell'organico di un Sostituto Procuratore, da 7 a 8. Si prevede, infatti, l'applicabilità solo per il "sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica".

I Gruppi previsti dal progetto organizzativo del 9.9.2009 erano radicalmente diversi dai precedenti, previsti dal progetto organizzativo del 28.1.2008. Sul punto si rinvia a quanto esposto al paragrafo 2.2.

I tre Gruppi di lavoro introdotti col presente progetto presentano indubbi caratteri di novità rispetto ai precedenti, previsti dal progetto organizzativo del 9 settembre 2009 (in particolare, con riferimento ai Gruppi 1° e 2°), come evidenziato nell'individuazione delle ragioni sottostanti alla formazione dei nuovi Gruppi che qui si ripercorrono:

Il nuovo Gruppo UNO di Lavoro - reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori - comprende solo parte della materia prima attribuita al gruppo 4°:

- o sono stati esclusi i reati di comune pericolo mediante frode e reati colposi di comune pericolo, i reati a tutela della sicurezza del lavoro, reati per colpa professionale. Alcuni di questi sono stati attribuiti ai Gruppi DUE e TRE;
- o sono stati inclusi ulteriori reati (570 c.p., 388 c.p.), i reati in materia di prostituzione, di immigrazione, ecc.

Il nuovo Gruppo DUE di Lavoro - reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario - comprende solo parte della materia prima attribuita al precedente gruppo 2°:

- o sono stati esclusi numerosi delitti del codice penale (499, 500, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517). Alcuni di questi reati sono stati attribuiti al 3° Gruppo, altri alla c.d. materia generico;
- o sono stati inclusi reati prima attribuiti al precedente 1° Gruppo, ad esempio: artt. 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter c.p.; reati in materia di contrabbando, normativa antiriciclaggio, TU bancario e TU finanziario; delitto di Intestazione fittizia di beni;
- o sono stati inclusi i reati con colpa in materia sanitaria.

Il nuovo Gruppo TRE di Lavoro - reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA connessi - comprende solo parte della materia prima attribuita al precedente gruppo 3°:

- o tratta anche la materia della sicurezza del lavoro;
- o sono stati inclusi reati prima attribuiti al precedente 1° Gruppo, ad esempio: artt. da 423 a 429 e 434 c.p.

Inoltre, sei dei 7 Magistrati erano addetti a diversi Gruppi di lavoro o trattazione di materie:

- o il dott. Calice e la dott.ssa Stefania ai Gruppi 3° e 4°;
- o il dott. Iuzzolino al Gruppo 1° e 4°;
- o il dott. Guerra al Gruppo 1° e 4°;
- o la dott.ssa Di Domenico 2° Gruppo e Giudice di Pace.

Ancora, la permanenza dei Magistrati nei Gruppi previgenti va fatta risalire, comunque, alla data di istituzione, individuata nella vigenza del progetto organizzativo adottato il 9 settembre 2009, fissata nello stesso decreto al 21 settembre 2009. Precisamente da tale data decorre l'assegnazione al Gruppo dei Magistrati in servizio in quell'epoca.

In ogni caso, con delibera del 14 dicembre 2011, il Consiglio ha previsto la possibilità che le procedure per l'avvicendamento dei Gruppi siano portate a compimento successivamente, entro un termine comunque non eccedente i sei mesi. Dunque, ogni questione in merito andrebbe spostata al prossimo progetto organizzativo 2020-2022.

18.6. I reati (e i procedimenti) assegnati al Procuratore della Repubblica

Confermando quasi integralmente i previgenti criteri organizzativi, sono individuati in via generale e predeterminata, i reati assegnati al Procuratore della Repubblica⁵⁰:

- 1) delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. da 314 a 322-*bis* c.p., a esclusione di quelli connessi con un reato assegnato al 3° Gruppo di Lavoro⁵¹;
- 2) reati ascritti ad agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o ai loro danni, se connessi all'esercizio delle funzioni⁵²;
- 3) reati commessi da Magistrati o nei confronti di Magistrati, anche per la successiva trasmissione ai sensi dell'art. 11.c.p.p.;
- 4) reati commessi all'interno degli edifici che ospitano il Tribunale, le Sezioni Distaccate e gli uffici del Giudice di Pace;
- 5) reati commessi da persone ospitate presso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza presenti nel territorio ovvero presso tali strutture o ai danni dei ricoverati;⁵³
- 6) procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali⁵⁴.

I Magistrati del Gruppo Uno trasmetteranno copia degli atti rilevanti del procedimento qualora ritengano che debba procedersi in tal senso, anche previa interlocuzione col Procuratore.

La proposta sarà avanzata nei casi in cui appaia opportuna la misura in considerazione della particolare pericolosità della persona, anche alla luce della recidiva nelle condotte di reati di violenza di genere.

- 7) **notizie di reato nei confronti di ignoti pervenute con gli elenchi mensili di cui all'art. 107-*bis* disp. att. c.p.p.**⁵⁵.

Al Procuratore vengono anche assegnati gli accessi previsti dall'art. 52 del DPR 633/72 e dall'art. 33 del DPR 600/73.

Il Procuratore, inoltre, curerà insieme al sostituto assegnatario, previo suo consenso, le richieste di sequestro ex art. 240 -bis c.p.⁵⁶ (già 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992), di maggior rilievo, intendendosi per tali quelle con beni di valore superiore a 1 milione di euro.

18.7. I reati attribuiti alla competenza dei Gruppi

18.7.1. Gruppo UNO di lavoro: reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori. Dott.ri Andrea Calice e Gabriele Iuzzolino, dott. Altobelli⁵⁷, dott.ssa Armanini⁵⁸

Il gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze.

Motivatamente si è ritenuto di eliminare il termine “fasce deboli” trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili.

Per la medesima ragione si è ritenuto di inserire il termine violenza di genere per la specifica natura che caratterizza la commissione di alcuni delitti, rivolti contro il genere, ed espressamente quello femminile, come risulta dai dati statistici e dall'esperienza.

Questi i reati attribuiti alla trattazione del Gruppo UNO⁵⁹:

Codice Penale:

387-bis ⁶⁰	Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
------------------------------	---

⁵⁰ Sono stati esclusi (rientrando ora nella materia generica) i delitti contro la personalità dello Stato e quelli relativi al delitto previsti dall'art. 21. 25.01.1982 nr. 17 in materia di associazioni segrete. Il coordinamento in ordine a tali gravi delitti può essere assicurato dal Procuratore della Repubblica nell'esercizio delle sue ordinarie facoltà.

Gli atti relativi alla scomparsa di persone sono stati già attribuiti alla materia generica.

⁵¹ Si è ritenuto di confermare la scelta dei criteri previgenti anche alla luce dell'esperienza maturata nell'ultimo anno, contemperandosi l'esclusività con la coassegnazione cui partecipano tutti i Magistrati dell'ufficio.

⁵² La precisazione è stata inserita con il presente progetto.

⁵³ Si è ritenuto di inserire tali reati atteso che nel territorio del circondario di Tivoli sono presenti ben tre Rems con le conseguenti rilevanti problematiche applicative, sicché è opportuna una trattazione unitaria.

⁵⁴ Questa tipologia di procedimenti è stata inserita col presente progetto organizzativo.

⁵⁵ Come da decreto n. 9/2018 adottato per assicurare la pari distribuzione degli Ignoti non seriali.

⁵⁶ Coordinamento formale derivante dal d.lgs. 21/2018, previsto dal decreto n. 6 del 26 marzo 2018

⁵⁷ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio.

⁵⁸ Con decreto 15/2018 la dott.ssa Armanini è stata assegnata al Gruppo Uno come quarto magistrato.

⁵⁹ Elenco contenente, in grassetto, le modifiche previste dal d.lgs. 21/2018 che ha inserito nel codice penale alcune disposizioni di leggi speciali, nonché le modifiche al codice penale apportate dalla l. n. 69/2019.

⁶⁰ Sulla base delle Linee Guida adottate il 31 luglio 2019, recepite dal decreto n. 7/2019 si prevede per questo reato:

“la polizia giudiziaria trasmetterà (come sarà esplicitato nella integrazione della direttiva n. 2/2019):

	avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Art. 388, co. 2	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, limitatamente a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del Giudice che concerne l'affidamento di minori o altre persone incapaci.
Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 527, co. 2	Atti osceni.
Art. 528, co. 3	Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Art. 558-bis	Costrizione o induzione al matrimonio
Art. 564	Incesto.
Art. 566	Supposizione o soppressione di stato.
Art. 567	Alterazione di stato.
Art. 568	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.
Art. da 570 a 574-ter	Delitti contro l'assistenza familiare. Vi è compreso l'art. 570-bis c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Art. 578	Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Art. 582 e 583-quinquies	Lesioni personali (art. 582) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583- <i>quinquies</i> , c.p.), limitatamente: <ul style="list-style-type: none"> - a quelle aggravate ai sensi dell'art. 576 <ul style="list-style-type: none"> o primo comma, n. 2, c.p., vale dire <ul style="list-style-type: none"> ▪ contro l'ascendente o il discendente, ▪ quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61, ▪ o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; o primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-oties; o primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa; - a quelle aggravate ai sensi dell'art. 577, <ul style="list-style-type: none"> o comma 1 n. 1) (commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva); o comma 2 (fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta).
Art. 583-bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Art. 593-bis	Interruzione colposa di gravidanza.

- a) immediatamente l'ordinaria comunicazione della violazione diretta al Giudice che procede e al relativo pubblico ministero assegnatario del procedimento (che potrebbero appartenere ad altri Tribunali);
- b) appena possibile la comunicazione notizia di reato alla Procura di Tivoli.

Il PM, ricevuta la comunicazione supra a), richiederà di norma (nel procedimento in cui è stata adottata la misura) tempestivamente, l'aggravamento della misura a tutela della vittima, segnalando al Giudice che procede la necessità di provvedere con urgenza. La richiesta di aggravamento non necessita dell'assenso riservato alla richiesta della misura. Nel caso di rigetto di norma sarà proposto appello a tutela della persona offesa.

La mancata richiesta di aggravamento sarà succintamente motivata.

La segreteria del magistrato trasmetterà alla segreteria del Procuratore copia della richiesta del PM ovvero del provvedimento in cui ritiene di non richiedere l'aggravamento, e del provvedimento adottato dal Giudice.

Il personale della Segreteria del Procuratore addetto procederà ad annotare i citati provvedimenti nel registro di comodo delle misure cautelari personali e alla loro conservazione informatica.

Art. 593-ter	Interruzione di gravidanza non consensuale.
Art. 600-octies	Impiego di minori nell'accattonaggio
Art. 609-bis	Violenza sessuale.
Art. 609-quater	Atti sessuali con minorenni.
Art.609-quinquies	Corruzione di minorenni.
Art. 609-octies	Violenza sessuale di gruppo.
Art. 612-bis	Atti persecutori.
612-ter	Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Art. 734-bis	Divulgazioni delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

Leggi speciali

- 1) reati in materia di sfruttamento della prostituzione previsti dalla l. n. 75/1958;
- 2) reati previsti dalla l. 22 maggio 1978 n. 194 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza **SOPPRESSO, sostituito da artt- 593-bis e 593-ter c.p.**
- 3) reato di cui all'art. 12-sexies l. n. 898/1970 (violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile) **SOPPRESSO, sostituito da art. 570 bis. c.p.;**
- 4) reati in materia di immigrazione clandestina previsti dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998;
- 5) ogni altro reato qualificabile, sulla base del bene protetto, sessuale, di violenza di genere e ai danni di minori.

18.7.2. Gruppo DUE di lavoro: reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario. Dott.ssa Lelia Di Domenico e dott. Filippo Guerra

Anche questo Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze.

Il nucleo comune dei reati attribuiti a questo Gruppo si riferisce alla criminalità economica in senso lato, comprensiva dei reati tributari e in materia fiscale.

A questo Gruppo sono stati attribuiti anche i delitti in materia di colpa in ambito sanitario che richiedono un'opportuna specializzazione.

Questi i reati attribuiti alla trattazione del Gruppo DUE⁶¹:

Codice Penale:

Art. 353	Turbata libertà degli incanti.
Art. 353-bis	Turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente.
Art. 354	Astensione dagli incanti.
Art. 355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Art. 356	Frode nelle pubbliche forniture.
Art. 354	Astensione dagli incanti.
Art. 355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Art. 356	Frode nelle pubbliche forniture.
Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 493-ter	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
Art. 501	Rialzo e riabbasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Art. 501 bis	Manovre speculative su merci.
Art. 512-bis	Trasferimento fraudolento di valori
Art. 590-sexies	Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
Art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 644	Usura.
Art. 648 bis	Riciclaggio.
Art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Art. 648 ter.1	Autoriciclaggio.

Leggi speciali:

- 1) reati societari (Codice Civile R.D. n. 262/1942 artt. 2621-2638);

⁶¹ Elenco contenente, in grassetto, le modifiche previste dal d.lgs. 21/2018 che ha inserito nel codice penale alcune disposizioni di leggi speciali.

- 2) reati fallimentari (R.D. n. 267/1942);
- 3) reati previsti dal d.P.R. n. 43/1973 (contrabbando e altre violazioni doganali);
- 4) reato previsto dall'art. 12-quinquies, co. 1, d.l. n. 306/1992, conv. dalla l. n. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori), **SOPPRESSO, sostituito da art. 512-bis c.p.**;
- 5) reati previsti dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia – T.U.B. – (l. n. 385/1993);
- 6) reati previsti dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria – T.U.F. – (d.lgs. n. 58/1998);
- 7) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (d.lgs. n. 74/2000).
- 8) reati previsti dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007);
- 9) ogni altro reato qualificabile, sulla base del bene protetto, finanziario, tributario, doganale, a tutela del credito, societario o fallimentare.

18.7.3. Gruppo TRE di lavoro: reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA connessi. Dott.ri Giuseppe Mimmo e Luigi Pacifici

Anche questo Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze.

Il nucleo comune dei reati attribuiti a questo Gruppo si riferisce alla tutela dell'ambiente e urbanistica.

A questo Gruppo sono stati attribuiti anche i reati a tutela della salute e della sicurezza del lavoro che richiedono un'opportuna specializzazione.

Questi i reati attribuiti alla trattazione del Gruppo TRE di lavoro⁶²:

Codice Penale:

	Delitti previsti dall'art. 314 all'art. 335 c.p. connessi con i reati assegnati al Gruppo di Lavoro
Art. 349	Violazione di sigilli (in materia urbanistica).
Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 423	Incendio.
Art. 423-bis	Incendio boschivo
Art. 424	Danneggiamento seguito da incendio.
Art. 426	Inondazione, frana o valanga.
Art. 427	Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
Art. 428	Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
Art. 429	Danneggiamento seguito da naufragio.
Art. 434	Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Art. 436	Sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Art. 437	Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Artt. da 438 a 445	Delitti di comune pericolo mediante frode
Art. 451	Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Art. 452	Delitti colposi contro la salute pubblica
Artt. da 452-bis a 452-terdecies	Delitti contro l'ambiente
Art. 440	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Art. 441	Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. da 544-bis a 544-quinquies	Delitti contro il sentimento per gli animali
Art. 586-bis	Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, che sostituisce l'art. 9 l. 376/2000
Art. 589	Omicidio colposo limitatamente ai reati commessi con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro.
Art. 590	Lesioni colpose limitatamente ai reati commessi con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro.
Art. 648	Ricettazione limitata ai beni di interesse culturale artistico e storico
Art. 659	Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

⁶² Elenco contenente, in grassetto, le modifiche previste dal d.lgs. 21/2018 che ha inserito nel codice penale alcune disposizioni di leggi speciali.

Art. 674	Getto pericoloso di cose relativo a fatti di inquinamento (acque, campi elettromagnetici)
Art. 727	Abbandono di animali.
Art. 734	Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Leggi speciali:

- 1) Pesca (R.D. n. 1604/1931);
- 2) Navigazione (art. 1164 e 54 cod. nav., R.D. n. 327/1942);
- 3) Alimenti (l. n. 283\1962);
- 4) Aree protette (l. n. 394/1991);
- 5) Tutela consumatori (d.lgs. n. 73/1992);
- 6) Caccia e tutela animali (l. n. 150\1992; l. n. 157\92);
- 7) Rischi da incidenti rilevanti (d.lgs. n. 334\1999);
- 8) Urbanistica e beni culturali e ambientali (TU n. 380/01; d.lgs. n. 42/2004);
- 9) Tutela ambiente (acque, rifiuti, inquinamento atmosferico d.lgs. n. 152/2006);
- 10) Reati relativi all'impiego di amianto ed altre sostanze e prodotti pericolosi;
- 11) Violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni se non attribuita alla Sezione Definizione affari Semplici (ovvero con sequestro in atto o per i quali il PM TE ritenga, in considerazione del rilievo del fatto, l'assegnazione al III Gruppo);
- 12) Ogni altro reato previsto da leggi speciali a tutela dell'ambiente, dell'edilizia, della salute e della sicurezza sul lavoro.

18.8. La Sezione Definizione Affari Semplici (DAS) (tutti i Magistrati in coassegnazione col Procuratore della Repubblica)

Viene confermata l'istituzione della Sezione Definizione Affari Semplici, istituita con decreto del 27.10.2016 (modifica dei criteri organizzativi in pari data). In data 28.11.2016 sono stati attribuiti alla competenza della Sezione ulteriori reati. I provvedimenti adottati hanno superato il vaglio del Consiglio Giudiziario e del C.S.M.

Le ragioni dell'istituzione della sezione sono state illustrate in precedenza.

L'organizzazione

La Sezione DAS è diretta da un Funzionario amministrativo ed è composto dal personale individuato con separato ordine di servizio.

Il Responsabile della Segreteria del PM Turno Esterno (oltre indicato PM TE), dopo l'assegnazione disposta dallo stesso PM TE sulla scheda di iscrizione – secondo le modalità previste dal provvedimento di riorganizzazione di tale ufficio–, trasmette le notizie di reato:

- o se iscritte dalla stessa Segreteria, al Funzionario responsabile dell'ufficio DAS (o all'addetto all'ufficio incaricato di tale compito);
- o ovvero all'ufficio Iscrizioni (centralizzato) che, dopo l'iscrizione, lo trasmette al Funzionario responsabile dell'ufficio DAS (o all'addetto all'ufficio incaricato di tale compito).

Il personale della Sezione DAS, sotto la direzione del Funzionario responsabile, provvede:

- a curare tutti gli adempimenti successivi necessari per assumere le determinazioni finali, anche adottando o predisponendo quanto predeterminato per ciascuna tipologia di reato;
- a redigere gli atti per la definizione dei procedimenti (richiesta di archiviazione, deposito ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p. ecc.), utilizzando i moduli appositamente predisposti;
- a trasmettere il fascicolo per la definizione al Magistrato assegnatario (e in sua assenza al Procuratore della Repubblica) che esamina ed adotta l'atto, con le integrazioni e correzioni ritenute necessarie (e che saranno utili per una migliore predisposizione di atti nel futuro).

Con l'ausilio del Funzionario responsabile viene predisposta la modulistica necessaria (anche raccogliendo quella utilizzata dai singoli Magistrati), con la specificazione progressiva degli elementi necessari per le tipologie di definizioni (ivi comprese le richieste per i decreti penali).

Le linee guida relative alla Sezione DAS

Queste le linee guida della Sezione:

- coordinamento (anche attraverso direttive impartite alla polizia giudiziaria) e sensibilizzazione degli uffici che trasmettono le notizie di reato, al fine di ottenerle complete di tutto quanto necessario per la pronta iscrizione (come già proposto con la direttiva n.1/2016 adottata il 16 settembre 2016) e definizione, senza la necessità di ricorrere a deleghe di indagine (ad esempio, puntuale trasmissione del verbale di

- identificazione dell'indagato o di copia del provvedimento giurisdizionale o amministrativo che si assumeva violato nei procedimenti per artt. 650 o 385 c.p.);
- individuazione della documentazione da produrre al dibattimento per ridurre al minimo la necessità della prova dichiarativa;
 - previsione, per ogni tipologia di reato, di modalità di definizione del relativo procedimento;
 - predisposizione di schemi di provvedimento, capi di imputazione e richieste di archiviazione "tipo", per garantire, da un lato, la speditezza nella trattazione e, dall'altro, uno standard uniforme dei provvedimenti di definizione. Naturalmente rimane sempre fermo il potere del Magistrato di determinarsi diversamente.

Responsabilità e coordinamento della Sezione

In considerazione della rilevanza dell'attività demandata alla Sezione, in diretta connessione con le modalità di registrazione delle notizie di reato, della natura sperimentale dell'avvio dell'ufficio, nonché del rilevante carico di lavoro gravante sui Sostituti Procuratori, nella prima fase la responsabilità è stata attribuita al Procuratore della Repubblica, coadiuvato dal Funzionario amministrativo addetto.

Successivamente il coordinamento è stato attribuito alla dott.ssa Di Domenico, fermo restando la responsabilità complessiva e generale del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica, d'intesa con i Magistrati dell'ufficio, individua – sia attribuendo le risorse disponibili, sia sulla base dei criteri di trattazione che saranno fissati unitamente al Sig. Presidente del Tribunale – l'opportuna cadenza nella definizione dei procedimenti sulla base di criteri generali e predeterminati.

Eventuali istanze di celere definizione sono esaminate prioritariamente dal Sostituto coassegnatario.

Il Procuratore della Repubblica, d'intesa con i Magistrati dell'ufficio, individua le più funzionali modalità di definizione dei procedimenti, anche sulla base degli orientamenti oggi vigenti nell'ufficio stesso.

L'ausilio dei V.P.O.

Si ritiene indispensabile, per la trattazione del ruolo, l'ausilio dei V.P.O. con le modalità previste oltre (collaborazione con i Magistrati e predisposizione della minuta dei provvedimenti).

Si è già proceduto in tal senso. Si riporta la nota del 23 gennaio 2018 di questo Procuratore:

Ai sensi del Par. 11 della regolamentazione adottata da questo Ufficio il 29 settembre 2017, anche in considerazione della prossima attribuzione a tale sezione di ulteriori procedimenti, in accordo con i Magistrati coordinatori dei VPO e dell'Ufficio DAS, ritengo opportuno avviare tale attività a titolo sperimentale.

La collaborazione sarà svolta, come disposto in sede di regolamentazione generale, solo dopo avere assicurato l'attività di udienza e dell'Ufficio Giudice di Pace, sulla base delle concrete disponibilità preventivamente offerte dai VPO e delle necessità della Sezione come individuate nell'attività quotidiana dalla funzionaria responsabile.

Sarà necessario un periodo di "sperimentazione" per verificare il migliore svolgimento del servizio in relazione alle esigenze dei VPO, non sempre programmabili con congruo anticipo.

In fase di prima attuazione, dovendo organizzare l'attività con riferimento ai reati di truffa internet ritengo opportuno concentrare tale attività in due soli VPO, dott.sse Amendola e **Padula**⁶³.

Si procederà analogamente, per gli altri VPO disponibili, per altre tipologie di reati all'esito dell'opportuna prima fase di sperimentazione.

Si ribadisce che prioritariamente andrà assicurata la copertura delle udienze e dell'attività dell'Ufficio Giudice di Pace.

Reati attribuiti alla Sezione

Reati attribuiti alla Sezione prima del provvedimento del 27 ottobre 2017

Sono trattati dalla Sezione i reati specificamente individuati, con esclusione di quelli:

- a) connessi con reati non attribuiti a tale Sezione;
- b) per i quali sia in atto un sequestro;
- c) per i quali il PM TE ritenga che, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (ad esempio richiesta di sequestro o di compimento di atti urgenti), richieda una specifica trattazione da parte del PM assegnatario (con criteri automatici, come materia generica)⁶⁴.

Questi i reati oggi trattati dalla Sezione:

- 1) art. 336 c.p.;
- 2) art. 337 c.p.;

⁶³ Con decreto n. 6 del 26 marzo 2018 l'originaria previsione "Trovato", inserita per errore materiale è stata così sostituita.

⁶⁴ La clausola prevista alla lettera c) non era contenuta nel previgente provvedimento.

- 3) art. 341-*bis* c.p.;
- 4) art. 385 c.p.;
- 5) art. 483 c.p. (**attribuito nuovamente alla materia generica col provvedimento del 27 ottobre 2017**);
- 6) art. 495 c.p.;
- 7) art. 496 c.p.;
- 8) art. 612, secondo comma, c.p.;
- 9) 624-625 c.p. limitatamente al furto di energia elettrica, **nonché di acqua e gas (precisazione contenuta nel provvedimento del 27 ottobre 2017)**;
- 10) art. 651 c.p.;
- 11) reati previsti dal TULPS (R.D. n. 733/1931);
- 12) reati previsti dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992);
- 13) reati previsti dal d.lgs. n. 81/2008, sempre che il PM Turno Esterno non ritenga di disporre, in considerazione del rilievo del fatto, l'assegnazione al 3° Gruppo;
- 14) reati iscritti al Reg mod. 44 inseriti negli elenchi dei cd. "ignoti seriali", come individuati nella circolare di riorganizzazione dell'ufficio Primi atti del 27 settembre 2016 e nella richiamata direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2016 del 16.9.2016 (modificata con la direttiva n. 3/2017 dell'1.8.2017) (**eliminati con provvedimento del dicembre 2017, provvedendo il PM di Turno, con trasmissione diretta degli atti dall'ufficio iscrizioni al G.I.P.⁶⁵**).

Reati attribuiti alla Sezione col provvedimento del 27 ottobre 2017

A partire dalle notizie di reato iscritte dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati attribuite alla competenza della sezione i seguenti ulteriori reati:

- 15) art. 633 c.p. a esclusione delle ipotesi perseguibili d'ufficio ai sensi dell'art. 639-*bis* c.p. (**eliminato col presente provvedimento, trattandosi di reato di competenza del Giudice di Pace**);
- 16) art. 635 c.p.;
- 17) art. 624 c.p. (**eliminato col presente provvedimento**);
- 18) art. 641 c.p.;
- 19) contravvenzioni previste dal codice penale, a esclusione di quelle attribuite ai Gruppi di lavoro (artt. 659, 674, 727, 734, 734-*bis* c.p.);
- 20) Reati previsti dalla l. n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- 21) art. 4 l. n. 110/1975 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). Il fascicolo sarà trasmesso dalla Segreteria del PM Te dopo la convalida del sequestro.

Reati attribuiti alla Sezione col provvedimento dell'8 gennaio 2018

- 22) 640 c.p. limitatamente alle truffe informatiche;

In conclusione, i reati attribuiti alla competenza della sezione DAS sono i seguenti:

- 1) art. 336 c.p.;
- 2) art. 337 c.p.;
- 3) art. 341-*bis* c.p.;
- 4) art. 385 c.p.;
- 5) art. 495 c.p.;
- 6) art. 496 c.p.;
- 7) art. 612, secondo comma, c.p.;
- 8) 624-625 c.p. limitatamente al furto di energia elettrica, nonché di acqua e gas;
- 9) Art. 635 c.p.;
- 10) Art. 640 c.p., limitatamente alle truffe **commesse a mezzo internet regolate dalla direttiva n. 4/2017 dell'11/12/2017⁶⁶, sempre che non si tratti di truffe gravi o seriali secondo la valutazione del magistrato che procede all'iscrizione. In questo caso sulla scheda viene annotata la materia "generica". Qualora la gravità o serialità emerga dopo l'assegnazione al DAS, secondo la valutazione operata dal magistrato codelegato col Procuratore, il procedimento resta assegnato solo al magistrato originariamente assegnatario e il fascicolo viene trasmesso alla sua Segreteria. Il responsabile della Sezione DAS procede all'annotazione al SICP materia "generica"⁶⁷.**

⁶⁵ Con decreto n. 9/2018 i procedimenti Ignoti seriali sono stati assegnati al Procuratore della Repubblica.

⁶⁶ Con decreto n. 6 del 26 marzo 2018 l'originaria previsione "limitatamente alle truffe internet Truffe internet" è stata così sostituita.

⁶⁷ Con decreto n. 17/2018 è stata inserita questa ulteriore parte.

- 11) Art. 641 c.p.;
- 12) art. 651 c.p.;
- 13) contravvenzioni previste dal codice penale, a esclusione di quelle attribuite ai Gruppi di lavoro (artt. 659, 674, 727, 734, 734-*bis* c.p.);
- 14) reati previsti dal TULPS (R.D. n. 733/1931);
- 15) reati previsti dalla l. n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- 16) art. 4 l. n. 110/1975 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). Il fascicolo sarà trasmesso dalla Segreteria del PM TE dopo la convalida del sequestro;
- 17) reati previsti dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992);
- 18) reati previsti dal d.lgs. n. 81/2008, sempre che il PM Turno Esterno non ritenga di disporre, in considerazione del rilievo del fatto, l'assegnazione al 3° Gruppo;
- 19) art. 75 d.lgs. 159/2011.

Modalità di assegnazione

I procedimenti sono coassegnati al Procuratore della Repubblica e a tutti i Magistrati con criterio automatico in modo tale da garantire la pari distribuzione.

Abrogazione dell'assegnazione al PM TE dei reati materia generica specificamente indicati nel decreto del 26.2.13

Dal 20 novembre 2017 (entrata in vigore del provvedimento del 27 ottobre 2017), i reati attribuiti alla competenza della Sezione DAS comprendono (oltre a numerosi reati prima attribuiti come c.d. materia generica) quasi integralmente quelli della materia generica assegnati, sulla base dei criteri previgenti (decreto del 26.2.13), al PM TE per ragioni di rapida definizione.

Altri reati sono stati assegnati ai Gruppi di lavoro (artt. 570 e 388 c.p. nei casi su indicati).

In definitiva, a seguito del provvedimento del 27 ottobre 2017 e dell'odierno provvedimento rientrano nella materia generica assegnata a tutti i Magistrati (e non più al Magistrato TE):

- l'art. 388 c.p., nei casi non assegnati al Gruppo 1°;
- l'art. 477 c.p.;
- l'art. 482 c.p.;
- l'art. 483 c.p.;
- l'art. 582 c.p. nei casi non assegnati oggi al 1° Gruppo;
- l'art. 610 c.p.;
- l'art. 614 c.p.;
- l'art. 624 c.p.;
- l'art. 624-*bis* c.p.

Conclusivamente, **rientrano nella materia generica i procedimenti relativi a reati:**

- non assegnati ai Gruppi di lavoro;
- non assegnati al DAS;
- non assegnati al PM TE per ragioni di celerità come specificati al par. 19.3:

a) per ragioni di celere e immediata definizione:

1) le notizie di reato nei confronti di ignoti pervenute con gli elenchi mensili di cui all'art. 107-*bis* disp. att. c.p.p.;

2) le notizie di reato relative al delitto di cui all'art. 640-ter c.p. che devono essere immediatamente trasmesse alla competente Procura Distrettuale. In tali casi il PM TE unitamente alla nota d'iscrizione firmerà il provvedimento di trasmissione per competenza. L'ufficio iscrizione trasmetterà i fascicoli alla Sezione DAS che curerà gli ulteriori adempimenti (annotazione al SICP, trasmissione del fascicolo)⁶⁸.

b) per ragioni di più agevole trattazione diretta ad assicurare la continuità tra il Magistrato che provvede agli atti urgenti e l'assegnatario:

1) le notizie di reato rientranti nella materia generica ricevute durante il turno che richiedano atti urgenti.

Si intendono per atti urgenti quelli ricevuti:

- o con "Atti da convalidare" (arresti/fermi, perquisizioni, sequestri);

⁶⁸ Con decreto n. 6 del 26.3.2018 è stato modificato il par. 19.3 in questa parte (cfr. sub) per cui viene riportato in questa parte il vigente testo come modificato.

○ OMISSIS⁶⁹

○ **con attività svolta personalmente dal PM Turno Esterno ovvero dalla polizia giudiziaria su specifica direttiva impartita, anche oralmente, dallo stesso Magistrato.**

Si intendono ricevuti durante il turno gli atti pervenuti dopo la scadenza, ma comunicati verbalmente durante il turno stesso;

2) gli atti relativi alla scomparsa di persone (iscritti in qualunque registro), anche per le valutazioni da compiere su atti urgenti da adottare.

Per mere ragioni di praticità si allega uno schema dei criteri di assegnazione vigenti col presente provvedimento (All. 6).

18.9. La Sezione Definizione Arretrato (DAR) (Dott. Antonio Altobelli in coassegnazione col Procuratore della Repubblica e Procuratore della Repubblica⁷⁰). Attuazione dell'art. 7, comma 2 della Circolare). I primi effetti della sua istituzione. Le pendenze (effettive) dei Magistrati al 31 dicembre 2017⁷¹.

Si ripercorre in ampia parte il contenuto del provvedimento del 27 ottobre 2017, rafforzato dall'art. 7 co. 2 della Circolare del 16 novembre secondo cui: "I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza (...) gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti **e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato...**".

18.9.1. Le ragioni dell'istituzione della Sezione

Sono state già esposte le ragioni che hanno indotto all'istituzione di un'apposita Sezione finalizzata a definire gli affari risalenti, anche in considerazione della positiva congiuntura derivante dall'aumento dell'organico di un Sostituto Procuratore.

È apparsa improcrastinabile l'adozione di una soluzione organizzativa diretta a consentire:

- di raccogliere un numero adeguato di procedimenti al fine di consentire un progressivo, ma rapido, "alleggerimento" dei ruoli più consistenti. Giova ripetere che l'attuale carico più gravoso di alcuni ruoli deriva da plurime ragioni (formazione dei ruoli, problematiche sperequative in sede di assegnazione evidenziate in precedenza, tipologia della materia, risorse umane e materiali assegnate nel tempo, incarichi aggiuntivi, ecc.) e non dalla laboriosità dei Magistrati accertata in misura elevatissima (cfr. *supra*);
- di prevedere modalità di definizione che tengano conto delle reali possibilità dell'ufficio, sulla base delle risorse disponibili e della capacità del Tribunale di pronunciare sentenza in tempo utile, sulla base dei criteri di trattazione degli affari già individuati, in linea generale, col Tribunale e affinati con i Criteri elaborati in data 25 luglio 2017 dalla Conferenza Distrettuale;
- di assegnare un Magistrato, in coassegnazione col Procuratore in considerazione: dei profili di assunzione di responsabilità circa il carico di lavoro della Sezione; dei tempi di definizione; delle modalità "semplificate" di esame e definizione degli affari;
- di riorganizzare i procedimenti, in particolare quelli risalenti, sulla base delle Fasce A, B e C, attraverso un esame di tutti quelli pendenti, con trasferimento alla nuova sezione di quelli di Fascia B e C non attribuiti ai Gruppi di lavoro.

Inoltre, tenuto conto:

- dei criteri di fissazione e trattazione elaborati per il dibattimento;
- della sospensione della richiesta di fissazione da parte della Procura per i procedimenti di Fascia C che si prescrivano nei 18 mesi successivi all'ultima data indicata per tale fascia;
- dei casi di rinvio fissati dal Tribunale per i processi di fascia C e, in parte, di fascia B, qualora si verifichi prevedibilmente la prescrizione nei successivi 15 mesi;

è apparso inevitabile prevedere ulteriori modalità di definizione, per gli affari risalenti, diretti ad affrontare il tema del consistente arretrato accumulatosi in questi anni. Diversamente tutti i procedimenti sotto individuati sarebbero avviati alla prescrizione col rischio di coinvolgimento di altri prioritari.

⁶⁹ Con decreto n. 9/2019 è stata soppressa la parte in cui si attribuivano al PM TE competenze nel caso di atti "con "Richieste urgenti" (intercettazioni, misure cautelari personali o reali, ecc.), **ritenute tali dal PM TE**";

⁷⁰ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio. Il Dar, I e II ruolo, è assegnato al Procuratore.

⁷¹ Cfr. nota 43.

18.9.2. La necessaria immediata istituzione della Sezione

La Sezione è stata istituita con decorrenza 21 novembre 2017.

La drammaticità della situazione dell'arretrato gravante sull'ufficio non ha consentito di attendere oltre. Un differimento avrebbe comportato un ulteriore aggravarsi della situazione e avrebbe impedito di raggiungere obiettivi ineludibili, anche alla luce della riforma apportata dalla l. n. 103/2017.

Si è già posto in risalto che un'adeguata programmazione, in assenza di eventi sopravvenuti, consentirà di esaurire la principale funzione della Sezione nell'ambito della durata degli attuali criteri.

L'assenza, per un periodo, di un ottavo Magistrato, come già previsto, è stata affrontata col citato provvedimento dell'8 gennaio 2018.

18.9.3. L'assegnazione dei procedimenti al DAR prevista dal provvedimento del 27 ottobre 2017

Si ripercorre il contenuto del provvedimento del 27 ottobre 2017

Il numero dei procedimenti da assegnare

È opportuno riportare i dati statistici delle pendenze dei Magistrati alla data del 30 giugno 2017. Sono sottratti i procedimenti assegnati all'ufficio DAS alla medesima data.

Magistrato	Mod.21 (NOTI)	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45 (FNCR)
Andrea Calice	1790	883	241
Lelia Di Domenico	432	303	143
Filippo Guerra	558	220	98
Gabriele Iuzzolino	1528	857	44
Giuseppe Mimmo	933	918	314
Luigi Pacifici	257	87	15
Stefania Stefania	955	360	47
TOTALE Proc. Rep.	6.473	3628	908
TOTALE /8 (Sostituti in organico)	809	453	112

I dati, nella inevitabile semplificazione statistica, non tengono conto dell'elemento qualitativo difficilmente apprezzabile sulla base dei numeri.

Andrebbe valutata nel dettaglio, infatti, la composizione dei ruoli, ivi compresi quelli relativi ai procedimenti nei confronti di Ignoti che possono contenere fascicoli con complesse indagini svolte o da svolgere. Ad esempio, per i Magistrati del previgente Gruppo 1° possono assumere particolare rilievo.

Allo stesso modo i dati relativi al Reg. mod. 45, di cui si sta gradualmente riducendo l'utilizzazione sulla base dei criteri adottati il 27 settembre 2016 (ribaditi oltre), vanno letti alla luce, ad esempio, della necessaria iscrizione in tale registro delle procedure concorsuali che in parte sono destinate a sfociare nel mod. 21.

Quanto al carico del singolo Magistrato particolare rilievo assumono sulla gravosità i fascicoli con misure cautelari, in particolare personali, i fascicoli collegiali o monocratici da seguire personalmente, ecc.

Con l'inevitabile necessaria approssimazione, si ritiene, sulla base dei dati offerti dalle relazioni della Struttura Tecnica Organizzativa del C.S.M. e dalla relazione al progetto di modifica degli organici degli uffici di Primo Grado confluita nel DM 1.12.2016, che un ruolo sostenibile per la Procura della Repubblica di Tivoli – tenuto conto dei diversi criteri indicati nella citata relazione alla modifica dell'organico – non possa essere superiore ai 500 procedimenti mod. 21⁷², 200 procedimenti mod. 44. Per il Mod 45 non si ritiene di indicare un dato, trattandosi di registro che dovrà assumere carattere residuale.

Allo stato non è possibile giungere al risultato indicato, pur se è possibile intervenire immediatamente con riferimento ai procedimenti iscritti al Reg. mod. 21, indicando il numero massimo di 600 procedimenti.

Si auspica che a seguito dell'alleggerimento dei ruoli più gravosi possano essere progressivamente ridotti i pendenti nel numero di 500 mod. 21 e 300 mod. 44, attraverso il circolo virtuoso che si attiva proprio con la riduzione del carico complessivo. È noto, infatti, che un Magistrato e una Segreteria gravati da un numero elevato di fascicoli hanno più difficoltà a definirli a causa dei più elevati adempimenti.

⁷² Numero individuato in alcuni studi dell'ANM <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/06/anm-studio.pdf?cmd%3Dart>

D'altra parte, all'esito di una congrua applicazione dell'istituzione della Sezione, si potrà, se necessario, intervenire ulteriormente.

Alla luce di quanto esposto va disposta la formazione del ruolo della Sezione prelevando dai ruoli come sotto indicato:

Magistrato	Mod.21 pendenti (meno DAS)	Mod 21 oltre 600 da assegnare alla sezione DAR	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45 (FNCR)
Andrea Calice	1.790	1.190	883	241
Lelia Di Domenico	432	0	303	143
Filippo Guerra	558	0	220	98
Gabriele Iuzzolino	1528	928	857	44
Giuseppe Mimmo	933	333	918	314
Luigi Pacifici	257	0	87	15
Stefania Stefania	955	355	360	47
TOTALE.	6.483	2.806	3628	908

All'esito:

- il dott. Calice rimane titolare, comunque, di un numero elevato di proc. mod. 44 (+583) e proc. mod. 45 (n. 241);
- la dott.ssa Di Domenico rimane titolare di un ruolo mod. 21 congruente (n. 433), tenuto conto anche dei proc. mod. 45, in gran parte diretti a confluire al mod. 21 (n. 143). Gestibile il ruolo mod. 44 (n. 303);
- il dott. Guerra rimane titolare di un ruolo mod. 21 congruente (n. 561), tenuto conto anche dei proc. mod. 45 in gran parte diretti a confluire al mod. 21 (n. 98);
- il dott. Iuzzolino diviene titolare, comunque, un numero elevato di proc. mod. 44 (636). Limitati i proc. mod. 45 (n. 44);
- il dott. Mimmo rimane titolare, comunque, di un numero elevato di proc. mod. 44 (331) e proc. mod. 45 (n. 314);
- il dott. Pacifici rimane titolare di ruoli gestibili (n. 257 mod. 21, n. 87 mod. 44, n. 15 mod. 45);
- la dott.sa Stefania diviene titolare di un ruolo gestibile (66 mod. 44, n. 47 mod. 45).

Nel periodo in cui i Magistrati cederanno progressivamente i fascicoli, la Sezione DAR, titolare complessivamente di 2.806 procedimenti mod. 21, potrà progressivamente definire o programmare la definizione dei procedimenti. Infatti, i dati statistici indicano una definizione annua di circa 8.400 procedimenti mod. 21, pari a circa 1.200 per Magistrato.

Tenuto conto del fatto che i procedimenti assegnati alla Sezione sono relativi a fascicoli non prioritari (Fascia A) e non relativi a materia specializzata, che non tratta procedimenti mod. 44, 45 o 46 (e DAS), e che il Magistrato assegnato non avrà procedimenti da trattare personalmente alle udienze G.I.P./G.U.P., monocratici e collegiali, è prevedibile l'esaurimento entro il 31.12.2019, anche alla luce della formazione dei due ruoli di cui si dirà oltre, che consentiranno di meglio concentrare le energie del Sostituto Procuratore e del personale addetto sul Secondo Ruolo la cui quantificazione al momento non è agevole.

In ogni caso la situazione sarà costantemente monitorata al fine di renderla sempre attuale, sia laddove sia necessario rinforzare la Sezione, sia qualora il Magistrato assegnato possa essere gradualmente inserito in un Gruppo di lavoro e nell'assegnazione della materia generica.

La gradualità nell'assegnazione dei procedimenti

Evidenti ragioni di ordine pratico, sia per consentire un graduale avvio della nuova Sezione, sia per consentire un'ordinata selezione dei procedimenti da cedere, comportano una ordinata programmazione nella formazione del nuovo ruolo.

In sede attuativa saranno individuati criteri per la progressiva trasmissione dei fascicoli a partire dai ruoli maggiormente gravati.

I procedimenti da assegnare (Primo e Secondo Ruolo)

Sono attribuiti alla Sezione di nuova costituzione i procedimenti rientranti nelle fasce B) e C), sempre che non siano attribuiti ai Nuovi Gruppi 1°, 2° e 3° (pertanto non sono assegnati i procedimenti relativi a reati oggi attribuiti ai nuovi gruppi pur se il Magistrato assegnatario non appartiene al relativo Gruppo – ad esempio, i procedimenti per il delitto ex art. 570 c.p., oggi specializzato, restano all'attuale assegnatario pur se non appartenente al gruppo che da oggi tratta il delitto ex 570 c.p.) .

Non saranno trasmessi alla sezione DAR:

- i procedimenti in cui sia stato emesso l'avviso *ex art. 415-bis*;
- i procedimenti con indagini in fase avanzata di particolare complessità.

I fascicoli assegnati a questa Sezione sono suddivisi in due ruoli.

Un ruolo denominato PRIMO RUOLO, attribuito al Procuratore della Repubblica, in cui confluiranno i procedimenti:

- a) di Fascia B, per i quali la prescrizione (ordinaria o interrotta), calcolata all'atto della trasmissione del fascicolo, si verifichi entro diciotto mesi, sempre che:
 - o la persona offesa non abbia avanzato istanza *ex art. 408 c.p.p.* nel caso di richiesta di archiviazione;
 - o non siano in atto i sequestri che hanno comportato l'inserimento del procedimento nella fascia B;
 - o il PM che trasmette il fascicolo non ritenga che ricorrano ragioni di celere trattazione, anche tenuto conto di istanze avanzate dalle parti;
- b) di Fascia C, per i quali la prescrizione (ordinaria o interrotta), calcolata all'atto della trasmissione del fascicolo, si verifichi entro tre anni, sempre che la persona offesa non abbia avanzato istanza *ex art. 408 c.p.p.* nel caso di richiesta di archiviazione;

I termini indicati (tre anni per la fascia C e diciotto mesi per la fascia B) sono stati individuati sulla base:

- del tempo necessario per l'esame del procedimento e per assumere le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, stimabile in almeno tre mesi;
- del tempo necessario per la notifica dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* e per le determinazioni ulteriori, stimabile, nel migliore dei casi, in non meno di tre mesi;
- per la fascia C, del tempo intercorrente tra la richiesta di data dell'udienza e quella indicata nella presente intesa in cui la Procura sospende la richiesta di fissazione. Si è ricordato che per i procedimenti a citazione diretta la fissazione delle date è stata sospesa nel giugno 2017 perché esaurite fino al 31.12.2018. Il Presidente del Tribunale ridistribuirà le date già fissate per i processi di Fascia C per consentire una trattazione precedente (nel 2018) di quelli prioritari, sicché è certo che già rifissando i procedimenti oggi sospesi si giungerà a circa due anni come prima data utile per i procedimenti di Fascia C;
- per la fascia B, del tempo intercorrente tra la richiesta di data dell'udienza e quella fissata per i procedimenti di tale fascia, ormai non precedenti al gennaio 2019, dunque non meno di quattordici mesi;

Dunque, calcolando tempi minimi, **senza tenere conto**:

- del tempo intercorrente tra la prima udienza (di solo smistamento secondo le tabelle del Tribunale) e l'udienza successiva, stimabile in non meno di 12 mesi per la fascia C e poco meno per la fascia B;
- di rinvii ulteriori disposti dal Tribunale, ricorrenti nella prassi;
- della stesura della sentenza;
- dell'impugnazione (in caso di condanna) e della trasmissione atti alla Corte d'appello;

si giunge oltre il tempo indicato di tre anni per i procedimenti di fascia C e oltre diciotto mesi per i procedimenti di Fascia B.

Non si tiene conto dell'interruzione (se non già maturata), che consente un aumento massimo di 1/4 (vale a dire di norma diciotto mesi in presenza di reati puniti con pena non superiore ad anni sei di reclusione), in quanto:

- il Tribunale, per tutti i processi diversi da quelli ricompresi nella fascia A e di quelli della fascia B, per i quali vi sia costituzione di parte civile o il Giudice - anche su indicazione del PM o delle altre parti - ritenga che ricorrano ragioni di celere trattazione, per cui nel caso di ragionevole previsione di maturazione del termine massimo di prescrizione (dunque tenuto conto dell'interruzione) entro i 15 mesi successivi, vada differita la trattazione con rinvio del procedimento nell'ultima fascia dei procedimenti non prioritari evitando inutili attività;
- la Corte d'appello ha indicato un termine minimo di definizione in due anni che sarebbero tutti consumati (e oltre) dall'incremento per interruzione.

Peraltro, anche per i pochissimi delitti previsti con pena superiore a sei anni si verificherebbe comunque la prescrizione pur con l'interruzione (ad esempio, ricettazione, due anni, furto pluriaggravato anni 2 mesi 6).

L'inserimento nei due diversi ruoli viene disposta per consentire una trattazione ordinata dei procedimenti che garantisca una più celere trattazione e per evitare inutili attività. Dunque, i procedimenti in questione saranno comunque trattati, sulla base delle risorse disponibili, inevitabilmente dopo quelli del Secondo Ruolo e nell'ordine prima quelli della Fascia B, poi quelli della Fascia C, ovvero sulla base di segnalazioni delle parti, di valutazioni ulteriori, di incrementi di organico, di nuove indicazioni del Tribunale e/o della conferenza distrettuale, ovvero all'esito del monitoraggio da effettuarsi.

Come spiegato diffusamente nell'apposito provvedimento di modifica dei criteri organizzativi, il presente provvedimento è adottato transitoriamente e provvisoriamente in considerazione dell'attuale gravissima situazione delle pendenze e vi si interverrà appena consentito, anche grazie alle risorse che questo intervento consentirà di recuperare.

Quanto all'eventuale pregiudizio delle parti si è avuto cura:

- per la **persona offesa**, di non assegnare a questo ruolo i procedimenti in cui la stessa ha chiesto di essere avvisata nel caso di richiesta di archiviazione;
- per l'**indagato** per il quale non risulti la conoscenza del procedimento, saranno adottati per quanto possibili provvedimenti per consentire tale conoscenza, possibilmente con l'emissione dell'avviso *ex* 415-*bis* c.p.p. anche per consentire di chiedere una più celere trattazione.

Rilievo determinante ha anche l'evitare spese di custodia ovvero la mancata definizione in presenza di sequestri preventivi di rilevante valore.

Sarà operato un costante monitoraggio per consentire la possibile definizione. Col verificarsi di tale evenienza il fascicolo transiterà nel Secondo Ruolo.

La scelta di attribuire tale ruolo al Procuratore della Repubblica deriva dalle ragioni indicate di "scelta organizzativa prioritaria" essenziale per l'ufficio, con conseguente responsabilità del Dirigente.

Altro ruolo denominato SECONDO RUOLO assegnato al Sostituto Procuratore della Sezione e coassegnato al Procuratore della Repubblica ove confluiranno tutti i restanti procedimenti.

Questi procedimenti saranno trattati prima di quelli del Primo Ruolo per le ragioni già esposte, rispettando i criteri di priorità per quelli di Fascia B, per poi passare a quelli di Fascia C.

Qualora le risorse disponibili non consentissero la definizione (con richiesta data di udienza) dei procedimenti prima dei tre anni dalla data della prescrizione ordinaria per la Fascia C, il procedimento transiterà al Primo Ruolo, per le ragioni già indicate.

Vi sarà un costante monitoraggio diretto a verificare il tempo di definizione dei procedimenti assegnati a questo Secondo Ruolo, fermo restando che i tempi di trattazione sono di esclusiva responsabilità del Procuratore della Repubblica che li ha riportati nei criteri organizzativi sottoposti al controllo del Consiglio Giudiziario e del C.S.M.

La scelta di attribuire tale ruolo in coassegnazione al Procuratore della Repubblica deriva dalle ragioni indicate di "scelta organizzativa prioritaria" essenziale per l'ufficio, con conseguente responsabilità del Dirigente.

Le modalità di selezione dei procedimenti

I procedimenti da assegnare alla Sezione saranno individuati a partire dal più risalente, non superando, comunque, le iscrizioni operate alla data di entrata in vigore della l. n. 103/2017 (3 agosto 2017), per le quali vigono diversi termini per l'avocazione e a partire dalla quale è più probabile trovarvi reati ai quali si applichino le sospensioni della prescrizione ivi previste (in quanto commessi dopo tale data).

Viene predisposto uno schema per la selezione dei procedimenti da trasmettere alla sezione DAR (All. 4).

All'atto della trasmissione dei fascicoli il Magistrato provvederà a redigere un'apposita scheda contenente tutti i dati essenziali del procedimento, collocandoli così nel ruolo di pertinenza **(All. 5)**.

La Segreteria del Magistrato che trasmette i fascicoli redigerà un elenco di comodo dei procedimenti trasmessi, in formato excell, indicando i dati essenziali del procedimento, in modo da consentire le opportune valutazioni per la successiva trattazione dei procedimenti.

I compiti attribuiti al Magistrato assegnato alla Sezione⁷³

Il Sostituto Procuratore assegnato alla Sezione (già ha espresso il gradimento il dott. Antonio Altobelli, che prenderà possesso a breve), da cui dipenderà il personale amministrativo e la polizia giudiziaria della stessa Sezione, osserverà tutti i turni di servizio e sarà assegnatario dei procedimenti a lui attribuiti sulla base degli ordinari criteri durante il Turno Esterno, oltre che dei fascicoli del DAS.

Potrà, inoltre, essere coassegnatario di procedimenti con altri Sostituti Procuratori e col Procuratore della Repubblica.

La situazione sarà costantemente monitorata al fine di verificare i possibili accorgimenti da adottare.

Il dott. Altobelli, assegnato alla Sezione, ne coordina il personale (amministrativo e di polizia giudiziaria).

L'ausilio dei V.P.O.

⁷³ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio. Il Dar, I e II ruolo, è assegnato al Procuratore.

Si ritiene indispensabile, per la trattazione del ruolo, l'ausilio dei V.P.O. con le modalità previste oltre (collaborazione con i Magistrati e predisposizione della minuta dei provvedimenti).

È già operativo, con apposito provvedimento, l'ausilio del V.P.O. dott.ssa Paola Di Nicola, specificamente al Primo Ruolo⁷⁴.

Connessione, collegamento, riunione

Ipotesi particolari saranno sottoposte al Procuratore della Repubblica⁷⁵.

L'includibile valutazione favorevole degli organi di autogoverno

La scelta adottata appare soggetta, più di ogni altra, alla valutazione favorevole degli organi di autogoverno.

Una diversa valutazione imporrà di rivedere la scelta, unificando i due ruoli e procedendo alla definizione in ordine cronologico dei procedimenti indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, ovvero secondo le indicazioni offerte dal C.S.M.

Si scriveva nel provvedimento del 27 ottobre 2017: "Eguale un parere negativo del Consiglio Giudiziario imporrà di "congelare" la scelta procedendo in ordine cronologico per i due ruoli, con immediata coassegnazione anche del PRIMO RUOLO al magistrato assegnato alla Sezione".

Il Consiglio Giudiziario in data 22 novembre 2017 ha preso atto, senza rilievi, del provvedimento che, perciò, continua a dispiegare i suoi effetti operativi in sostanza da epoca successiva a questa data (i primi procedimenti sono stati trasmessi nel mese di dicembre 2017).

18.9.4. L'attuazione del provvedimento del 27 ottobre 2017. Una prima verifica operativa.

L'opportuno avvio della Sezione DAR dal 21 novembre 2017 e l'abnegabile impegno dei Magistrati e del personale amministrativo ha consentito di dare quasi completa attuazione alle nuove previsioni.

È possibile, così, fissare un primo bilancio.

Questi i dati, una volta esaurito il trasferimento dei fascicoli (alla data dell'8 gennaio 2018):

	I RUOLO (fascia B e c)	II RUOLO totale	II ruolo fascia B	II ruolo fascia C	TOTALE I e II ruolo
CALICE	102	480	161	319	582
IUZZOLINO	145 (di cui 47 nel 2018) ⁷⁶	457 (di cui 247 nel 2018)	166 (di cui 86 nel 2018)	291 (di cui 161 nel 2018)	602 (di cui 294 nel 2018)
STEFANIA	22	166	70	96	188
MIMMO	15	91	36	55	106
TOTALE	284	1.194	433	761	1.478

Dunque:

- PRIMO Ruolo (Procuratore): 284 fascicoli;
- SECONDO Ruolo (dott. Altobelli + Procuratore) 1.194 fascicoli⁷⁷;
- TOTALE: 1.478

Risultano, dunque, i seguenti dati rispetto ai fascicoli non ceduti, in modo tale da garantire il ruolo di 600 procedimenti:

	DA TRASFERIRE	TRASFERITI	SALDO
CALICE	1.190	582	-608
IUZZOLINO	928	602	-326
STEFANIA	355	188	-167

⁷⁴ Da ultimo, con decreto n. 11/2018 del 17 settembre 2018, la dott.ssa Di Nicola che la dott.ssa Babbini sono state assegnate a compiti di ausilio al I e II ruolo Dar. Con decreto n. 8/2019 la dott.ssa Babbini, avendo esaurito i suoi compiti alla sezione DAR, è stata assegnata a compiti di collaborazione col dott. Calice.

⁷⁵ Con decreto n. 6 del 26 marzo 2018 è stato soppresso il periodo "In considerazione degli affari attribuiti alla sezione non operano gli ordinari criteri di collegamento, connessione e riunione", pertanto tali criteri operano.

⁷⁶ Si indica in modo differenziato il numero di procedimenti trasferiti nel 2018 (entro l'8 gennaio) non risultando nelle statistiche estratte alla data del 31 dicembre 2017. Al 31 dicembre 2017 risultavano 1.329 pendenti, pertanto: 1.329 - 294 = 1.035 pendenti sul ruolo Iuzzolino all'esaurimento del trasferimento fascicoli al DAR.

⁷⁷ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio. Il Dar, I e II ruolo, è assegnato al Procuratore.

MIMMO	333	166	-167
TOTALE	2.806	1.534	-1.268

Si è ricordato che la dott.ssa Stefania nel mese di febbraio prenderà possesso presso altro ufficio, con la conseguenza che il dott. Altobelli sarà applicato a tale ruolo. Di conseguenza occorre “bloccare” la programmata perequazione dei ruoli alla data di presa di possesso del Sostituto della dott.ssa Stefania.

In quella data potrà essere riesaminata la situazione sotto diversi profili (possibile implementazione dei fascicoli della sezione DAR o altra soluzione), tenendo conto che, sulla base delle pendenze complessive (cfr. *sub.* Par. 18.9.5), appare ormai raggiunto l’obiettivo per i dott.ri Mimmo e Stefania, mentre devono ancora cedere fascicoli i dott.ri Calice e Iuzzolino.

In ogni caso si è già verificato che il SECONDO ruolo è oggetto di costante trattazione da parte del dott. Altobelli⁷⁸.

Anche il PRIMO ruolo è in corso di esame (evitando ogni blocco o sospensione) con l’ausilio del VPO addetto.

18.9.5. Le pendenze effettive dei Magistrati dopo l’istituzione delle Sezioni DAS e DAR

All’esito della istituzione della Sezione DAR e della prima attuazione dei criteri di priorità con fissazione dei procedimenti a citazione diretta in precedenza bloccati (cfr. *supra*) nelle Fasce B e C e, soprattutto, attuando la nuova indicazione sulla sospensione della richiesta di fissazione per alcuni procedimenti di Fascia C, solo formalmente pendenti presso il Magistrato (in attesa di nuove disponibilità del Tribunale), perciò indicati separatamente nelle statistiche, questa è alla data del 31.12.2017 la situazione dell’ufficio:

Magistrato	Mod.21	Mod 21 DAR	Mod. 21 DAS ⁷⁹	Fascia C fissazione sospesa	Mod 21 meno DAR+DAS+SOSPESI
Francesco Menditto	44	284			328
Andrea Calice	1.244		94	51	1.099
Gabriele Iuzzolino	1.035		113		922
Stefania Stefania	745		123	57	564
Giuseppe Mimmo	695		102	58	535
Filippo Guerra	549		117	60	372
Antonio Altobelli	2	1.194	13		1.209
Lelia Di Domenico	367		87		280
Luigi Pacifici	340		84		256
TOTALE.		1.478	733		

Come si vede per molti ruoli si è pervenuti a un “carico sostenibile” mentre per i ruoli Calice e Iuzzolino dovrà ulteriormente intervenire, alla presa di possesso del Magistrato che sostituirà la dott.ssa Stefania.

Complessivamente sui ruoli dei 7 Magistrati assegnati ai Gruppi di lavoro pendono 4.028 procedimenti, pari a una media di 575 procedimenti⁸⁰.

⁷⁸ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio. Il Dar, I e II ruolo, è assegnato al Procuratore.

⁷⁹ Nei dati DAS sono compresi anche i procedimenti la cui fissazione è stata sospesa, pari complessivamente a 46.

⁸⁰ Ulteriori provvedimenti sono stati adottati col decreto 15/2018. Si legge:

“Rilevato che:

- alla data del 20 ottobre 2018 i procedimenti “non movimentati” della Sezione DAR, II ruolo, sono pari a circa 80 fascia B e 520 fascia C;
- Alla data del 30 settembre 2018 i magistrati con un numero di fascicoli pendenti in Segreteria mod. 21 superiore a 600 (detratti quelli della Sezione Affari Risalenti e sospesi per il giudizio dibattimentale monocratico come previsto dal progetto organizzativo) sono i dott.ri Calice (1025), Iuzzolino (897) e Mimmo (657). Numeri di gran lunga inferiori a quelli presenti prima dell’avvio del progetto (decreto del 27 ottobre 2018⁸⁰);

19. L'assegnazione (predeterminata e automatica) degli affari (artt. 4 co. 1 lett. a), h) e m); 7 co. 3 e co. 4 lett. b); 10; 11)

19.1. Premessa, la conferma dei criteri previgenti. Il rispetto del disposto dell'art. 10 della Circolare

I criteri in materia di assegnazione ricalcano sostanzialmente quelli previgenti, come modificati a seguito dei provvedimenti adottati dal settembre 2016.

Si procede, pertanto, all'inserimento in un unico documento, attraverso opportuni coordinamenti, dei criteri precedenti anche al fine di consentire una lettura unitaria degli stessi.

I criteri indicati sono in linea con quanto previsto dall'art. 10 della Circolare:

- l'assegnazione (e la coassegnazione) può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti (questa facoltà appare residuale e da motivare adeguatamente);
- l'assegnazione (e la coassegnazione) spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento;
- l'assegnazione (e la coassegnazione) conferisce al Magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla Circolare;
- con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il Magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Si ritiene assolutamente residuale l'esercizio di questa facoltà, essendo "assorbita" dall'ordinaria interlocuzione tra Procuratore e Sostituto. Rimane fermo che tali criteri non potrebbero che ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo (cfr. par. 8, in particolare 8.1).

19.2. L'assegnazione ordinaria (predeterminata e automatica)

Ritenuto di potere proseguire l'opera diretta a consentire un carico "gestibile" per tutti i magistrati dell'Ufficio atteso che l'abnorme pendenza rilevata per taluni magistrati va addebitata a circostanze non a loro ascrivibili e risalenti nel tempo, avendo constatato questo Procuratore, come esplicitato nel progetto organizzativo, l'elevatissima professionalità, diligenza, abnegazione dei magistrati dell'Ufficio, constatata quotidianamente attraverso i continui incontri relativi all'attività investigativa;

Rilevato che i dati delle sopravvenienze dei procedimenti del secondo semestre 2017 e del primo semestre 2018 evidenziano un aumento esponenziale dei procedimenti del Gruppo I e, in particolare dei procedimenti ex 612-bis e 572 c.p. Noti

Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
572 c.p.	169	190	193	242	254	247	354	473
612 bis c.p.	167	164	173	177	200	206	208	224

Rilevato che risulta uno sbilanciamento tra i procedimenti assegnati per reati dei tre gruppi:

- o Gruppo Uno, 3 magistrati, 676;
- o Gruppo Due, 2 magistrati, 147;
- o Gruppo 3, 2 magistrati, 262;

Ritenuto che i dati suindicati rendono evidente che è necessario assegnare un quarto magistrato al Gruppo Uno (eliminando l'attuale previsione della presenza dell'ottavo magistrato alla Sezione DAR), anche in considerazione della necessità dell'esame immediato di plurimi procedimenti per delitti che pongono in serio pericolo la persona offesa. Va sottolineato, peraltro, che un ulteriore aumento dell'emersione di questi delitti ne renderà problematica la repressione, essendo già assegnati a questo Gruppo il 50% dei magistrati dell'Ufficio;

Ritenuto che nel corso della riunione dei magistrati dell'Ufficio del 22 novembre 2018, cui ha partecipato la dott.ssa Armanini, si è convenuto con le seguenti scelte che consentono di proseguire l'attuazione del progetto organizzativo dell'Ufficio:

- a) la dott.ssa Armanini ha espresso il gradimento per ricoprire il ruolo del quarto magistrato del Gruppo Uno;
- b) alla dott.ssa Armanini è assegnato il secondo ruolo DAR (come detto formato da 80 procedimenti Fascia B e 520, Fascia C non movimentati) – in coassegnazione co, Procuratore della Repubblica ai fini della responsabilità nella trattazione, come esposto nel progetto organizzativo - la cui trattazione non presenta alcuna urgenza. Questi procedimenti saranno trattati solo dopo quelli assegnati in via ordinaria e con l'ausilio dei VPO e di quanti sono assegnati all'Ufficio di collaborazione del Procuratore;
- c) quale conseguenza di quanto disposto alla lett. c) l'ottava Segreteria diviene la Segreteria del quarto magistrato assegnato al Gruppo e continua a trattare i due ruoli DAR. Dunque la Sezione DAR, così denominata, è soppressa;
- d) la formazione del ruolo ordinario della dott.ssa Armanini avverrà con le ordinarie assegnazioni (circa 70-90 al mese) con doppia attribuzione di fascicoli del gruppo Uno (escluse le assegnazioni del PM Turno Esterno). Ciò consente di bloccare le assegnazioni ai dott.ri Calice e Iuzzolino (che continueranno a ricevere le assegnazioni per precedente, durante il turno urgente e DAS) al fine di consentire loro di pervenire a un numero di procedimenti che si avvicini a quella media dell'Ufficio;
- e) il dato statistico sarà costantemente monitorato al fine di assicurare l'obiettivo suindicato alla lett. d) e anche al fine di valutare provvedimenti diretti a consentire anche al dott. Mimmo di avere una pendenza corrispondente a quella media dell'Ufficio.

Ai fini del trasparente e impersonale esercizio dell'azione penale si ritiene di dover seguire il principio dell'assegnazione dei procedimenti con meccanismi di natura automatica e predeterminata tramite il programma informatico SICP.

L'assegnazione dei procedimenti avviene, pertanto, in via predeterminata e automatica, in via informatica:

a) per i reati di competenza dei Gruppi.

Per i Magistrati del Gruppo Uno le assegnazioni dei reati del Gruppo avvengono, in modo da garantire la pari distribuzione:

- da un lato per i reati per i quali è stata creata la materia *Violenza di genere* (reati di cui alla l. n. 69/2019; cfr. par. 21-bis);

- dall'altro per i restanti reati del Gruppo Uno.

Per i soli reati materia *Violenza di genere* (reati di cui alla l. n. 69/2019; cfr. par. 21-bis), al fine di garantire l'immediato esame del fascicolo, l'assegnazione avviene in modo automatico e predeterminato attraverso il turno settimanale predisposto dal dott. Andrea Calice, comunicato alla Segreteria del Procuratore, Ai Magistrati del Gruppo Uno e al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti. Prevale, in ogni caso, l'assegnazione per precedente di cui al par. 19.4.1⁸¹.

b) per i reati di competenza della Sezione Definizione Affari Semplici;

c) per i reati che non rientrano nelle lett. a) e b), c.d. materia generica.

Sempre in via predeterminata avviene l'assegnazione al Procuratore della Repubblica sulla base della specifica individuazione dei reati a lui assegnati.

L'assegnazione automatica e predeterminata informatica riguarda, in primo luogo, le notizie di reato, perciò iscritte nei Registri mod. 21 (noti) e 44 (ignoti).

Fatti non costituenti reato (Reg. m.d. 45)

Per i fatti non costituenti reato operano analoghi criteri di assegnazione con le precisazioni che seguono.

Il PM TE, esaminato l'atto qualificato come fatto non costituente reato:

a) ne dispone l'iscrizione nel Reg. mod. 45, con sommaria descrizione del contenuto;

b) procede all'assegnazione sulla base degli ordinari criteri attraverso il possibile inquadramento di fatti in mere ipotesi astratte di reato che potrebbe emergere. Pertanto:

1) se non è possibile inquadrare i fatti in alcun reato, deve intendersi come materia generica di pronta definizione, con assegnazione allo stesso PM TE e conseguente contestuale archiviazione (ovvero trasmissione per competenza territoriale ad altra Procura);

2) se i fatti sono inquadrabili in mere ipotesi astratte di reati di materia generica o trattata dai Gruppi che potrebbero emergere, il procedimento è assegnato secondo gli ordinari criteri automatici. Operano gli ordinari criteri di connessione (se pur in presenza di mere astratte ipotesi di reato);

Qualora il Magistrato provveda successivamente all'iscrizione nei registri mod. 21, 21-*bis* o 44 operano gli ordinari criteri di assegnazione.

Gli atti anonimi

Per gli atti anonimi (cfr. *sub*) operano gli ordinari criteri di assegnazione, con le precisazioni che seguono.

Il PM TE, qualificato l'atto come Anonimo:

a) ne disporrà l'iscrizione nel Reg. mod. 46, con sommaria descrizione del contenuto;

b) procederà all'assegnazione sulla base degli ordinari criteri, valutando se vi sia un reato in linea di mera ipotesi ravvisabile, trasmettendo comunque il fascicolo alla Segreteria del Procuratore per gli adempimenti relativi all'iscrizione nel Reg. mod. 46, tenuto dalla stessa. Pertanto:

1) se non viene ravvisato alcun reato, dovrà intendersi come materia generica di pronta definizione (analogamente a quanto previsto per tale materia dai criteri del 26 febbraio 2013), con assegnazione allo stesso PM TE e conseguente contestuale archiviazione (ovvero trasmissione per competenza territoriale ad altra Procura). L'atto sarà trasmesso (con la nota d'iscrizione) alla Segreteria del Procuratore che curerà gli adempimenti successivi: iscrizione e assegnazione al medesimo Sostituto, sulla base dell'apposito registro di comodo, archiviazione (o trasmissione per competenza), previo visto del Procuratore della Repubblica;

2) se vengono ravvisati solo reati di materia generica, sarà assegnato secondo gli ordinari criteri automatici relativi alla stessa. L'atto sarà trasmesso (con la nota d'iscrizione) alla Segreteria del Procuratore che curerà l'iscrizione e l'assegnazione automatica - in immediata e continua successione (per ordine

⁸¹ Modifica apportata dal decreto n. 19/2020 del 9 novembre 2020. Modifica efficace per le notizie di reato pervenute dal 16 novembre 2020.

alfabetico) - sulla base dell'apposito registro di comodo, con successiva restituzione alla Segreteria del Magistrato assegnatario;

- 3) se vengono ravvisati reati attribuiti a un Gruppo di lavoro o di competenza del Procuratore della Repubblica sarà assegnato, rispettivamente, al relativo gruppo o al Procuratore. L'atto sarà trasmesso (con la nota d'iscrizione) alla Segreteria del Procuratore che curerà l'iscrizione e l'assegnazione come determinata: al Procuratore ovvero automatica al Magistrato del Gruppo, in immediata e continua successione (per ordine alfabetico), sulla base dell'apposito registro di comodo, con successivo inoltro alla Segreteria del Magistrato assegnatario.

19.3. Le deroghe, predeterminate, ai criteri di assegnazione ordinaria

In alcuni casi, tutti predeterminati, è opportuno prevedere deroghe ai criteri automatici di assegnazione per evidenti esigenze di celerità e funzionalità dell'azione della Procura della Repubblica.

In deroga ai criteri di assegnazione automatica, sono assegnati in via predeterminata al PM Turno Esterno (che provvede anche allo smistamento e assegnazione degli affari, come sotto indicato):

a) per ragioni di celere e immediata definizione:

1) **OMISSIS**⁸²;

2) **le notizie di reato relative al delitto di cui all'art. 640-ter c.p. che devono essere immediatamente trasmesse alla competente Procura Distrettuale. In tali casi il PM TE unitamente alla nota d'iscrizione firmerà il provvedimento di trasmissione per competenza. L'ufficio iscrizione trasmetterà i fascicoli alla Sezione DAS che curerà gli ulteriori adempimenti (annotazione al SICP, trasmissione del fascicolo)...**⁸³;

3) le notizie di reato che devono essere trasmesse per competenza ad altra Autorità Giudiziaria;

4) le notizie relative a reati precedibili a querela per i quali vi è contestuale remissione della stessa.

b) per ragioni di più agevole trattazione diretta ad assicurare la continuità tra il Magistrato che provvede agli atti urgenti e l'assegnatario:

1) le notizie di reato rientranti nella materia generica ricevute durante il turno che richiedano atti urgenti.

Per quanto riguarda i procedimenti che appartengono ai Gruppi di lavoro il Magistrato di turno esterno, effettuati gli atti urgenti, li trasmetterà al Sostituto Procuratore individuato secondo i criteri automatici, a meno che il Sostituto di turno non appartenga al Gruppo di lavoro in questione: in tale ipotesi il procedimento rimarrà assegnato al PM Turno Esterno.

Si intendono per atti urgenti quelli ricevuti:

o con "Atti da convalidare" (arresti/fermi, perquisizioni, sequestri);

o OMISSIS⁸⁴;

o **con attività svolta personalmente dal PM Turno Esterno ovvero dalla polizia giudiziaria su specifica direttiva impartita, anche oralmente, dallo stesso Magistrato.**

Si intendono ricevuti durante il turno gli atti pervenuti dopo la scadenza, ma comunicati verbalmente durante il turno stesso;

2) gli atti relativi alla scomparsa di persone (iscritti in qualunque registro), anche per le valutazioni da compiere su atti urgenti da adottare.

Le CNR con "Richieste urgenti" (intercettazioni, misure cautelari personali o reali, ecc.), saranno consegnata dalla polizia giudiziaria all'Ufficio Primi atti, immediatamente iscritte e, poi, trasmesse al Magistrato assegnatario⁸⁵. Il sabato, giorno in cui è chiuso l'Ufficio Primi Atti

⁸² Con decreto 8/2018 le notizie di reato nei confronti di ignoti pervenute con gli elenchi mensili di cui all'art. 107-bis disp. att. c.p.p. sono state assegnate al Procuratore della Repubblica;

⁸³ Con decreto n. 6 del 26.3.2018 è stata sostituita, oggi riportato in grassetto, l'originaria previsione (si precisa che col decreto 8/2018, di cui alla nota precedente, le notizie di reato nei confronti di ignoti pervenute con gli elenchi mensili di cui all'art. 107-bis disp. att. c.p.p. sono state omesse perché assegnate al Procuratore della Repubblica):

a) "per ragioni di celere e immediata definizione:

1) le notizie di reato nei confronti di ignoti pervenute con gli elenchi mensili di cui all'art. 107-bis disp. att. c.p.p.;

2) le notizie di reato nei confronti di ignoti appartenenti alla materia c.d. generica e gli atti non costituenti notizia di reato ricollegabili alla materia dei reati generici che possono essere immediatamente definiti; il Magistrato dovrà provvedere immediatamente a quanto risulta in sequestro;

3) le notizie di reato che devono essere trasmesse per competenza ad altra Autorità Giudiziaria;

4) le notizie relative a reati precedibili a querela per i quali vi è contestuale remissione della stessa;

....."

⁸⁴ Con decreto n. 9/2019 è stata soppressa la parte in cui si attribuivano al PM TE competenze nel caso di atti "con "Richieste urgenti" (intercettazioni, misure cautelari personali o reali, ecc.), **ritenute tali dal PM TE**";

⁸⁵ Periodo inserito con decreto n. 9/2019.

(nonché nel caso di doppia festività) e opera la Segreteria del PM Turno esterno, la Polizia giudiziaria contatterà il PM di Turno Esterno e seguirà le disposizioni dallo stesso impartite. In ogni caso, qualora sia depositata la CNR o, comunque, questa pervenga alla Segreteria del PM Turno Esterno, il PM valuterà:

- a) se disporre l'immediata iscrizione con conseguente onere di provvedere nel merito;
- b) se disporre che la CNR sia trasmessa all'Ufficio Primi atti il lunedì (ovvero il giorno lavorativo dopo la doppia festività), per l'iscrizione secondo le modalità previste.

Pertanto, il PM Turno Esterno valuterà con estremo rigore la sussistenza di ragioni di urgenza tanto impellenti da richiedere l'immediata iscrizione e l'adozione di un provvedimento da parte sua, atteso che si interviene sugli ordinari criteri di assegnazione giustificati da urgenza impellente⁸⁶.

I procedimenti relativi alla comunicazione dell'apertura della procedura concorsuale (fallimento, nuovo concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria grandi imprese) saranno iscritti nel Reg. mod. 45 e assegnati al 2° Gruppo. Per semplificare la ricerca per i successivi seguiti, sono assegnati sulla base dell'ultimo numero del Registro del Tribunale (R.G. Fall., R.G. NCP, R.G. LCAe R.G. ASGI): quelli con numero finale dispari (1, 3, 5, 7, 9) sono assegnati al dott. Filippo Guerra, quelli con numero finale pari e 0 (2, 4, 6, 8, 0) alla dott.ssa Lelia Di Domenico.

19.4. Criteri di assegnazione (predeterminati e automatici) nel caso di precedenti, riunioni, separazioni

Criteri specifici devono essere adottati in casi particolari.

19.4.1. Criteri generali. Assegnazione dei reati del Gruppo Uno⁸⁷

19.4.1. Criteri generali. Assegnazione dei reati del Gruppo Uno

Va regolata l'assegnazione dal procedimento da iscriverne con precedente nonché la riunione tra procedimenti pendenti al fine di assicurare la continuità di trattazione da parte dello stesso Magistrato (e anche dal Magistrato che lo ha sostituito, essendo subentrato nel ruolo) per evidenti ragioni di celerità e di uniformità di valutazione sulle determinazioni da assumere nell'esercizio o meno dell'azione penale.

I presupposti dell'assegnazione o riunione per precedente vanno individuati sulla base di criteri predeterminati indicati anche dal codice di rito:

- connessione *ex art.* 12 c.p.p.;
- collegamento *ex art.* 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.

L'individuazione del precedente in generale

Per ragioni di predeterminazione vanno individuati i criteri sulla base dei quali individuare il precedente, che, in linea generale, si individua nel procedimento pendente. **Devono ritenersi pendenti i procedimenti:**

- a) **iscritti al mod. 21 per i quali:**
 - 1) non sia stata richiesta l'archiviazione;
 - 2) non sia stata esercitata l'azione penale;
 - 3) ovvero, trattandosi di reati "a citazione diretta", non sia stata richiesta la fissazione dell'udienza dibattimentale;
- b) **iscritti al mod. 21-bis**, per i quali non sia avanzata richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta di fissazione di data dell'udienza dibattimentale;
- c) **iscritti al mod. 44** per i quali non sia stata avanzata richiesta di archiviazione;
- d) **iscritti al mod. 45** non ancora (auto)archiviati, annotati nel medesimo registro
- e) **iscritti a mod. 46**, non ancora archiviati *ex art.* 5 Reg. es. c.p.p., annotati nel medesimo Registro.

⁸⁶ Periodo inserito con decreto n. 9/2019.

⁸⁷ L'intero paragrafo è stato sostituito con decreto n. 19/2020 del 9 novembre 2020. . Modifica efficace per le notizie di reato pervenute dal 16 novembre 2020.

Il precedente per notizie di reato per calunnia (art. 368 c.p.), false informazioni al PM (art. 371-bis c.p.), falsa testimonianza (art. 372 c.p.)

In ogni caso si intende connessa la notizia di reato per calunnia, false informazioni al PM e falsa testimonianza conseguente a querela o denuncia che va assegnata al medesimo magistrato della notizia di reato denunciata come calunniosa o che ha proceduto, anche se definita con archiviazione o sentenza irrevocabile.

Il precedente per i reati (e i procedimenti) del Gruppo Uno

Per i reati (e i fatti) del Gruppo Uno il precedente va individuato tenendo conto della particolare natura di questi reati (violenza di genere) per i quali sono presentate nel tempo, spesso, plurime denunce-querelle con la necessità di rendere unitaria la valutazione, anche dopo l'archiviazione o la definizione in primo grado per la conoscenza del caso e per consentire, ove possibile, l'utilizzo dei diversi istituti (eventuale contestazione suppletiva nel corso del dibattimento; richiesta di aggravamento della misura prima della trasmissione degli atti al giudice d'appello, ecc.).

Va sottolineato che il magistrato assegnatario di un procedimento penale del gruppo Uno deve avere una visione completa di una serie di vicende che potrebbero dar vita a dinamiche drammatiche che solo un'analisi globale ed esaustiva dei fatti può arginare. Quindi anche una semplice C.N.R. iscritta a modello 45, può in un contesto complessivo e dettagliato di una determinata situazione (in cui già sono iscritti vari procedimenti penali per reati appartenenti al gruppo 1, come ad esempio la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; l'inosservanza del provvedimento del giudice per l'affido dei figli; la sottrazione di un minore; atti persecutori) assumere una valenza di rilievo, che invece non avrebbe se considerata singolarmente.

Pertanto, per i soli reati del Gruppo Uno⁸⁸ si ritiene "pendente" il procedimento e si procede all'assegnazione per precedente (mod. 21, mod. 44, mod. 45):

- anche dopo l'archiviazione richiesta o disposta dal Gip (mod. 21 e 44);
- anche dopo l'autoarchiviazione (mod. 45)
- anche se sia intervenuta sentenza definitiva (mod. 21)⁸⁹.

In concreto, questi i criteri, con riferimento alle diverse fasi in cui possono trovare i procedimenti⁹⁰:

- Precedente per iscrizione;
- Precedente in fase interlocutoria (Rich. udienza; Rich. R.G.; Rich. G.I.);
- Precedente in fase dibattimentale di primo grado;
- Precedente con sentenza definitività della sentenza;
- Precedente con richiesta archiviazione;
- Precedente con decreto archiviazione.

Nel caso in cui 2 o più precedenti si trovino nella stessa fase (es. in dibattimento, oppure in indagine) opera il principio del più risalente.

L'unicità di trattazione dei procedimenti del Gruppo Uno è assicurata, oltre al criterio di precedente, dagli ulteriori criteri generali previsti oltre:

- nel caso in cui ci sia una denuncia da parte dell'indagato/imputato per calunnia (reato appartenente al gruppo dei generici) nei confronti della parte offesa di un reato appartenente al gruppo Uno; va comunque assegnato al precedente collegato a prescindere dalla fase del procedimento;
- nel caso da ritenersi di connessione o collegamento in cui ci sia un indagato/imputato per reati appartenenti al gruppo Uno con diverse parti offese (caso in cui tizio è stato indagato/imputato per atti persecutori nei confronti della ex moglie ed è nuovamente stato

⁸⁸ Nel testo previgente il riferimento era solo "ai reati di cui agli articoli 388, co. 2, 570, 570-bis 572, 612-bis, c.p. (tutti attribuiti al Gruppo Uno)".

⁸⁹ Nel testo previgente il riferimento era alla "sentenza di primo grado (lettura del dispositivo)".

⁹⁰ Da questo periodo si tratta di specificazioni non presenti nel testo previgente.

denunciato per lo stesso tipo di reato dall'attuale compagna; oppure il caso in cui tizio è indagato/imputato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori ed è denunciato dalla compagna per atti persecutori).

19.4.2. Riunione (o trattazione unitaria) con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato o atto pervenuto,

Va, in primo luogo, regolato il caso in cui il PM assegnatario ritenga che ricorrano ragioni di connessione o di collegamento di procedimenti (art. 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.). Allo stesso modo deve procedersi nel caso in cui vi siano plurime iscrizioni per la medesima notizia di reato o atto pervenuto.

Tali criteri, con gli opportuni adattamenti, possono assumere rilievo anche per gli atti iscritti al Reg. mod. 45 o al Reg. mod. 46 sulla base dell'inquadramento dei fatti ivi esposti.

La riunione opera nel caso di notizie di reato o atti iscritti nel medesimo registro (mod. 21, 44, 45, 46).

La trattazione unitaria comporta l'assegnazione al medesimo Magistrato di notizie di reato o atti iscritti in diversi registri.

I Criteri

Vanno individuati seguenti criteri:

- a) procedimenti trattati tutti dal medesimo Gruppo di lavoro ovvero tutti quale materia generica: opera il principio dell'iscrizione più risalente;
- b) procedimenti rientranti in un Gruppo di lavoro e nella materia generica: prevale sempre l'assegnazione al Magistrato del Gruppo di lavoro;
- c) procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro: operano i principi di cui all'art. 16 c.p.p., salvo che per la specificità del reato trattato o dello stato delle indagini preliminari si debba provvedere diversamente. In caso di disaccordo tra i Magistrati interessati provvederà il Procuratore;
- d) procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro e nella materia generica: prevale sempre l'assegnazione a uno dei Gruppi di lavoro e, tra questi, operano i principi da ultimo esposti *supra* c).

Potrà, in ogni caso, procedersi a coassegnazione (cfr. oltre).

Nel caso in cui siano individuati "precedenti" relative notizie di reato iscritte al Reg. mod. 21 e/o 44 con atti iscritti al Reg. mod. 45 e/o 46 (ovvero relative a questi due registri) si procede, comunque, a trattazione unitaria sulla base dei criteri indicati, ivi compreso quello del precedente nel caso in cui non siano state compiute attività nei diversi fascicoli, ovvero secondo le esigenze derivanti dallo stato dei procedimenti valutate concordemente dai Magistrati assegnatari e, in caso di disaccordo, dal Procuratore.

Procedimento

Questo il procedimento da seguire:

- il Magistrato che ritiene vi siano ragioni per richiedere la riunione del proprio procedimento ad altro fascicolo, trasmette il fascicolo al Magistrato interessato che, se concorda, dispone la riunione (la Segreteria provvederà alle incombenze). In caso contrario restituisce il fascicolo;
- il Magistrato che ritiene vi siano ragioni per riunire al proprio procedimento altro fascicolo richiede al collega quest'ultimo e, previo accordo (manifestato anche all'atto della trasmissione), dispone la riunione (la Segreteria provvederà alle incombenze).

I Magistrati potranno anche chiedere in visione i fascicoli per le ulteriori valutazioni specificando le ragioni della richiesta. I fascicoli saranno trasmessi previa valutazione del Magistrato assegnatario (per evidenti ragioni anche di possibile coordinamento); in caso di urgenza manifestata dal Magistrato richiedente, qualora l'assegnatario non possa provvedere tempestivamente, neanche verbalmente, provvederà il Procuratore.

In caso di disaccordo tra i Magistrati i procedimenti interessati sono trasmessi al Procuratore che valuta, con provvedimento motivato, la necessità della trattazione da parte dello stesso Magistrato (sulla base dei criteri indicati di connessione e collegamento). Il Procuratore potrà disporre la coassegnazione.

19.4.3. Assegnazione per precedente

All'atto dell'assegnazione va, immediatamente, valutata dal PM TE la necessità di attribuire il procedimento in corso di iscrizione al precedente già iscritto al fine di assicurare la continuità di trattazione da parte dello stesso Magistrato, per evidenti ragioni di celerità e di uniformità di valutazione sulle determinazioni da assumere nell'esercizio o meno dell'azione penale.

Pertanto⁹¹, al fine di favorire la trattazione unitaria, qualora dalla lettura della CNR o dell'atto da iscrivere risultino procedimenti pendenti relativi a fatti connessi o collegati o relativi alla medesima notizia di reato o atto

⁹¹ Si riportano i criteri adottati il 27.9.2016 che hanno superato il vaglio del C.S.M..

pervenuto, il procedimento sarà assegnato dal PM TE al PM del precedente in questa fase, esclusivamente con riferimento al medesimo registro⁹² (alla luce della provvisorietà della valutazione) e, nel caso di plurimi precedenti, al primo (più risalente numero di Registro).

Successivamente all'assegnazione operata per precedente dal PM TE (come detto esclusivamente nel caso in cui si tratti di procedimenti iscritti nel medesimo registro), la riunione per precedente avverrà secondo le modalità previste al paragrafo 3.3.2.

19.4.4. Separazione del procedimento, astensione, altre ipotesi

Restano assegnati al Magistrato titolare del procedimento originario anche quelli instaurati a seguito di provvedimento di separazione, quantunque relativi a tipologie di reati di competenza di altro Magistrato, anche se di competenza del Giudice di Pace o dello stesso Procuratore. In tali casi ne informerà comunque il Procuratore che valuterà l'opportunità di una coassegnazione con un Sostituto Procuratore che tratta la specifica tipologia di reato o con lo stesso Procuratore.

In caso di richiesta di astensione il procedimento è riassegnato seguendo i criteri indicati.

In caso di richiesta di trasmissione di atti alla Procura formulata in udienza il procedimento viene assegnato al Sostituto Procuratore che ne ha fatto la richiesta.

19.5. Coassegnazione, assegnazione al Procuratore

La coassegnazione è effettuata in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 co. 1, 2 e 3 della Circolare.

Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà disporre la coassegnazione, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, sentito quest'ultimo, anche ad altri Sostituti in ragione della complessità e delicatezza del procedimento e nel caso in cui siano interessati al procedimento più Gruppi ovvero per una pregressa esperienza degli stessi Magistrati in vicende analoghe o connesse o collegate, già definite, o comunque per ragioni di economia processuale.

Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà coassegnare a sé stesso, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, e sentito quest'ultimo, la trattazione di procedimenti penali di particolare rilievo con riferimento alla complessità e delicatezza dell'oggetto, alla qualità dei soggetti coinvolti - sia come indagati che come persone offese - e alla gravità dell'allarme sociale provocato dai relativi reati.

La coassegnazione, di regola, è effettuata al momento dell'assegnazione e con provvedimento motivato. La coassegnazione in una fase successiva sarà adeguatamente motivata.

In caso di coassegnazione di procedimenti tutti gli atti devono essere concordati tra i coassegnatari e i provvedimenti conclusivi delle indagini dovranno avere la firma di tutti i Magistrati coassegnatari.

La coassegnazione può riguardare anche il compimento di singoli atti (art. 10 co. 2, Circolare) anche se si ritiene che debba trattarsi di eccezioni adeguatamente motivate.

Rimane fermo il potere attribuito dal d.lgs. n. 106/2006 (nonché dall'art. 10 co. 1, sec. per. della Circolare) di assegnazione del procedimento al Procuratore della Repubblica che andrà esercitata con provvedimento adeguatamente e specificamente motivato, dando atto delle ragioni dell'esercizio di tale potere. Presso la Segreteria del Procuratore sarà tenuto in modo riservato un registro con l'indicazione dei procedimenti ora indicati⁹³.

⁹² Per favorire le riunioni si è previsto al par. 2.2. del provvedimento adottato il 27.9.17 sulla riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti: "Qualora dalla lettura della CNR (in particolare del campo *See E: "DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI"*) o dell'atto da iscrivere (ANONIMI O FNCR) risultino procedimenti pendenti in Procura relativi a fatti connessi si predisporrà l'assegnazione al PM titolare del precedente nell'apposito campo (come previsto dai criteri organizzativi).....

Il riferimento al procedimento in questa fase, dunque, rileva esclusivamente nel caso di pendenza di un procedimento nel medesimo registro. Qualora emergano, comunque, precedenti relativi a procedimenti suscettibili di riunione iscritti in altri registri (ad esempio, attraverso la ricerca della persona offesa) nella scheda d'iscrizione si procederà ad apposita annotazione nel campo "Altri prec._____".

In presenza di plurimi precedenti sarà assegnatario il PM titolare del precedente più risalente e si provvederà ad annotare gli altri precedenti nella parte relativa "Altri prec._____". In modo tale da consentire le opportune valutazioni da parte del PM che riceverà il fascicolo.

Si procederà, comunque, alla ricerca del precedente, pur se non segnalato, e agli adempimenti ora descritti nei seguenti casi:

- a) art. 570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- b) art. 572 c.p., maltrattamenti in famiglia;
- c) artt. 582-577 nel caso di lesioni ai danni del coniuge, ascendente o discendente, fratello o sorella, o del convivente;
- d) art. 612-bis c.p., atti persecutori;
- e) denuncia per calunnia conseguente a querela o denuncia;
- f) ogni volta che il PM TE o il Cancelliere addetto all'ufficio ne ravvisi la necessità".

⁹³ Pur non essendo previsto dai precedenti criteri né dalla Circolare, si ritiene opportuna l'istituzione di tale registro, con l'indicazione dei dati essenziali del fascicolo.

19.6 Criteri di assegnazione in casi particolari

“I procedimenti inviati ad altra Autorità Giudiziaria successivamente restituiti, nonché quelli regrediti a fase processuale/procedimentale anteriore, competono al PM precedente assegnatario. Qualora il PM non presti più servizio presso l’ufficio sono assegnati secondo i criteri ordinari.

Nel caso di restituzione da altra Autorità Giudiziaria di procedimenti relativi a reati assegnati alla Sezione DAS si procede all’assegnazione secondo i criteri previsti per tale sezione”⁹⁴.

I procedimenti inviati ad altra Autorità Giudiziaria successivamente restituiti, nonché quelli regrediti a fase processuale/procedimentale anteriore, competono al PM precedente assegnatario. Qualora il PM non presti più servizio presso l’ufficio sono assegnati secondo i criteri ordinari.

Per i procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, co. 3-*quinq*ues, c.p.p. trasmessi dalla Procura della Repubblica di Roma per il dibattimento, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con decreto del 13.9.2010, adottato ai sensi dell’art. 51 comma 3-*ter* c.p.p., ha stabilito che le funzioni di PM nel dibattimento siano esercitate da un Magistrato designato da questo Procuratore della Repubblica. Premesso che i fascicoli in questione sono quelli per i quali il Procuratore della Repubblica ha ritenuto non essere di particolare complessità, si designa il PM di turno all’atto della ricezione del fascicolo.

Il fascicolo sarà trasmesso dall’ufficio Primi Atti alla Segreteria del Procuratore che provvederà a iscrivere il procedimento in un registro di comodo⁹⁵ e, successivamente, a trasmetterlo al PM di turno. Quest’ultimo potrà decidere di seguire personalmente il fascicolo ovvero farlo trattare dal PM di udienza nell’udienza fissata (e nelle eventuali successive). Il fascicolo sarà trasmesso e custodito dall’ufficio dibattimento.

19.7. L’assegnazione di singoli atti

Prevede l’art. 11 della Circolare: “L’assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica (...), secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo”.

Si ritiene di non prevedere l’esercizio di tale facoltà, in quanto l’eventuale esigenza potrà trovare adeguata soluzione nella coassegnazione secondo i criteri previsti, così dando opportuno riconoscimento all’autonomia e alle prerogative del Magistrato.

Potrà essere disposta l’assegnazione di singoli atti in caso di impedimento del Magistrato assegnatario o col suo consenso. In ogni caso l’assegnazione di singoli atti va effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del Magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

20. Il Servizio di assegnazione degli affari (*smistamento*): modalità d’iscrizione nei registri degli atti e delle notizie di reato pervenuti (artt. 2, 3, 4 lett. m), 10 della Circolare)

20.1. Premessa

Il turno di assegnazione, c.d. *smistamento*, ha durata settimanale dalle ore 09,30 del lunedì alle ore 09,30 del lunedì successivo e viene svolto dallo stesso Sostituto Procuratore che svolge il Turno Esterno, salvo eccezioni purché concordate tra i Magistrati interessati e comunicate al Procuratore.

Il Magistrato di Turno provvede all’esame delle notizie di reato (ovvero degli atti non costituenti notizie di reato e degli anonimi) e all’assegnazione secondo i criteri indicati in precedenza.

Il Sostituto Procuratore di Turno informa, tempestivamente, il Procuratore della Repubblica delle notizie di reato e degli atti comunque smistati che per qualsiasi motivo (a mero titolo esemplificativo: particolare allarme sociale, personalità della persona offesa o dell’indagato, complessità delle investigazioni, rilevanza degli interessi coinvolti) si presentino di “particolare rilievo” o che ritenga opportuno segnalare.

La regolamentazione che segue si inquadra nella responsabilità attribuita al Procuratore della Repubblica sulla osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed è stata oggetto di specifiche riunioni con le colleghe e i colleghi.

20.2. Modalità d’iscrizione

Le modalità di esame, valutazione, assegnazione e smistamento delle notizie di reato, degli atti non costituenti reato, degli anonimi (e dei seguiti) è disciplinata nel dettaglio dalla circolare del 26 settembre 2016

⁹⁴ Periodo aggiunto con decreto n. 6 del 26.3.2018

⁹⁵ Allo stato non risulta possibile l’iscrizione al SICP.

(prot. n. 342/2016) sulla *riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti* e successive modificazioni, inserita nel testo aggiornato nel documento consultabile sul sito della Procura⁹⁶.

La riorganizzazione dell'ufficio è avvenuta:

- “al fine di assicurare l’uniforme e rapida selezione delle notizie di reato, degli atti e dei seguiti pervenuti, con particolare riferimento a quelli che non presentano particolari questioni – in fatto e in diritto – da risolvere”;
- per assicurare una “più funzionale ripartizione dei servizi della Procura, con l’obiettivo anche di “standardizzare” – per quanto possibile – la definizione delle notizie di reato e gli atti di più agevole valutazione, utilizzando al massimo le professionalità della polizia giudiziaria e del personale amministrativo e consentendo al Magistrato di concentrarsi su attività che richiedano una specifica elaborazione”;
- con assegnazione di un numero adeguato di dipendenti, tra cui un Cancelliere;
- nell’ambito di una più ampia riorganizzazione diretta ad agevolarne il funzionamento, in particolare attraverso l’adozione della direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016 (n. prot. 1357/2016), con cui sono state disciplinate le modalità di redazione e trasmissione della Comunicazione della Notizia di Reato (art. 347 c.p.p.) e di altri atti (Fatti Non Costituenti Reato, provenienti da Anonimi, Seguiti), con l’obiettivo di assicurare una “*rapida valutazione degli atti suindicati (costituiti principalmente da CNR) da parte del pubblico ministero, sia in ordine agli adempimenti relativi all’immediata iscrizione negli appositi registri, sia relativamente alle ulteriori attività da svolgere ai sensi del codice di rito*”. La direttiva alla polizia giudiziaria è costantemente aggiornata (anche sulla base delle modifiche normative, come avvenuto da ultimo con la l. n. 103/2017) ed è reperibile (con la relativa modulistica) nella versione corrente sul sito della Procura⁹⁷.

Queste le competenze del PM di Turno smistamento, coadiuvato dal Cancelliere addetto all’ufficio Primi Atti, riprese dalla citata circolare⁹⁸:

1. Competenze dell’Ufficio Primi Atti

1.1. Ricezione, raccolta e selezione a) delle notizie di reato e degli altri atti da valutare per l’iscrizione nei registri; b) dei seguiti; c) di altri atti

L’Ufficio Primi Atti, ubicato al piano terra della Procura, è competente per la ricezione, raccolta e selezione dei seguenti atti:

a) *notizie di reato e atti da valutare ai fini delle ulteriori determinazioni in ordine all’iscrizione in uno dei Registri - mod. 21, mod. 21-bis, mod. 44, mod. 45, mod. 46* (la modalità di trattazione sarà esaminata al paragrafo 2).

Pur non essendo agevole un’elencazione esaustiva, è opportuno indicare i principali atti e le frequenti modalità con cui pervengono in Procura al fine di prevedere una tendenziale uniforme trattazione, ferma restando la determinazione del PM Turno Esterno (oltre indicato PM TE):

- 1) *atti trasmessi dalla polizia giudiziaria o da altre Procure o Autorità Giudiziarie* con le attuali ordinarie modalità:
 - deposito presso l’Ufficio Primi Atti;
 - trasmissione a mezzo posta;
 - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) della polizia giudiziaria (o di altra Autorità Giudiziaria) pervenuta esclusivamente a cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it;
 - modalità che consenta univocamente di avere certezza del soggetto che invia l’atto secondo la valutazione iniziale del Cancelliere addetto e finale del PM TE. Ad esempio, atti pervenuti (evidentemente erroneamente) ad altri indirizzi di posta elettronica (in particolare, certificata) della Procura che saranno inoltrati dall’Ufficio ricevente all’Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it);
- 2) *atti inoltrati da Uffici Pubblici o pubblici ufficiali (art. 331 c.p.p.), da chi ha l’obbligo del referto (art. 334 c.p.p.)* con le modalità indicate al n. 1);
- 3) *atti inviati da privati*. Si tratta di atti che pervengono con diverse modalità e di più difficile “catalogazione” per gli adempimenti che ne conseguono. Si possono individuare le seguenti modalità di trasmissione, ferme restando le determinazioni del PM TE rispetto ai diversi casi concreti che si possono verificare:
 - a. a mezzo “piego raccomandato” (ovvero raccomandata) contenente querele (o istanze di procedimento), con sottoscrizione autenticata *ex* art. 336, comma 1, c.p.p. (e art. 341 c.p.p.). Dopo la doverosa iscrizione secondo le ordinarie modalità, tali atti saranno, comunque, soggetti

⁹⁶ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=408. Aggiornamento operato da ultimo a seguito della l. n. 69/2019 cd Codice Rosso.

⁹⁷ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411

⁹⁸ Si ripercorrono testualmente i criteri oggi previsti valutati favorevolmente dagli organi di autogoverno.

alla successiva valutazione del PM assegnatario circa il rispetto delle disposizioni sulla procedibilità;

- b. a mezzo posta (anche raccomandata, posta prioritaria, ecc.). Non essendovi prova dell'identità del mittente (anche se con sottoscrizione e se risulta allegata la copia di un documento d'identità) l'atto sarà qualificato come ANONIMO;
- c. a mezzo PEC, pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Allo stato attuale della normativa deve ritenersi che non vi sia prova "legale" dell'identità del mittente, sicché l'atto sarà prudenzialmente qualificato come ANONIMO, fermo restando che le attività successive disposte eventualmente dal PM assegnatario potranno consentire di individuare con certezza il mittente, con le conseguenze che ne discendono ai fini dell'attribuibilità dell'atto.

In casi particolari (trasmissione continua di messaggi di posta elettronica provenienti dallo stesso indirizzo, posta elettronica contenente plurimi documenti o documenti voluminosi, messaggi di posta elettronica non facilmente comprensibili ecc.) il PM TE potrà disporre per le vie brevi:

- la stampa del messaggio di posta elettronica, con le indicazioni ritenute opportune, con iscrizione nel Reg. mod. 46;
 - che il messaggio di posta elettronica sia "cestinato", con inoltro al mittente del seguente messaggio "*il messaggio di posta elettronica (mail) è stato cestinato, se si intende presentare un esposto o una denuncia rivolgersi al più vicino comando di polizia giudiziaria (Carabinieri, Commissariato di Polizia, ecc.)*". Il messaggio di posta elettronica di invio sarà stampata e custodita agli atti per 12 mesi;
 - che il messaggio di posta elettronica sia "cestinato", senza ulteriori adempimenti (ad esempio, se "spam");
- d. a mezzo posta elettronica (anche certificata) pervenuta a indirizzi di posta elettronica della Procura diversi da cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Il messaggio di posta elettronica sarà inoltrato dallo stesso Ufficio ricevente al predetto indirizzo dell'Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it) e si procederà come indicato alla precedente lettera c.;
- 4) *atti inviati da avvocati*. Appare opportuna una differenziazione con i privati per il ruolo svolto dall'avvocatura e per il riconoscimento legale delle notifiche telematiche (SNT). Si possono proporre le seguenti ipotesi di trasmissione di atti:
- a. a mezzo posta elettronica certificata (in particolare se abilitata per il servizio SNT, spesso riconoscibile attraverso la parte finale dell'indirizzo: nome.cognome@pecavvocatitivoli.it; nomecognome@ordineavvocatiroma.org, ecc.) pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Si procederà secondo gli ordinari criteri ritenendo, allo stato, certa l'identità del mittente, salva l'ulteriore valutazione del PM assegnatario (ad esempio, in ordine alla procedibilità delle querele eventualmente allegate);
 - b. a mezzo posta (raccomandata, posta prioritaria, ecc.) o da posta elettronica diversa da quella indicata alla precedente lett. a. (PEC avvocati) pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Qualora si ritenga l'atto proveniente inequivocabilmente da avvocato si procederà secondo quanto ora indicato alla lett. a. In caso contrario si procederà come indicato *Supra* n. 3), lett. b., c. (atto proveniente da Anonimo);
 - c. a mezzo posta elettronica diversa da quella indicata alla precedente lett. a. (PEC avvocati) pervenuta a posta elettronica della Procura diversa da cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Il messaggio di posta elettronica (ovviamente se non relativo ad attività dell'Ufficio ricevente o ad altri Uffici cui sarà inviata) sarà inoltrato dallo stesso Ufficio al predetto indirizzo dell'Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it) che procederà come indicato al precedente punto b.

Le CNR e altri atti trasmessi con "Atti da convalidare" (arresti/fermi, perquisizioni, sequestri), consegnati direttamente alla Segreteria del PM TE che cura i relativi adempimenti, se pervenuti all'Ufficio Primi Atti (ad esempio da altro Ufficio Giudiziario) vanno trattate con urgenza.

Si ricorda che gli atti con "Richieste urgenti" (intercettazioni, misure cautelari personali o reali, ecc.) vanno consegnati sempre all'Ufficio Primi Atti che li tratta con urgenza⁹⁹;

- b) *atti che costituiscono seguito di notizie di reato e/o di procedimenti pendenti, ivi compresi i fascicoli relativi a procedimenti incidentali trasmessi da altra Autorità Giudiziaria, come il Tribunale del Riesame (la modalità di trattazione sarà affrontata nel paragrafo 3.1).* Per gli atti provenienti da privati o da avvocati ritenuti seguiti la qualificazione

⁹⁹ Modifica apportata a seguito del decreto n. 9/2019.

- avverrà senza formalità per i limitati effetti che ne derivano (dunque non si applicano le disposizioni relative alle notizie di reato ecc., di cui *Supra* lett. a) nn. 3 e 4), ferme restando le valutazioni del PM assegnatario;
- c) *atti, comunque pervenuti, che debbano essere trasmessi ad altri Uffici: Segreteria del Procuratore, Segreterie dei Magistrati, Segreteria Amministrativa ecc.* (la modalità di trattazione sarà affrontata nel paragrafo 3.2).

1.2. Ricezione e trasmissione della corrispondenza

L'Ufficio Primi Atti provvede, inoltre:

- a) alla ricezione, apertura, selezione e smistamento della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale, avendo **massima cura nell'individuazione degli Uffici destinatari**, a cui gli atti andranno tempestivamente consegnati, di regola in giornata. Saranno trasmessi ad altri Uffici con registro di passaggio i soli atti pervenuti a mezzo assicurata o raccomandata o ritenuti di rilievo.
- b) alla preparazione della corrispondenza in partenza, con le seguenti modalità:
 - il personale addetto ai vari Uffici della Procura avrà cura di inoltrare la corrispondenza in uscita, già inserita nelle buste chiuse e intestate, presso l'Ufficio Primi Atti;
 - il personale addetto all'Ufficio Primi Atti, di norma l'Ausiliario, provvederà a registrare debitamente negli appositi moduli la corrispondenza ordinaria, raccomandata e assicurata, per la successiva consegna all'Ufficio Postale.

1.3. Adempimenti burocratici (registri di passaggio, depositato ecc.)

Al fine di assicurare la funzionalità del servizio, principalmente relativo a selezione di atti e notizie di reato da assegnare e iscrivere con celerità, le incombenze burocratiche saranno ridotte al minimo. In particolare:

- i registri di passaggio tra Uffici della Procura saranno adottati solo se assolutamente necessari e come indicato nel presente provvedimento ovvero secondo le indicazioni del Direttore Amministrativo e/o del Cancelliere addetto, previo accordo del Procuratore;
- il "depositato" sarà apposto con modalità tali da semplificare l'attività del personale (ad esempio, sarà sufficiente il "depositato" sul solo elenco mensile che contiene le CNR IGNOTI seriali e non sulle singole CNR allegate).

2. Modalità di trattazione: a) delle notizie di reato e degli atti da valutare per l'iscrizione nei registri

2.1. Criteri generali

2.1.1. Attività del Cancelliere addetto all'Ufficio

Il Cancelliere addetto all'Ufficio, con la collaborazione del personale assegnato, provvede – nei tempi consentiti dal carico di lavoro – ai seguenti adempimenti relativi alle notizie di reato e agli atti da valutare ai fini dell'iscrizione nei Registri della Procura (*Supra*, par. 1, lett. a):

- a) all'esame preliminare degli atti pervenuti;
- b) alla verifica del rispetto delle modalità di compilazione delle CNR e degli altri atti (ANONIMI, FNCR) da parte della polizia giudiziaria del circondario destinataria della direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016, al solo fine di procedere alle opportune segnalazioni agli stessi Comandi nel caso di inesattezze da evitare per il futuro e che, se reiterate, saranno segnalate alla Segreteria del Procuratore;
- c) alla suddivisione degli atti con la tendenziale seguente ripartizione:
 1. *atti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace, trattati dal relativo Ufficio:*
 - o nel caso di CNR provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario si terrà prioritariamente conto delle indicazioni fornite nel campo "Giudice Competente", compilando la prima parte del modulo riservato al PM (proponendo le relative determinazioni), apponendo la data e il timbro del PM TE. Qualora si ravvisino discordanze, inesattezze o dubbi l'atto sarà separatamente sottoposto al PM TE annotando (con le modalità ritenute opportune) le integrazioni "provvisorie";
 - o nel caso di CNR provenienti da altra polizia giudiziaria o da altre Autorità (ad esempio, trasmissione atti per competenza), sarà predisposta con le modalità ora indicate l'apposita scheda di iscrizione (allegato 1, Modulo "Scheda Iscrizione"¹⁰⁰);

¹⁰⁰ Per la "Scheda Iscrizione" allegata, viene indicato in nota 1 "Versione 26 settembre 2016", per consentire di differenziarla da moduli eventualmente adottati in seguito con integrazioni o modifiche.

2. *atti relativi a reati da trasmettere all'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS)*, secondo quanto precisato nel provvedimento istitutivo (e successive integrazioni). Si procederà con le modalità suindicate al n. 1.;
3. *atti relativi a fatti di agevole inquadramento per l'iscrizione* (mod. 21, mod. 44, mod. 45 e mod. 46), anche sulla base del modulo trasmesso (se compilato correttamente) dalla polizia giudiziaria del circondario. Si procederà con le modalità suindicate al n. 1., salva diversa determinazione del PM TE. Per gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria ritenuti inviati da Anonimi o Fatti Non Costituenti Reato si privilegerà, se corretta, l'indicazione contenuta nella Sez. E: "OGGETTO" del modulo compilato dalla polizia giudiziaria.

Il Cancelliere addetto potrà suggerire eventuali semplici correzioni o integrazioni dei dati indicati nella CNR segnalandoli opportunamente al PM TE.

Per le sentenze di fallimento, da iscrivere al Reg. mod. 45, vanno indicati il numero del Registro Fallimenti del Tribunale con estrema precisione il ("R.G. xx/20xx R.F.") e il soggetto nei cui confronti viene comunicata l'apertura del fallimento (OGGETTO: *Comunicazione di apertura fallimento TIZIO&C s.r.l.*). Pertanto il personale dell'Ufficio Primi Atti evidenzierà sull'originale della comunicazione del Tribunale i dati suindicati, che saranno riportati al SICP dal personale addetto all'iscrizione, nel campo note.

Allo stesso modo si procederà nei limitati casi relativi a concordati preventivi ("R.G. xx/20xx C.P."...OGGETTO: *Comunicazione di concordato preventivo SEMPRONIO S.n.C.*) e liquidazioni coatte amministrative ("R.G. xx/20xx L.C."...OGGETTO: *Comunicazione di liquidazione coatta amministrativa MEVIO*);

4. *atti relativi a fatti di non agevole inquadramento*. Saranno sottoposti al Magistrato per le opportune valutazioni, eventualmente predisponendo una proposta "provvisoria" di scheda di iscrizione (salva diversa determinazione del PM TE) utilizzando il modulo allegato 1, con le eventuali opportune integrazioni. Anche nel caso in cui non sia avanzata alcuna proposta sarà allegata la scheda di iscrizione da compilare a cura del PM TE.

Si raccomanda:

- **di trasmettere immediatamente alla Segreteria del Magistrato Turno Esterno gli atti comunque pervenuti contenenti "Atti da Convalidare";**
- **di trattare con urgenza gli atti contenenti "Richieste Urgenti", ivi compresi i fascicoli trasmessi per competenza con misura cautelare emessa (eventualmente da confermare ex art. 27 c.p.p.)¹⁰¹;**

- d) all'inoltro, con le modalità concordate col PM TE, degli atti come suddivisi sulla base delle indicazioni ora date.

2.1.2. Competenze del PM TE (e delle segreterie)

Il PM TE provvede:

- a) per gli atti di cui ai nn. 1. (trattati dall'Ufficio GdP) e 2. (trattati dall'Ufficio DAS) – previo esame, valutazione ed eventuale modifica o integrazione – alla sottoscrizione e alla tempestiva trasmissione al personale incaricato degli Uffici competenti. Dunque, nel caso di conferma della proposta d'iscrizione, gli atti saranno trasmessi, rispettivamente, all'Ufficio Gdp o DAS; nel caso di inquadramento in una delle categorie di cui ai nn. 3. e 4, gli atti saranno trasmessi alla sua Segreteria per gli ulteriori adempimenti;
- b) per gli atti di cui ai nn. 3. e 4. – previo esame e necessarie integrazioni e sottoscrizione – a consegnare gli atti **all'Ufficio centralizzato iscrizioni che provvederà tempestivamente agli adempimento, poi inoltrando i fascicoli alla segreteria del magistrato assegnatario.**¹⁰²¹⁰³ sulla base dell'attuale organizzazione. Il PM TE si limiterà a indicare nella scheda d'iscrizione i dati ivi indicati; i dati di dettaglio specifici saranno desunti dalla notizia di reato dal personale addetto all'iscrizione¹⁰⁴.

¹⁰¹ Modifica apportata a seguito del decreto n. 9/2019.

¹⁰² La parte in grassetto sottolineato consiste in una modifica inserita con provvedimento del 2 dicembre 2016, operativa dal 10 gennaio 2017, derivante dall'istituzione dell'Ufficio centralizzato iscrizioni che sostituisce - dalla data indicata - le Segreterie del PM TE.

¹⁰³ A seguito del decreto 9/2019 è stato soppresso il periodo "**Il PM TE potrà ritenere l'iscrizione urgente, nel qual caso consegnerà gli atti alla propria Segreteria per gli ulteriori adempimenti**";

¹⁰⁴ Il PM TE indicherà nome e cognome di indagato, parte offesa e/o denunciante; il personale addetto all'iscrizione rileverà dalla notizia di reato le generalità e la residenza di costoro e gli ulteriori dati necessari per l'iscrizione. Eventuali incongruenze o omissioni potranno essere corrette successivamente (questa nota era originariamente nota n. 2, oggi nota n. 3 a seguito dell'inserimento della nota che precede derivante dal provvedimento del 2 dicembre 2016).

Qualora il PM TE attribuisca gli atti alla trattazione dell'Ufficio Gdp o DAS, gli stessi saranno inviati a tali Uffici. Nel caso di procedimenti assegnati al Procuratore della Repubblica (quindi dopo avere sottoscritto la scheda di iscrizione) gli atti saranno trasmessi alla Segreteria del Procuratore per l'iscrizione.

Si suggerisce, in considerazione dell'elevato numero di atti che pervengono quotidianamente e dell'elevato carico di lavoro dei Magistrati dell'Ufficio e specificamente del PM TE, di procedere a un esame "schematico" degli atti supra nn. 1., 2. e 3., predisposti dal Cancelliere addetto anche tenendo conto del modulo di trasmissione della Comunicazione Notizia di Reato (e di altri atti) compilato dalla polizia giudiziaria sulla base della direttiva impartita proprio per agevolare l'attività di selezione e iscrizione degli atti. I dovuti approfondimenti potranno intervenire in un secondo momento ed eventuali imprecisioni potranno essere corrette successivamente, con modifiche o rettifiche delle iscrizioni.

In considerazione del gran numero di atti quotidianamente movimentati, dell'interessamento di un esiguo numero di Uffici e personale appositamente incaricato, si ritiene, allo stato, di non istituire alcun registro di passaggio che rallenterebbe le attività.

In ordine agli adempimenti relativi alle eventuali modifiche dei dati inseriti nei Registri, si precisa quanto segue:

- a) nel momento in cui il personale amministrativo annota l'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p. (se previsto) e/o l'atto di esercizio dell'azione penale – emissione di decreto che dispone il giudizio, di richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, di richiesta di decreto penale – procede:
 - alle eventuali modifiche dei dati ivi presenti in esecuzione del contenuto dell'atto sottoscritto dal PM (dunque, non occorre alcun ulteriore provvedimento del PM);
 - alla verifica circa la "completezza" delle determinazioni del PM rispetto ai dati contenuti nel SICP (Qualificazioni Giuridiche, indagati iscritti, ecc.) per evitare che il procedimento non risulti "definito";
- b) quando il personale amministrativo annota la richiesta di archiviazione, verifica che le determinazioni del PM definiscano l'intero procedimento.

2.2. Trattazione di CNR, ANONIMI e FNCR con precedenti

Qualora dalla lettura della CNR (in particolare del campo *Seq. E: "DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI"*) o dell'atto da iscrivere (ANONIMI o FNCR) risultino procedimenti pendenti in Procura relativi a fatti connessi si predisporrà l'assegnazione al PM titolare del precedente nell'apposito campo (come previsto dai criteri organizzativi). Devono ritenersi pendenti i procedimenti:

- a) iscritti al mod. 46, non ancora archiviati *ex art. 5* Reg. es. c.p.p., annotati nel medesimo registro;
- b) iscritti al mod. 45 non ancora (auto)archiviati, annotati nel medesimo registro;
- c) iscritti al mod. 21 per i quali:
 - o non sia stata richiesta l'archiviazione;
 - o non sia stata esercitata l'azione penale;
 - o ovvero, trattandosi di reati "a citazione diretta", non sia stata richiesta la fissazione dell'udienza dibattimentale;
- d) iscritti al mod. 21-*bis*, per i quali non sia avanzata richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta fissazione di data dell'udienza dibattimentale;
- e) iscritti al mod. 44 per i quali non sia stata avanzata richiesta di archiviazione.

Il riferimento al procedimento in questa fase, dunque, rileva esclusivamente nel caso di pendenza di un procedimento nel medesimo registro. Qualora emergano, comunque, precedenti relativi a procedimenti suscettibili di riunione iscritti in altri registri (ad esempio, attraverso la ricerca della persona offesa) nella scheda d'iscrizione si procederà ad apposita annotazione nel campo "Altri prec. ____".

In presenza di plurimi precedenti sarà assegnatario il PM titolare del precedente più risalente, e si provvederà ad annotare gli altri precedenti nella parte relativa "Altri prec. ____" in modo tale da consentire le opportune valutazioni da parte del PM che riceverà il fascicolo.

Si procederà, comunque, alla ricerca del precedente, pur se non segnalato, e agli adempimenti ora descritti nei seguenti casi:

- a) art. 570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- b) art. 572 c.p., maltrattamenti in famiglia;
- c) artt. 582-577 nel caso di lesioni ai danni del coniuge, ascendente o discendente, fratello o sorella, o del convivente;
- d) art. 612-*bis* c.p., atti persecutori;
- e) denuncia per calunnia conseguente a querela o denuncia;

f) ogni volta che il PM TE o il Cancelliere addetto all'Ufficio ne ravvisi la necessità.

2.3. Disposizioni particolari per i reati di violenza domestica e violenza di genere (linee guida del 31 luglio 2019)¹⁰⁵.

Disposizioni particolari sono previste per i reati di violenza domestica e di genere, anche a seguito della l. n. 69/2019¹⁰⁶.

Disposizioni particolari devono essere previste per i reati di violenza domestica e di genere, anche a seguito della l. n. 69/2019.

Nulla deve disporsi per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:

- a) procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, in cui l'iscrizione avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato ed il procedimento è immediatamente rimesso al PM assegnatario. **Si ricorda che ai sensi del par. 21.1. (punto n. 9) interviene il PM turno esterno per “atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il Magistrato titolare del procedimento perché in congedo e assenze equiparate (recupero turni) nonché nei casi in cui la Segreteria del magistrato temporaneamente assente per qualunque motivo segnali un'urgenza assoluta e questa sia ritenuta dal PM di turno”. Pertanto la Segreteria del Magistrato assegnatario:**
- si rivolgerà al Pm di TE nel caso in cui il PM assegnatario sia assente perché in congedo o per assenze equiparate (recupero turni);
 - in ogni altro caso, anche per assenza temporanea del Magistrato dal suo Ufficio, lo contatterà e seguirà le sue disposizioni. Si rivolgerà al PM TE solo qualora il magistrato assegnatario, temporaneamente assente, non sia contattabile e si ravvisi un'urgenza impellente”;
- b) procedimenti per i quali è contattato il PM di turno esterno, che interviene immediatamente, anche con direttive orali.

Devono, invece, adottarsi specifici provvedimenti per tutti gli altri casi in cui occorre assicurare, più rigorosamente rispetto a quanto già avviene oggi in modo adeguato, l'immediato esame del pubblico ministero per l'assunzione delle determinazioni.

L'Ufficio Primi Atti:

- a) selezionerà le notizie di reato relative ai reati di violenza domestica e di violenza di genere indicati al par. 4.2 (da iscrivere ai registri mod. 21 e 44). I procedimenti da iscrivere al mod. 45 seguono le regole ordinarie;

¹⁰⁵ Paragrafo aggiunto a seguito delle linee guida del 31 luglio 2019 sulla l. 69/2019, con le modifiche derivanti dal decreto 9/2019.

¹⁰⁶ **La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69 del 2019**, nelle diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 14; in altre disposizioni non viene richiamato, forse per un difetto di coordinamento, il nuovo artt. 612-ter c.p.), alle seguenti fattispecie:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.)** aggravate ai sensi:
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale dire
 - contro l'ascendente o il discendente,
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*¹⁰⁶
 - **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta¹⁰⁶.

- L'operazione sarà particolarmente agevole per le notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario, più complessa in altri casi;
- b) anoterà sulla nota di iscrizione:
 - se trattasi di reati di violenza domestica o di genere attribuendo il codice "V. G.";
 - se la persona offesa e il denunciante/querelante se persona diversa dalla persona offesa non è/sono stato/i ascoltato dalla PG, tenendo conto della scheda di accompagnamento alla CNR con la sigla "P.O. asc.";
 - c) consegnerà a fine giornata gli atti al PM di turno per le sue determinazioni;
 - d) Il PM di turno, tramite il personale della sua segreteria, trasmetterà gli atti, dopo la firma della scheda d'iscrizione, all'Ufficio Centralizzato, tendenzialmente il girono successivo, nelle prime ore della mattina (ore 10).

L'Ufficio centralizzato iscrizioni provvederà:

- a) all'iscrizione nel più breve tempo possibile, comunque raggruppando separatamente le notizie di reato, nella prima parte della mattinata;
- b) ad apporre sulla copertina l'indicazione "V. G." e "P.O. asc.", nonché gli appositi contrassegni adesivi forniti dall'Ufficio Gestione Risorse per segnalare le due caratteristiche (Rosso per V. G., Verde per P.O. ascoltata);
- c) a trasmettere alle segreterie dei Magistrati assegnatari i fascicoli, raggruppati separatamente dagli altri, entro le ore 13 .

Inoltre, si è resa necessaria la creazione di una nuova materia in SICP denominata "VIOLENZA DI GENERE" e di 4 nuovi argomenti:

- FASCIA A – P.O. ASCOLTATA
- FASCIA A – P.O. NON ASCOLTATA
- P.O. ASCOLTATA
- P.O. NON ASCOLTATA

Il magistrato assegnatario esaminerà il fascicolo per assumere le determinazioni, sulla base delle seguenti linee guida. **Anche in tale ipotesi trova applicazione il par. 21.1. (punto n. 9) per cui interviene il PM turno esterno "qualora non possa provvedere il Magistrato titolare del procedimento perché in congedo e assenze equiparate (recupero turni) nonché nei casi in cui la Segreteria del magistrato temporaneamente assente per qualunque motivo segnali un'urgenza assoluta e questa sia ritenuta dal PM di turno. Pertanto la Segreteria del Magistrato assegnatario:**

- si rivolgerà al Pm di TE nel caso in cui il PM assegnatario sia assente perché in congedo o per assenze equiparate (recupero turni);
- in ogni altro caso, anche per assenza temporanea del Magistrato dal suo Ufficio, lo contatterà e seguirà le sue disposizioni. Si rivolgerà al PM TE solo qualora il magistrato assegnatario, temporaneamente assente, non sia contattabile e si ravvisi un'urgenza impellente.

Ipotesi particolari.

Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria addetta alla ricezione della notizia di reato, non potendo procedere agli adempimenti richiesti per ragioni organizzative e non avendo le informazioni a disposizione dei servizi di polizia giudiziaria (ad esempio i dati presenti allo SDI), sempre che non ricorrano ragioni di urgente tutela della persona, farà a questa presente, evitando ogni forma di pressione, che è opportuno, per la celerità dell'indagine, che si rechi presso il servizio di polizia giudiziaria per lei più comodo.

Qualora la persona acconsenta a recarsi presso un servizio di polizia giudiziaria, il personale addetto alla ricezione delle notizie di reato:

- avrà cura di telefonare a detto comando, preavvisando dell'arrivo della persona;
- anoterà il nominativo dell'interlocutore del servizio di polizia giudiziaria chiedendogli di assicurare successivamente l'effettiva presentazione della persona;
- procederà ad annotare sommariamente quanto avvenuto;
- qualora la persona non si presenti al servizio PG informerà con annotazione il Procuratore.

Potrà, se necessario, accompagnare la persona presso il servizio di PG

Qualora la persona intenda presentare la denuncia/querela in Procura, la riceveranno e compileranno l'informativa sull'apposita scheda trasmettendo subito gli atti all'Ufficio Primi Atti che procederà come previsto. Nei casi in cui emerga estrema urgenza interpellano il PM di turno

3. Modalità di trattazione: b) dei seguiti e c) degli altri atti (residui)

3.1. Seguiti

Per gli atti che costituiscono il seguito di notizie di reato e/o di procedimenti pendenti, ivi compresi i fascicoli relativi a procedimenti incidentali trasmessi da altra Autorità Giudiziaria (ad esempio, Tribunale del Riesame), pervenuti all'Ufficio Primi Atti, il Cancelliere addetto (con l'ausilio del personale dell'Ufficio) provvede a individuare il numero del procedimento e a trasmetterlo alla Segreteria del PM assegnatario.

Come già precisato, per gli atti provenienti da privati o da avvocati ritenuti seguiti la qualificazione avverrà senza formalità per i limitati effetti che ne derivano, ferme restando le valutazioni del PM assegnatario.

In ordine agli atti da considerarsi seguiti si precisa quanto segue:

- a) i plurimi atti adottati da diversi Uffici in materia edilizia, ai sensi del DPR 380/2001 e del d.lgs. n. 42/2004, dopo la trasmissione della notizia di reato devono considerarsi seguiti. Ad esempio: le ordinanze di sospensione dei lavori o di demolizioni; i provvedimenti adottati dalla Sovrintendenza o da altri Uffici; le comunicazioni provenienti dagli Uffici regionali relativi alla normativa sismica. Pertanto, a eccezione delle comunicazioni di rilascio di permesso in sanatoria (da inoltrare come seguito da esaminare a cura del PM assegnatario), si ricercherà il precedente e, se individuato, l'atto sarà inviato:
 - i. alla Segreteria del Magistrato assegnatario per il mero inserimento nel fascicolo non definito, senza necessità di ulteriori incombenze per il PM (salve le sue diverse determinazioni);
 - ii. ovvero all'Ufficio dibattimento, per il mero inserimento nel fascicolo già trasmesso a questo Ufficio. Qualora non si rinveniva il precedente l'atto sarà iscritto nel Reg. mod. 45, con assegnazione secondo gli ordinari criteri;
- b) gli atti successivi alla comunicazione della procedura concorsuali (attualmente: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria grandi imprese) devono ritenersi seguiti. Solo nei casi eccezionali in cui non sia rinvenuto un precedente si procederà all'iscrizione nel Reg. mod. 45. Si precisa che con provvedimento adottato in data odierna è stato stabilito che i procedimenti RG. Fall., R.G. NCP, R.G. LCA e RG ASGI con numero finale dispari (1, 3, 5, 7, 9) sono assegnati al dott. Filippo Guerra e quelli con numero finale pari e 0 (2, 4, 6, 8, 0) alla dott.ssa Lelia Di Domenico. L'assegnazione opera a partire dal prossimo numero RG, vale a dire RG. Fall. 54/2016, R.G. NCP 4/2016, R.G. LCA 4/2016 e RG ASGI 2/2016. Pertanto, i seguiti relativi a tali nuove assegnazioni saranno inoltrati direttamente alla Segreteria del Magistrato che provvederà all'individuazione del procedimento;
- c) i seguiti relativi a procedimenti per i quali sia stata avanzata richiesta di archiviazione o a procedimenti definiti saranno inviati alla Segreteria del PM assegnatario per le sue opportune valutazioni;
- d) i seguiti relativi a fascicoli trasmessi per competenza saranno inviati alla medesima Autorità con nota di trasmissione a firma del PM TE....?;
- e) **nel caso di presentazione di querele o denunce definite "seguiti" o "integrazioni", al fine di agevolare le successive ricerche e di assicurare l'opportuna valutazione sull'eventuale presentazione di un'autonoma notizia di reato:**
 - i. se pervenute all'Ufficio Primi Atti si procederà ad autonoma registrazione con assegnazione al PM del "precedente" che valuterà la riunione;
 - ii. se pervenute direttamente al PM Turno Esterno il magistrato opererà nel seguente modo:
 - di norma trasmetterà l'atto all'Ufficio Primi Atti affinché proceda come indicato supra a.;
 - nel solo caso in cui il precedente è a lui assegnato potrà valuterà se trattasi di mero seguito o integrazione (da inserire nel fascicolo già iscritto) ovvero se procedere ad autonoma iscrizione con successiva riunione;
 - iii. se pervenute direttamente a Sostituto Procuratore (ad esempio perché trasmesso direttamente dall'interessato) procederà come indicato supra ii¹⁰⁷.

20.3. In particolare, iscrizione nei Regg. mod. 21 e 44¹⁰⁸

L'iscrizione nel mod. 21 è consentita solo dall'identificazione della persona cui è attribuita la notizia di reato, vale a dire quando sono noti nome, cognome e generalità complete. Ciò si verifica anche quando tali elementi sono forniti dalla polizia giudiziaria, pur in assenza di acquisizione del certificato anagrafico, ovvero, nei casi di soggetti privi di documenti, dal codice unico identificativo (CUI) rilasciato dagli uffici di pubblica sicurezza.

In assenza di conoscenza dei dati identificativi come ora indicata:

- il procedimento sarà iscritto al Reg. mod. 44;

¹⁰⁷ Lettera e) aggiunta con decreto n. 6 del 26 marzo 2018.

¹⁰⁸ Si ripercorre la parte di interesse della nota di questo Procuratore del 15 novembre 2016 su *Circolare del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2011, n. 204354.U In tema di attuazione del registro unico penale e criteri di utilizzo* di cui si condividevano le indicazioni relative agli adempimenti da curare da parte del personale amministrativo in materia di iscrizioni.

- dovrà essere compilato il campo “descrittore” con le informazioni utili per la successiva identificazione dell'autore del reato (si indicano nella circolare: caratteristiche somatiche e segni particolari dell'autore del reato descritti dalla vittima o testimone; modello, colore e targa dell'auto utilizzata per la commissione del crimine);
- si procederà all'immediata identificazione (anche con acquisizione del certificato anagrafico) e, poi, al passaggio al mod. 21.

20.4. In particolare, fatti non costituenti notizie di reato¹⁰⁹

20.4.1 La normativa e la qualificazione dell'atto

Sulla base delle norme del codice di rito vanno iscritte nel Registro Mod. 45, *Fatti Non Costituenti Reato*, esclusivamente le notizie che non costituiscono (neanche astrattamente) ipotesi di reato. Di conseguenza, l'iscrizione dell'atto comporta l'automatica e immediata disposizione d'inoltrare all'archivio, salvo alcuni casi in cui può essere opportuno disporre anche “atti non invasivi” finalizzati a dirimere possibili incertezze.

In casi dubbi va comunque privilegiata l'iscrizione nei registri mod. 21, 21-*bis* e 44, anche per favorire l'intervento del G.I.P., laddove l'archiviazione dell'atto iscritto al mod. 45 non comporterebbe alcuna verifica da parte dell'organo giudicante.

Utili criteri orientativi possono essere desunti dalla nota del 18 luglio 2011 del Procuratore Generale della Cassazione, che si condivide nelle linee generali esposte, oltre che nelle ragioni in diritto ivi esplicitate.

20.4.2. Esempificazione degli atti da iscrivere (o non iscrivere) nel Reg. mod. 45

A solo titolo esemplificativo vanno iscritti nel Reg. mod. 45, per essere poi immediatamente (auto)archiviati i seguenti atti:

- 1) perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria con esito negativo, se non originate da specifica notizia di reato (esplicitata nei suoi elementi essenziali) o se non vengano rappresentate circostanze ulteriori idonee a desumere la possibile sussistenza di un fatto di rilevanza penale. Vi rientrano le perquisizioni con esito negativo effettuate ai sensi dell'art. 103 DPR n. 309/1990 e dell'art. 41 TULPS qualora non siano indicati specifici elementi di reato;
- 2) perquisizioni d'iniziativa dalla polizia giudiziaria con esito positivo disposte ai sensi dell'art. 103 DPR n. 309/1990 con conseguente segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 75 DPR cit. (e sequestro amministrativo dello stupefacente). Qualora la polizia giudiziaria ravvisi estremi del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 nei confronti degli autori della cessione, redigerà autonoma notizia di reato secondo le ordinarie modalità precisate nella direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016;
- 3) lesioni procurate dallo stesso soggetto agente (ad esempio, sinistro stradale con lesioni del conducente senza coinvolgimento di terzi);
- 4) lesioni inequivocabilmente accidentali senza coinvolgimento di terzi (ad esempio, caduta accidentale, distorsione procurata nel corso di attività sportiva anche in istituto scolastico);
- 5) esposti di carattere meramente amministrativo;
- 6) esposti in cui si rappresentino esclusivamente fatti depenalizzati, reati abrogati o divenuti illecito amministrativo. In tali casi può procedersi egualmente all'iscrizione nel Reg. mod. 45, pur se formalmente viene presentata una denuncia o querela (anche nel caso in cui sia avanzata richiesta di avviso *ex art.* 408 c.p.p.); rimane fermo, infatti, il potere valutativo del Pubblico Ministero sulla qualificazione della notizia di reato da cui discendono conseguenze di varia natura anche nei confronti della persona che viene iscritta nel Registro notizie di reato;
- 7) esposti illogici, assurdi, privi di contenuto logico;
- 8) referti medici in cui non si prospettano reati, neanche perseguibili a querela;
- 9) denunce/querelle pervenute unitamente al seguito con cui la parte segnali che il fatto denunciato/querelato non è avvenuto a seguito di ulteriori verifiche (furto denunciato per errore come accertato a seguito del rinvenimento della cosa, prelievi indebiti su carta di credito poi ricostruiti come operati dal denunciante, ecc.). Qualora, invece, il seguito pervenga successivamente all'iscrizione dell'iniziale notizia di reato sarà inserito nel fascicolo ormai formato¹¹⁰.**

¹⁰⁹ Si ripercorrono le modifiche ai criteri organizzativi adottati con decreto del 27.9.16, valutate favorevolmente dal Consiglio Giudiziario e dal C.S.M..

¹¹⁰ Il n. 9) è stato inserito con decreto n. 6 del 26.3.2018.

Sempre a titolo esemplificativo, vanno iscritti nel Reg. Mod. 45, per poi attendere notizie e sviluppi comunicati successivamente, anche dietro richiesta del Pubblico Ministero diretta ad acquisire informazioni con atti non invasivi:

- 1) le sentenze emesse nelle procedure concorsuali, trasmesse al PM;
- 2) le comunicazioni di decessi, pur se risulta accertato che sono avvenuti per cause naturali;
- 3) le comunicazioni di decessi nella prima fase in cui la causa risulti incerta;
- 4) le comunicazioni di suicidi in attesa di ulteriori informazioni dirette a delineare eventuali estremi di reato;
- 5) le comunicazioni di scomparsa di persone nella prima fase in cui non si ritenga ipotizzabile un commesso reato;
- 6) le comunicazioni di fatti di incerta configurazione per i quali siano necessari esiti di cui fa riserva la polizia giudiziaria ovvero la cui indeterminatezza possa essere definita con semplici verifiche disposte dal PM.

Nel caso di iscrizioni nel Reg. mod. 45 il Magistrato assegnatario provvederà, anche all'esito delle comunicazioni pervenute o richieste:

- all'autoarchiviazione del procedimento;
- ovvero all'iscrizione nei mod. 21, 21-*bis* o 44 qualora emergano estremi di reato.

Eguale a titolo esemplificativo vanno iscritte nei registri mod. 21, 21-*bis* o 44 (eventualmente avanzando contestualmente richiesta di archiviazione al G.I.P.):

- le lesioni da incidente stradale causate da terzi, anche qualora non sia pervenuta querela;
- gli esposti o le denunce nei confronti di pubblici ufficiali in cui si rappresentino illeciti diretti a favorire o danneggiare taluno, dovendo essere operata una valutazione sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 323 c.p.;
- le lesioni da infortunio sul lavoro, dovendo essere valutata la sussistenza, quanto meno, del delitto di cui all'art. 590 c.p., pur nei casi in cui occorre querela;
- le segnalazioni in cui sia indicata l'esistenza di un abuso edilizio in un luogo individuato o individuabile, seppur genericamente indicato, dovendo essere valutata la sussistenza del reato di cui all'art. 44 DPR 380/2001;
- atti per i quali si ritenga di disporre attività che comportano spese anticipate dall'Erario solo in presenza di un procedimento penale e, dunque, di una notizia di reato. A titolo esemplificativo decessi per i quali si ritenga di disporre un esame autoptico o, comunque, CT¹¹¹;
- le comunicazioni di scomparsa di persone qualora siano richiesti atti urgenti dalla polizia giudiziaria, di competenza del PM specificamente se ravvisa, seppur astrattamente, ipotesi di reato nei confronti di ignoti (artt. 573, 774, 605 c.p.p. ecc.).

20.4.3. L'autoarchiviazione

È noto che il procedimento iscritto al mod. 45 viene autoarchiviato dal PM.

Il provvedimento di archiviazione è sottoposto al visto del Procuratore della Repubblica trattandosi di autoarchiviazione (per i procedimenti iscritti dall'entrata in vigore del presente decreto).

Non occorre il visto nell'ipotesi in cui, anche all'esito delle valutazioni e attività svolte, il procedimento sia iscritto al Reg. mod. 21, 21 *bis* o 44.

20.5. In particolare, atti ed esposti anonimi¹¹²

20.5.1. La normativa

È noto che secondo il disposto dell'art. 333, comma 3, c.p.p., dell'esposto anonimo non può essere fatto alcun uso salvo quanto previsto dall'art. 240 c.p.

Per giurisprudenza costante, gli elementi contenuti nelle denunce anonime:

- a) sono idonei a fondare atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità (perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche);
- b) possono, però, *stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"* (S.C. sent.

¹¹¹ Non si condivide, anche perché in contrasto con precedenti valutazioni contenute in circolare e, soprattutto, con le disposizioni in tema di spese a carico dell'Erario, l'orientamento espresso con la circolare del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2016, n. 204354.

¹¹² Si ripercorrono le modifiche ai criteri organizzativi adottati con decreto del 27.9.16, valutati favorevolmente dal Consiglio Giudiziario e dal C.S.M..

nn. 26847/04, 30313/05 36003/06). Si è aggiunto che le notizie contenute nell'anonimo *possono e debbono, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, costituire spunti per l'investigazione del o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una valida notizia "criminis"* (S.C. sent. n. 4329/09).

20.5.2. La qualificazione dell'atto come Anonimo

L'atto può essere qualificato come Anonimo quando non vi sono concreti elementi per l'immediata individuazione del suo autore, ovvero se questa individuazione appare, da un primo esame, problematica, secondo le valutazioni da operarsi caso per caso.

Ferme restando le determinazioni del PM TE, in linea generale deve ritenersi inizialmente Anonimo¹¹³:

- a) l'atto spedito da privati a mezzo posta, non essendovi prova dell'identità del mittente (anche se trattasi di raccomandata);
- b) l'atto pervenuto da mail di privati, anche se da posta certificata, non essendovi sulla base della disciplina vigente prova dell'identità del mittente.

20.5.3. L'Anonimo quale possibile spunto investigativo

¹¹³ Nel provvedimento di riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti, adottato il 27 settembre 2016 si è proceduto a un'elencazione più dettagliata:

- 1) *atti inviati da privati*. Si tratta di atti che pervengono con diverse modalità e di più difficile "catalogazione" per gli adempimenti che ne conseguono. Si possono individuare le seguenti modalità di trasmissione, ferme restando le determinazioni del PM TE rispetto ai diversi casi concreti che si possono verificare:
 - a. a mezzo "piego raccomandato" (ovvero raccomandata) contenente querele (o istanze di procedimento), con sottoscrizione autenticata ex art. 336, comma 1, c.p.p. (e art. 341 c.p.p.). Dopo la doverosa iscrizione secondo le ordinarie modalità, tali atti saranno, comunque, soggetti alla successiva valutazione del PM assegnatario circa il rispetto delle disposizioni sulla procedibilità;
 - b. a mezzo posta (anche raccomandata, posta prioritaria, ecc.). Non essendovi prova dell'identità del mittente (anche se con sottoscrizione e se risulta allegata la copia di un documento d'identità) l'atto sarà qualificato come ANONIMO;
 - c. a mezzo PEC, pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziact.it. Allo stato attuale della normativa deve ritenersi che non vi sia prova "legale" dell'identità del mittente, sicché l'atto sarà prudenzialmente qualificato come ANONIMO, fermo restando che le attività successive disposte eventualmente dal PM assegnatario potranno consentire di individuare con certezza il mittente, con le conseguenze che ne discendono ai fini dell'attribuibilità dell'atto.
In casi particolari (trasmissione continua di messaggi di posta elettronica provenienti dallo stesso indirizzo, posta elettronica contenente plurimi documenti o documenti voluminosi, messaggi di posta elettronica non facilmente comprensibili ecc.) il PM TE potrà disporre per le vie brevi:
 - la stampa del messaggio di posta elettronica, con le indicazioni ritenute opportune, con iscrizione nel Reg. mod. 46;
 - che il messaggio di posta elettronica sia "cestinato", con inoltro al mittente del seguente messaggio "*il messaggio di posta elettronica (mail) è stato cestinato, se si intende presentare un esposto o una denuncia rivolgersi al più vicino comando di polizia giudiziaria (Carabinieri, Commissariato di Polizia, ecc.)*". Il messaggio di posta elettronica di invio sarà stampata e custodita agli atti per 12 mesi;
 - che il messaggio di posta elettronica sia "cestinato", senza ulteriori adempimenti (ad esempio, se "spam");
 - d. a mezzo posta elettronica (anche certificata) pervenuta a indirizzi di posta elettronica della Procura diversi da cnr.procura.tivoli@giustiziact.it. Il messaggio di posta elettronica sarà inoltrato dallo stesso Ufficio ricevente al predetto indirizzo dell'Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziact.it) e si procederà come indicato alla precedente lettera c.;
- 2) *atti inviati da avvocati*. Appare opportuna una differenziazione con i privati per il ruolo svolto dall'avvocatura e per il riconoscimento legale delle notifiche telematiche (SNT). Si possono proporre le seguenti ipotesi di trasmissione di atti:
 - a. a mezzo posta elettronica certificata (in particolare se abilitata per il servizio SNT, spesso riconoscibile attraverso la parte finale dell'indirizzo: nome.cognome@pecavvocatitivoli.it; nomecognome@ordineavvocatiroma.org, ecc.) pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziact.it. Si procederà secondo gli ordinari criteri ritenendo, allo stato, certa l'identità del mittente, salva l'ulteriore valutazione del PM assegnatario (ad esempio, in ordine alla procedibilità delle querele eventualmente allegate);
 - b. a mezzo posta (raccomandata, posta prioritaria, ecc.) o da posta elettronica diversa da quella indicata alla precedente lett. a. (PEC avvocati) pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziact.it. Qualora si ritenga l'atto proveniente inequivocabilmente da avvocato si procederà secondo quanto ora indicato alla lett. a. In caso contrario si procederà come indicato *Supra* n. 3), lett. b., c. (atto proveniente da Anonimo);
 - c. a mezzo posta elettronica diversa da quella indicata alla precedente lett. a. (PEC avvocati) pervenuta a posta elettronica della Procura diversa da cnr.procura.tivoli@giustiziact.it. Il messaggio di posta elettronica (ovviamente se non relativo ad attività dell'Ufficio ricevente o ad altri Uffici cui sarà inviata) sarà inoltrato dallo stesso Ufficio al predetto indirizzo dell'Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziact.it) che procederà come indicato al precedente punto b.

Ferma restando la necessità dell'iscrizione nel Registro mod. 46 di cui all'art. 5 Reg. es. c.p.p. – curato dalla Segreteria del Procuratore – e dell'autonoma determinazione del Magistrato assegnatario, si possono prospettare in presenza di un Anonimo le seguenti alternative:

- a) nel caso di genericità delle notizie, vale a dire quando la lettura dell'atto non consenta di ricavare estremi utili o meri spunti investigativi per una *notitia criminis*, è superfluo disporre ulteriori attività, con conseguente trasmissione dell'Anonimo, comunque annotato nell'apposito registro, agli atti dell'ufficio ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 5 Reg. es. c.p.p., cit. Pertanto, il fascicolo col relativo provvedimento sarà trasmesso alla Segreteria del Procuratore (che cura il Reg. mod. 46) e sarà sottoposto al visto del Procuratore della Repubblica, trattandosi di autoarchiviazione (allegato 2, modello "tipo" di archiviazione, adottabile se condiviso);
- b) nel caso, invece, in cui il contenuto dell'atto consenta di ricavare estremi utili o meri spunti investigativi per una *notitia criminis*, possono essere disposte attività evidentemente non invasive, anche tramite la polizia giudiziaria, finalizzata agli approfondimenti ritenuti utili. All'esito sarà disposta l'iscrizione nei Reg. Mod. 21, 21-*bis*, 44 o 45 con l'inserimento nel fascicolo da formarsi, in originale, della nota d'iscrizione e di tutti gli atti, a eccezione dell'Anonimo che, unitamente a copia della nota d'iscrizione sarà definito come previsto dall'art. 5 Reg. es. c.p.p., con inoltro alla Segreteria del Procuratore che curerà i relativi adempimenti (senza necessità del visto del Procuratore della Repubblica).

Qualora nel corso di un procedimento penale già iscritto si accerti la presenza di un atto proveniente da anonimo si provvederà, con atto succintamente motivato, all'espunzione dal fascicolo e all'iscrizione al mod. 46 con relativa archiviazione (senza necessità del visto del Procuratore della Repubblica).

20.5.4. L'autoarchiviazione degli anonimi

I fascicoli del Reg mod. 46 sono autoarchiviati dal PM assegnatario.

All'esito dell'adozione del provvedimento il fascicolo viene trasmesso alla Segreteria del Procuratore che cura i successivi adempimenti, previa apposizione del visto da parte del Procuratore della Repubblica trattandosi di autoarchiviazione.

Non occorre il visto nell'ipotesi in cui, anche all'esito delle valutazioni e attività svolte, il procedimento sia iscritto al Reg. mod. 21, 21 *bis*, 44 o 45.

21. I Servizi di Turno Esterno (urgenza e reperibilità), udienza e supplenza (art. 12 della Circolare)

21.1. Il Turno Esterno

Il Turno Esterno, predisposto quanto meno bimestralmente, è assicurato da tutti i Sostituti Procuratore con rotazione settimanale dalle ore 09,30 del lunedì alle ore 09,30 del lunedì successivo. Coincide col Turno smistamento o assegnazione.

Il Magistrato di Turno Esterno è designato:

- a) per l'attività di c.d. smistamento o assegnazione delle notizie di reato (*supra*, par. 4);
- b) per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del Turno. In particolare, ha competenza per gli adempimenti connessi a:
 - 1) arresti in flagranza di reato. Nel caso di celebrazione dell'udienza di convalida con contestuale direttissima valuterà se presenziare ovvero delegare un V.P.O.; in questo caso indicherà le richieste in ordine alle misure cautelari, fermo restando che il V.P.O. potrà interloquire con lui al fine di rappresentare circostanze emerse nel corso dell'udienza di convalida;
 - 2) fermi di polizia giudiziaria;
 - 3) arresti in flagranza e fermi di polizia giudiziaria disposti in procedimenti pendenti, assegnati anche ad altro Magistrato, salvi diversi accordi con quest'ultimo;
 - 4) sequestri (probatori e preventivi) da convalidare. Si applica quanto previsto al punto 3);
 - 5) perquisizioni da convalidare, anche se negative;
 - 6) decessi;
 - 7) rinnovi di misura cautelare *ex art. 27 c.p.p.*;
 - 8) richieste urgenti di intercettazione, perquisizione e sequestro;
 - 9) **atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il Magistrato titolare del procedimento perché in congedo e assenze equiparate (recupero turni) nonché nei casi in cui la Segreteria del magistrato temporaneamente assente per qualunque motivo segnali un'urgenza assoluta e questa sia ritenuta dal PM di turno. Pertanto la Segreteria del Magistrato assegnatario:**

- si rivolgerà al Pm di TE nel caso in cui il PM assegnatario sia assente perché in congedo o per assenze equiparate (recupero turni);
- in ogni altro caso, anche per assenza temporanea del Magistrato dal suo Ufficio, lo contatterà e seguirà le sue disposizioni. Si rivolgerà al PM TE solo qualora il magistrato assegnatario, temporaneamente assente, non sia contattabile e si ravvisi un'urgenza impellente¹¹⁴.

Il sostituto di Turno, quando lo ritiene opportuno (ad esempio: omicidio volontario, infortunio mortale o con lesioni gravi sul lavoro ed altri gravi fatti), si reca sul posto, informando tempestivamente il Procuratore della Repubblica, per compiere i necessari atti d'indagine e impartire le prime direttive alla polizia giudiziaria.

Gli atti vengono assegnati sulla base della data e dell'ora dell'atto di polizia giudiziaria. Vengono affidati al Sostituto Procuratore che abbia ultimato il Turno Esterno le notizie di reato e gli atti che costituiscono il seguito di provvedimenti urgenti, anche verbali, da lui adottati, comprese le prime direttive d'indagine.

Il Sostituto di Turno Esterno deve immediatamente informare il Procuratore dei fatti di particolare gravità o che comunque possono suscitare particolare allarme sociale.

La predisposizione dei Turni è delegata al dott. Filippo Guerra.

Nel caso di decessi, qualora sorga la necessità di accertare le cause della morte, il PM TE farà riferimento al protocollo in vigore dal 1° marzo 2017 firmato tra la Procura della Repubblica ed i servizi di medicina legale presenti sul territorio di competenza del circondario¹¹⁵, specificamente:

- Sapienza-Università di Roma-Sezione di Medicina Legale, Unità di Ricerca in Patologia Forense, Medicina Necroscopica ed Istopatologia;
- Umberto I-Policlinico di Roma-Obitorio Comunale;
- Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Medicina e Chirurgia, Servizio di Patologia Forense;
- Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli" - Istituto di Sanità Pubblica-Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Tenuto sempre fermo il principio cardine della piena e totale autonomia del Pubblico Ministero, qualora sia necessaria la presenza di un medico legale ovvero qualora sia necessario svolgere i dovuti accertamenti¹¹⁶, il PM si servirà degli elenchi dei consulenti di turno forniti dai Servizi di medicina legale suindicati rispettando il prospetto di demarcazione territoriale come specificato nel citato protocollo.

Nel caso di lesioni e omicidi colposi con violazioni delle norme antinfortunistiche il sostituto di Turno Esterno dovrà richiedere immediatamente sul posto la presenza dei tecnici della prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente secondo i turni dalla stessa predisposti.

Il dott. Filippo Guerra, che ha proceduto alla predisposizione e stesura del protocollo, è responsabile di tutte le attività connesse alla funzionalità dello stesso e ai rapporti con i responsabili dei Servizi di Medicina Legale.

21.2. Il Turno di udienza

La designazione dei Magistrati alle udienze avviene sulla base di turni settimanali.

Il Sostituto Procuratore sarà delegato per singola udienza secondo il calendario predisposto dal Procuratore con la collaborazione del Sostituto Procuratore Filippo Guerra.

Il calendario sarà predisposto tenendo conto:

¹¹⁴ Con decreto n. 9/2019 è stato inserito il testo ora riportato. Il testo precedente era "atti urgenti di qualunque natura qualora non possa – per qualunque ragione – provvedere tempestivamente il Magistrato titolare del procedimento (ad esempio: la trasmissione di atti al Tribunale del Riesame, la formulazione di parere in materia di libertà personale, ecc.)".

¹¹⁵ Consultabile, nel testo vigente con i relativi allegati, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=418

¹¹⁶ Si legge nella premessa del protocollo: "In particolare intende disciplinare i criteri di nomina dei medici legali durante il corso dei turni di urgenza e di reperibilità dei magistrati della Procura, ogniquale volta sorga la necessità di compiere accertamenti tecnici urgenti non ripetibili, regolati dall'art.360 Codice di Procedura Penale e dall'art.116 Disp.Att. Codice di procedura Penale¹¹⁶.

È il caso, ad esempio, dell'autopsia di una persona deceduta in palese conseguenza di un reato (omicidio doloso, rapina, etc), o in circostanze tali da far sorgere il sospetto di un reato (persona trovata morta in luogo pubblico o aperto al pubblico, deceduta nel corso di un'attività sportiva, ovvero, in occasione di un sinistro stradale o di un incidente sul lavoro etc.).

È evidente pertanto che, qualora sia necessario accertare le cause che hanno condotto alla morte di una persona, ciò dovrà avvenire nell'immediatezza del decesso, perché non potrà il cadavere essere in alcun modo conservato a lungo in attesa dello svolgersi dell'attività penale.

In questi casi, il Pubblico Ministero, per accertare le cause del decesso procederà alla nomina urgente di un proprio consulente tecnico medico legale affinché proceda agli atti consequenziali (ricognizioni sul luogo dove è stato rinvenuto il cadavere, ispezione esterna del corpo, esame autoptico ecc.)".

- della necessità di garantire, ove possibile, l'osservanza del principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive. A tal fine sono operati gli opportuni e preventivi raccordi con il Presidente del Tribunale che, peraltro, allo stato non hanno consentito di adottare specifici provvedimenti;
- della parità di designazione, tenuto conto anche dei periodi contenenti giorni festivi, in particolare Natale, Capodanno, Pasqua;
- delle indicazioni dei Magistrati raccolte in apposita riunione od opportunamente interpellati.

Il Turno di servizio Esterno non può coincidere con il Turno di Udienza, con esclusione del periodo feriale, salvo eccezioni specificatamente autorizzate dal Procuratore.

Nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, per i delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale, vanno seguiti anche nella fase dibattimentale dal Sostituto che ha curato le indagini.

In ogni altro caso il Magistrato assegnatario individua quali processi trattare personalmente. Saranno seguiti i seguenti criteri:

- a) il PM assegnatario seguirà in udienza preliminare e nei riti alternativi i procedimenti più delicati e complessi per numero e qualità degli imputati, numero e/o tipologia di imputazioni, numero e qualità delle persone offese, presenza di misure cautelari personali in esecuzione. Sulla base dei ruoli di udienza o separatamente segnalerà tali procedimenti di rilievo ai Sostituti Procuratore di turno udienza. Informerà il Procuratore della Repubblica nei casi di maggiore rilievo;
- b) il PM assegnatario nei procedimenti che non seguirà direttamente in udienza, redigerà, se ritenuto opportuno, specifico appunto per il collega che tratterà il fascicolo in dibattimento, in cui indicherà le attività programmate per l'udienza, gli eventuali aspetti problematici, gli atti maggiormente significativi per la trattazione dibattimentale e tutte le ulteriori osservazioni utili per l'efficace e rapida trattazione del fascicolo; il Sostituto Procuratore di udienza redigerà lo statino con le attività svolte, gli adempimenti successivi per il Sostituto Procuratore titolare e la sua Segreteria ed eventuali ulteriori segnalazioni;
- c) il PM Turno Udienza seguirà tutti i procedimenti fissati nelle udienze preliminari e tutti i processi fissati nelle udienze dibattimentali collegiali ovvero quelli specificamente indicati nelle udienze del Tribunale monocratico, ad eccezione dei procedimenti che saranno trattati dal Sostituto Procuratore titolare secondo quanto detto *supra* lett. a). Il PM Turno Udienza è delegato a trattare anche i fascicoli nei casi in cui il Sostituto Procuratore titolare, che doveva trattarli personalmente, sia impedito o assente.

All'esito dell'udienza, il Magistrato che ha svolto la funzione di Pubblico Ministero riferisce al Procuratore della Repubblica le eventuali questioni rilevanti emerse e trasmette lo statino d'udienza.

L'organizzazione dell'ufficio che cura il dibattimento e i relativi adempimenti sollecitati dal PM Turno Udienza sono contenuti nella circolare 27.3.21017, sulla *Centralizzazione della trattazione dei procedimenti con rito collegiale, moduli e compilazione degli Statini di Udienza, dei decreti di citazione a giudizio per rito monocratico* e successive modifiche (con numerosi allegati)¹¹⁷.

Nelle udienze innanzi al **Giudice di pace** la partecipazione del Pubblico Ministero è assicurata dai Vice-Procuratori Onorari che riferiscono al Magistrato coordinatore quanto di rilievo e segnalano eventuali possibili impugnative da proporre.

Nel corso delle udienze penali, il Magistrato designato svolge le funzioni del Pubblico Ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il Magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

21.3. Il Turno di supplenza

È previsto un Turno di supplenza settimanale per le attività del Turno Esterno e del Turno Udienza. Il supplente subentra quando per impedimento il Magistrato incaricato o il Vice Procuratore Onorario non possa adempiere agli incarichi previsti per quel giorno dalla programmazione.

Il supplente subentra anche quando vi sia la necessità di adempiere ad incarichi non preventivamente previsti.

Va precisato¹¹⁸ che l'organizzazione del Turno Esterno e del Turno di supplenza si propone l'obiettivo di assicurare la piena funzionalità della Procura della Repubblica per i molteplici compiti attribuiti dalla

¹¹⁷ La versione aggiornata della circolare è pubblicata sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=410.

¹¹⁸ Si ripercorre la "precisazione" adottata il 27 luglio 2016, da ritenersi "assorbita" dal presente decreto.

Costituzione, dal codice di rito e dalle leggi, sicché in tale ottica vanno risolte le diverse problematiche che si possono presentare. Del resto, questo è lo spirito con cui operano tutti i Magistrati dell'ufficio.

Il Turno Esterno richiede esclusivamente la pronta presenza del Magistrato supplente nel caso dei descritti eventi:

- 1) impedimento del PM di Turno Esterno;
- 2) impedimento del sostituto di Turno Udienza o dei V.P.O. di udienza;
- 3) necessità di provvedere a incombenze urgenti e indifferibili sopravvenute, non fronteggiabili dal PM di Turno.

La comunicazione dell'eventuale "utilizzo" richiesto concretamente al PM di Turno supplenza avverrà:

- a cura del PM di Turno Esterno, previ opportuni contatti, tutte le volte in cui l'impegno è prevedibile ed il PM di Turno di supplenza può essere avvisato con congruo anticipo al fine di consentire la migliore organizzazione del proprio impegno;
- ovvero, a cura del Procuratore della Repubblica con riferimento specifico ai casi in cui non possa provvedere il PM Turno Esterno e alla sostituzione del Magistrato di Turno Udienza, possibilmente tempestivamente al fine di consentire la migliore organizzazione del proprio impegno. Peraltro, è prevista anche la presenza o reperibilità di un V.P.O. ogni giorno per le urgenze relative alle udienze monocratiche (cfr. oltre).

In ogni caso, qualora il PM di Turno di supplenza non possa provvedere tempestivamente subentrerà il primo Magistrato presente o prontamente reperibile (compreso il Procuratore della Repubblica) - senza particolari formalità - al fine di assicurare la copertura del servizio.

Nel periodo feriale, venendo meno le ordinarie udienze ed essendo previsto un turno dei V.P.O. (quasi tutti i giorni) "l'utilizzo" prevedibile del Magistrato di Turno è conseguentemente ridotto. Il PM di Turno supplenza, pertanto, potrà adottare la migliore organizzazione del proprio impegno, previa intesa col PM di Turno Esterno.

21-bis. Disposizioni particolari per reati di violenza domestica e di genere¹¹⁹.

Disposizioni particolari devono essere previste per i reati di violenza domestica e di genere, anche a seguito della l. n. 69/2019¹²⁰.

Nulla deve disporsi per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:

Nulla deve disporsi per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:

- c) procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, in cui l'iscrizione avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato ed il procedimento è immediatamente rimesso al PM assegnatario. **Si ricorda che ai sensi del par. 21.1. (punto n. 9)**

¹¹⁹ Paragrafo introdotto con le Linee Guida adottate il 31 luglio 2019 (recepite col decreto n. 7/2019 del 26 agosto 2019), a seguito delle modifiche introdotte al codice penale e al codice di procedura penale dalla l. n. 69/2019. Modificato con decreto n. 9/2019.

¹²⁰ **La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69 del 2019**, nelle diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 14; in altre disposizioni non viene richiamato, forse per un difetto di coordinamento, il nuovo artt. 612-ter c.p.), alle seguenti fattispecie:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.)** aggravate ai sensi:
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale dire
 - contro l'ascendente o il discendente,
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*¹²⁰
 - **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta¹²⁰.

interviene il PM turno esterno per “atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il Magistrato titolare del procedimento perché in congedo e assenze equiparate (recupero turni) nonché nei casi in cui la Segreteria del magistrato temporaneamente assente per qualunque motivo segnali un’urgenza assoluta e questa sia ritenuta dal PM di turno”. Pertanto la Segreteria del Magistrato assegnatario:

- si rivolgerà al Pm di TE nel caso in cui il PM assegnatario sia assente perché in congedo o per assenze equiparate (recupero turni);
 - in ogni altro caso, anche per assenza temporanea del Magistrato dal suo Ufficio, lo contatterà e seguirà le sue disposizioni. Si rivolgerà al PM TE solo qualora il magistrato assegnatario, temporaneamente assente, non sia contattabile e si ravvisi un’urgenza impellente”;
- d) procedimenti per i quali è contattato il PM di turno esterno, che interviene immediatamente, anche con direttive orali.

Devono, invece, adottarsi specifici provvedimenti per tutti gli altri casi in cui occorre assicurare, più rigorosamente rispetto a quanto già avviene oggi in modo adeguato, l'immediato esame del pubblico ministero per l'assunzione delle determinazioni.

L'Ufficio Primi Atti:

- e) selezionerà le notizie di reato relative ai reati di violenza domestica e di violenza di genere indicati al par. 4.2 (da iscrivere ai registri mod. 21 e 44). I procedimenti da iscrivere al mod. 45 seguono le regole ordinarie;
L'operazione sarà particolarmente agevole per le notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario, più complessa in altri casi;
- f) annoterà sulla nota di iscrizione:
- se trattasi di reati di violenza domestica o di genere attribuendo il codice “V. G.”;
 - se la persona offesa e il denunciante/querelante se persona diversa dalla persona offesa non è/sono stato/i ascoltato dalla PG, tenendo conto della scheda di accompagnamento alla CNR con la sigla “P.O. asc.”;
- g) consegnerà a fine giornata gli atti al PM di turno per le sue determinazioni;
- h) Il PM di turno, tramite il personale della sua segreteria, trasmetterà gli atti, dopo la firma della scheda d'iscrizione, all'Ufficio Centralizzato, tendenzialmente il girono successivo, nelle prime ore della mattina (ore 10).

L'Ufficio centralizzato iscrizioni provvederà:

- d) all'iscrizione nel più breve tempo possibile, comunque raggruppando separatamente le notizie di reato, nella prima parte della mattinata;
- e) ad apporre sulla copertina l'indicazione “V. G.” e “P.O. asc.”, nonché gli appositi contrassegni adesivi forniti dall'Ufficio Gestione Risorse per segnalare le due caratteristiche (Rosso per V. G., Verde per P.O. ascoltata);
- f) a trasmettere alle segreterie dei Magistrati assegnatari i fascicoli, raggruppati separatamente dagli altri, entro le ore 13 .

Inoltre, si è resa necessaria la creazione di una nuova materia in SICP denominata “VIOLENZA DI GENERE” e di 4 nuovi argomenti:

- FASCIA A – P.O. ASCOLTATA
- FASCIA A – P.O. NON ASCOLTATA
- P.O. ASCOLTATA
- P.O. NON ASCOLTATA

Il magistrato assegnatario esaminerà il fascicolo per assumere le determinazioni, sulla base delle seguenti linee guida. **Anche in tale ipotesi trova applicazione il par. 21.1. (punto n. 9) per cui interviene il PM turno esterno “qualora non possa provvedere il Magistrato titolare del procedimento perché in congedo e assenze equiparate (recupero turni) nonché nei casi in cui la Segreteria del magistrato temporaneamente assente per qualunque motivo segnali un’urgenza assoluta e questa sia ritenuta dal PM di turno. Pertanto la Segreteria del Magistrato assegnatario:**

- si rivolgerà al Pm di TE nel caso in cui il PM assegnatario sia assente perché in congedo o per assenze equiparate (recupero turni);
- in ogni altro caso, anche per assenza temporanea del Magistrato dal suo Ufficio, lo contatterà e seguirà le sue disposizioni. Si rivolgerà al PM TE solo qualora il magistrato assegnatario, temporaneamente assente, non sia contattabile e si ravvisi un’urgenza impellente”

.....¹²¹.

Questi i provvedimenti da adottare come previsto dalle linee guida:

- a) se sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) , procederà come oggi previsto, con le ordinarie valutazioni sulle ulteriori determinazioni da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- b) se non sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato tenendo conto che:
 - a. se trattasi di minorenni appare opportuno evitare l'immediata assunzione, diretta o delegata, ricorrendo quasi sempre i presupposti previsti dall'art. 362, co. 1-ter, ult. parte, c.p.p.;
 - b. se trattasi di denuncia/querela che non proviene dalla persona offesa appaiono, di norma, ricorrere imprescindibili esigenze di tutela della stessa persona offesa e di riservatezza dell'indagine. La provenienza della notizia di reato da persona diversa dalla persona offesa impone particolare cautela nell'ascolto della vittima che potrebbe non avere maturato la consapevolezza dei fatti e, dunque, non essere in grado di offrire utili indicazioni;
 - c. se trattasi di denuncia/querela che proviene dalla persona offesa valuterà l'immediato ascolto (anche delegato) tenendo conto della opportuna cautela per non alterare il quadro investigativo; Nei casi supra a., b., c. sarà utilizzato l'allegato modulo¹²² ove è necessaria una motivazione, seppur succinta, che dia atto della valutazione operata in relazione allo specifico caso.
 - d. qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima.

Ipotesi particolari.

Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria addetta alla ricezione della notizia di reato, non potendo procedere agli adempimenti richiesti per ragioni organizzative e non avendo le informazioni a disposizione dei servizi di polizia giudiziaria (ad esempio i dati presenti allo SDI), sempre che non ricorrano ragioni di urgente tutela della persona, farà a questa presente, evitando ogni forma di pressione, che è opportuno, per la celerità dell'indagine, che si rechi presso il servizio di polizia giudiziaria per lei più comodo.

Qualora la persona acconsenta a recarsi presso un servizio di polizia giudiziaria, il personale addetto alla ricezione delle notizie di reato:

- avrà cura di telefonare a detto comando, preavvisando dell'arrivo della persona;
- annoterà il nominativo dell'interlocutore del servizio di polizia giudiziaria chiedendogli di assicurare successivamente l'effettiva presentazione della persona;
- procederà ad annotare sommariamente quanto avvenuto;
- qualora la persona non si presenti al servizio PG informerà con annotazione il Procuratore.

Potrà, se necessario, accompagnare la persona presso il servizio di PG

Qualora la persona intenda presentare la denuncia/querela in Procura, la riceveranno e compileranno l'informativa sull'apposita scheda trasmettendo subito gli atti all'Ufficio Primi Atti che procederà come previsto. Nei casi in cui emerga estrema urgenza interpellano il PM di turno.

Nel caso di presentazione di integrazioni di querela valgono le ordinarie disposizioni trattandosi di nuova notizia di reato. E' rimessa, comunque, ogni valutazione al magistrato assegnatario che, titolare per disposizioni organizzative anche del precedente, potrà provvedere a quanto ritenuto utile. Qualora la persona offesa e il denunciante/querelante/istante non siano stati già ascoltati occorrente procederà alle valutazioni su indicate nei tre giorni utilizzando anche il citato modulo.

Per le Notizie di Reato di competenza di altre Procure il PM opererà le ordinarie valutazioni sull'urgente adozione di misure cautelari da parte di Giudice incompetente ovvero di adozione di atti urgenti, ritenendosi che non possa operare integralmente la disposizione in esame, rivolta al PM competente.

22. I Servizi di esecuzione penale e degli affari civili. Il referente informatico (artt. 5 co. 9; 10; 24 co. 1, della Circolare)

¹²¹ La parte in grassetto è stata inserita dal decreto n. 9/2019.

¹²² Modulo sostituito con decreto 9/2019.

22.1. L'esecuzione penale (e dei provvedimenti definitivi di demolizione dei manufatti abusivi)

L'esecuzione penale è assegnata al dott. Giuseppe Mimmo.

Al dott. Giuseppe Mimmo è assegnata anche la trattazione dei procedimenti di esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna che contengono l'ordine di demolizione dei manufatti abusivi. Per dare impulso a tali procedimenti è stato incrementato il personale dell'ufficio esecuzione, con (co)assegnazione di un Cancelliere e di un Ufficiale di polizia giudiziaria aggregato a tale specifico fine¹²³.

È attribuita al Procuratore della Repubblica la firma, unitamente al dott. Giuseppe Mimmo, dei provvedimenti che comportano l'assunzione di spese a carico dell'Erario.

22.2. Affari civili

Sono assegnati alla competenza del Procuratore gli Affari Civili.

L'ufficio Affari Civili tratta tutte le questioni inerenti alla volontaria giurisdizione, i visti e i pareri sui provvedimenti del Giudice Tutelare, sulle separazioni personali tra coniugi, gli interventi in materia di interdizioni ed inabilitazioni e in materia degli amministratori di sostegno, su ogni ipotesi di intervento obbligatorio o volontario del PM previsto dal codice di procedura civile o da leggi speciali.

Per le procedure concorsuali, la competenza alla trattazione è attribuita anche ai Magistrati del 2° Gruppo di lavoro, per le ipotesi di procedimenti collegati con i fascicoli a loro assegnati ovvero nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, previo coordinamento tra loro e con il Procuratore della Repubblica.

La presenza alle udienze civili sarà assicurata quando ritenuto opportuno dal Procuratore della Repubblica (ovvero dai Magistrati del 2° Gruppo di lavoro nei casi suindicati), anche previa segnalazione delle altre parti del procedimento o del Tribunale.

Si aderisce, infatti, all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna" (S.C. Sez. Civ. sent. nn. 25722/2008 in tema di querela di falso; 10894/2005 in tema di separazione personale dei coniugi; 11223/2014, 17764/2015, 14896/2017 in tema di riconoscimento di paternità: Cfr. anche SS. UU., Civ. sent. n. 1093/2017).

Sono state adottate in data 14 dicembre 2016 **Linee guida in materia di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014**, di concerto col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli¹²⁴.

Si legge nel paragrafo 3 delle linee guida, che queste "si propongono di semplificare, per quanto possibile, l'intervento della Procura della Repubblica consentendo:

- da un lato, agli avvocati di conoscere preventivamente il contenuto dell'accordo e della documentazione da allegare ritenuta di norma idonea per l'esercizio da parte del Procuratore della Repubblica delle proprie attribuzioni, evitando richieste di integrazioni che rallenterebbero l'esercizio dei diritti delle parti;
- dall'altro, al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione.

La partecipazione del Consiglio dell'Ordine nella redazione delle presenti linee guida discende dallo specifico ruolo attribuito nel procedimento di negoziazione assistita agli Avvocati, oltre che del fondamentale principio di leale collaborazione per un migliore svolgimento della funzione nell'interesse delle parti, ovviamente nel rispetto delle specifiche competenze attribuite a ciascuno.

La Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine ritengono che costituisca un valore comune condividere linee guida dirette a rendere più agevole l'attività dell'Avvocatura e della Procura della Repubblica nel procedimento in esame, e, in definitiva, di semplificare l'esercizio e meglio garantiti i diritti di tutte le parti interessate, in cui l'accordo investe diritti di estremo rilievo, in particolare nel caso in cui siano presenti figli minori nonché figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Questa la ragione per cui, concordate le linee guida, si è deciso – sotto il profilo formale – di prevedere nell'adozione del provvedimento di competenza del Procuratore della Repubblica il "concerto" del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

¹²³ Come disposto con modifica dei criteri organizzativi del 20 febbraio 2017.

¹²⁴ Il documento, con i relativi allegati, è reperibile sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=431

Il Procuratore della Repubblica con l’emanazione delle presenti linee guida fissa i criteri orientativi relativi al procedimento da seguire e ai provvedimenti da adottare, con riserva di procedere a successive modifiche, auspicabilmente col concerto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”.

Sono state adottate **Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica, aggiornate a seguito della introduzione dell’art. 64-bis disp. att. c.p.p. ad opera della l. 69/2019.**

Questo il testo:

“Art. 1

Oggetto delle linee guida.

1. Le presenti linee guida, in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, hanno ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e, dunque nei rapporti col Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiale), in particolare in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgano o meno minorenni:
 - a) **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
 - b) **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
 - c) **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
 - d) **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
 - e) **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
 - f) **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:**
 - a. **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire**
 - i. *contro l'ascendente o il discendente,*
 - ii. *quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,*
 - iii. *o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;*
 - b. **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;**
 - c. **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;**
 - d. **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva¹²⁵**
 - e. **dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.**
2. *I procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 sono individuati, secondo le modalità specificate nel progetto organizzativo (materia Violenza di Genere evidenziata sulla nota di iscrizione della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo).*

Art. 2

Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio

1. Il pubblico ministero eserciterà le competenze previste dal codice civile e dal codice di procedura civile in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori.
2. Ai sensi dell’art. 69 c.p.p. sarà esercitata l’azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l’ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, chiedendo:
 - a) la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore che esercita la violenza (artt. 330-336 c.p.c.);
 - b) l’adozione dei provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza (artt. 330 e 336 c.p.c.).
3. Ai sensi dell’art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c., sarà esercitato il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi.

¹²⁵ In corsivo le modifiche apportate dall’art. 11 della l. 69/2019.

4. Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo sarà, comunque, valorizzato e incrementato al fine di consentire al Tribunale di avere maggiori cognizioni sulla situazione familiare oggetto del procedimento e di valutare l'emissione dei provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni, anche al fine di salvaguardare l'incolumità psicofisica delle parti coinvolte.
5. La partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile avverrà:
 - a. se ritenuto opportuno, mediante partecipazione all'udienza;
 - b. di norma, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo.

Art. 3

Provvedimenti organizzativi di competenza del Procuratore della Repubblica diretti ad avere cognizione, nel procedimento penale, dell'esistenza di un procedimento civile

1. Sono adottati i seguenti provvedimenti organizzativi per avere immediata e tempestiva conoscenza dei procedimenti civili di separazione, divorzio, relativo ai minorenni, per i quali sia depositata o sia pendente una notizia di reato relativa ai reati indicati all'art. 1:
 - a) la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, accerterà dalla vittima se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, acquisendo anche il numero del Registro civile. Tale adempimento è previsto nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria adottata il 29 aprile 2019. Il dirigente dell'Ufficio Primi Atti annoterà sulla scheda della notizia di reato da sottoporre al magistrato addetto allo smistamento "esiste procedimento civile n. XXX";
 - b) il dirigente dell'Ufficio Primi Atti, qualora non risulti l'adempimento *supra* a), consulterà la consolle civile per verificare se è pendente uno dei procedimenti per poi procedere agli adempimenti indicati *supra* a). Segnerà alla Segreteria del Procuratore l'omissione al fine di consentire, per il futuro, l'adempimento da parte della polizia giudiziaria.
 - c) il personale dell'Ufficio centralizzato iscrizioni annoterà sulla copertina del fascicolo l'eventuale esistenza di un procedimento civile, indicando il numero del Registro Civile;
 - d) gli adempimenti *supra* a), b) e c) sono di competenza del personale della Segreteria del Magistrato qualora provveda alla formazione del fascicolo (ad esempio, separazione degli atti) ovvero riceva il fascicolo dopo la richiesta di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero di turno non appartenente al Gruppo Uno.
2. Il tecnico informatico provvederà a completare l'installazione del programma della consolle civile presso tutte le segreterie dei magistrati del Gruppo Uno (nella sola versione "consultazione") e presso i magistrati del Gruppo UNO (nella versione completa utilizzabile, con firma digitale, tramite smart card).

Art. 4

Trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale.

1. Il magistrato assegnatario del procedimento penale, eventualmente tramite il Procuratore della Repubblica, trasmetterà al Tribunale civile:
 - a) nella fase delle indagini preliminare, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
 - b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione) , *l'ordinanza del Tribunale del riesame di modifica o revoca della misura*. In considerazione del carico di lavoro gravante sui magistrati e sulle segreterie del Gruppo Uno, nella prima fase attuativa delle presenti linee guida gli adempimenti sopra descritti saranno curati dal Procuratore della Repubblica e dal personale addetto alla sua segreteria, *a eccezione dell'avviso di conclusione delle indagini che sarà trasmesso dalla Segreteria del magistrato assegnatario*;
 - c) in ogni caso, *l'avviso di conclusione delle indagini*.
 - d) in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il Procuratore della Repubblica, compatibilmente con le modalità organizzative consentite e delle risorse disponibili, trasmetterà al Tribunale civile i provvedimenti successivi all'esercizio dell'azione penale (decreto che dispone il giudizio, verbali di prova dibattimentali) fino a quando e se saranno previste modalità di trasmissione da parte dello stesso Tribunale, settore penale. I citati provvedimenti, comunque, potranno essere richiesti dal Tribunale civile se ritenuti utile per la decisione.
3. Gli atti saranno trasmessi:
 - a) tramite consolle civile. Non essendo consentito, attualmente, l'inserimento di allegati sarà utilizzando la seguente modalità: salvataggio degli atti con modalità immagine e inserimento nell'atto da inviare;
 - b) ovvero mediante deposito presso il Tribunale.

Art. 5

Assegnazione degli Affari Civili per i procedimenti di cui all'art. 1.

1. Nella prima fase di applicazione delle presenti linee guida il Procuratore della Repubblica, titolare degli Affari Civili, avrà cura di assicurare l'opportuno raccordo con i magistrati assegnatari dei procedimenti penali "collegati".
2. Il Procuratore della Repubblica verificherà l'esistenza di processi civili di rilievo ai fini delle presenti linee guida nel momento in cui riceve le comunicazioni degli atti e le richieste di parere, in particolare nelle ipotesi in cui:
 - a) viene trasmesso dal Tribunale il fascicolo del processo civile;
 - b) nella consolle civile vi è l'alert "urgenza".
3. In una fase successiva, quando i pubblici ministeri del Gruppo Uno saranno titolari di un numero di procedimenti penali non esorbitante (come accade oggi), provvederanno anche agli adempimenti degli affari civili relativi al processo "collegato" a quello penale di cui sono assegnatari.

Art. 6

Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica

1. Qualora il Tribunale, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà il magistrato assegnatario assicurando la massima collaborazione possibile, anche nella valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.
2. Il Tribunale potrà avanzare la richiesta anche tramite il Procuratore della Repubblica che provvederà all'inoltro al magistrato assegnatario.
3. Il Procuratore della Repubblica assicurerà l'opportuna urgenza qualora il Tribunale trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultanti dagli atti di causa per le quali non risulti pendente un procedimento penale.
4. Gli ordini di protezione emessi dal Tribunale saranno trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente ovvero valutati ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

Art. 7

Consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale

1. Nel caso di nomina di Consulenti Tecnici da parte del Tribunale (per la valutazione delle capacità genitoriali, ecc.), il Procuratore della Repubblica trasmetterà al Tribunale, previa valutazione dei magistrati assegnatari del procedimento penale anche con riferimento all'operatività del segreto investigativo, ogni informazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico (eventuali consulenze disposte nel procedimento penale, verbali di assunzione di informazioni, ecc.).
2. Il Procuratore della Repubblica valuterà ogni opportuna iniziativa per la migliore collaborazione nell'espletamento della consulenza tecnica.
3. Si auspica che vi sia un adeguato numero di CTU per consentire la rotazione degli incarichi.

Art. 8

Disposizioni relative ai minorenni e alle vittime vulnerabili.

1. Per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura o in ogni caso in cui la Procura della Repubblica ne venga a conoscenza, il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario (se pendente un procedimento penale), valuteranno l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazione dalla capacità genitoriale (330 e 333 c.c.), ove pendente procedimento civile di separazione, divorzio, modifica, ecc.
2. Per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile la Procura della Repubblica metterà a disposizione del Tribunale gli appositi locali dedicati, opportunamente attrezzati. In questi casi il pubblico ministero condividerà ogni informazione utile ai fini di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti.

Art. 9

Richiesta al Tribunale di trattazione urgente del procedimento da parte del pubblico ministero.

1. Ove ritenuto opportuno il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario del procedimento penale potranno richiedere la trattazione in via d'urgenza della causa civile.
2. Ai fini ora indicati il difensore che rappresenta una parte della causa civile che assuma essere vittima di violenza di domestica, dopo la iscrizione a ruolo del ricorso, può presentare al Procuratore della Repubblica o al magistrato assegnatario del procedimento penale istanza, allegando copia del ricorso o della citazione, unitamente agli altri documenti ritenuti utili, ivi compresa l'eventuale relazione del Centro Antiviolenza

ovvero della struttura che ha in carico le persone che rappresenta che si assume siano vittime di violenza domestica”.

22.3. Referente informatico (MAGRIF)

L'incarico di Magistrato di riferimento per l'innovazione e l'informatica (MAGRIF) è stato attribuito al dott. Gabriele Iuzzolino con decreto del 26 gennaio 2017, nel rispetto del procedimento fissato dalla circolare del C.S.M. del 26 ottobre 2016, all'esito del parere espresso dal Magistrato R.I.D., in data 23 gennaio 2017.

Ai sensi dell'art. 6 della circolare del C.S.M. citata è stato previsto un esonero obbligatorio dall'attività giurisdizionale ordinaria del 20% da applicare concretamente nella redazione dei Turni, ivi compresi quelli di udienza.

Va dato atto della grande disponibilità assicurata dal dott. Iuzzolino nel conciliare l'impegno (gravoso) con gli ordinari compiti.

23. Criteri per la trattazione dei procedimenti; le linee guida emanate (artt. 7 co. 5 lett. o), p), 10, 13, 14 e 15 della Circolare)

23.1. Criteri generali

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs n. 106/2006, spetta al Procuratore della Repubblica definire principi e criteri ai quali i Sostituti devono attenersi nella trattazione dei procedimenti.

Prevede l'art. 10 co. 6, della Circolare: “Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo”.

Conformemente a quanto precisato dal C.S.M. il potere del Procuratore della Repubblica di impartire direttive e criteri sarà espletato attraverso linee di azione di carattere generale – ad esempio protocolli investigativi – assunti in esito a riunioni convocate al fine di una elaborazione collettiva, e, se possibile, di una generalizzata condivisione. Assumeranno, perciò, carattere attuativo o integrativo dei criteri generali, preservando in ogni caso la sfera di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate dal Magistrato dell'ufficio di procura.

In ogni caso andrà assicurata dal Magistrato l'immediata precettività di tutte le norme che prevedono termini o adempimenti a garanzia dei diritti fondamentali della persona, compreso il diritto di difesa.

23.2. Criteri di priorità. Rinvio

Si rinvia a quanto esposto al par. 1

23.3. Assenso, visto, riferire

23.3.1. Premessa

Per lo svolgimento dei compiti di direzione e coordinamento il Procuratore della Repubblica dovrà relazionarsi costantemente con i Magistrati dell'ufficio, nella consapevolezza che solo un rapporto continuo di collaborazione e informazione reciproca consente un corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e un'attività trasparente e efficiente dell'ufficio di Procura.

Motivazione, professionalità, impegno, scambio d'informazioni e partecipazione alle vicende dell'ufficio sono requisiti indispensabili per un'efficace azione della Procura della Repubblica.

In particolare, nell'individuazione dell'attività da svolgere e delle determinazioni da assumere è particolarmente efficace lo scambio di esperienze, informazioni e interlocuzioni tra Procuratore della Repubblica e Sostituti per addivenire, nell'ambito di un confronto ampio e leale, alle migliori soluzioni possibili nell'ambito dei poteri e dei doveri attribuiti all'ufficio di Procura. Un dialogo costante consente di prevenire ed evitare momenti di contrasto e, soprattutto, di pervenire a conclusioni condivise.

Il Procuratore della Repubblica, per le ragioni indicate e in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ufficio, porterà a conoscenza dei Sostituti le principali attività, anche investigative, poste in essere dall'ufficio.

In tale contesto vanno inseriti gli strumenti normativi e organizzativi previsti dall'ordinamento per assicurare l'azione della Procura.

23.3.2. L'assenso

Condizione per l'inoltro delle richieste di misure cautelari è l'apposizione dell'assenso del Procuratore della Repubblica.

Come previsto dal d.lgs. n. 106/2006 per tutte le *misure cautelari personali* occorre l'assenso del Procuratore della Repubblica.

Per quanto concerne le richieste di *misure cautelari reali*, l'assenso è necessario solo ove si colpiscano beni di valore superiore a 100.000 euro ovvero si proceda per fatto particolarmente rilevante. Per i sequestri per equivalente in materia tributaria il limite è elevato a 500.000 euro.

Non è richiesto l'assenso nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3- *bis*, del codice di procedura penale.

La richiesta di misura cautelare, eventualmente illustrata verbalmente, sarà trasmessa alla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore provvederà nel più breve tempo possibile, anche all'esito dell'eventuale segnalazione dell'urgenza. Si ritiene che si possa provvedere non oltre cinque giorni, salvi i casi di eccezionale urgenza.

Nel caso di mancato assenso, vi saranno opportune interlocuzioni col Magistrato e, in caso di mancata risoluzione, il Procuratore esplicherà per iscritto le ragioni riservando la decisione finale all'esito delle eventuali ragioni esposte del Magistrato per iscritto nei successivi cinque giorni. Naturalmente nei casi di eccezionale urgenza si provvederà in tempi più ridotti tali da non far venire meno le ragioni dell'urgenza.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica (art. 13 co. 4 della Circolare).

Alla Segreteria del Procuratore dovranno essere trasmessi dal Sostituto, in copia, i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto del G.I.P.

23.3.3. Il visto

Il **visto** del Procuratore della Repubblica viene previsto al fine di assicurare la conoscenza dell'atto e l'adozione di eventuali iniziative finalizzate all'esercizio uniforme dell'attività dell'ufficio (art. 14 co. 1 Circolare), oltre che a tutela dell'attività del Sostituto.

Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto e il Procuratore della Repubblica (art. 14 co. 2 Circolare).

Si ritiene che col visto il Procuratore della Repubblica prenda conoscenza formale dell'atto, possa interloquire sia verbalmente che per iscritto, senza possibilità di modificare la decisione assunta dal Sostituto che, in quanto Magistrato, è dotato di autonomia. In caso di dissenso rimarrà agli atti dell'ufficio (nella corrispondenza riservata), eventualmente, solo la divergenza di opinioni rappresentata per iscritto (salva l'ipotesi eccezionale della revoca nei limitatissimi casi consentiti).

Si dà attuazione, nei sensi ora indicati, all'art. 14 co. da 3 a 5 della Circolare secondo cui:

“3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dagli artt. 3 del D.lgs. n. 160/2006 e 15 della presente Circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni... ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

5. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica”.

In ogni caso quanto esposto non si applica alle deleghe in materie amministrative (art. 4 co. 6 Circolare).

Ai fini indicati viene previsto il visto del procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

- provvedimenti di *autoarchiviazione* dei procedimenti mod. 45 e di *archiviazione* dei procedimenti mod. 46, qualora non segua l'iscrizione in altro registro (cfr. *supra*). L'adozione del *visto* appare opportuna anche perché trattasi di atti non sottoposti al controllo del Giudice;
- richieste di intercettazioni telefoniche ed ambientali insieme ai relativi preventivi di spesa. Il visto appare necessario sia per consentire la conoscenza dello svolgimento dell'attività investigativa, per eventuali necessità di coordinamento, sia per l'opportuna verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie e

dell'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale. La richiesta (o il decreto urgente) sarà trasmessa alla Segreteria del Procuratore (eventualmente unitamente al fascicolo). Il Procuratore provvederà con la massima urgenza. Nei casi di particolare urgenza il visto sarà espresso verbalmente e il PM annoterà tale circostanza a margine della richiesta (o del decreto);

- provvedimenti che, per particolare delicatezza o rilevanza, comportano la necessità o l'opportunità di preventiva informazione secondo la valutazione del Sostituto Procuratore ovvero del Procuratore della Repubblica che l'abbia esplicitata (particolare allarme sociale, personalità della persona offesa o dell'indagato, complessità delle investigazioni, rilevanza degli interessi coinvolti, entità del danno cagionato o dell'allarme sociale suscitato, novità o rilevanza delle questioni giuridiche, o di altre particolari esigenze).

23.3.4. Il riferire

Col **riferire** apposto sul fascicolo il Procuratore della Repubblica chiede al Sostituto di comunicare (verbalmente, e anche successivamente nel caso di attività urgenti) le principali attività investigative programmate o gli atti relativi alle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. Si tratta di una mera attività informativa ritenuta opportuna, da svolgersi senza formalità, che non richiede (salva diversa valutazione del Sostituto o del Procuratore della Repubblica) alcuna formalizzazione. Si affianca, dunque, all'ordinaria e costante attività informativa reciproca.

Il carattere meramente informativo e di scambio di esperienze rende inopportuna (e, comunque, non agevole) l'indicazione preventiva dell'ambito di operatività del *riferire*.

Naturalmente l'onere di riferire previsto in tali casi non ridimensiona l'opportuna opera di interlocuzione sui procedimenti sollecitata dai Sostituti o dal Procuratore della Repubblica per il migliore svolgimento dell'attività investigativa. Attività questa che non può essere né canonizzata né delimitata in ambiti procedurali predeterminati e che costituisce *il cuore* dell'attività della Procura e dell'azione dei Magistrati dell'ufficio.

Rimane fermo l'obbligo di informare immediatamente il Procuratore dei procedimenti riferentisi, anche per i soggetti coinvolti, a fatti di particolare gravità, complessità e delicatezza o che comunque possano suscitare particolare allarme sociale o che coinvolgano più Gruppi di lavoro o problemi giuridici particolari o controversi.

23.4. La revoca dell'assegnazione

Quanto all'eccezionale potere di **revoca** dell'assegnazione, esso non potrà che essere adottato dal Procuratore della Repubblica sulla base dei rigorosi principi già affermati in delibere consiliari oggi compendiate nell'art. 15 della Circolare.

Presupposti

Pertanto, la revoca dell'assegnazione è consentita, con provvedimento congruamente motivato, principalmente nei casi in cui il Magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale (in particolare con linee guida discusse con le colleghe e i colleghi). In tale ipotesi, infatti, l'esercizio puntuale e uniforme dell'azione penale è stato definito e disciplinato d'intesa con i Magistrati dell'ufficio e non sono consentite deroghe.

Solo residuale deve ritenersi il non attenersi il Magistrato ai criteri individuati dal Procuratore all'atto dell'assegnazione, proprio perché la stessa indicazione di tali criteri appare assai residuale.

Quanto al contrasto tra il Magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica circa le "modalità di esercizio" (previsto dall'art. 15 co. 1 della Circolare) si ritiene che ciò possa avvenire solo nel caso di contrasto relativo a soluzioni che il Procuratore ritenga in palese violazione di legge.

Procedimento

Si rispetterà il procedimento previsto dall'art. 15 co. 2 e ss. della Circolare:

"2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente, il Procuratore, ove intenda designare altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.

3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica sente il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che nei successivi 5 giorni le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura affinché verifichi

la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione.

6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro degli atti, ai sensi del comma che precede, non appena le stesse siano venute meno.”.

23.5. Le Linee guida emanate con l'indispensabile contributo delle colleghe e dei colleghi

Si elencano le Linee Guida, trasmesse anche alla Procura Generale, adottate previa discussione e contributo dei Magistrati dell'ufficio. Per alcune Linee Guida vi è stato un particolare contributo di Magistrati, di cui si è dato atto nelle missive di trasmissione alla Procura Generale e che si ribadisce in questa sede

Le Linee Guida sono tutte pubblicate sul sito della Procura¹²⁶ ove risultano consultate e scaricate dai visitatori. Non di rado sono state pubblicate su riviste giuridiche.

Contestualmente alle Linee Guida sono state adottate spesso le corrispondenti direttive alla polizia giudiziaria pubblicate egualmente sul sito della Procura¹²⁷.

- 29 novembre 2016, *Restituzione di cose in custodia onerosa. Riapertura indagini (procedimenti archiviati mod. 44)*;
- 16 marzo 2017, *Linee guida in tema di intercettazioni di conversazioni dei difensori a tutela del mandato difensivo*¹²⁸. Contestualmente è stata emanata la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017 in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore;
- 23 giugno 2017, *Linee guida in tema di procedimento da seguire per la distruzione delle intercettazioni "inutilizzabili", in particolare con riferimento alle conversazioni dei difensori a tutela del mandato difensivo*¹²⁹. Al consueto prezioso contributo dei Magistrati dell'ufficio si è aggiunta l'interlocuzione con l'Avvocatura di Tivoli. Un particolare contributo è stato fornito dal dott. Gabriele Iuzzolino;
- 1° agosto 2017, *Prime linee guida per l'applicazione della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*. Contestualmente è stata emanata la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017 in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore¹³⁰. Va dato atto del particolare contributo offerto, in più riunioni, da tutti i colleghi, dott.ri Calice, Guerra, Iuzzolino, Mimmo, Pacifici; dott.sse Di Domenico e Stefania;
- 21 settembre 2017, *Linee guida per l'applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, Riforma organica della magistratura onoraria. Regolamentazione dell'attività dei Vice-Procuratori Onorari*. Un particolare contributo è stato fornito dal dott. Luigi Pacifici;
- 29 aprile 2019, *Linee Guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica*. Linee Guida aggiornate in data 26 agosto 2019 a seguito del disposto dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., inserito dalla l. 69/2019 (cd. Codice Rosso);
- 31 luglio 2019, *prime linee guida per l'applicazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso), Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

23.6. Rinuncia all'assegnazione

Secondo quanto previsto dall'art. 16 della Circolare, nei casi previsti dalla stessa Circolare (articoli 10. co.6, 11 co. 2, 13, 14 e 15), il Magistrato assegnatario, riscontrato il contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica, può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del procedimento, rimettendolo al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i coassegnatari. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal Magistrato, al Consiglio Superiore della Magistratura per la presa d'atto.

24. Le impugnazioni (art. 10 della circolare)

Alle impugnazioni provvede il PM titolare del fascicolo.

¹²⁶ Consultabile sul sito della Procura, nella Sezione Documenti, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409:

¹²⁷ Nella sezione Documenti, Direttive alla polizia giudiziaria, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411

¹²⁸ Pubblicata, ad esempio sulla rivista Penalecontemporaneo.it.

¹²⁹ Pubblicata, ad esempio sulla rivista Penalecontemporaneo.it.

¹³⁰ Pubblicata, ad esempio sulla rivista Giurisprudenza penale.

Il Procuratore della Repubblica è titolare del potere di impugnazione (*ex art. 570, comma 1, c.p.p.*). L'impugnazione potrà essere proposta, attraverso un opportuno coordinamento, anche:

- dal rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni (*ex art. 570, comma 2, c.p.p.*);
- dal titolare delle indagini (se diverso da quello che ha presentato le conclusioni al dibattimento).

Si procederà all'opportuna riorganizzazione delle impugnazioni, anche all'esito delle prossime modifiche (delega in attuazione della l. n. 103/2017) che dovrebbero incidere significativamente sul potere di impugnazione del PM.

25. L'ufficio del Giudice di Pace (rinvio)

L'ufficio del Giudice di Pace, prima coordinato e diretto dalla sola dott.ssa Di Domenico, è stato affidato dal settembre 2016 a tutti i, con delega a 5 V.P.O dichiaratisi disponibili.

Dal settembre 2017 è affidato ai soli V.P.O., con ottimi risultati: Si rinvia al par.

26. Compiti e attribuzioni di Magistrati (togati e onorari), personale amministrativo e delle sezioni di polizia giudiziaria (e i servizi di polizia giudiziaria) (artt. 2; 4 co. 1 lett. d), e), i), l); 6 co. 5; 7 co. 4 lett. d), g); 17 della Circolare)

26.1. Il Procuratore della Repubblica. L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica

26.1.1. Competenze di carattere generale (Costituzione, d.lgs. n. 106/2006, leggi, Circolare C.S.M. 16 luglio 2017)

Il Procuratore della Repubblica:

- 1) è titolare di poteri, facoltà e responsabilità previsti dalla Costituzione, dal d.lgs. n. 106/2006 e dalle altre disposizioni di legge, dalle disposizioni del C.S.M., a partire dalla Circolare del 16 novembre 2017 che, all'art. 1, prevede che la circolare stessa "è adottata in ossequio, oltre che alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente, ai principi costituzionali riferibili alla materia dell'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce dei quali deve essere interpretata ed applicata";
- 2) è titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più Magistrati dell'ufficio, organizza l'ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei Magistrati dell'ufficio, ed ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione;
- 3) esercita, personalmente ovvero mediante delega, la direzione in materia sia giurisdizionale che amministrativa, esprime la rappresentanza esterna dell'ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimento come indicato nel presente progetto organizzativo;
- 4) determina, per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, i criteri generali ai quali i Magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006;
- 5) si avvale della collaborazione dei sostituti per l'espletamento dei compiti di direzione dell'ufficio. Anche a tal fine i Magistrati dell'ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione quale adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione;
- 6) allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio.
- 7) nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, elabora criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

Nell'elaborazione dei criteri di priorità:

- si avvale della collaborazione e del contributo dei Magistrati;
 - cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione;
 - opera tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;
 - osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti";
- 8) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i Magistrati dell'ufficio e cura la costituzione di Sezioni e Gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione;
 - 9) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi dell'ufficio;
 - 10) coordina i Gruppi di lavoro (e le Sezioni), anche attraverso l'elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;
 - 11) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i Magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli Gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e su fenomeni criminali, novità giurisprudenziali e innovazioni legislative, e per verificare l'andamento del servizio;
 - 12) cura e valorizza le pari opportunità tra i Magistrati e il personale (amministrativo e di polizia giudiziaria) dell'ufficio. Vigila sul pieno rispetto delle pari opportunità;
 - 13) disciplina l'attività dei Vice Procuratori Onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari. Si avvale, a tali fini, del Magistrato coordinatore;
 - 14) procede all'assegnazione dei Magistrati ai Gruppi di lavoro, previo interpellato e, comunque, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, adottando criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti, alla loro completa formazione professionale, resa possibile anche dalla rotazione periodica, nonché a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio;
 - 15) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei Magistrati con l'Avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti;
 - 16) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D.lgs. 106/2006;
 - 17) assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.
 - 18) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione al MAGRI dell'ufficio ed ai RID del distretto;
 - 19) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia;
 - 20) è titolare dei compiti specificamente indicati nel presente progetto organizzativo, ivi compresa la trattazione dei procedimenti e delle materie indicate;
 - 21) dirige l'ufficio di Collaborazione previsto dal d.lgs. n. 116/2017;
 - 22) cura i rapporti col Ministero della Giustizia, con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, con la Procura Generale presso la Corte di appello di Roma;
 - 23) cura i rapporti con la Presidenza della Corte di Cassazione, della Corte di Appello di Roma, del Tribunale di Tivoli;
 - 24) cura ogni altro rapporto di carattere amministrativo con organi giudiziari o della pubblica amministrazione;
 - 25) è responsabile degli adempimenti amministrativi relativi ai Magistrati (ferie, pareri per la progressione in carriera ecc.);
 - 26) controlla gli esiti delle udienze dibattimentali e preliminari attraverso la verifica degli *statimi* di udienza;
 - 27) è titolare del potere di impugnazione (*ex art. 570, comma 1, c.p.p.*). L'impugnazione potrà essere proposta, attraverso un opportuno coordinamento, (cfr. par. 25);
 - 28) è responsabile dei Reg. mod. 21, 21-*bis*, 45 e 46 e del rilascio delle certificazioni *ex art. 335 c.p.p.*;
 - 29) dirige e organizza la Sezione di polizia giudiziaria ed i connessi rapporti con i responsabili delle relative aliquote;
 - 30) emana, previa discussione con le colleghe e i colleghi, le direttive di carattere generale verso i servizi di polizia giudiziaria;

- 31) cura i rapporti con i responsabili dei servizi di polizia giudiziaria e i relativi superiori sotto il profilo gerarchico;
- 32) partecipa alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando sia richiesta la sua presenza;
- 33) esercita le funzioni di dirigente amministrativo non essendo previsto in organico il relativo posto;
- 34) dirige l'organizzazione del personale amministrativo unitamente al direttore amministrativo dell'ufficio Gestione Risorse;
- 35) cura l'utilizzo delle autovetture di servizio;
- 36) è responsabile della sicurezza dei lavoratori;
- 37) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- 38) partecipa alle riunioni trimestrali presso il Tribunale ex art. 15 d.lgs. 273/89;
- 39) cura i rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri organismi istituzionali;
- 40) vigila sul Casellario Giudiziario, sull'ufficio corrispondenza e sull'ufficio Ricezione Atti;
- 41) controlla le spese di ufficio;
- 42) partecipa alle riunioni della Commissione permanente ed esercita le competenze connesse;
- 43) è responsabile della sicurezza interna degli uffici della Procura;
- 44) svolge il compito di coordinatore dei tirocini ex ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013;
- 45) è responsabile del sito web della Procura;
- 46) è responsabile di quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato) che, dopo le modifiche apportate dalla l. n. 69/2019, individua nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

In assenza del Procuratore della Repubblica, tutte le attività di cui sopra, nei casi di assoluta urgenza, sono svolte dal Sostituto più anziano presente in ufficio, eventualmente contattando il Procuratore ovvero informandolo successivamente delle attività di maggior rilievo.

Per l'assenso di misure cautelari da inoltrare con urgenza il Procuratore della Repubblica è sostituito egualmente dal Sostituto più anziano in servizio presente in ufficio che informerà successivamente il Procuratore.

Il Procuratore della Repubblica qualora non sia presente in ufficio provvede a preavvisare la propria Segreteria e il Sostituto Procuratore più anziano in servizio e assicura, comunque, la reperibilità telefonica.

Il Procuratore della Repubblica quando fruisce delle ferie, ed è sostituito dal Magistrato più anziano in servizio, assicura tendenzialmente la reperibilità telefonica.

Il Procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione dei Sostituti per l'espletamento dei compiti di direzione dell'ufficio.

Oltre alle periodiche riunioni e agli scambi di informazioni e opinioni, il Procuratore della Repubblica delega di volta in volta specifiche funzioni, anche sulla base della disponibilità espressa dei Sostituti, come indicato nel presente progetto organizzativo

26.1.2. Competenze specifiche: riunioni con i Magistrati, rapporti con i mezzi di comunicazione, impiego della polizia giudiziaria, uso delle risorse

Riunioni con i Magistrati dell'ufficio

Saranno tenute riunioni, normalmente con cadenza mensile, con i Magistrati dell'ufficio al fine di informarli delle questioni organizzative e di ricevere la collaborazione in ogni materia, ivi comprese quelle strettamente connesse ad attività investigative.

Saranno tenute riunioni periodiche con i Magistrati dei singoli Gruppi di lavoro.

Le riunioni costituiscono l'occasione per scambi di opinioni su questioni di carattere investigativo, sulle interpretazioni e prassi adottate, sulle questioni di carattere organizzativo e su tutto ciò che è di interesse per l'ufficio.

Delle riunioni è sempre formato verbale riassuntivo conservato presso la Segreteria del Procuratore.

Rapporti con i mezzi di comunicazione

I rapporti con la stampa sono curati dal Procuratore della Repubblica in osservanza delle disposizioni primarie e secondarie.

Viene curata la massima informazione sull'attività della Procura al fine di rendere intellegibile sul territorio l'azione istituzionale. A tal fine è stato firmato, in data 13 dicembre 2017, il citato protocollo tra la Procura della

Repubblica di Tivoli e il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale CoRiS, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Il diritto di cronaca va conciliato con i diritti delle parti coinvolte, ragion per cui non sono diffusi in ogni caso i nominativi (e le immagini) degli indagati, salvo che ciò sia reso necessario da ragioni investigative.

Il diritto di cronaca potrà consentire, in casi specifici e particolari, la diffusione di immagini, oscurando i volti delle parti (salvo che vi siano necessità investigative).

I rapporti con la stampa sono tenuti in modo trasparente. Nei casi di maggior rilievo può essere convocata una conferenza stampa ovvero emesso un comunicato stampa.

L'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria (fermo, arresto, sequestro), qualora la stessa voglia inoltrare un comunicato stampa, è soggetta a un mero nulla osta al fine di verificare che la diffusione della notizia non pregiudichi le indagini dirette dalla Procura.

Impiego della polizia giudiziaria

Cfr. *sub* Servizi di polizia giudiziaria.

Uso delle risorse tecnologiche assegnate e utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre

Particolare cura è prestata all'impiego delle risorse tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse finanziarie.

È previsto il visto sulle richieste di intercettazioni telefoniche e sulle intercettazioni urgenti.

Si controlla lo stato dei sequestri onerosi.

26.1.3. L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore

Con provvedimento del 21 settembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 116 del 2017, è stato istituito l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, composto:

- dagli otto V.P.O. in servizio presso la Procura;
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari *ex* art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013 (attualmente 8, oltre a quelli che il 1° ottobre inizieranno il tirocinio);
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati *ex* art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla l. n. 111 del 2011. (allo stato non presenti);
- dal personale amministrativo e delle aliquote di polizia giudiziaria già assegnato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Le dimensioni dell'Ufficio hanno suggerito la nomina di un Magistrato coordinatore.

Il Magistrato coordinatore:

- a) vigila sull'attività dei Vice Procuratori Onorari nelle materie loro delegate;
- b) d'intesa con il Procuratore della Repubblica, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- c) cura tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

Le direttive concernenti il singolo procedimento sono, invece impartite ai V.P.O. dal Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al coordinatore dei V.P.O. unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'ufficio.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al V.P.O., con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.

L'Ufficio è coordinato dal dott. Luigi Pacifici, come da decreto del 21 settembre 2017.

Le disposizioni relative ai tirocinanti *ex* art. 73 (ivi comprese le modalità di dettaglio dello svolgimento dei tirocini previsti da questa Procura) sono previste da apposito documento¹³¹.

I tirocinanti sono assegnati ai Magistrati professionali.

26.2. Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Il Sostituto Procuratore della Repubblica è il Magistrato alla cui effettiva ed efficace funzionalità è destinata l'intera organizzazione dell'ufficio.

Ciascun Magistrato è coadiuvato da una *Segreteria* dotata di personale amministrativo per l'assistenza necessaria, come da specifici ordini di servizio.

Il personale della Segreteria cura tutti gli adempimenti di competenza dal momento in cui il fascicolo è attribuito al Magistrato ovvero già dall'atto dell'iscrizione nei casi previsti.

¹³¹ Pubblicato sul sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, TIROCINI FORMATIVI:
http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=413.

Ciascun Magistrato è coadiuvato da appartenenti alla polizia giudiziaria come disposto con appositi ordini di servizio.

Organizzazione del lavoro, presenza in ufficio

Come già esposto ripetutamente, in un ufficio di Procura rispondente ai compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi richiede la presenza di Magistrati, non solo professionalmente attrezzati, ma motivati, circostanza che si verifica in questa Procura.

Sul punto vanno richiamate le delibere del C.S.M., in primo luogo quelle del 26 marzo 2015 (approvate a seguito della l. n. 162/2014) e del 20 aprile 2016 (*nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie*).

Si condivide, dunque, il contenuto delle delibere del C.S.M. per cui: “Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell’attività ed assicurare la migliore resa” dell’ufficio. Il Magistrato del Pubblico Ministero, ove non sia di turno, “può svolgere la propria attività fuori dall’ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua presenza” (delibera 20 aprile 2016).

Il Magistrato “nell’eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un obbligo di reperibilità e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole. La richiesta al singolo di essere presente in ufficio rappresenta un’eventualità ricorrente nei giorni feriali in cui si svolgono regolarmente tutte le attività degli uffici giudiziari” (Circolare C.S.M. 13 luglio 1984 n.6019 e risposta a quesito 2 aprile 2003, nonché delibera del 20 aprile 2016).

Per il sabato, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguente ad una naturale riduzione del lavoro “la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità” (delibera C.S.M. 20 aprile 2016), “dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili” (delibera C.S.M. del 26 marzo 2015)¹³².

Quanto esposto si riferisce anche al Magistrato del Pubblico Ministero pur se la particolarità della funzione, che richiede costanti contatti con il personale amministrativo, con la polizia giudiziaria, con i colleghi e con il Procuratore della Repubblica, comportano una tendenziale presenza in ufficio (anche se non di turno) nei giorni feriali, pur con particolarità del sabato in cui non sono previste tabellarmente udienze.

Dunque, si può concludere che nei giorni feriali il Sostituto Procuratore della Repubblica, non impegnato in Turni o in attività già programmate, se non presente in ufficio, deve assicurare una pronta reperibilità, anche telefonica, per le evenienze necessarie. Inoltre:

- il sabato si presume la non presenza in ufficio;
- dal lunedì al venerdì ha l’onere (oltre che ovviamente di programmare l’attività del proprio ufficio) di preavvisare:
 - o i propri collaboratori;
 - o il Procuratore della Repubblica per consentire di avere l’esatta conoscenza della situazione dell’ufficio, per programmare e valutare le eventuali esigenze organizzative.

Nei casi ora indicati opera il disposto di quanto esposto secondo cui “per gli atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il magistrato titolare del procedimento (ad esempio: la trasmissione di atti al Tribunale del Riesame, la formulazione di parere in materia di libertà personale), provvederà il sostituto di turno”.

Deleghe: criteri e deleghe conferite

Le deleghe di qualunque natura, a partire da quelle organizzative, sono conferite di norma previo interpello e in modo tale da assicurare la equa distribuzione (tenuto conto delle inclinazioni e della specializzazione del Magistrato), oltre che le pari opportunità, per ragioni di trasparenza e di necessaria professionalità del Magistrato, nonché per consentire a tutti di acquisire (se idonei e capaci) utili elementi di valutazione per incarichi semidirettivi e direttivi, come previsto dal Testo Unico sulla Dirigenza, che prevede ripetutamente che si tiene conto delle “Deleghe organizzative ricevute dal dirigente dell’ufficio, in conformità alla normativa sull’organizzazione degli uffici giudiziari”.

Le deleghe conferite allo stato sono le seguenti:

¹³² La delibera **apportava alcune modifiche alla circolare in materia di valutazione di professionalità dei Magistrati** “al fine di tener conto, ai fini del parametro della diligenza ed, in particolare, con riguardo all’indicatore relativo al rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti, del periodo feriale o di assenza giustificata maturato e goduto”. Per quanto interessa in questa sede:

4. *La diligenza si desume:*

- *dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti, **dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili...***

1) dott. Andrea Calice

- responsabile di tutte le attività, anche organizzative, relative al protocollo, in precedenza citato, firmato il 29 novembre 2016, tra Procura di Tivoli, Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli *per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere*;
- coresponsabile (col dott. Gabriele Iuzzolino) dell'attuazione del protocollo, in precedenza citato, firmato il 13 dicembre 2017, tra Procura di Tivoli e Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Coris, Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

2) dott. Gabriele Iuzzolino

- Magistrato di Riferimento per l'Informatica (MAGRIF);
- coresponsabile (col dott. Andrea Calice) dell'attuazione del protocollo, in precedenza citato firmato il 13 dicembre 2017, tra Procura di Tivoli Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Coris, Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

3) dott.ssa Stefania Stefania¹³³

- responsabile dei turni mensili di reperibilità urgente di consulenti esperti in psicologia e psichiatria anche infantile;
- responsabile del progetto (in fase preliminare) *Daphne call - Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting - JUST/2015/RDAP/AG/MULT*, proposto dalla Presidente dell'Associazione Differenza Donna ONG;

4) dott. Giuseppe Mimmo

- responsabile dell'Ufficio Esecuzione e dell'esecuzione penale;
- responsabile dell'esecuzione dei provvedimenti definitivi di demolizione dei manufatti abusivi;

5) dott. Filippo Guerra:

- responsabile della programmazione e organizzazione dei seguenti turni: Turno Esterno, Turno Supplenza, Turno Udienze;
- responsabile di tutte le attività connesse alla funzionalità del protocollo, in precedenza citato, firmato con i Servizi di Medicina Legale e ai rapporti con i relativi responsabili;

6) dott. Antonio Altobelli: Ha preso possesso il 15 novembre 2017; saranno a breve conferite deleghe. È attualmente coordinatore della Sezione DAR¹³⁴;

7) dott. Lelia Di Domenico

- coordinatrice della Sezione Definizione Affari Semplici (DAS);

8) dott. Luigi Pacifici

- coordinatore dell'attività dei Vice Procuratori Onorari;
- coordinatore dell'ufficio Giudice di Pace;
- Commissione scarto.

Recupero delle energie lavorative

La delibera del C.S.M. del 26 marzo 2015, adottata su proposta della settima commissione, richiama nell'ultimo paragrafo, non solo il principio dell'effettività delle ferie, ma si diffonde sulle misure di attuazione pratica che "devono tener conto della diversa articolazione del lavoro del magistrato in relazione alla funzione svolta, requirente o giudicante, ed al settore di assegnazione, penale o civile".

L'intervento si estende anche all'ulteriore tema del recupero delle energie lavorative svolte nei giorni festivi e nelle ore notturne, relativo principalmente all'attività del Pubblico Ministero di primo grado: "Particolare rigore nell'assicurare tale recupero, dovrà essere assicurato ai magistrati del Pubblico ministero impegnati nei turni notturni (es. programmazione di un giorno di recupero delle energie che non preveda l'espletamento di attività che richiedono la presenza in ufficio)". Trattasi di disposizione che non riguarda specificamente le ferie e che, in evidente stretta continuità logica con la riduzione delle ferie, tende "a compensare" la specifica attività lavorativa svolta dal Pubblico Ministero.

È opportuno riportare la parte dispositiva in cui si prevede che "i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, predispongano misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie come determinato dal Ministero della giustizia, nei seguenti sensi:

¹³³ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio.

¹³⁴ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio. Il Dar, I e II ruolo, è assegnato al Procuratore.

“predisporre nell’ambito dei progetti tabellari e dei documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, con provvedimento immediatamente esecutivo da trasmettere al Consiglio giudiziario ed al C.S.M. e sottoposto ad approvazione in caso di osservazioni, le misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell’ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato” (lettera d);

Alla luce dei provvedimenti già adottati che hanno ottenuto la valutazione favorevole del Consiglio Giudiziario e del C.S.M. (decreti del 22 aprile 2016 e del 3 giugno 2016, cui si rinvia integralmente) è sufficiente ricordare i criteri adottati in materia di recupero delle energie lavorative, secondo cui non appaiono funzionali allo svolgimento dell’attività del Magistrato e, specificamente, del Pubblico Ministero di primo grado, eccessive rigidità sulla modalità di recupero, potendo solo individuarsi alcune linee guida per cui:

- non appare opportuna, di norma, l’assenza all’ufficio subito dopo l’espletamento del Turno settimanale in considerazione delle incombenze derivanti dalla cessazione dello stesso e dalle attività urgenti da proseguire per un tempo non programmabile preventivamente;
- non vi sono univoche ragioni per imporre il recupero immediatamente dopo l’espletamento delle incombenze derivanti dal Turno in quanto la previa e concordata programmazione può consentire di meglio salvaguardare le esigenze di servizio;
- non vi sono univoche ragioni per escludere in via di principio recuperi continuativi anche di più di un giorno consentendo tale modalità spesso la migliore garanzia di maggiore salvaguardia delle esigenze di servizio.

Pertanto, il Magistrato di Turno Esterno (di durata settimanale, dunque comprendente sempre la domenica e gli eventuali festivi infrasettimanali, oltre che le notti) recupera le energie lavorative prestate con l’assenza dall’ufficio per un giorno ovvero, nel caso di Turno comprendente plurimi festività, con un numero corrispondente di giorni di assenza. Per esigenze di carattere organizzativo l’assenza (ovvero le assenze) saranno concordate col Procuratore con modalità analoghe a quelle relative ai giorni di congedo ordinario. La Segreteria del Procuratore annoterà in apposito registro (separatamente dal computo per il congedo ordinario) il/i giorno/i maturato/i di “recupero” e il successivo recupero/i richiesto/i dal Magistrato autorizzato/i dal procuratore.

Ferie

Quanto alle ferie dei Magistrati, deve provvedersi, ripercorrendo i decreti adottati nel 2016 e 2017¹³⁵, in osservanza delle condivisibili delibere del 26 marzo 2015 del C.S.M. e della circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie del 22.4.2011 (come modificata dalla delibera citata del 26 marzo 2015), nonché della delibera del 20 aprile 2016 (*nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie*)¹³⁶.

La delibera del C.S.M. del 20 aprile 2016 al par. 5 afferma l’effettività del periodo feriale con congruo periodo di distacco e di rientro: “...Il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico-fisiche. **A tal fine va assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all’esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo cuscinetto) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l’adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo cuscinetto).** Deve ribadirsi che **la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie.** Va qui richiamato quanto già affermato con la Delibera del CSM 27 marzo 2015 n. 6262, lett. b) e c), che per comodità si riportano a seguire: “...c) disporre che i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l’effettività del godimento delle ferie **anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità** (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.)”.

Il principio, pienamente condivisibile, costituisce applicazione di un principio generale fissato in materia di godimento delle ferie dallo stesso C.S.M. nella citata circolare “*Principi di autorganizzazione, di flessibilità e di programmazione. I principi cui deve attenersi la richiesta e la gestione del periodo feriale sono quelli della autorganizzazione, della flessibilità e della programmazione, onde consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato, senza causare disservizi. Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell’attività ed assicurare la migliore resa*”. Principio che il dirigente dell’ufficio ha il dovere di attuare.

¹³⁵ Si riprendono in ampia misura i provvedimenti adottati in data 27 luglio 2016 (tabelle feriali 2016) e 26 aprile 2017 (tabelle feriali 2017).

¹³⁶ La circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti 2’17-2019, all’art. 36 comma 6, rinvia “*rinvia per quanto non specificato nella presente circolare alle circolari e risoluzioni in tema di ferie*”.

Volendo sintetizzare i principi espressi dall'organo di autogoverno si individuano le seguenti indicazioni (vincolanti):

- con riferimento al c.d. periodo feriale e allo svolgimento delle ferie da parte dei Magistrati, occorre prioritariamente assicurare la funzionalità e rispondenza del servizio dell'ufficio (giudicante e requirente) al fine di garantire i compiti costituzionalmente attribuiti allo stesso ufficio;
- la funzionalità del servizio va assicurata in relazione alla natura dei compiti attribuiti in un'ottica non burocratica, ma di effettività, perché attribuiti dalla Costituzione (e dalle norme dei codici di rito e dalle norme ordinamentali);
- le esigenze dell'ufficio vanno coniugate con quelle dei Magistrati che vi appartengono trattandosi della migliore modalità per assicurare la partecipazione di tutti alle funzioni costituzionalmente attribuite;
- la natura della funzione svolta dal Magistrato, requirente e giudicante, presenta evidenti specificità che impongono modalità di programmazione e di fruizione delle ferie dirette a salvaguardare le esigenze di servizio, senza penalizzare eccessivamente il Magistrato;
- le concrete modalità di fruizione delle ferie non possono non tenere conto della specificità della funzione svolta e dell'ufficio interessato - requirente o giudicante -, delle sue dimensioni e delle specificità locali. È evidente che le problematiche variano considerevolmente con riferimento alle caratteristiche ora indicate, oltre che di altre non enucleabili in via generale (cfr. oltre);
- quanto al sabato, la natura non festiva richiede che il Magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi. Fa eccezione, e dunque non occorre che il Magistrato sia messo in congedo, l'eventualità in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il Magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo;
- si rinvia, nel dettaglio, alla delibera del C.S.M. del 20 aprile 2016.

Alla luce di quanto esposto si dispone, come ricordato conformemente ai decreti già adottati nel 2016 e nel 2017:

- a) il godimento delle ferie (congedo ordinario 30+2 giorni), così come dei 4 giorni delle c.d. festività sopresse (ed eventuale recupero del c.d. giorno del Santo patrono) "deve essere effettivo". L'effettività è garantita da quanto previsto oltre;
- b) la domanda di ferie deve essere presentata, di norma, nell'ambito della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali e le ferie concesse potranno essere modificate o revocate solo per urgenze o eventi imprevedibili. Negli altri periodi, sempre salvo urgenze o eventi imprevedibili, la domanda di ferie dovrà essere presentata almeno due settimane prima del godimento.
- c) al fine di assicurare quanto previsto dalla lettera a), le ferie da godere nel c.d. "periodo feriale" saranno organizzate, tenuto conto delle determinazioni del Tribunale e delle esigenze rappresentate dai Sostituti (anche con riferimento alla necessità di redigere o depositare provvedimenti caratterizzati da urgenza), in modo tale da assicurare che sia in servizio almeno un Magistrato. Il "piano feriale" sarà predisposto con congruo anticipo e, comunque, nei limiti temporali fissati dal C.S.M., tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai Magistrati;
- d) nei casi in cui il Magistrato in ferie debba personalmente compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza, potrà richiedere di essere richiamato in servizio. La richiesta deve essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile. Il Procuratore disporrà il richiamo in servizio del Magistrato per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari. I provvedimenti, di accoglimento o di diniego, saranno motivati valutando l'indispensabilità del rientro, contemperando l'efficienza del servizio con l'effettività del godimento delle ferie;
- e) le ferie da usufruire fuori del periodo estivo saranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio;
- f) le ferie non godute nel periodo feriale dovranno esserlo entro il primo semestre dell'anno successivo, ovvero, quando ciò non sia possibile, per imprescindibili esigenze di servizio, non appena tali esigenze siano cessate (tendenzialmente non oltre il dicembre dell'anno successivo). In ogni caso non è consentita alcuna "estinzione" del diritto alle ferie non godute (cfr. anche delibera C.S.M. 22.4.2011, modificata con delibera 25.5.2015);
- g) le ferie possono essere richieste (e concesse) per parte dei giorni della settimana, anche non comprendendo il sabato; nei periodi continuativi di ferie (superiori alla settimana) che comprendano il sabato la richiesta potrà essere accolta, di norma, se computato anche tale giorno;

h) il Magistrato può proporre osservazioni nei confronti dei provvedimenti in materia di ferie al Consiglio Giudiziario nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Con specifico riferimento all'effettività delle ferie la delibera del C.S.M. del 20 aprile 2016 al par. 5 afferma l'effettività del periodo feriale con congruo periodo di distacco e di rientro: "... *Il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico - fisiche. A tal fine va assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo cuscinetto) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo cuscinetto). Deve ribadirsi che la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie. Va qui richiamato quanto già affermato con la Delibera del CSM 27 marzo 2015 n. 6262, lett. b) e c), che per comodità si riportano a seguire: "...c) disporre che i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenziare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l'effettività del godimento delle ferie anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.)*".

Peraltro, le "tabelle" feriali di questa Procura per l'anno 2016 furono oggetto di rilievo da parte del C.S.M. proprio in relazione al par. 5 della delibera 20 aprile 2016 citata, tanto che furono resi chiarimenti - accolti dall'organo di autogoverno - con cui si esplicitava la volontà di assicurare l'effettiva fruizione delle ferie sulla base dei provvedimenti organizzativi e periodi di ferie già adottati, senza però potere intervenire in modo più puntuale per la già intervenuta programmazione ormai in atto.

Si osserva che le specifiche modalità per assicurare al Magistrato del Pubblico Ministero l'effettività delle ferie vanno adattate alla dimensione dell'ufficio e, necessariamente, alla programmazione del Tribunale. In particolare, è evidente che per rendere effettivo il periodo feriale è necessario tenere conto di una pluralità di elementi non agevolmente enucleabili in linea generale proprio per la natura e la funzione del ruolo del Pubblico Ministero; si pensi:

- a) alla opportunità-necessità per l'ufficio di fare fruire le ferie ai Magistrati anche in periodi diversi da quello feriale in considerazione delle minori attività presenti in quest'ultimo periodo;
- b) alla necessità, particolarmente ricorrente in un ufficio di medie dimensioni quale quello di Tivoli, di fissare udienze da parte del Giudice anche in momenti assai prossimi a quello feriale o immediatamente successivo, in ragione di specifiche esigenze di servizio legate al rispetto, ad esempio, dei termini di efficacia delle misure cautelari. Fissazioni che non di rado avvengono dopo l'individuazione del periodo feriale, perciò non programmabili all'atto della approvazione delle "tabelle feriali";
- c) alla necessità da parte del Magistrato del Pubblico Ministero di studiare preliminarmente le udienze (dibattimentali e preliminari) fissate anche nei citati periodi assai prossimi al periodo feriale o ai periodi in cui sono state già concesse ferie;
- d) alla necessità di curare adempimenti successivi alle udienze tenute nel periodo immediatamente precedente quello feriale;
- e) alla difficoltà di assicurare turni di presenza dei V.P.O. per le udienze direttissime, evenienza verificatasi nel passato;
- f) alle necessità derivanti da misure cautelari in atto, semmai adottate nell'imminenza (o durante il periodo feriale) che rendono opportuno lo studio da parte del Magistrato designato ovvero del medesimo gruppo di lavoro per la delicatezza della vicenda;
- g) alle necessità derivanti da attività investigative indifferibili e non programmabili;
- h) ecc.

A quanto esposto si aggiunge il dato, evidentemente non programmabile né prevedibile per l'ufficio di Procura, di attività che insorgano solo successivamente alla predisposizione del periodo feriale (e alla programmazione delle ferie), precedente anche di tre mesi all'effettiva fruizione.

In definitiva, il ruolo del PM, in particolare in un ufficio con un numero limitato di Sostituti Procuratori, come la Procura della Repubblica di Tivoli (8 in organico, 7 presenti), rende concreto il rischio che le ferie concesse, non di rado suddivise in due periodi per esclusive esigenze di servizio connesse ad assicurare l'espletamento dei Turni di servizio feriali, non siano effettive per le più svariate ragioni. Né una soluzione può individuarsi nella revoca delle ferie concesse, evenienza eccezionale, che si riflette sulla programmazione dell'ufficio oltre che sull'organizzazione del Magistrato interessato.

Per tentare di rendere effettivo il periodo feriale dei Magistrati di questo ufficio (come detto, talvolta con ferie suddivise in due periodi per esigenze di servizio) è necessario adottare un'adeguata previa pianificazione che

consenta, tendenzialmente, di fare fronte alle diverse esigenze d'ufficio rappresentate, consentendo al Magistrato un'opportuna programmazione.

In altre parole, in attuazione del principio fondamentale indicato dal C.S.M. nella citata delibera (*autorganizzazione, della flessibilità e della programmazione, onde consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato, senza causare disservizi. Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa*), appare indispensabile prevedere un congruo periodo cuscinetto che, in relazione alle specifiche evenienze e organizzazione degli uffici giudicante e requirente, consenta al Magistrato di evitare (come non di rado accade) di lavorare durante le ferie. Tale periodo cuscinetto, per la particolarità dell'ufficio requirente e lo stretto collegamento con l'ufficio giudicante, presenta molteplici variabili derivanti anche da esigenze sopravvenute e non può, perciò, che essere fissato in linea generale, salva la verifica della sua idoneità da parte del Dirigente dell'ufficio.

Si ritiene, pertanto, che per dare piena attuazione alla delibera citata del C.S.M. per cui *Il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico - fisiche e garantire l'effettività delle ferie ai Sostituti Procuratori di questo ufficio, debba essere concretamente assicurato un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo *cuscinetto*) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo *cuscinetto*)*. La congruità di tali periodi viene commisurata *alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e tale da assicurare il godimento effettivo delle ferie*.

In concreto, va previsto che immediatamente prima della decorrenza delle ferie e immediatamente dopo il termine delle ferie concesse (e se suddivise in periodi, tendenzialmente, ma non esclusivamente, per il più lungo periodo), per un periodo individuato in tre giorni il Magistrato completi le attività in corso (prima dell'inizio delle ferie) o predisponga quelle da avviare (all'atto del rientro). Nei giorni indicati il Magistrato non svolgerà Turni di servizio (ivi comprese le udienze) e sarà sostituito dal PM di Turno per le attività urgenti. Il Magistrato comunicherà, in ogni caso, al Procuratore della Repubblica i giorni in questione al fine di consentire di richiedere la presenza in ufficio per esigenze sopravvenute.

In conclusione, i prospetti delle tabelle feriali saranno redatti:

- a) prevedendo turni tali da consentire il disbrigo degli affari da trattare nel periodo feriale da parte, prioritariamente, del PM di Turno Esterno e, se necessario, anche del PM di Turno di supplenza, nonché con la collaborazione dei Vice Procuratori Onorari (con un apposito turno diretto a garantire lo svolgimento delle udienze di convalida e contestuale direttissima che sarà successivamente redatto);
- b) prevedendo che il PM di Turno Esterno sia tenuto a svolgere tutte le attività urgenti e non differibili di competenza degli altri Magistrati dell'ufficio in ferie (ovvero nel c.d. periodo cuscinetto), se necessario con l'ausilio del PM di Turno Supplenza;
- c) garantendo l'effettività del godimento delle ferie prevedendo la presenza, nel periodo feriale (e cuscinetto), di Magistrati di Turno (Esterno e Supplenza) in numero tale da consentire il disbrigo degli affari. Il Sostituto Procuratore immediatamente prima della decorrenza delle ferie e immediatamente dopo il termine delle ferie concesse (e se suddivise in periodi, tendenzialmente, ma non esclusivamente, per il più lungo periodo), per un periodo individuato in tre giorni, provvederà, rispettivamente, a completare le attività in corso (prima dell'inizio delle ferie) e a predisporrà quelle da avviare (all'atto del rientro). Nei giorni indicati il Magistrato non svolgerà Turni di servizio (ivi comprese le udienze) e sarà sostituito dal PM di Turno per le attività urgenti. Il Magistrato comunicherà, in ogni caso, al Procuratore della Repubblica i giorni in questione al fine di consentire di richiedere la presenza in ufficio per esigenze sopravvenute.

¹³⁷In ogni caso, il Procuratore della Repubblica verificherà costantemente che tali disposizioni consentano l'effettiva fruizione delle ferie da parte dei magistrati, intervenendo altrimenti con provvedimenti specifici diretti ad assicurare il diritto alle ferie.

¹³⁷ Con decreto n. 4/2019 del 3 giugno 2019 si è prevista questa specificazione.

Questo il testo del decreto:

Letto il progetto organizzativo 2017-2019 nella parte relativa a recupero delle energie lavorative e alle ferie dei magistrati (par. 26.2);

letta la delibera del CSM del 22 maggio 2019 *Rideterminazione urgente del cd periodo cuscinetto e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019*;

preso atto delle conclusioni raggiunte unanimemente nel corso della riunione con le colleghe e i colleghi tenuta il 30 maggio 2019;

ritenuto che le disposizioni consiliari in materia di recupero delle energie lavorative sono state confermate, sicché non deve essere adottato alcun provvedimento;

ritenuto che:

- la citata delibera del CSM (e la modifica alle tabelle degli uffici giudicanti) si riferiscono specificamente al periodo cuscinetto precedente e successivo al periodo feriale, in cui i magistrati di norma fruiscono delle ferie;

Pari opportunità, tutela della genitorialità, esigenze familiari, salute, doveri di assistenza. Benessere dei Magistrati. Esigenze particolari

Va data piena e concreta attuazione, in osservanza all'art. 24 della Circolare, agli articoli della circolare sulle tabelle relativi alla tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), ai Magistrati in maternità o che provvedono alla cura dei figli minori (art. 113), alla tutela della genitorialità e della malattia (art. 117), divieto di assegnazione degli affari nel periodo di congedo (art. 166), benessere organizzativo tutela della genitorialità e della salute (artt. 271-283).

Si condividono i diversi documenti approvati in materia dagli organi centrale e locale di autogoverno, a partire dalla delibera del 9 aprile 2008, con cui sono stati istituiti i Comitati pari opportunità affinché “nel funzionamento degli uffici, si sviluppi una cultura organizzativa in un'ottica di genere” anche attraverso “buone prassi”¹³⁸.

È stato previsto, e viene già attuato, come specifico compito del Procuratore quello di curare il perseguimento delle pari opportunità e di vigilare sul rispetto di tale obiettivo anche con riferimento al personale amministrativo e della polizia giudiziaria, oltre che, ovviamente, dei Magistrati onorari.

Si provvederà secondo quanto previsto dalle delibere consiliari.

- saranno preventivamente sentiti i Magistrati interessati;
- saranno adottate misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro con le esigenze previste (ad es. esenzione dai Turni Esterni, dai turni per gli affari urgenti ovvero per le udienze di convalida e per le udienze dibattimentali, organizzazione delle udienze in orari compatibili con la condizione del Magistrato etc.).

Come già esposto ripetutamente in precedenza è compito del Procuratore operare, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche:

- per mantenere il benessere fisico e psicologico dei Magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale;
- riconoscere e valorizzare le competenze e gli apporti dei Magistrati all'organizzazione;
- coinvolgere i Magistrati nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa oltre che nella direzione della polizia giudiziaria;
- mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, risolvendo la presenza di situazioni conflittuali.

Qualora ricorrano, comunque, **esigenze particolari** il Magistrato potrà rappresentarle al Procuratore della Repubblica che, sentito l'altro Sostituto, potrà adottare i più opportuni provvedimenti tali da salvaguardare, comunque, le esigenze di servizio.

26.3. I Vice Procuratori Onorari. L'ufficio Giudice di Pace

-
- le nuove disposizioni di cui alla delibera offrono una regolamentazione di carattere generale delineata principalmente sull'Ufficio giudicante, con la conseguente non agevole applicazione agli Uffici requirenti, in particolare a quelli di dimensioni come la Procura di Tivoli (1 Procuratore, 8 sostituti) in cui è prioritario assicurare i turni di servizio e le urgenze e ove le ferie sono spesso ripartite in più periodi per esigenze organizzative;
 - la delibera del CSM ha la precipua finalità di assicurare l'**effettività delle ferie**, garantendo al magistrato il tempo necessario per il disbrigo degli affari prima e dopo le ferie, in modo tale da non impegnare un tempo durante le ferie. **Tale finalità deve essere l'obiettivo dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici;**

rilevato che non può ignorarsi che l'attività del PM è connotata da specificità che ne comportano il coinvolgimento anche telefonico durante le ferie per esigenze che vengono rappresentate dal personale della sua segreteria ovvero dal PM di turno. Tale specificità non può essere annullata, pena il venir meno del lavoro del PM. Peraltro, i magistrati di questo Ufficio hanno costantemente dimostrato tutta una particolare diligenza e abnegazione offrendo la collaborazione richiesta anche durante le ferie;

ritenuto che le disposizioni presenti nel progetto organizzativo vigente si preoccupano di assicurare l'effettività delle ferie per i magistrati dell'Ufficio attraverso l'individuazione di periodi cuscinetto prima e dopo la fruizione delle ferie. Tali disposizioni hanno dato buona prova negli anni passati, come emerso anche nel corso della riunione del 30 maggio 2019;

ritenuto, infine, che possono essere confermate le disposizioni vigenti prevedendo che il Procuratore della Repubblica accerti costantemente che tali disposizioni consentano l'effettiva fruizione delle ferie da parte dei magistrati, intervenendo altrimenti con provvedimenti specifici diretti ad assicurare il diritto alle ferie;

P. Q. M.

Conferma le disposizioni contenute nel progetto organizzativo 2017-2019 nella parte relativa al recupero delle energie lavorative e alle ferie dei magistrati (par. 26.2), con la precisazione che il Procuratore della Repubblica verificherà costantemente che tali disposizioni consentano l'effettiva fruizione delle ferie da parte dei magistrati, intervenendo altrimenti con provvedimenti specifici diretti ad assicurare il diritto alle ferie.

¹³⁸ Con decreto n. 16/2018 del 29 luglio 2018 si è provveduto in tal senso per la dott.ssa Armanini.

L'organizzazione relativa ai Vice Procuratori Onorari è contenuta nel decreto del 21 settembre 2017 che si riporta integralmente con gli opportuni coordinamenti (pertanto è abrogata la parte dispositiva del decreto citato).

26.3.1 Inserimento dei V.P.O. nell' di Collaborazione del Procuratore

I V.P.O. sono inseriti nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Le dimensioni dell'ufficio suggeriscono la nomina di un Magistrato coordinatore, individuato, come sopra indicato, nel dott. Luigi Pacifici.

Il Magistrato coordinatore:

- d) vigila sull'attività dei Vice Procuratori Onorari nelle materie loro delegate;
- e) d'intesa con il Procuratore della Repubblica, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- f) cura tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

Le direttive concernenti il singolo procedimento verranno invece impartite ai V.P.O. dal Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al coordinatore dei V.P.O. unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'ufficio.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al V.P.O., con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.

26.3.2. Criteri generali per la collaborazione dei V.P.O. (priorità)

Il numero limitato di V.P.O. in servizio e il loro concomitante impegno professionale comporta che debbano essere individuati dei criteri di utilizzo delle attività degli stessi funzionali all'attività della Procura.

In primo luogo, la collaborazione dei V.P.O. dovrà essere richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 116/2017.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dei gravosi compiti in materia di attività d'indagine e delle udienze dibattimentali collegiali e G.U.P. impone il massimo utilizzo dei V.P.O., adottando criteri di flessibilità che consentano loro di conciliare il concomitante impegno professionale, così consentendo una maggiore disponibilità.

Ciò premesso i V.P.O. dovranno assicurare le seguenti attività, in ordine di priorità:

- a) le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico;
- b) successivamente l'attività dell'ufficio del Giudice di Pace;
- c) solo in via residuale la collaborazione per le ulteriori attività consentite.

26.3.3. Ufficio Giudice di Pace della Procura della Repubblica di Tivoli

A) Delega dei procedimenti

Quanto allo svolgimento delle funzioni indicate dagli artt. 15, 17 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000, questa Procura, con provvedimento del 12 luglio 2016¹³⁹, ha proceduto ad ampliare le funzioni attribuite ai V.P.O., prevedendo le deleghe agli stessi anche con riguardo alle attività indicate dagli artt. 15, 17 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000. Nella fase di prima sperimentazione dell'ufficio, la direttiva citata prevedeva, in ogni caso, l'assegnazione del fascicolo al Magistrato professionale di Turno e la necessità del visto di quest'ultimo sugli atti definitivi ivi dettagliatamente indicati.

L'esame dell'andamento dell'ufficio, nei primi mesi di operatività dei nuovi criteri organizzativi, ha consentito di riscontrare un progressivo affinamento del lavoro svolto dai V.P.O., rivelando la piena autonomia nella trattazione dei procedimenti. Si ritiene, quindi, opportuno modificare le precedenti disposizioni, stabilendo che i fascicoli vengano delegati direttamente ai V.P.O., i quali potranno compiere tutti gli atti tipici previsti, senza necessità del visto del Magistrato professionale. Questa scelta, peraltro, appare perfettamente in linea con quanto previsto dall'art. 1 c. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017, secondo il quale: *“il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposte dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio”*.

Dunque, questo Procuratore ritiene di delegare ai V.P.O. tutti gli atti dei singoli procedimenti.

Pertanto, al momento della ricezione delle notizie di reato, il PM di Turno Esterno, ove ravvisi la competenza del Giudice di Pace, disporrà l'iscrizione con delega del fascicolo ai V.P.O. in servizio (che hanno dato la disponibilità per questi compiti), secondo criteri automatici consentiti dal SICP.

¹³⁹ Pubblicato nel sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, VICE PROCURATORI ONORARI.

Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), il PM di Turno Esterno inserirà, nel provvedimento di iscrizione, **l'obbligo per il V.P.O. di riferire** al Magistrato coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. Il Magistrato coordinatore, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al V.P.O., informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa (competenza esclusiva del Magistrato che svolge funzioni requirenti direttive).

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al V.P.O. di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell'obbligo di riferire, i V.P.O. si atterranno alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d'intesa con il Procuratore della Repubblica), sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al Giudice di Pace, un Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

È opportuno, inoltre, il **visto** del Magistrato coordinatore sui decreti di perquisizione e sui decreti di nomina dei CT.

È opportuno prevedere, comunque, che il PM di Turno Esterno possa, in casi particolarmente rilevanti, trasmettere la notizia di reato al Procuratore della Repubblica per la valutazione sull'assegnazione a un PM togato secondo gli ordinari criteri previsti dal progetto organizzativo.

B) Assegnazione dei procedimenti

Ba) Disposizioni generali e procedimento di assegnazione

Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ai Vice Procuratori Onorari sono conferite deleghe, oltre che in relazione alle singole udienze (su cui nulla è innovato), anche con riferimento ai procedimenti penali, al fine di consentire di svolgere i compiti indicati dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000, così come previsto dall'art. 17 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 116/2017:

d) il personale addetto all'ufficio Primi Atti procederà agli adempimenti previsti dal provvedimento del 27 settembre 2016 *Riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti* (che non richiede modifiche nel testo vigente¹⁴⁰, a eccezione della scheda d'iscrizione) utilizzando la scheda di iscrizione allegata al presente provvedimento, che sostituisce la precedente allegata al citato provvedimento¹⁴¹. La nuova scheda prevede, rispetto alla precedente, la delega del procedimento ex art. 17 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 116/2016 al Vice Procuratore Ordinario individuato secondo i criteri automatici prefissati¹⁴² (cfr. *sub*). In sostanza è stato modificato solo il riferimento normativo.

Allo stesso modo si sostituisce il frontespizio del modulo All. 3 (modulo standard trasmissione C.N.R. Anonimi FNCR) allegato alla direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2016 del 16 settembre 2016¹⁴² avente ad oggetto "...a) redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato..."¹⁴³;

e) il PM Turno Esterno procederà agli adempimenti previsti dal citato provvedimento del 27 settembre 2016. Controllata ed eventualmente integrata o modificata la nota di iscrizione, la restituirà – firmata – al personale dell'ufficio centralizzato iscrizioni.

Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), inserirà, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il V.P.O. di riferire al Magistrato coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. Giudice di Pace.

In casi di particolare ed eccezionale rilevanza, trasmetterà la notizia di reato al Procuratore della Repubblica per la valutazione sull'assegnazione del procedimento a un PM togato sulla base dei criteri previsti dal progetto organizzativo;

¹⁴⁰ ¹⁴⁰ Pubblicato sul sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, CRITERI ORGANIZZATIVI: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=408

¹⁴¹ La nuova scheda (versione 27 ottobre 2017) viene inserita, in sostituzione della precedente (versione 27 settembre 2017) nel sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, CRITERI ORGANIZZATIVI: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=408.

¹⁴² Pubblicata sul sito della Procura nella sezione DOCUMENTI, DIRETTIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411. Li sono scaricabili gli allegati, ivi compreso l'all. 3 oggi sostituito nella versione aggiornata.

¹⁴³ Per ragioni di ordine pratico il nuovo modulo, che presenta la mera modifica del riferimento normativo (art. 17 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 116/2016 invece che art. art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 274/2000) viene inserito solo nel sito della Procura. Pertanto il riferimento contenuto nella vecchia modulistica va riferito sempre alla nuova disposizione normativa.

- f) il personale dell'ufficio iscrizioni centralizzate provvederà agli adempimenti conseguenti:
- iscrizione del procedimento ai modelli 21-*bis* o 44, con assegnazione al V.P.O. sulla base dei criteri automatici;
 - trasmissione del fascicolo all'ufficio Giudice di Pace per la messa a disposizione dei fascicoli ai V.P.O. delegati;

Bb) Criteri (automatici e predeterminati) di assegnazione

Nel corso della riunione con i V.P.O. non sono state offerte ulteriori disponibilità oltre a quelle già manifestate all'atto dell'adozione del provvedimento del 12 luglio 2016.

Pertanto, come attualmente previsto, le deleghe saranno conferite alle dott.sse:

- 1) Amendola Serafina Denise;
- 2) Babini Silvia;
- 3) Di Nicola Maria Paola;
- 4) Padula Simona;
- 5) Trovato Lucia.

Eventuali disponibilità che dovessero pervenire in seguito saranno accolte compatibilmente con la funzionalità del servizio già in atto.

Le deleghe saranno conferite in misura automatica e predeterminata, oltre che trasparente e paritaria, sulla base di criteri automatici attraverso il SICP

Bc) Ipotesi particolari di assegnazione (trasferimento al mod 21, restituzione atti dal dibattimento)

- a) nel caso in cui non sia necessario procedere a nuova assegnazione del fascicolo, ma sia indispensabile emettere provvedimenti o decidere su istanze relative a procedimenti penali già definiti, di competenza del Giudice di Pace e precedentemente assegnati ai PM, il V.P.O. competente verrà individuato secondo i criteri numerici già adottati nella disposizione n. prot. 1068/2016 del 12 Luglio 2016, precisamente: ultimo numero del Registro Generale:
 - 1 e 2, dott.ssa Amendola Serafina Denise,
 - 3 e 4 dott.ssa Babini Silvia,
 - 5 e 6 dott.ssa Di Nicola Maria Paola,
 - 7 e 8 dott.ssa Padula Simona,
 - 9 e 10 dott.ssa Trovato Lucia;
- b) qualora i V.P.O. assegnatari di un fascicolo ritengano che i fatti accertati siano di competenza del Tribunale Monocratico "Materia D.A.S.", appronteranno, unitamente al modello di passaggio di registro, la minuta del provvedimento definitorio del procedimento;
- c) al momento del passaggio di registro da mod. 21-*bis* "Materia Giudice di Pace" a mod. 21 "Materia D.A.S.", la Segreteria del Giudice di Pace curerà l'assegnazione del fascicolo in ordine alfabetico ai PM in servizio presso questa Procura, al fine di assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro. A tal fine sarà tenuto un registro di comodo.

C) Trattazione dei procedimenti

Disposizioni di carattere generale

Il V.P.O. delegato adoterà tutti gli atti propedeutici e necessari per l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000. A titolo esemplificativo:

- a) delega per l'esatta identificazione dell'indagato/i e/o della persona/e offesa/e;
- b) delega per elezione domicilio dell'indagato/i;
- c) deleghe alla polizia giudiziaria, se assolutamente indispensabili, per le determinazioni da assumere;
- d) modifiche o integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese);
- e) provvedimenti di riunioni o separazioni, che seguiranno le prescrizioni dei vigenti criteri organizzativi. In particolare, nel caso di riunione, il V.P.O. delegato per il procedimento più recente lo invierà al V.P.O. delegato per il procedimento iscritto precedentemente; quest'ultimo, se condividerà la proposta, adoterà il provvedimento di riunione (in caso contrario lo restituirà). Per ogni eventuale contrasto competente a decidere è il Magistrato coordinatore;
- f) iscrizione al mod. 21-*bis* del procedimento iscritto al mod. 44;
- g) iscrizione di reati di competenza del Giudice monocratico, con conseguente "passaggio" nel registro mod. 21 (e assegnazione al PM sulla base dei criteri automatici previsti). Naturalmente il PM togato che riceve il fascicolo potrà restituirlo con reiscrizione al mod. 21-*bis* che vincola il V.P.O.;
- h) redazione e sottoscrizione dei provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti

esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.); successiva firma del decreto una volta ottenuta la data di udienza.

Riferire imposto dal PM Turno Esterno

Il V.P.O. ha l'obbligo di riferire nei casi in cui il PM TE lo abbia indicato nella scheda di iscrizione. Pertanto, il V.P.O. avrà cura di verificare la scheda all'atto del primo esame del fascicolo.

L'obbligo consiste nel di riferire al Magistrato coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. Il Magistrato coordinatore, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al V.P.O., informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa (competenza esclusiva del Magistrato che svolge funzioni requirenti direttive).

Riferire cui è comunque tenuto il V.P.O.

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al V.P.O. di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Direttive stabilite dal Magistrato coordinatore

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell'obbligo di riferire, i V.P.O. si atterranno alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d'intesa con il Procuratore della Repubblica), sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al Giudice di Pace, un Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Per ragioni di uniformità la nuova disciplina si applicherà anche ai procedimenti pendenti, fissando il termine per l'efficacia al 1° di ottobre per consentire i necessari adempimenti di carattere amministrativo.

Revoca della delega

Nel caso di giustificati motivi, ivi comprese la violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al V.P.O., con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.

Visto

Sono soggetti a visto del Magistrato coordinatore:

- i decreti di perquisizione;
- il decreto di nomina del consulente tecnico.

Il Magistrato coordinatore potrà esercitare il potere di vigilanza e informare il Procuratore per le opportune valutazioni.

D) Disposizioni organizzative

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni in esame i V.P.O., coordinandosi tra loro e d'intesa con la Segreteria del Procuratore, predisporranno appositi turni mensili al fine di consentire la presenza, presso l'ufficio Giudice di Pace, di almeno un V.P.O. nei giorni dal lunedì al venerdì, salve maggiori disponibilità, compatibili con le esigenze dell'ufficio.

Lo svolgimento di tale attività fuori udienza dovrà essere superiore a cinque ore giornaliere se indispensabile per lo svolgimento del servizio. È, pertanto dovuta la doppia indennità pur se il V.P.O. avrà cura di organizzare in tale ipotesi il lavoro "avvicinandosi" al relativo numero di ore anche per la seconda indennità.

Il V.P.O. "di turno" svolgerà anche attività per sostituzioni urgenti di V.P.O. impediti o per altre esigenze sopravvenute dell'ufficio che consentano deleghe ai V.P.O.

Per la giornata del sabato restano ferme le vigenti disposizioni (autonomo turno), con la precisazione che il V.P.O., di volta in volta disponibile per le eventuali udienze del sabato, si presenterà comunque in ufficio al fine di svolgere le funzioni in esame (qualora ne abbia dato la disponibilità) e, ove necessario, verrà delegato dal PM di Turno Esterno per la partecipazione alle udienze *ex art.* 558 c.p.p.

Rinviando anche al par. 12, si precisa che l'indennità per il servizio in esame può cumularsi con quella svolta in udienza, superando, in tal caso, le cinque ore giornaliere complessive.

26.3.4. Procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione

A) La regolamentazione adottata

Attività d'udienza

Le linee guida di interpretazione della riforma, tracciate nella parte prima, impongono una modifica dei criteri di organizzazione in merito all'attività d'udienza dei V.P.O.

In particolare, alla luce delle soluzioni interpretative prescelte, questi ultimi, nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei V.P.O.) nei seguenti casi:

- a) per tutte le udienze dibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione, fatta eccezione i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 *sexies* del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai Magistrati assegnatari dei procedimenti;
- b) nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- c) nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- d) nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;

Anche nell'attività d'udienza, i V.P.O. si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.

Per quanto riguarda la possibilità per il V.P.O. di esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ciò è possibile:

- a) di regola, solo per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- c) in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- d) nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il V.P.O. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.
- e) in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il V.P.O. d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il V.P.O. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

In caso di procedimento di esecuzione pendente davanti al giudice dell'udienza preliminare (es. procedimento definito con giudizio abbreviato o con applicazione della pena su richiesta delle parti), le funzioni di PM verranno svolte dal Magistrato professionale, individuato in quello di Turno udienza o, nel caso di udienza non calendarizzata, nel PM supplente.

Le deleghe per il giudizio di esecuzione innanzi al Tribunale monocratico saranno conferite unitamente a quelle dell'udienza dibattimentale in quanto di norma il Giudice provvede all'esito di queste.

B) Le direttive e la regolamentazione adottata

Anche nell'attività d'udienza, i V.P.O. si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Si riportano gli ultimi provvedimenti di carattere generali adottati dal Procuratore della Repubblica (anche d'intesa col Magistrato coordinatore), confermati in questa sede:

- 1) Direttiva 4 febbraio 2016: *Tempestiva comunicazione dei provvedimenti da valutare per eventuali impugnazioni;*
- 2) Direttiva 2 maggio 2016: *Omessa e irregolare notifica del decreto di citazione diretta a giudizio;*
- 3) Direttiva del 20 giugno 2016: *Termini prescrizione per il delitto di omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale con riguardo ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 41 del 2016;*
- 4) Circolare 19 gennaio 2017: *Provvedimenti del Giudice di Pace (declaratorio d'incompetenza; omessa citazione della persona offesa);*

- 5) Linee guida del 21 settembre 2017: *Per l'applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, Riforma organica della magistratura onoraria. Regolamentazione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari*
- 6) Direttiva del 16 ottobre 2017: *Adempimenti inderogabili nel caso di processi con misura cautelare personale in atto* (sostitutiva della direttiva dell'11 ottobre 2016);
- 7) Nota 11 maggio 2017: *Sentenze di assoluzione per i delitti di cui agli artt. 570, 572 e 612-bis c.p.*

È stata abrogata la Direttiva sulla l. n. 103/2017, *Estinzione del reato per condotte riparatorie: art. 162-bis c.p. (commi da 1 a 5) con riferimento al delitto ex art. 612-bis c.p.* a seguito della modifica dell'art. 162-bis c.p. disposta dall'art. 1 co. 2 della l. n. 172/2017 di conversione del d.l. n. 148/2017.

Appena possibile si procederà a raccogliere in un unico documento le indicazioni in vigore.

26.3.5. Attività dei V.P.O. di ausilio alle funzioni svolte dai Magistrati professionali

Alla luce di quanto esposto nella parte prima, i V.P.O. in servizio, già in questa fase di prima applicazione del d.lgs. n. 116/2017, potranno svolgere **funzioni anche per la trattazione dei procedimenti assegnati all'ufficio Definizioni Affari Semplici** (che cura anche la maggior parte dei decreti penali richiesti dall'ufficio), secondo le modalità concrete fissate dal coordinatore d'intesa con il Procuratore della Repubblica.

In tale ambito, i V.P.O., conformemente alle direttive generali (fissate dal coordinatore) e di quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esamineranno e studieranno i fascicoli e predisporranno le minute dei provvedimenti che verranno in ogni caso sottoscritti dal Magistrato assegnatario.

Nel mese di gennaio questa indicazione diverrà operativa (è stata già richiesta la disponibilità).

Potranno compiere anche attività di approfondimento giurisprudenziale e dottrinale con le modalità su indicate.

All'esito di un primo periodo di applicazione del presente provvedimento si valuterà la delega alla redazione e firma dei decreti penali.

Si prevede, inoltre, la possibilità per i V.P.O. di prestare le attività consentite **anche con riferimento agli affari che saranno trattati dall'istituenda Sezione Affari Risalenti** (prevista anche in attuazione dei criteri di trattazione delineati dalla Conferenza Distrettuale e dall'intesa col Sig. Presidente del Tribunale), come collaborazione dei Magistrati assegnatari.

Dal 15 gennaio questa indicazione diverrà operativa (è stata già richiesta e ottenuta la disponibilità).

Oltre a quanto sopra specificato, allo stato non si ritiene che sia possibile demandare ai V.P.O. anche la possibilità, pur offerta dalla riforma (art. 17 c. 5 del d.lgs. n. 116 del 2017), di sottoscrivere direttamente le richieste di archiviazione e di decreto penale, nonché di svolgere atti di indagine e interrogatori (nei soli casi dei reati elencati nell'art. 550 c. 1 c.p.p.), in particolare per il limitato numero dei Magistrati onorari in organico e presenti.

In ogni caso non sono e non saranno delegabili l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- decreti di perquisizioni;
- richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente) con un limite di valore pari alla metà del valore per il quale è imposto l'assenso del Procuratore al PM togato;
- richieste di misure cautelari personali;
- richiesta di intercettazione e decreto urgente.

Il Procuratore della Repubblica, d'intesa con il coordinatore e con il Magistrato assegnatario, si riserva di delegare ai V.P.O. anche lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 c. 1 lett. a) in relazione a qualsiasi procedimento pendente presso le Segreterie dei Sostituti Procuratori o dello stesso Procuratore della Repubblica.

26.3.6. L'indennità spettante ai V.P.O. in servizio

Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai V.P.O. in servizio, si è già visto nella parte prima che l'applicabilità del regime transitorio, descritta nel precedente paragrafo 3, fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i criteri di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, ossia l'indennità giornaliera pari a 98 euro lordi, eventualmente raddoppiabile (cfr. art. 31 c. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017).

Si precisa che il raddoppio dell'indennità è previsto nel caso in cui l'impegno lavorativo del V.P.O. superi le cinque ore giornaliere, a prescindere dal tipo di attività svolta (partecipazione alle udienze e/o attività presso l'ufficio GDP o attività di supporto presso l'ufficio DAS o DAR o presso le Segreterie di questa Procura della Repubblica (cfr. art. 4 c. 2-bis del d.lgs. n. 273 del 1989).

Con riferimento all'impegno orario e alla liquidazione dell'indennità giornaliera, va sottolineato (cfr. *supra*) che la natura autonoma del rapporto (e con essa la possibilità di prestare un impegno variabile - da 0 a 6 giorni per settimana), corrispondendo la relativa indennità commisurata al tempo dell'impegno, comporta che la seconda indennità giornaliera (al pari dell'unica indennità che non supera le cinque) è legata al solo superamento delle

cinque ore, senza richiedere che si raggiunga obbligatoriamente la decima ora. In ogni caso ragioni di coerenza e di rispetto sostanziale delle disposizioni impongono che l'unica indennità relativa al lavoro svolto fuori udienza e la seconda della medesima attività fuori udienza (ovvero che segue l'udienza) si avvicini al limite orario indicato (cinque ore per la prima, un ulteriore periodo non lontano da cinque ore per la seconda).

Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai V.P.O. per le **attività fuori udienza**, l'impegno orario sarà calcolato in base alle ore di effettiva presenza in ufficio degli stessi, funzionali allo svolgimento degli incumbenti di cui all'art. 17 d.lgs. cit. Tale presenza verrà riscontrata attraverso la sottoscrizione, da parte del V.P.O., in entrata e in uscita, all'interno dell'apposito registro giornaliero delle presenze, custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica, in cui il V.P.O. specificherà l'attività svolta (ufficio Giudice di Pace, Attività di collaborazione presso l'ufficio DAS, etc.).

Rimane ferma l'ordinaria vigilanza del Procuratore della Repubblica.

Trovano applicazione le precedenti disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai V.P.O. **per le attività d'udienza**, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, modificato dal d.l. n. 151 del 02.10.2008, convertito in legge n. 186 del 28.11.2008, così come interpretato dalla circolare n. 16 del 2009 della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.

26.3.7. Gli ottimi risultati dell'ufficio Giudice di Pace

È opportuno segnalare gli ottimi risultati raggiunti con la riorganizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace, con l'attribuzione della materia ai V.P.O.

Se alla data del 1° gennaio 2017 erano pendenti n. 655 procedimenti, alla data del 31 dicembre 2017 ne risultano n. 466.

Il risultato deriva dal saldo estremamente positivo tra pervenuti (845) ed esauriti (1.003).

26.4. Il personale amministrativo. Le circolari emanate

Il personale amministrativo, ausilio fondamentale per il perseguimento dei compiti della Procura, svolge i compiti previsti dagli ordini di servizio periodicamente emanati.

La Direttrice Amministrativa responsabile dell'ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro proporrà direttamente al Procuratore della Repubblica eventuali interventi, anche di modifica dell'attuale assetto organizzativo, al fine di miglioramento dell'efficienza complessiva dell'ufficio.

La Direttrice Amministrativa responsabile degli altri servizi svolge l'attività di direzione attribuita.

Questi, in sintesi, l'attuale distribuzione del personale nei vari settori dell'ufficio:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Segreteria Procuratore e Segreteria amministrativa Magistrati
A) Ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro (segreteria dirigenza - gestione del personale - spese funzionamento -spese di ufficio- autovetture di servizio – statistiche- consegnatario-servizio protocollo)
A.1) Consegretario
A.2) Servizio Protocollo
B) Registro Generale Notizie di Reato
B.1) Ufficio Deposito Primi Atti e smistamento corrispondenza
B.2) Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato
B.3) Sportello Informazioni ex art. 335 c.p.p.
C) Ufficio Dibattimento
D) Ufficio Definizione Affari Semplici
E) Segreterie P.M. (coordinamento)
Segreteria n. 1 - P.M. dott. Calice
Segreteria n. 2 - P.M. dott.ssa Di Domenico
Segreteria n. 3 - P.M. dott. Guerra
Segreteria n. 4 - P.M. dott. Iuzzolino
Segreteria n. 5 - P.M. dott. Mimmo
Segreteria n. 6 - P.M. dott. Pacifici
Segreteria n. 7 - P.M. dott. Altobelli ¹⁴⁴
Segreteria n. 8 – N.N.
Personale tirocinante art. 37 di supporto alle Segreterie dei P.M.
F) Misure di Prevenzione

¹⁴⁴ Con decreto 11/2018 il dott. Altobelli è stato assegnato al ruolo della dott.ssa Stefania, trasferita ad altro Ufficio.

G) Ufficio Affari Civili
H) Ufficio Esecuzioni Penali
I) Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia
L) Casellario Giudiziale
M) Registro Mod. 42
N) Registro F.U.G.
O) Attività di guida e Sistemazione archivi

Queste le circolari e gli ordini di servizio emanati recentemente sui servizi amministrativi (tutti reperibili sul sito web nelle versioni aggiornate attualmente in vigore):

- 1) Circolare 2 giugno 2016, *Razionalizzazione delle modalità di trattazione delle istanze di ferie, permessi, riposi compensativi e ogni altro provvedimento che autorizzi l'assenza dall'Ufficio per almeno un giorno relative al personale amministrativo e delle aliquote delle sezioni di polizia giudiziaria*;
- 2) Circolare 11 luglio 2016, *Criteri di liquidazione del C. T. esperto in psicologia o psichiatria che abbia prestato assistenza alla P.G. per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità; art. 351, co. 1-ter c.p.*¹⁴⁵;
- 3) Circolare 28 luglio 2016, *Criteri generali di liquidazione ex DPR 115 del 2002*¹⁴⁶;
- 4) Circolare 27 settembre 2016, *Riorganizzazione dell'Ufficio Primi Atti*¹⁴⁷;
- 5) Circolare 18 ottobre 2016, *Regolamentazione del rilascio attestazioni ex art. 335 c.p.p. a soggetti privati*¹⁴⁸;
- 6) Circolare 18 ottobre 2016, *Regolamentazione del rilascio attestazioni ex art. 335 c.p.p. all'Autorità Giudiziaria alla Pubblica Amministrazione e a Soggetti Investiti di Pubbliche Funzioni. Informazioni alla polizia giudiziaria*¹⁴⁹;
- 7) Circolare 27 ottobre 2016, *Istituzione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS)*¹⁵⁰;
- 8) Circolare 11 novembre 2016, *Circolare del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2011, n. 204354.U in tema di attuazione del registro unico penale e criteri di utilizzo*. La circolare richiama integralmente gli adempimenti previsti dal Ministero sulla tenuta dei registri informatici ad opera del personale amministrativo. Il contenuto più precettivo in ordine alle iscrizioni nel Reg. mod. 21 o 44 (all'esito della compiuta identificazione della persona, riportata *supra*);
- 9) Circolare 11 gennaio 2017, *Circolare CSM del 13 ottobre 2016 in materia di annotazione nel Reg. SICP degli incarichi conferiti (anche dal PM). Chiarimenti contenuti nella circolare del Ministro della giustizia del 29.11.2016*¹⁵¹;
- 10) Circolare 2 dicembre 2017, *Istituzione dell'Ufficio centralizzato iscrizioni*. Il contenuto precettivo è trasfuso nella circolare riorganizzazione dell'Ufficio Primi del 27 settembre 2016 (*supra* n. 1), precisamente primo periodo del par. 2.1.2. "Competenze del PM TE (e delle segreterie)";
- 11) Circolare 27 marzo 2017, *centralizzazione della trattazione dei procedimenti con rito collegiale, moduli e compilazione degli Statini di Udienza, dei decreti di citazione a giudizio per rito monocratico*¹⁵²;
- 12) Circolare 7 aprile 2017, *Riorganizzazione delle richieste di colloqui con persone detenute*;
- 13) Circolare 4 dicembre 2017: certificato del casellario giudiziale europeo e informazione sui precedenti penali estratti dai casellari giudiziali degli Stati membri dell'Unione europea - Adeguamento del Sistema Informativo del Casellario (S.I.C.);
- 14) Circolare 1/2018 del 30 gennaio 2018, *Attuazione, per i procedimenti esaminati fino al 30 gennaio 2018, del par. 10.2. b) del provvedimento di modifica del progetto organizzativo adottato il 27 ottobre 2017 (sospensione della richiesta della data di udienza per i decreti di citazione innanzi al Tribunale monocratico)*
- 15) Circolare 2/2018 del 30 ottobre 2018, *Attuazione del par. 10.2. b) del provvedimento di modifica del progetto organizzativo adottato il 27 ottobre 2017 (sospensione della richiesta della data di udienza per i decreti di citazione innanzi al Tribunale monocratico)*.

¹⁴⁵ Reperibile nella versione vigente, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=412;

¹⁴⁶ Reperibile nella versione vigente, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=412;

¹⁴⁷ Reperibile nella versione vigente, con i relativi allegati, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=408;

¹⁴⁸ Reperibile nella versione vigente, con i relativi allegati, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/certificati.aspx?scheda_moduli=1226;

¹⁴⁹ Reperibile nella versione vigente, con i relativi allegati, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/certificati.aspx?scheda_moduli=1645;

¹⁵⁰ Reperibile nella versione vigente, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=408;

¹⁵¹ Reperibile nella versione vigente, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=412;

¹⁵² Reperibile nella versione vigente, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=410

26.5. Gli appartenenti alle Sezioni di polizia giudiziaria

Si confermano le disposizioni vigenti relative all'organizzazione delle Sezioni di polizia giudiziaria.

Gli appartenenti alla Sezione di polizia giudiziaria svolgono le attività delegate dai Magistrati dell'ufficio, cui rispondono direttamente.

Provvedono anche a tutte le incombenze, collegate alla propria funzione, demandate con apposite disposizioni.

Provvedono a ricevere le denunce e le querele secondo le modalità previste con apposite disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica.

26.6 I servizi di polizia giudiziaria. Le direttive e le circolari emanate. Il fondamentale contributo delle colleghe e dei colleghi

I rapporti con i servizi di polizia giudiziaria sono curati, nell'ambito dei singoli procedimenti assegnati, dal Sostituto Procuratore della Repubblica.

I rapporti di carattere generale sono curati dal Procuratore della Repubblica.

Sono organizzate riunioni periodiche per assicurare la massima collaborazione della polizia giudiziaria.

Il coordinamento della polizia giudiziaria è assicurato o dai Magistrati o dal Procuratore della Repubblica per le indagini più complesse.

Di particolare ausilio sono le direttive emanate alla polizia giudiziaria previa discussione con le colleghe e i colleghi. Tutti hanno fornito il proprio contributo; in alcuni casi vi è stato un particolare contributo di cui si è dato atto nella missiva di trasmissione alla Procura Generale e che qui si ribadisce.

Queste le direttive adottate recentemente, tutte presenti sul sito della Procura nelle versioni aggiornate attualmente in vigore¹⁵³:

- **Direttiva n. 1/2016** del 16/09/2016, **modificata in data 1/8/2017** in ordine:
a) alla redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato; b) all'inoltro di seguiti; c) alla redazione di verbali di identificazione, elezione/dichiarazione domicilio, nomina difensori.
È richiamata la direttiva del 2007 in materia di *indagini su abusi edilizia* (dunque in vigore);
Va dato atto del particolare contributo offerto, in più riunioni, da tutti i colleghi, dott.ri Calice, Iuzzolino, Mimmo, Guerra, Pacifici; dott.sse Stefania e Di Domenico.
- **Direttiva n. 1/2017** del 10/01/2017, *Diritti della persona offesa e avviso ex art. 90-bis c.p.p. Modalità di assunzione di sommarie informazioni da minori degli anni 18 e da persone particolarmente vulnerabili.* Va dato atto del particolare contributo della dott.ssa Stefania. **Abrogata e sostituita dalla direttiva n. 2/2019 del 29 aprile 2019;**
- **Direttiva n. 1-bis** e *Protocollo organizzativo, in vigore da oggi 1° marzo 2017, tra la Procura della Repubblica di Tivoli e i diversi Istituti di Medicina Legale competenti per le zone del circondario*, del 01/03/2017. Va dato atto del particolare contributo del dott. Guerra.
- **Direttiva n. 2/2017** del 12/04/2017 *in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore;*
- **Direttiva n. 3/2017** del 01/08/2017 *Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.*
Va dato atto del particolare contributo offerto, in più riunioni, da tutti i colleghi, dott.ri Calice, Iuzzolino, Mimmo, Guerra, Pacifici; dott.sse Stefania e Di Domenico;
- **Direttiva n. 4/2017** dell'11/12/2017 *In materia di truffe commesse a mezzo internet.* Va dato atto del particolare contributo del dott. Pacifici. **Abrogata e sostituita con la direttiva n. 4/2017, in materia di truffe commesse a mezzo internet;**
- **Direttiva n. 1/2018** del 19 febbraio 2018, *analisi su alimenti e cosmetici e ipotesi analoghe. Modalità di trasmissione;*
- **Direttiva n. 2/2019** del 24 settembre 2018, *Linee guida per la redazione degli atti trasmessi dalla Polizia Giudiziaria.*
- **Direttiva n. 1/2019** dell'8 aprile 2019, sostitutiva della direttiva n. 4/2017, *in materia di truffe commesse a mezzo internet.* Va dato atto del particolare contributo del dott. Pacifici.
- **Direttiva n. 2/2019 (sostitutiva della direttiva n. 1/2017)** del 29 aprile 2019, *protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenza di genere.* Aggiornata il 1° agosto 2019 a seguito dell'approvazione della l. n. 69/2019 (cd. Codice Rosso).

Queste le circolari emanate, reperibili sul sito della Procura nella versione aggiornata attualmente in vigore¹⁵⁴:

¹⁵³ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411

- 04/10/2016 - *Indicazioni operative in materia di reato configurabile all'esito dell'accertamento della reiterazione dell'illecito;*
- 19/10/2016 – *Circolare sul rilascio informazioni 335 a Soggetti pubblici;*
- 29/11/2016 *Restituzione di cose in custodia onerose, all'indagato o a persona diversa dall'indagato, con specifico riferimento all'attuazione della ratio del d.P.R. n. 115/2002 in ordine alla Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia anticipate dall'Erario.*
- 02/12/2016 *Circolare sulla regolamentazione del nulla osta e delle autorizzazioni relative a procedimenti penali sorti a seguito di incidenti stradali con lesioni personali o decessi*
- 08/11/2017 *Esposti anonimi – regime giuridico e prescrizioni ai fini delle indagini*

PARTE TERZA

Disposizioni di varia natura e finali

27. Rapporti con l'Avvocatura

I rapporti con l'Avvocatura costituiscono una priorità.

Si è sempre constatata la massima disponibilità da parte degli organi rappresentativi del foro tiburtino.

Vi sono state e vi saranno continue interlocuzioni, riunioni, collaborazione a ogni livello al fine di assicurare la massima condivisione dell'organizzazione dei servizi.

28. Protocolli in atto

Si riportano i protocolli vigenti, reperibili i più recenti sul sito della Procura¹⁵⁵, gli altri presso la Segreteria del Procuratore:

- 1) 13 dicembre 2017, tra PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI E IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE CORIS, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" con cui si propongono i seguenti obiettivi: attività di studio e ricerca sui temi della comunicazione giudiziaria; realizzazione di convegni o incontri con le parti sociali finalizzati al perseguimento degli obiettivi di terza missione; attivazione di strategie e azioni, incluse specifiche linee di ricerca, utili ad interventi di carattere educativo nella promozione della sicurezza; progettazione e

¹⁵⁴ Alle pagine http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411

http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414

¹⁵⁵ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=418

- realizzazione di uno o più corsi di formazione e/o alta formazione per personale individuato della Procura;
- 2) 29/11/2017 tra PROCURA DI ROMA, PROCURA DI CASSINO, PROCURA DI CIVITAVECCHIA, PROCURA DI LATINA, PROCURA DI RIETI, PROCURA DI TIVOLI, PROCURA DI VELLETRI, PROCURA DI VITERBO in materia di proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4 comma 1 lett. c), i), i-bis), i-ter) d.lgs. n. 159/2011;
 - 3) 31/05/2017 tra REGIONE LAZIO e PROCURA GENERALE ROMA finalizzato ad: *“assicurare l'applicazione efficace e tendenzialmente omogenea nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla parte sesta-bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 1 co. 9 della legge 22 maggio 2005 n. 68, che regola il procedimento per l'estinzione di alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 38 quater)”*;
 - 4) 27/03/2017 tra TRIBUNALE ROMA, PROCURA GENERALE, PROCURA VELLETRI, PROCURA CIVITAVECCHIA, PROCURA TIVOLI, CONFEDERAZIONE COOP. ITALIANE, finalizzato a: *“favorire l'utilizzo immediato, ove possibile, dei beni mobili registrati anche per le esigenze della polizia giudiziaria, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale e dei beni immobili a fini istituzionali o sociali; - perseguire un approccio manageriale nell'amministrazione delle imprese; ridurre i tempi di gestione dei sequestri per massimizzarne il valore economico e contenere i costi della gestione attraverso una razionalizzazione delle procedure; far sì che il Giudice delegato autorizzi, quanto prima, l'Amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, ai sensi dell'art. 35 del citato Codice Antimafia, da tecnici e da altri soggetti qualificati, ove ritenuto necessario; - creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quello della confisca di primo grado nel rispetto dei principi introdotti dal c.d. Codice Antimafia in relazione, in particolare, alla tutela dei diritti reali di garanzia, vantati dai terzi in buona fede, sorti o costituiti in data anteriore al sequestro stesso; - consentire che il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, di cui agli artt. 57 e ss del Codice Antimafia, sia attivato il prima possibile, compatibilmente con quanto previsto dalle predette norme”*;
 - 5) 08/03/2017 tra COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE, SEGRETARIO GEN. DELLA P.G., PROC. REP. ROMA e DIR. REGIONALE DELLA DIR. SALUTE, RETTORE SAPIENZA, RETTORE TOR VERGATA, RETTORE CATTOLICA, VICE CAPO GABINETTO COMUNE ROMA, ANCI LAZIO finalizzato a: *“collaborare al fine di favorire un processo di circolarità informativa e procedurale, in caso di decessi in pronto soccorso, ospedali, case di cura convenzionate/private e in tutti i casi di ritrovamento di corpi o resti umani non identificati, compresi quelli non connessi a reati, affinché sia garantito l'espletamento delle attività (autopsia giudiziaria/autopsia per riscontro diagnostico, esame esterno, con riguardo anche all'esame antropologico e odontologico forense, diagnosi di causa ed epoca della morte, prelievo di campioni biologici e relativa custodia), attività tutte finalizzate alla compilazione della scheda post mortem per consentire il matching con i dati essenziali concernenti le persone scomparse”*;
 - 6) 01/03/2017 - Protocollo organizzativo tra la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI E GLI ISTITUTI DI MEDICINA LEGALE DI ROMA. Il protocollo disciplina e razionalizza gli incarichi conferiti dal PM di Turno - nel caso di morti con sospetto di reato, incidenti stradali, omicidi, ecc.) - al medico legale (e quindi al relativo Istituto di appartenenza), individuato in relazione alla suddivisione territoriale prevista in un'apposita mappa del circondario;
 - 7) 14/07/2016 tra TRIBUNALE TIVOLI, PROC. TIVOLI e ASL RM5 finalizzato a: *“coadiuvare il Tribunale di Tivoli nell'individuazione del progetto di protezione giuridica più idoneo per ogni singola persona che necessita di assistenza tramite nomina di un Amministratore di Sostegno (AdS), soprattutto nel caso in cui la famiglia di riferimento è poco collaborativa e/o inadeguata e quando si tratta di soggetti con disabilità psichica, accompagnati in questo percorso dal Servizio Sociale proponente. I principali obiettivi degli Enti sottoscrittori consistono nella condivisione delle informazioni e nella definizione di procedure uniformi di gestione dell'istituto, in modo da restituire un servizio completo e di qualità, che ha una doppia finalità: di "orientamento" nei confronti della totalità degli utenti che vengono "intercettati" dai Tribunale, dai Servizi sociali comunali o dai Servizi socio-sanitari della AS ROMA 5 tramite erogazione di informazioni omogenee e della modulistica necessaria, condivisa con gli enti coinvolti; e di "accompagnamento" per gli utenti in situazioni di particolari difficoltà, attraverso il supporto alla compilazione del ricorso e assistenza in tutto l'iter di approccio e di contatto con il Tribunale da parte dei Servizi sociali e sanitari territoriali;*
 - 8) 01/12/2016 - 29 novembre 2016, firma del PROTOCOLLO SULL'APERTURA DELLO “SPAZIO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA VITTIME” in locali della Procura (operativo dal 16 gennaio 2017) e sull'istituzione di un tavolo interistituzionale per evitare la vittimizzazione secondaria delle vittime vulnerabili. Avvio della Sala ascolto delle vittime vulnerabili in locali della Procura. Adozione di avviso

- alla persona offesa ex art. 90-bis c.p.p., redatto in linguaggio comprensibile (operativo dal 15 dicembre 2016);
- 9) 01/07/2016 tra TRIBUNALE ROMA III SEZ. BIS PENALE e PROC. TIVOLI finalizzato a: *“convenire sulle modalità di trasmissione degli atti del procedimento da parte della Procura di Tivoli a seguito di ricorsi davanti al Tribunale dei riesami di Roma;*
 - 10) 26/01/2016 tra PROC. TIVOLI e ANAC finalizzato alla: *“collaborazione al fine di dare piena ed efficace attuazione in materia di scambio di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza. Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati: Procedimenti di cui all'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Obblighi informativi della Procura nei confronti del Presidente dell'ANAC previsti dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69; Obblighi informativi della Procura nei confronti dell'ANAC previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; Richieste rivolte dalla Procura all'ANAC per l'acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell'Autorità; Trasmissione alla Procura, da parte dell'ANAC, degli esiti di attività d'indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano irregolarità aventi rilievo penale”;*
 - 11) 10/09/2015 tra PROC. TIVOLI e AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA VOLO finalizzato ad: *“agevolare la cooperazione tra l'autorità giudiziaria e gli investigatori dell'ANSV e di consentire a questi ultimi di svolgere compiutamente i propri compiti anche quando siano in corso indagini penali, in modo compatibile con la normativa dell'Unione Europea e con le prerogative ed i compiti che l'ordinamento italiano riconosce all'autorità giudiziaria ed in modo da consentire che l'inchiesta di sicurezza sia condotta con diligenza ed efficienza anche in caso di concomitanti indagini preliminari”;*
 - 12) 01/12/2011 tra LE VARIE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL CIRCONDARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e IL PROC. NAZ. ANTIMAFIA finalizzato al: *“coordinamento nelle indagini sulla tratta di persone, di frequente connessa con l'arrivo illegale di clandestini e con la commissione di reati di competenza delle Procure Ordinarie quali: il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, i maltrattamenti, le lesioni; individuare altresì le migliori prassi per ottenere criteri condivisi ed omogenei di coordinamento delle diverse fasi potenziali vittime, nonché delle successive indagini in materia;*
 - 13) 01/12/2011. tra LE VARIE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL CIRCONDARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e IL PROC. NAZ. ANTIMAFIA finalizzato a: *“Procedere allo scambio immediato di informazioni tra il sostituto di turno esterno delle Procure ordinarie con il sostituto di turno della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione agli interventi urgenti che, per i soggetti coinvolti, per le modalità o per la tipologia dei reati, possono essere riferibili, sia pure ipoteticamente – a fenomeni di criminalità organizzata”;*
 - 14) 01/12/2011 tra LE VARIE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL CIRCONDARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e IL PROC. NAZ. ANTIMAFIA finalizzato a: *“evitare sovrapposizioni e duplicazioni in ambito distrettuale di eventuali indagini penali e/o di prevenzione avviate contestualmente dal Questore o dalla DLA o comunque ad opera di altro organo di polizia su soggetti indagati in un procedimento penale o già iscritti nel registro delle misure di prevenzione, anche al fine di assicurare l'effettivo e reciproco scambio informativo, il procuratore distrettuale promuoverà periodiche riunioni di coordinamento, con cadenza almeno trimestrale, alle quali parteciperanno i questori delle province del distretto, il procuratore nazionale antimafia o un suo delegato, rappresentanti della Direzione investigativa antimafia nonché delle forze di Polizia eventualmente interessate da indagini penali e/o di prevenzione”;*
 - 15) 10/05/2010 tra il PROC. GENERALE e l'A.B.I. finalizzato a: *“promuovere linee operative volte ad incrementare la celerità e la qualità nell'attività di accertamento bancario penale, nell'obiettivo di assicurare comunque la necessaria riservatezza e segretezza nello svolgimento delle indagini nonché la razionalizzazione delle modalità delle richieste. Specificatamente: la richiesta di accertamento è formulata sempre sotto forma di ordine della Magistratura rivolto direttamente alla banca o alle banche interessate, ovvero di delega alla polizia giudiziaria ad effettuare l'accertamento, notificando sempre il testo integrale (eventualmente recante i necessari “omissis”) del provvedimento. Le Forze dell'ordine - delegate dalla Magistratura e, segnatamente, la Guardia di Finanza, nel caso di utilizzo di fonogrammi (c.d. Radiomessaggi) provvedono a precisare nel dettaglio - sulla base del modello di richiesta di accertamento riportato nell'Allegato 2 del Protocollo – se trattasi di causa civile o di procedimento penale, indicando il relativo Ruolo e/o Registro avendo comunque cura di assicurare nei vari passaggi la costante leggibilità del fonogramma”;*
 - 16) 13/06/2008 tra PROC. TIVOLI e PREFETTURA – UTG ROMA finalizzato a: *“stabilire snelle ed efficaci procedure di comunicazione nell'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 e della legge 23 febbraio 1999, n. 44 che prevedono un sostegno economico, a carico dello Stato, in favore delle vittime dell'usura dell'estorsione, sotto forma di elargizioni e/o mutui concessi con decreto del Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.*

29. Disciplina (tendenziale) dei provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore della Repubblica

Al solo fine di individuare la tipologia di provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica si indicano le seguenti categorie, tendenzialmente numerate per anno:

- **Decreti** con cui si adottano il programma organizzativo e tutti i documenti di modifica dello stesso, ivi compresi i provvedimenti che riguardano l'assegnazione dei magistrati dell'Ufficio o il conferimento di deleghe;
- **Circolari di carattere amministrativo** con cui si organizzano interi settori dell'Ufficio;
- **Ordini di servizio**, con cui si disciplinano singole situazioni (assegnazioni, disposizioni specifiche) relative al **personale amministrativo** (O.S. PA), **alla polizia giudiziaria** (O.S. PG), con rispettiva numerazione;
- **Raccomandazioni** con cui si richiama (eventualmente con opportune precisazioni) l'applicazione di disposizioni vigenti, rivolte al **personale amministrativo** o **alla polizia giudiziaria**, con rispettiva numerazione.
- **Protocolli e Convenzioni** con cui si prevedono rapporti con soggetti esterni alla Procura;
- **Linee guida** con cui si esaminano e interpretano le disposizioni che riguardano i compiti della Procura e con cui si delincono le modalità applicative;
- **Protocolli investigativi** con cui si disciplina l'attività investigativa da seguire per tipologia di reati;
- **Direttive ai Vice Procuratori Onorari** con cui si indicano modalità operative per i Magistrati onorari;
- **Direttive alla polizia giudiziaria**, con cui si impartiscono le direttive della Procura della Repubblica nell'attività di direzione della polizia giudiziaria;
- **Circolari dirette alla polizia giudiziaria** con cui si regolamentano questioni di rilievo generale nei rapporti tra Procura e polizia giudiziaria.

Le modifiche apportate ai provvedimenti di carattere generale conterranno, generalmente, una riscrittura dello stesso contenente le modifiche, consultabili sul sito della Procura o su cartella condivisa¹⁵⁶.

30. Efficacia, variazioni e comunicazioni

Il presente provvedimento entra in vigore il 15 febbraio 2018 e sostituisce i precedenti criteri e ordini di servizio emanati sull'organizzazione del lavoro dei Magistrati. Pertanto, è l'unico provvedimento che organizza il lavoro dei Magistrati e dell'ufficio inteso nel suo complesso.

Il lavoro del personale amministrativo è disciplinato da appositi ordini di servizio e dalle circolari suindicate.

Le variazioni al progetto organizzativo, adottate in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 co. 2 e 3 della Circolare aggiorneranno il presente testo, in modo tale da essere contenute sempre in un unico provvedimento facilmente consultabile.

In apposita cartella condivisa sarà reperibile immediatamente il testo vigente del presente progetto¹⁵⁷.

Si procederà a riunioni con cadenza semestrale per valutare eventuali modifiche.

Il presente provvedimento, all'esito della formalizzazione con apposito decreto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione a tutti i Magistrati dell'ufficio, viene trasmesso:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma.

Si rappresenta la piena disponibilità a ogni opportuna forma di interlocuzione e alle osservazioni e suggerimenti che dovessero essere formulati.

Il presente provvedimento, all'esito della formalizzazione con apposito decreto decorsi 15 giorni dalla comunicazione a tutti i Magistrati dell'ufficio, è comunicato:

- ai Magistrati, al dirigente amministrativo, ai responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria e ai vice procuratori onorari;
- al sig. Presidente del Tribunale di Tivoli

¹⁵⁶ Alcune modifiche di carattere formale, con inserimento delle "raccomandazioni" e della "riscrittura" nel testo del progetto approvato delle modifiche successivamente apportate sono previste dal decreto n. 6 del 26 marzo 2018.

¹⁵⁷ Periodo inserito dal decreto n. 6 del 26 marzo 2018.

- All. 1 Relazione del Direttore Amministrativo dell'ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro predisposta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018;
- All. 2 Relazione trasmessa al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018;
- All. 3 Primo bilancio di responsabilità sociale per l'anno 2016-2017;
- All. 4, Documento del 25.7.2017 della Conferenza Distrettuale in ordine a “priorità e gestione dei flussi degli affari penali”;
- All. 5, Documento firmato il 26 ottobre 2017 (aggiornato e rettificato il 17 novembre 2017) tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica sui criteri di trattazione e priorità;
- All. 6 Schema dei criteri di assegnazione vigenti col presente provvedimento;
- All. 7 Dati statistici (si rinvia per il resto ai dati che possono essere estratti);
- All. 8. Modulo “Scheda Iscrizione” generale;
- All. 9 Modulo “Scheda Iscrizione” reati violenza domestica e di genere;
- All. 10 Scheda Reati fascia A
- All. 11 Scheda Reati Fascia B e Proc. Gen.

Tivoli, 30 gennaio 2018¹⁵⁸

Il Procuratore della Repubblica
(dott. Francesco Menditto)

¹⁵⁸ Cfr. nota 1.